

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

372° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	12
2 ^a - Giustizia	»	233
3 ^a - Affari esteri	»	234
4 ^a - Difesa	»	246
5 ^a - Bilancio	»	250
7 ^a - Istruzione	»	315
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	325
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	414
11 ^a - Lavoro	»	420
12 ^a - Igiene e sanità	»	427
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	431

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	440
Schengen	»	441
Infanzia	»	443

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	447
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	450
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	456

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	457
-------------------------------	-------------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame dei seguenti documenti:

(Doc. IV-ter, n. 2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, commi primo e terzo, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

Il PRESIDENTE comunica che in data 21 ottobre 2003 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 2, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al deputato Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al procedimento penale n. 15380/95 R.G.N.R. – 7114/03 R.G. DIB. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

Il giornalista David-Maria Sassoli, il 12 settembre 1995, sporgeva querela contro l'allora senatore Cesare Previti, per una dichiarazione da lui resa all'agenzia nazionale di stampa ANSA il 16 giugno 1995 (ripresa da vari quotidiani nazionali il giorno successivo).

Il 3 ottobre 1995 il Pubblico Ministero richiese il rinvio a giudizio del senatore Previti. Questi nella successiva tornata elettorale si candidò alla Camera dei deputati, dove risultò eletto nel 1996 e riconfermato nel 2001. Il 13 dicembre 1996 il giudice per le indagini preliminari, in applicazione dell'allora vigente decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, successivamente decaduto, trasmise gli atti alla Camera dei deputati, per la va-

lutazione della sussistenza dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera esaminò la richiesta di insindacabilità (Doc. IV-ter n. 63) nella seduta del 16 aprile 1997. La Giunta ritenne che le dichiarazioni del Previti non fossero da ricondurre ad una polemica di natura meramente personale, bensì – visto il chiaro contesto politico nell'ambito del quale i fatti si svolsero – ad una manifestazione di pensiero di natura essenzialmente politica. Per tali ragioni, all'unanimità, essa propose all'Assemblea di dichiarare l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dall'ex senatore Previti (Doc. IV-ter n. 63-A). L'Assemblea della Camera dei deputati, il 22 ottobre 1997, convenne con le conclusioni della Giunta. Il giudice delle indagini preliminari di Roma, su istanza del Pubblico Ministero e della parte civile, il 16 febbraio 1998 promosse ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati, trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale e sospendendo il processo.

Con ordinanza 30 giugno-9 luglio 1998, la Corte costituzionale dichiarò ammissibile il conflitto; conseguentemente il Presidente della Camera annunciò il 22 luglio 1998 che l'ufficio di Presidenza aveva deliberato di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, e, non facendosi osservazioni, così rimase stabilito in Assemblea.

La Corte costituzionale si pronunciò con sentenza 11-19 febbraio 1999, n. 35, dichiarando l'improcedibilità del conflitto in quanto il ricorrente non aveva provveduto ritualmente al deposito in cancelleria del ricorso (con la prova delle notificazioni eseguite) e dell'ordinanza che ne aveva dichiarata l'ammissibilità, l'uno e l'altra già tempestivamente notificati.

Il medesimo giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, con ulteriore ordinanza emessa il 7 luglio 1999, sollevava nuovamente il conflitto di attribuzione, che veniva dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 9-15 febbraio 2000, n. 62. Conseguentemente, nella seduta del 29 febbraio 2000, l'Assemblea della Camera – non facendosi osservazioni – accoglieva la proposta di costituzione in giudizio per resistere al nuovo conflitto di attribuzioni.

La Corte costituzionale, con sentenza 14-26 febbraio 2002, n. 30, dichiarava il conflitto inammissibile: richiamandosi alla precedente sentenza n. 252 del 1999, la Corte giudicava inesistente la materia del conflitto, sotto il profilo soggettivo, in quanto difettava la delibera della Camera competente. Questa non poteva essere identificata nella Camera dei deputati, in quanto la delibera di insindacabilità deve essere adottata dalla Camera cui apparteneva il parlamentare al momento del fatto, visto che «la prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione tende a garantire, in via primaria, non già la persona del parlamentare, ma piuttosto l'indipendenza e l'autonomia delle Camere (...) la riconducibilità delle opinioni espresse all'esercizio delle funzioni parlamentari non

può che spettare all'organo, di cui fa parte il membro del Parlamento quando esprime le opinioni in questione».

Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, il 15 marzo 2003, in esito all'udienza preliminare pronunciò poi nei confronti di Cesare Previti decreto che dispone il giudizio per il delitto di cui agli articoli 595, commi primo e terzo del codice penale e 13 della legge n. 47 del 1948 per avere, col mezzo della stampa, offeso la reputazione del giornalista David-Maria Sassoli rilasciando (in Roma entro il 16 giugno 1995) dichiarazioni che lo indicavano «come partecipe di uno stile giornalistico volutamente mistificatorio e specificamente diretto ad annerbiare anche verità pacifiche e come giornalista capace di mistificare anche fatti notori per scarsa professionalità o per opportunità di disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche».

Il 30 settembre 2003 il giudice del tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, visto l'articolo 3, quarto comma, della legge n. 140/03 dispose la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica affinché si esprimesse se nel caso di specie potesse trovare applicazione quanto stabilito dall'articolo 68 primo comma della Costituzione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il deputato PREVITI.

Gli pone una domanda il senatore CASTAGNETTI.

Congedato il deputato Previti, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Costantino Garraffa, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 14314/03

Il PRESIDENTE informa che in data 19 novembre 2003 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Costantino Garraffa, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 14314/03, trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo il 12 novembre 2003 (Doc. IV, n. 2). La domanda in questione, evidentemente presentata ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, per il magistrato procedente è l'unico modo per tentare di risalire all'autore delle minacce ed è pertanto indispensabile ai fini delle indagini.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore GARRAFFA.

Congedato il senatore GARRAFFA, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di concessione dell'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del senatore Costantino Garraffa, nella qualità di persona offesa nel procedimento penale n. 14314/03.

La Giunta approva quindi all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il presidente Crema di redigere la relazione per l'Assemblea.

Esame del seguente affare assegnato:

Sull'applicabilità dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 in ordine all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche alle quali abbia preso parte un componente del Senato

Il PRESIDENTE illustra una proposta di relazione all'Assemblea in ordine all'affare assegnato dal Presidente del Senato – con lettera del 21 novembre 2003 - mediante il deferimento alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 34 primo comma primo periodo del Regolamento, della questione implicata nella vicenda di cui alla corrispondenza da lui intrattenuta nell'ultima settimana con i massimi vertici dell'ufficio giudiziario romano, affinché la Giunta la esaminasse e ne riferisse all'Assemblea. La corrispondenza deferita alla Giunta, in ordine all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche alle quali abbia preso parte un componente del Senato «anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140», comprende: una lettera 20 novembre 2003, del Presidente del tribunale di Roma al Presidente del Senato; una lettera 21 novembre 2003 del Presidente del Senato al Presidente del Tribunale di Roma; una lettera 21 novembre 2003, del Presidente del Senato al Procuratore aggiunto presso il tribunale di Roma, corredata di un allegato costituito da copia del dispaccio ANSA 19 novembre 2003 delle ore 18,43. Successivamente, in data 25 novembre 2003, la Presidenza del Senato integrava il materiale deferito aggiungendovi: una lettera 21 novembre 2003, del Presidente del tribunale di Roma al Presidente del Senato; una lettera 22 novembre 2003 del Procuratore aggiunto presso il tribunale di Roma al Presidente del Senato; una lettera 25 novembre 2003 del Presidente del Senato al Procuratore aggiunto presso il tribunale di Roma.

Il dispaccio ANSA 19 novembre 2003 delle ore 18,43, nel dare notizia di un'importante operazione di persecuzione del crimine nella capitale, riporta tra virgolette quelli che sono presentati come stralci «dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Roma» volti ad offrire «elementi di sicuro riscontro – scrive il Gip – circa l'effettività degli illeciti traffici». Secondo l'agenzia di stampa, nel documento del Gip si leggerebbero i contenuti delle intercettazioni tra gli inquisiti ed un membro del Senato.

Non conoscendo l'ordinanza e nel rispetto del segreto dell'indagine, la Giunta non è ovviamente in grado di valutare se essa sia stata emessa anche sulla base di intercettazioni di conversazioni telefoniche alle quali avrebbe preso parte un componente dell'Assemblea del Senato; in ogni caso, nella sua lettera 20 novembre 2003 il Presidente del Tribunale di Roma non ha confutato la fondatezza delle notizie di stampa – alle quali in Presidente del Senato si era riferito nella sua precedente corrispondenza – secondo cui l'ordinanza in questione fa riferimento al suo interno ai contenuti di conversazioni con un senatore, indirettamente intercettate sulle utenze di terzi. Nella sua successiva lettera del 21 novembre, il presidente Scotti ha aggiunto che a norma dell'articolo 293, comma 3, c.p.p., subito dopo l'esecuzione del provvedimento di custodia cautelare gli atti che la dispongono sono depositati in cancelleria «insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa»: da questa precisazione si deduce che non l'ordinanza di custodia cautelare, ma la richiesta del pubblico ministero conterrebbe il testo delle intercettazioni (o sarebbe corredata dei relativi verbali), ed il loro deposito in cancelleria avrebbe prodotto «una conoscibilità la cui portata va oltre l'ufficio giudiziario che abbia autorizzato l'atto». Infine, la stessa lettera 21 novembre 2003 del presidente Scotti – sia pur nella formula potenziale resa necessaria dalle esigenze di segreto dell'indagine – afferma che «l'incolpazione» deve poter enunciare ambedue i numeri telefonici della conversazione intercettata, quando ciò costituisce una ineliminabile esigenza di effettività e determinatezza degli elementi a carico degli indiziati.

Che vi sia stato «utilizzo» delle intercettazioni indirette, se sono vere le premesse sopra enunciate, non pare però confutabile. Il termine contenuto nell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 («ritenga necessario utilizzare») copre sia il caso in cui il GIP recepisca i contenuti delle intercettazioni nella sua ordinanza come elemento determinante, sia il caso in cui lo faccia come elemento incidente ma comunque necessario; ugualmente, la norma si applica sia alla motivazione «estesa» dell'ordinanza del GIP, sia a quella che *per relationem* richiami i contenuti della richiesta del pubblico ministero e gli atti da lui depositati a sostegno della stessa.

Il Presidente del Tribunale di Roma, nel condividere il disagio istituzionale per l'avvenuta divulgazione di determinati nomi e relative utenze telefoniche, da un lato (lettera 21 novembre) invoca il fine di garantire il diritto di difesa, doveroso nella condotta di chi è tenuto a corroborare gli atti giudiziari a sua firma con elementi dotati di determinatezza (quali possono essere numeri telefonici di soggetti terzi rispetto all'indagine). Dall'altro lato, la previsione della procedura a contraddittorio necessario, di cui all'articolo 6 comma 2 della legge n. 140, avrebbe a suo dire frustrato l'efficacia dell'emanazione della misura cautelare: «non si è ritenuto che ricorresse l'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 140/2003, perché, dovendosi disporre una misura cautelare personale, risultava impossibile effettuare il deposito della intercettazione e il conseguente avviso ai difensori come dispone l'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, richiamato dall'articolo 6 della legge 140/03. Tale articolo in-

fatti, al comma 2, prevede che ai difensori delle altre parti, cioè degli indagati, sia dato avviso della facoltà di ascoltare le registrazioni, ciò che renderebbe inutile e praticamente impossibile la eventuale emissione della misura cautelare, anche quando ne ricorressero i presupposti» (lettera 20 novembre).

Fermo restando il presupposto indefettibile di uno Stato di diritto, secondo cui l'interpretazione della legge è riservata al giudice, occorre distinguere tra ciò che è rimesso all'interpretazione e ciò che invece rientra nella non opinabilità del dettato normativo: la legge n. 140, infatti, all'articolo 6 comma 2 non contiene nessuna eccezione per atti particolari come quelli cautelari, per cui le esigenze di determinatezza e di effettività accampate dalla magistratura romana vanno contemperate coll'interesse tutelato dalla legge, e non invece apoditticamente fatte prevalere su di esso pervenendo ad una disapplicazione *tout court* del dettato normativo. Qui non si intende alterare minimamente il principio di separazione dei poteri, che comporta che la fondatezza delle interpretazioni offerte in sede giudiziaria, in rapporto a casi concreti, trovi conferma o meno solo nelle successive fasi del processo; eppure c'è un mandato che la Giunta ha ricevuto col deferimento dell'affare assegnato, e non può esaudirlo senza entrare nel merito delle possibili alternative interpretative alle ricostruzioni così prefigurate.

In molte circostanze è stato rilevato che molto spesso all'interno delle legislazioni nazionali si trovano normative contraddittorie: da un lato si tende a favorire il diritto alla *privacy* in modo particolarmente esteso; dall'altro in ambito processuale il materiale raccolto deve essere depositato per i difensori delle parti, i quali hanno l'obbligo (un obbligo deontologico) di riferirne il contenuto ai loro clienti. È opportuno, quindi, introdurre regole per limitare (con tutte le garanzie giurisdizionali del caso) la conoscibilità di tali notizie ed affrontare il problema della imposizione di limiti di segretezza nel rapporto tra il difensore e il cliente. Si può ritenere che queste regole possano essere soltanto di fonte legislativa, o che invece esse rientrino anche nel concreto atteggiarsi della deontologia professionale di ciascun operatore della Giustizia, nessuno escluso: ma non si può disconoscere l'effetto di una condotta processuale, soprattutto quando lede un bene giuridico alla cui salvaguardia è stata promulgata da cinque mesi una legge dello Stato. Il contemperamento degli interessi potenzialmente confliggenti è la vera sfida che quotidianamente la realtà dei fatti pone all'operatore giudiziario, e che lo distingue dal mero burocrate per esaltarne la funzione di conseguimento della giustizia nel caso concreto mediante l'applicazione ragionata della legge. Tanto più che la sentenza della Corte europea dei diritti umani 17 luglio 2003 ha espresso, proprio in rapporto al deposito in cancelleria di intercettazioni telefoniche ed alle conseguenti fughe di notizie, «seri timori sul rispetto, da parte dello Stato, delle sue obbligazioni positive di assicurare l'effettiva protezione di questi diritti» (paragrafo 83 della sentenza), cioè quelli della riservatezza e della salvaguardia della vita privata da ingerenze illegittime.

Come rilevato dalla Presidenza della Giunta già nella seduta del 3 luglio 2002, la finalità sottesa a previsioni – del tipo poi recepito dalla legge Boato – è quella «di rendere più stringente il divieto di interferenze nei confronti della libertà di espressione dei parlamentari e la salvaguardia della sfera della loro riservatezza, al fine di ricomprendere nella tutela costituzionale anche i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali abbiano preso parte membri del Parlamento».

Quanto all'argomentazione secondo cui l'articolo 6 comma 2 sarebbe inapplicabile perché il previo contraddittorio frustrerebbe l'effettività delle misure cautelari, piuttosto che disapplicare *tout court* una norma di legge vigente, si potrebbe darne un'applicazione ragionevole, limitandosi alla parte della norma che sopravvive alla necessità di salvaguardare le esigenze palesate dal Presidente del Tribunale. In presenza dei pericoli da lui paventati, si sarebbe potuto applicare l'articolo 6 comma 2 senza procedere all'audizione delle altre parti processuali: sacrificare una parte della disposizione giudicata inapplicabile può senza dubbio essere preferibile al sacrificio dell'intera disposizione.

Ma vi sono ulteriori elementi, tali da indurre a considerare insufficiente la risposta offerta il 20 novembre: l'articolo 6 contiene un rinvio all'articolo 268, comma 6, ma non si può certo ritenere che esso possa formalisticamente escludere l'applicabilità del contesto ordinamentale in cui quel comma è inserito. In particolare, nel medesimo articolo il comma 5 recita che «se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari». Secondo la Corte di cassazione (sezione VI penale, sentenza n. 3522 del 20 marzo 1991) «il quinto comma dell'art. 268 cod. proc. pen. ... non ha, con ciò stesso, voluto incidere sulle esigenze investigative e cautelari impedendo l'adozione di provvedimenti cautelari, in quanto l'esigenza di motivazione del provvedimento restrittivo, che eventualmente si dovesse adottare, imporrà necessariamente al giudice l'evidenziazione e la trascrizione di quei soli elementi di natura sostanziale probatoria, posti a base della misura, che in questo stato della procedura, potranno essere oggetto di autonoma contestazione difensiva, senza creare un diritto di conoscenza su tutto il materiale raccolto in sede di intercettazione e sulle modalità di autorizzazione ed esecuzione delle stesse».

Pertanto, un'ordinanza di custodia cautelare che avesse evidenziato in motivazione solo gli elementi di natura sostanziale contenuti nelle intercettazioni non depositate, astenendosi dalle frasi virgolettate e con la schermatura del nome del parlamentare, non solo non avrebbe violato le elementari esigenze di tutela della *privacy* protette dalla legge: essa avrebbe anche consentito, all'atto del deposito di cui all'articolo 293 comma 3 c.p.p., da un lato di esperire le forme di partecipazione delle parti di cui al comma 6 dell'articolo 268, e dall'altro lato, nel rispetto del termine di 10 giorni, di avanzare formale richiesta alla Camera di appartenenza per l'utilizzo dell'intercettazione.

La via da prescegliere appartiene, comunque, alla funzione giudicante ed al modo in cui si intendono i principi deontologici che la presiedono. Quello che è certo, però, è che, non ponendosi il problema di come applicare una legge dello Stato e semplicemente ignorandola, l'ufficio giudiziario si assoggetta al grave rischio di caducare l'efficacia dell'intero procedimento cautelare attivato, ponendo nel nulla l'intero lavoro svolto, in ragione della sanzione processuale dell'inutilizzabilità prevista dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 140. Se utilizzo delle intercettazioni indirette di un senatore vi è stato, il titolo di legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare che le menzionasse deve necessariamente completarsi con la sottoposizione al Senato della richiesta di autorizzare detto utilizzo, evitando così che la sua validità ne abbia a risentire in misura tale da pregiudicare le possibilità di sopravvivenza dell'atto in sede di riesame.

È perciò in ispirito di leale collaborazione tra poteri dello Stato che la Giunta propone all'Assemblea di invitare gli uffici giudiziari competenti di Roma a provvedere immediatamente, e comunque entro i dieci giorni di legge, ad avanzare formale richiesta di autorizzazione al Senato all'utilizzazione dei contenuti delle intercettazioni su utenze di terzi nelle quali siano incluse conversazioni con componenti di quest'Assemblea.

Si apre la discussione, in cui intervengono i senatori MANZIONE, ZICCONI, CASTAGNETTI, D'ONOFRIO, FASSONE, MARITATI e CONSOLO, ai quali replica il presidente CREMA.

Dopo interventi dei senatori ZICCONI, FASSONE, MARITATI e MANZIONE, la Giunta, previa verifica della presenza del numero legale, approva a maggioranza la relazione predisposta dal Presidente e lo incarica di riferirne all'Assemblea.

Seguito dell'esame del seguente documento:

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Piergiorgio Stiffoni, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Treviso

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'11 novembre 2003.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Non essendovi interventi in discussione, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Stiffoni, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Scarabosio di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

330^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e Ventucci, per l'interno D'Alì e per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ESAME DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2544, RECANTE RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Il presidente PASTORE informa la Commissione che nella seduta convocata per questa sera, alle ore 20,30, avrà inizio l'esame degli emendamenti.

IN SEDE REFERENTE

(132) PEDRINI e FILIPPELLI. – *Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

(301) EUFEMI ed altri. – *Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni*

(1109) CAVALLARO ed altri. – *Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia*

(1431) GUERZONI. – *Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province*

(1434) MANZIONE. – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

(1588) **RIGONI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia*

(1716) **STIFFONI ed altri.** – *Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia*

(823) **BASSO ed altri.** – *Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province*

(1952) **RIZZI e MANFREDI.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

(1970) **RIGONI.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore*

(2048) **SEMERARO.** – *Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali*

(2185) **CAVALLARO ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale*

(2428) **MALAN.** – *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti*

– e **petizione n. 301** ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore **FALCIER (FI)** si riserva di presentare, la prossima settimana, una nuova proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo, che terrà conto delle obiezioni formulate in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, rivolte al testo già presentato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 12 novembre): quelle obiezioni sono riferite alla estensione della sua proposta oltre l'oggetto originario delle iniziative in esame, concernente il limite alla rieleggibilità di Sindaci e Presidenti di Provincia e le norme connesse e consequenziali.

La Commissione prende atto ed è pertanto rinviato ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

(993) **PASTORE ed altri.** – *Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Su proposta del presidente PASTORE, concorde il relatore VALDITARA (AN), si conviene di fissare per il 9 dicembre, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo proposto dallo stesso relatore per il disegno di legge in titolo, pubblicato con il resoconto del 2 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 315, volto a modificare e a integrare la normativa vigente al fine di renderla conforme alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui non prevede che la commissione speciale per la valutazione d'impatto ambientale sia integrata da componenti designati dalle Regioni o Province autonome interessate.

Ricorda che il provvedimento dispone l'istituzione anche di una nuova commissione nazionale per la valutazione d'impatto ambientale, che in relazione a opere per le quali concorra un interesse regionale o delle Province autonome, sarà integrata, così come la nuova commissione speciale, da un componente designato da quegli enti territoriali.

Per quanto riguarda la disciplina applicabile ai procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica in corso alla data di pubblicazione della citata sentenza n. 303, evidenza che il decreto-legislativo stabilisce che la materia è regolata dal decreto n. 259 del 2003, non colpito dalla dichiarazione di incostituzionalità.

Dopo aver ricordato che la materia oggetto del provvedimento rientra tra quelle di potestà legislativa esclusiva dello Stato, propone di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE (DS-U) a nome del suo Gruppo, dichiara il voto contrario sulla proposta avanzata dal relatore, osservando che il decreto legislativo n. 259 del 2003, riproducendo pressoché integralmente le disposizioni del decreto-legislativo n. 198 del 2002, come afferma anche la relazione al disegno di legge in titolo, è suscettibile di analoga censura di incostituzionalità.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) contesta la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge n. 315, ritenendo che esso

esorbiti notevolmente dal disposto della sentenza citata, che indica la necessità di una mera integrazione nella composizione della commissione speciale e non uno stravolgimento della composizione e l'integrale ricostituzione dell'attuale commissione.

Una censura maggiore merita, a suo avviso, la disciplina della commissione ordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge, connessa anche alla vicenda riguardante la localizzazione del deposito nazionale per le scorie nucleari, di cui al decreto-legge n. 314 del 2003. Il Governo vorrebbe ottenere così per via legislativa ciò che è stato negato da parte degli organi di giustizia amministrativa, vale a dire l'estensione dello *spoil system* anche ad ambiti non consentiti dalla legge, con il motivo del semplice difetto di un rapporto personale e fiduciario.

A suo parere, le disposizioni in esame tendono a modificare sostanzialmente la natura della commissione ordinaria di valutazione dell'impatto ambientale, nel presupposto che ciò sarebbe necessario in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale affidando la nomina dei membri alla discrezionalità del Presidente del Consiglio. Ma la pronuncia citata non investe la commissione ordinaria che, a differenza di quanto avviene per la commissione speciale, è definita direttamente dalla legge.

Osserva inoltre che, mentre l'articolo 1 prevede l'integrazione della commissione speciale con una rappresentanza regionale solo per i casi di valutazione di opere per le quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, all'articolo 2 si indica una casistica assai più ampia, incerta e ambigua, che fa riferimento a tutte le opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle Province autonome inerenti al governo del territorio, ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e navigazione, riconosciuti in programmi ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o presentatori dei progetti. Tale formulazione generica potrebbe comprendere nel caso estremo, a suo avviso, anche interessi di natura prevalentemente privatistica e determinarebbe una inutile e confusa sovrapposizione a quanto stabilito dalla normativa sulla procedura di valutazione ambientale ordinaria, che prevede uno specifico, obbligatorio e autonomo parere regionale.

Vi sono, a suo giudizio, inquietanti dubbi circa i motivi di necessità e urgenza, poiché l'adeguamento della normativa al disposto della sentenza della Corte non richiederebbe di per sé alcuna modifica su composizione, durata, organizzazione, modalità di funzionamento e determinazione dei compensi per la commissione speciale, e perché gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge determinerebbero una confusione normativa e una *diminutio* della rilevanza istituzionale e delle garanzie di autonomia della stessa commissione. Si chiede allora se i motivi che hanno spinto il Governo a emanare un decreto-legge in ordine a una questione che, a suo avviso, è tutt'altro che urgente e necessaria, siano collegati al tentativo di mantenere il controllo politico sulla composizione e sulle determinazioni di un organismo di alta consulenza tecnico-scientifica e soprattutto ad assoggettare quell'organo alla discrezionalità istitutiva e regolativa del Governo.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) sottolinea che la sentenza n. 303 rappresenta un tentativo apprezzabile di sistemazione delle competenze legislative concorrenti. Essa ribadisce l'effettività del processo di concertazione fra Stato e Regioni laddove si tratti di materie di competenza legislativa concorrente o piena delle Regioni. Ciò tuttavia non può esaurirsi, a suo giudizio, con l'inserimento di un rappresentante delle Regioni o Province autonome nelle commissioni di valutazione dell'impatto ambientale. Se così fosse il provvedimento sarebbe nuovamente censurato dalla Corte poiché la correzione sarebbe solo simbolica.

Inoltre, a suo parere, il decreto-legge è proteso a vanificare gli effetti di procedimenti giurisdizionali in corso o conclusi. In altri termini, la menzionata sentenza della Corte verrebbe utilizzata per affrontare altre questioni di rilievo politico, quali l'estensione dello *spoil system* per evitare di attuare le sentenze dei TAR che, semmai, dovrebbero essere impugnate davanti al Consiglio di Stato.

Il senatore MANCINO (*Mar-DL-U*) a nome del suo Gruppo dichiara il voto contrario sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 315, osservando che il Governo utilizza il presupposto della sentenza n. 303 del 2003 per estendere il controllo sulla commissione ordinaria di valutazione dell'impatto ambientale e rendere inefficaci le pronunce della giustizia amministrativa.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere avanzata dal relatore, favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(2431) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il presidente PASTORE, in sostituzione del relatore Pirovano, illustra l'emendamento 1.1, tendente a estendere il termine della delega da sei a nove mesi.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere favorevole del sottosegretario Tortoli, l'emendamento 1.1 è posto in votazione ed è approvato.

La Commissione conviene quindi di sospendere l'esame in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 16,10.

Acquisito il parere non ostativo della 5^a Commissione permanente, la Commissione conviene, quindi, di conferire al relatore Pirovano il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2431, nel testo emendato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di domani, mercoledì 26 novembre, già convocata alle ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

331^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(2544) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **STIFFONI** – *Modifica all'articolo 67 della Costituzione*

(338) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **BEVILACQUA** – *Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **MANCINO** – *Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **Paolo DANIELI** – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l' istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione*

(1662) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro*

(1898) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonchè della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*

(2001) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale*

(2404) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

– voti regionali n. 84 e petizioni nn. 26, 39, 400 e 433 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2544, assunto come testo base, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il presidente PASTORE osserva che alcuni emendamenti aggiuntivi che hanno per oggetto articoli della Parte I della Costituzione hanno comunque attinenza con le disposizioni della Parte II e potrebbero essere esaminati nel momento in cui saranno affrontati gli emendamenti che riguardano quegli articoli successivi.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) eccepisce che se essi non vengono giudicati inammissibili dalla Presidenza in quanto estranei alla materia oggetto dell'esame è preferibile mantenere l'ordine basato sugli articoli della Costituzione a cui si riferiscono.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) dà per illustrato l'emendamento 01.1.

Il senatore VILLONE (DS-U), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 01.2, lo illustra sottolineandone, in particolare, l'ultimo comma, secondo il quale la legge regola il contenuto minimo degli statuti dei partiti al fine di garantire la partecipazione degli iscritti alla designazione dei candidati alle elezioni e del candidato Primo ministro. Si tratta, a suo avviso, di un passaggio necessario, soprattutto se il Governo e la maggioranza insisteranno per prevedere un'indicazione esplicita del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 01.6, richiamando l'attenzione sull'esigenza di assicurare il pluralismo dell'informazione e di vietare le posizioni dominanti nel sistema delle comunicazioni di massa. Ritiene opportuno anche l'emendamento 01.5, volto a prevenire l'insorgere di conflitti di interesse e a stabilire l'ineleggibilità di coloro che detengono il controllo di mezzi di comunicazione di massa.

Illustra anche gli emendamenti 01.3 e 01.4 e dà per illustrato l'emendamento 1.4.

Con riferimento all'emendamento 1.5, ritiene che la formula «Senato federale della Repubblica» sia ambigua e ridondante, in quanto nulla specifica o aggiunge rispetto all'articolazione già prevista all'articolo 114 della Costituzione degli enti che compongono la Repubblica.

Illustra infine l'emendamento 2.11 soppressivo dell'articolo 2.

Il senatore FALCIER (FI) illustra l'emendamento 2.2, tendente a sopprimere la quota di deputati eletti attraverso il meccanismo proporzionale, cosicché il numero complessivo dei componenti della Camera dei deputati sia fissato in 475.

Il senatore VITALI (DS-U) illustra gli emendamenti a sua firma che riguardano la composizione e le funzioni delle Camere. Ricorda, in proposito, il parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 2544 a seguito di un dibattito cui hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni e delle associazioni degli enti locali. Esso prende atto della scelta del Governo di un Senato eletto direttamente in rappresentanza dei territori, notando che avrebbe potuto essere assunto come base anche il modello del *Bundesrat* tedesco.

Sottolinea, quindi, la richiesta di escludere la costituzionalizzazione del principio proporzionale per l'elezione del Senato, che introdurrebbe a suo avviso un elemento di rigidità, e la proposta di stabilire la contestualità dell'elezione del Senato e dei Consigli regionali.

Per quanto riguarda l'eventuale conflitto circa l'individuazione della Camera competente a esaminare i disegni di legge, sottolinea la proposta contenuta nel medesimo parere di prevedere che in caso di controversia, il provvedimento sia ricondotto senz'altro fra quelli a lettura bicamerale.

In merito al riparto di competenze tra le Camere, ricorda le perplessità espresse dalla citata Commissione parlamentare per le questioni regio-

nali sulla modifica solo formale dell'articolo 81 della Costituzione in materia di bilancio e la proposta di introdurre una legge di stabilità annuale, quale cerniera tra le esigenze del patto di stabilità esterno e quelle del patto di stabilità interno. Tale legge sarebbe affidata alla competenza della Camera dei deputati, mentre la ripartizione delle responsabilità di ciascun livello territoriale nel raggiungimento degli obiettivi fissati sarebbe rimessa alla lettura bicamerale, attraverso il coinvolgimento degli esecutivi territoriali.

Per quanto concerne la nozione di «interesse nazionale», ricorda che il parere della Commissione per le questioni regionali suggerisce di evitare un sindacato sulle leggi regionali da parte del Senato federale.

Il senatore D'AMICO (*Mar-DL-U*) dà per illustrato l'emendamento 2.7.

Il senatore BATTISTI (*Mar-DL-U*) rinuncia a illustrare l'emendamento 3.16.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) illustra l'emendamento 3.33 in materia di composizione del Senato federale. Il limite della riforma del Titolo V consiste, a suo giudizio, nel fatto che l'ampia sfera di materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni presuppone l'inserimento pieno delle Regioni nel procedimento legislativo, presupposto che tuttora non si è realizzato. Vi è il rischio, a suo avviso, che neppure il disegno di legge n. 2544 abbia successo in tal senso, perché si prevede che il Senato federale, concepito come Camera politica, sia eletto su base partitica in una dimensione nazionale. La costituzionalizzazione del principio proporzionale rappresenterebbe, inoltre, un espediente non condivisibile per riproporre quel meccanismo nel sistema politico del Paese.

Sottolinea la proposta di svolgere le elezioni dei senatori, in ogni Regione, contestualmente a quelle dei Consigli regionali: in tal modo la composizione del Senato sarebbe effettivamente connotata in funzione di rappresentanza territoriale. La legge dello Stato dovrebbe garantire la rappresentanza territoriale e assicurare il collegamento tra candidati al Senato federale e candidati a Presidente della Regione; si risolverebbe così a suo giudizio il problema, affrontato in diverso modo negli emendamenti, di coinvolgere i rappresentanti delle Regioni nel Senato federale.

A suo parere, esistono margini per convergere su una proposta che si allontani radicalmente dall'ipotesi individuata nel disegno di legge n. 2544 e assicuri che il Senato federale sia avvertito quale istanza rappresentativa delle Regioni, così pienamente inserite nel procedimento legislativo. Per quanto riguarda la distribuzione delle competenze tra le Camere, manifesta la preferenza per un Senato federale che non intervenga in modo paritario rispetto all'altro ramo del Parlamento nell'esame dei documenti di bilancio, ma che è pienamente associato al procedimento legislativo per le ma-

terie di competenza concorrente e per quelle che rientrano nella competenza legislativa regionale.

Il presidente PASTORE e il relatore D'ONOFRIO (*UDC*) sottolineano la necessità di definire il regime transitorio che si dovrebbe adottare nell'ipotesi di elezioni dei senatori contestuali a quelle dei consiglieri regionali.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.33.

Il senatore VITALI (*DS-U*) dà conto dell'emendamento 3.36, anch'esso volto a prevedere l'elezione contestuale dei senatori e dei consigli regionali, nonché la decadenza dei senatori nei casi di scioglimento del Consiglio regionale. L'emendamento prevede, inoltre, che si mantengano rapporti di reciproca informazione e collaborazione da parte dei senatori con gli organi della corrispondente Regione, nei modi stabiliti dallo Statuto regionale.

Illustra, poi, gli emendamenti 3.42, 3.44, 3.35: quest'ultimo prospetta, sulla scorta del modello tedesco, un'ipotesi alternativa a quella da lui preferita dell'elezione diretta del Senato federale.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ritiene che la Commissione si dovrebbe pronunciare prioritariamente sulle funzioni effettive del Senato, definendo se esso debba semplicemente rappresentare i territori ovvero ricoprire un incisivo ruolo politico nazionale. A suo giudizio, entrambe le funzioni dovrebbero essere riconosciute al Senato federale, analogamente a quanto accade in altri ordinamenti federali.

Il radicamento territoriale non sempre trova espressione in appositi meccanismi formali: nel sistema statunitense esso è assicurato, nei fatti, dal numero esiguo di senatori (due) eletti in ciascuno Stato e dalla mancanza di un legame con l'indirizzo politico del Governo e della maggioranza. Il modello tedesco, invece, rappresenta un bicameralismo debole, ai limiti del monocameralismo, ritengono alcuni, e a suo avviso non sarebbe adatto per un Paese strutturalmente disomogeneo come l'Italia.

A proposito della contestualità delle elezioni del Senato e dei Consigli regionali, la soluzione prospettata con l'emendamento 3.36 a suo giudizio è debole e connotata da centralismo regionale, che danneggerebbe l'importante funzione delle autonomie locali. Inoltre, il meccanismo previsto per la «contestualità in uscita», cioè la decadenza del senatore della Regione il cui Consiglio venga sciolto, attribuirebbe a un fatto esterno la forza di incidere nel rapporto fra elettori ed eletto: tale ipotesi a suo avviso è censurabile e sarebbe coerente, piuttosto, con un modello basato sulla elezione indiretta dei senatori.

La sua proposta è di rafforzare il radicamento territoriale attraverso la previsione di una composizione mista del Senato federale, che contempli una partecipazione equilibrata dei rappresentanti delle autonomie territo-

riali, così da assicurare una dialettica istituzionale più vasta. Tale soluzione, inoltre, favorirebbe il collegamento fra rappresentanti della medesima Regione o territorio a diverso titolo e risponderebbe all'esigenza di assicurare un ruolo politico nazionale del Senato. Anche l'introduzione del principio proporzionale per l'elezione del Senato a suo giudizio, sarebbe coerente con l'idea di prevedere una connotazione diversa rispetto alla Camera dei deputati. Infine, sarebbe opportuno prevedere una durata del Senato più lunga e differenziata rispetto a quella della Camera, fissandola in 6 anni.

Il senatore PETRINI (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 3.45, di natura chiaramente provocatoria, con il quale lasciando incompiuto l'articolo 57 della Costituzione si consente di prevedere l'elezione indiretta del Senato. Occorre infatti chiedersi quale rappresentanza si intenda garantire a un Senato definito federale, il quale deve comporre in sé istanze unitarie e radicamento territoriale: quest'ultimo può essere realizzato attraverso l'elezione indiretta ovvero mediante la contestualità delle elezioni con quelle regionali, intesa in senso meramente temporale ovvero anche in senso politico, attraverso forme di collegamento tra candidati al Senato e candidati nelle elezioni regionali. Se invece il criterio della contestualità viene riferito alle elezioni della Camera dei deputati, si garantisce maggiormente l'autonomia politica dei senatori e la loro rappresentanza di istanze politiche unitarie; per consentire il necessario radicamento territoriale tale opzione potrebbe accompagnarsi all'ingresso di rappresentanti delle autonomie nel Senato federale; al contrario, se si configura un sistema di elezione connotato dalla contestualità con le elezioni regionali tale rappresentanza diretta delle autonomie non si rende necessaria.

Egli ritiene che la previsione di un Senato federale caratterizzato, nelle sue modalità di elezione, da uno stretto vincolo territoriale non possa non avere ripercussioni sul principio espresso dall'articolo 67 della Costituzione: poiché il divieto di vincolo di mandato è finalizzato alla emersione della volontà generale, esso dovrà essere sancito solo con riferimento ai deputati.

Passando a illustrare l'emendamento 3.46, sottolinea l'esigenza di ricondurre il numero di seggi attualmente assegnati alla circoscrizione Estero in proporzione alla riduzione del numero dei parlamentari, mantenendo l'attuale percentuale sul complesso dei seggi: tale riduzione del numero di parlamentari eletti dagli italiani all'estero non è esente peraltro da inconvenienti, richiedendo l'allargamento delle ripartizioni, già attualmente assai vaste e riproponendo con accenti ancor più gravi le perplessità già suscitate ed espresse in occasione dell'istituzione della circoscrizione stessa, in termini di credibilità e rappresentanza democratica del sistema così configurato. A tale riguardo ritiene indispensabile una riflessione sull'opportunità che gli italiani all'estero trovino rappresentanza nel Senato federale, piuttosto che nella sola Camera dei deputati, come egli ritiene senz'altro preferibile; conclude preannunciando la presentazione di una

proposta emendativa per la riduzione del numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero.

Interviene quindi il presidente PASTORE, per illustrare l'emendamento 3.1, che esplicitamente individua in quattro il numero di seggi del Senato assegnati alla circoscrizione Estero. Passa quindi a illustrare l'emendamento 3.4, con il quale si cerca di ovviare ai problemi derivanti dalla rappresentanza delle autonomie territoriali in Senato: l'adozione del criterio della contestualità delle elezioni e la conseguente decadenza dei senatori derivante dallo scioglimento del rispettivo Consiglio regionale rischia infatti di indurre comportamenti connotati da una sostanziale irresponsabilità istituzionale; una composizione mista del Senato, d'altra parte, mal si concilia con una funzione legislativa quale quella configurata dal disegno di legge costituzionale in esame e soprattutto con la continuità delle sue funzioni. La soluzione proposta con l'emendamento 3.4 è quella dell'istituzione nel Senato federale di una Commissione per le autonomie a composizione mista, cui sono demandate competenze consultive e poteri di nomina di particolare rilievo, alle quali potrebbe eventualmente aggiungersi un potere consultivo sulle nomine di competenza del Governo, sulla scorta del modello statunitense. L'ingresso di circa quaranta rappresentanti delle autonomie, su duecento senatori elettivi, in tale organo del Senato consentirebbe da un lato di riconoscere a tali rappresentanti un ruolo di rilievo in alcune specifiche competenze, e dall'altro di mantenere una coerenza nella composizione del Senato quando questi eserciti la propria funzione legislativa.

Interviene quindi il senatore BASSANINI (DS-U), rilevando che il Governo e i «quattro saggi» che hanno elaborato originariamente il disegno di legge all'esame hanno identificato in modo corretto e convincente le funzioni proprie del Senato, in una visione coraggiosa di riforma del bicameralismo, senza peraltro riuscire a tradurre tale operazione in un testo accettabile. La proposta del Governo individua un Senato a funzioni miste, operando una scelta a suo avviso condivisibile, considerata la necessità di completare l'assetto istituzionale in senso federale da un lato e l'esigenza di garantire gli equilibri del sistema istituzionale dall'altro, attraverso la configurazione del Senato come organo con funzioni di contrappeso nel più complesso sistema di *checks and balances*.

Esaminando le soluzioni concretamente indicate nel disegno di legge n. 2544, non può non rilevare come la limitazione dell'elettorato passivo sia non solo una misura poco efficace, ma anche poco credibile e poco difendibile, connotandosi come una tutela dell'attuale ceto politico. Benché il modello *Bundesrat* presenti aspetti positivi, ritiene che esso mal si concili con l'assetto delle autonomie territoriali italiane, in cui il livello regionale non esaurisce né esprime completamente i livelli di governo locale, che sono invece molto forti e radicati; il modello tedesco, inoltre, non garantisce alla seconda Camera una funzione di contrappeso, che in Germania viene svolta dal *Bundesrat* solo in presenza di particolari con-

dizioni di debolezza del governo federale. Nemmeno il modello statunitense, peraltro, costituisce una soluzione ottimale e immediatamente attuabile. Restano pertanto due possibili soluzioni: la contestualità delle elezioni della seconda Camera con quelle regionali, che però presenta profili problematici, soprattutto nell'ipotesi in cui non vi sia una mera contestualità temporale, ma anche forme di collegamento alle elezioni regionali stesse: in questo caso il Senato federale si configurerebbe come struttura servente dei Consigli regionali e del sistema politico regionale più in generale, perdendo così la sua funzione di bilanciamento nel sistema istituzionale e finendo per rappresentare un organo finalizzato a consentire il *turn-over* del ceto politico regionale. La seconda possibile soluzione è quella di tornare alla proposta, emersa nel corso dei lavori della Costituente, di prevedere una composizione mista nella quale a due terzi dei senatori eletti direttamente si affiancano un terzo dei senatori rappresentanti del sistema delle autonomie; dichiarando di aggiungere la propria firma all'emendamento Passigli 3.26, conclude esprimendosi comunque a favore di una composizione mista del Senato, ritenendo che si tratti di una soluzione che consente di coniugare la sua funzione di organo di garanzia e di contrappeso nel sistema delle istituzioni federali, attraverso l'elezione diretta di parte dei suoi componenti, e quella di rappresentanza territoriale.

Il sottosegretario BRANCHER dà per illustrati gli emendamenti all'articolo 3 presentati dal Governo.

Ha quindi la parola il senatore D'AMICO (*Mar-DL-U*), il quale illustra l'emendamento 3.15; si dichiara contrario all'attribuzione al Senato federale di competenze su numerose materie incidenti sull'indirizzo politico del Governo operata dal disegno di legge n. 2544, attesa la sua estraneità al rapporto fiduciario con il Governo stesso. Ritiene che se il Senato deve garantire la rappresentanza dei territori, non si possa prevedere una sua elezione sulla base di liste di partito né con un sistema elettorale proporzionale, la cui esplicita previsione in Costituzione è comunque inopportuna. La previsione del Senato federale a composizione mista ovvero eletto secondo il principio della contestualità con le elezioni regionali presenta un ineliminabile rischio che le elezioni in una singola regione possano mutare gli equilibri presenti nella seconda Camera: tale effetto a livello nazionale inciderebbe inoltre a suo avviso indebitamente anche sulle scelte che gli elettori compiono nelle elezioni regionali. Dopo avere espresso la propria contrarietà a forme di limitazione dell'elettorato passivo, propone una possibile diversa soluzione alla riforma del bicameralismo italiano: si potrebbe immaginare l'istituzione di una Camera dei rappresentanti di cui facciano parte, a pari titolo, deputati e senatori; questi ultimi sono anche componenti del Senato federale, in cui siedono anche i rappresentanti delle autonomie territoriali. Al Senato federale così composto potrebbero essere conferiti poteri anche molto estesi, ma su un limitato numero di materie. Nell'impossibilità di adottare un «modello puro»

occorre infatti sceglierne uno «impuro», tenendo comunque presente che è impossibile valutare oggi quale sarà l'evoluzione della seconda Camera, se verso equilibri tra i diversi schieramenti politici secondo le note dinamiche bipolari, o se verso equilibri determinati dagli enti territoriali rappresentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2431

Art. 1

1.1

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi», con le seguenti:
«entro nove mesi».*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2544**Art. 1****01.2**

DEL PENNINO

*Premettere il seguente articolo:***«Art. 01**

1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Articolo 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale.

L'ordinamento interno dei partiti, che disciplina la loro struttura e il loro funzionamento, deve corrispondere ai principi fondamentali della democrazia.

La legge disciplina il finanziamento dei partiti e prevede le forme e le procedure atte ad assicurare la trasparenza e il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.

La legge definisce altresì il contenuto minimo degli statuti dei partiti stabilendo le disposizioni dirette a garantire la partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione della volontà dei partiti, compresa la designazione dei candidati alle elezioni, incluse le candidature per l'elezione del Primo ministro."».

01.1

BONGIORNO, MAGNALBÒ

Premettere il seguente Capo:

«CAPO 0.I

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE PRIMA
DELLA COSTITUZIONE

1. All'articolo 49 della Costituzione, è aggiunto il seguente comma:

"I partiti disciplinano il proprio ordinamento garantendo l'eguale concorso di tutti i cittadini associati alla formazione delle proprie scelte politiche."».

01.6BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI*Premettere il seguente articolo:*

«Art. 01

1. All'articolo 49 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

"Anche a tal fine, la legge assicura il pluralismo dell'informazione, vieta le posizioni dominanti nel sistema delle comunicazioni di massa, stabilisce per i partiti e per i movimenti politici eque condizioni di accesso ai mezzi di informazione, e tutela il diritto dei cittadini ad una informazione politica libera e completa"».

01.5

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01

1. All'articolo 51 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali che il pubblico ufficiale deve tutelare.

In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici né sono eleggibili a cariche elettive coloro che detengano la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa diffusi nell'area territoriale interessata."».

01.4

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01

1. All'articolo 51 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pubblici e a cariche elettive e gli interessi generali che il pubblico ufficiale deve tutelare."».

01.3

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01

1. All'articolo 51 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici né sono eleggibili a cariche elettive coloro che detengono la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa diffusi nell'area territoriale interessata."».

1.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

1.4

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

1.1

MANZELLA, PASSIGLI

1.2TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**1.5**

MANZELLA

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «Senato», sopprimere la parola: «federale».

Conseguentemente apportare la stessa modifica a tutte le altre parti del disegno di legge.

Art. 2.**2.11**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

2.4

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo la massima corrispondenza possibile, a livello nazionale, fra distribuzione dei suffragi e distribuzione dei deputati.».

2.5

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo la massima eguaglianza possibile dei suffragi necessari per l'elezione di ciascun deputato.».

2.8

ZORZOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 56», sostituire il secondo comma con il seguente:

«la Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati elettivi, dai deputati elettivi assegnati alla circoscrizione estero e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.».

2.3

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo e nel quarto comma, sostituire la parola: «quattrocento», con la seguente: «seicentotrenta.».

2.2

FALCIER

Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire la parola: «quattrocento», con l'altra: «quattrocentosettantacinque.».

2.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

2.12

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI

Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire le parole: «e dai deputati assegnati alla» con le parole: «, di cui otto eletti nella» e nel quarto comma, sostituire la parola: «quattrocento» con la parola: «trecentonovantadue».

2.1

PASTORE, BOSCKETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire le parole: «dai deputati», con le seguenti:»da otto deputati».

2.7

D'AMICO

Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel terzo comma, sostituire la parola: «venticinque» con la parola: «ventuno».

2.9

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel quarto comma, sostituire la parola: «quattrocento» con la seguente: «duecento».

Art. 3.**3.7**

GUBERT

3.16

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

3.41

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

3.8

GUBERT

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.**

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni.

Il numero di senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ciascuna Assemblea Regionale, All'inizio Di Ciascuna Legislatura, Elege I Senatori Rappresentanti Della Regione Con Voto Limitato Ad Uno E Sistema Proporzionale Puro, Depurato Inoltre Dagli Effetti Distorsivi Della Massima Uguaglianza Di Rappresentatività Popolare Fra I Componenti Determinata Dall'eventuale Adozione Di Sistemi Di Elezione Diversi Dal Sistema Proporzionale Puro A Scala Regionale. L'elezione è Regolata Da Legge Dello Stato."».

3.35

VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da rappresentanti dei governi regionali e locali.

Ad ogni Regione spettano due voti, più un voto aggiuntivo per ogni milione di abitanti, in base a quanto risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Sono senatori di diritto i Presidenti delle Regioni. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dell'esecutivo regionale da questo nominati e revocati, e possono essere rappresentati da altri componenti dei rispettivi esecutivi. Ogni Regione determina il numero dei propri rappresentanti che faranno parte del Senato, senza superare il numero di voti di cui dispone. I voti di ciascuna Regione sono espressi unitariamente dai rappresentanti presenti.

I rappresentanti dei governi locali di ciascuna Regione sono in numero pari ai voti attribuiti ai rispettivi governi regionali. Sono senatori di diritto i sindaci delle città metropolitane di cui all'articolo 56. I restanti seggi sono ricoperti da rappresentanti eletti da assemblee composte da sindaci e presidenti di Provincia, secondo le modalità indicate dalla legge approvata dalle due Camere."».

3.34

CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale a suffragio universale e diretto.

Ad ogni regione è attribuito lo stesso numero di seggi.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni delle assemblee regionali»«

3.42

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.**

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali.

Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni."».

3.44

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.**

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali."».

3.33

TONINI, MORANDO, GUERZONI, PETRUCCIOLI, VIVIANI, PAGANO, TURCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.**

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali.

L'elezione del Senato federale è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori e assicura il collegamento tra candidati al Senato federale e candidati a Presidente della Regione."».

3.36

VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.**

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque. Il Molise, le Province autonome di Trento e Bolzano ne hanno due; la Valle d'Aosta uno.»«

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, oltre quelli già assegnati in base al terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori sono eletti in ciascuna regione contestualmente all'elezione del rispettivo consiglio regionale e cessano dalla carica con la proclama-

zione dei nuovi senatori. I senatori decadono nei casi di scioglimento del consiglio regionale della regione nella quale sono stati eletti.

La legge regionale disciplina il collegamento tra il sistema di elezione dei senatori e il sistema di elezione degli organi della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge della Repubblica.

I senatori mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione con gli organi della corrispondente Regione, nei modi stabiliti dallo statuto regionale».

3.40

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

"1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica si compone di duecento senatori eletti a suffragio universale e diretto su base regionale e con metodo proporzionale, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato.

Sono assegnati a ogni Regione quattro senatori, salvo che per la Valle d'Aosta e il Molise, cui è assegnato un solo senatore. La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori durano in carica sei anni."».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 6, sostituire il capoverso con il seguente: «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni».

3.45

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole «a suffragio universale e diretto».

3.27

PASSIGLI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «su base regionale», con le seguenti:»sulla base di circoscrizioni regionali».

3.1

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole:» salvi i seggi» con le seguenti «salvo quattro seggi».

3.21

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi, che sono eletti contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali e durano in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori eletti nella regione, dai senatori elettivi assegnati alla circoscrizione estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.»

Conseguentemente:

- 1) sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.

(Durata delle Camere)

- 1) L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra»;
- 2) dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Elezioni della nuova Camera dei deputati)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finchè non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente»;

3) all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'articolo 85, Terzo Comma, Della Costituzione, è Sostituito Dal Seguento:

«Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

4) all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 86, secondo comma, della costituzione, le parole: «se le camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione»;

5) all'articolo 19, comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il terzo comma con il seguente:

«indice Le Elezioni Della Nuova Camera Dei Deputati E Ne Fissa La Prima Riunione»;

6) all'articolo 20, comma 1, capoverso«Art. 88», sopprimere il terzo comma;

7) all'articolo 21, comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma sopprimere le parole «lo scioglimento del Senato federale della Repubblica,».

3.18

ZORZOLI

Al comma 1, capoverso, sostituire il secondo capoverso con il seguente:» Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori e dai senatori assegnati alla circoscrizione Estero».

3.13

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: »duecento« con l'altra «quattrocento».

3.9

GUBERT

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «duecento», con l'altra: «trecentoquindici».

3.2

FALCIER

Al comma 1, secondo capoverso sostituire la parola: «duecento», con la parola: «duecentotrentadue».

3.46

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: «dai senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero».

3.26

PASSIGLI

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dai Presidenti delle regioni e dai Sindaci delle città metropolitane».

3.14

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

3.30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

3.47

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

3.43

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei consigli regionali».

3.5

BONGIORNO, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

«l'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.».

3.3

FALCIER

3.6

DEL PENNINO

3.12

EUFEMI

3.15

D'AMICO

3.19

VIZZINI, ZORZOLI

3.20

SCARABOSIO

3.37

VITALI

3.32

TURRONI, MORANDO, PETRUCCIOLI, VIVIANI, PAGANO, GUERZONI, TURCI

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «avviene con sistema proporzionale».

3.10

GUBERT

Al comma 1, terzo capoverso, dopo la parola: «proporzionale» inserire le seguenti: «a livello regionale e complessivamente nazionale».

3.17

MAGNALBÒ

Al comma 1, terzo capoverso, dopo la parola: «proporzionale», inserire le parole: «a lista bloccata».

3.23

PASSIGLI

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori».

3.24

PASSIGLI

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente :»In ogni caso, nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».

3.31

MORANDO, TONINI, VIVIANI, GUERZONI, PAGANO, PETRUCCIOLI, TURCI

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali».

3.11

EUFEMI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle minoranze, con riserva di tempi e previsione del voto finale.».

3.28

BASSANINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Sono membri di diritto del Senato i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Fanno altresì parte del Senato un senatore eletto da ciascun Consiglio regionale e dai Consigli delle Province di Trento e Bolzano e un senatore eletto da Ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali, nonché da uno a cinque senatori eletti dal Consiglio di ciascuna Regione o provincia autonoma in ragione di uno ogni duemilioni di abitanti o frazione superiore a 1 milione, e da uno a cinque senatori eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a un milione».

Conseguentemente, allo stesso comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «duecento senatori elettivi», inserire le seguenti: «, dai senatori di cui all'ultimo comma».

3.38

BASSANINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Sono membri di diritto del Senato i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci delle città capoluogo di Regione e delle città di Trento e Bolzano, nonché 1 rappresentante di ciascuna Regione e 1 rappresentante delle istituzioni locali di ciascuna Regione ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti nella Regione: questi ultimi sono eletti, rispettivamente, dall'Assemblea o Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali, con voto limitato a un nominativo».

Conseguentemente, allo stesso comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «duecento senatori elettivi», inserire le seguenti: «, dai senatori di cui all'ultimo comma».

3.22/1

CALDEROLI

All'emendamento 3.22, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché altri componenti di ciascuna Giunta, designati dal Presidente, in ragione di un senatore ulteriore per le Regioni con popolazione compresa tra i tre ed i cinque milioni di abitanti e di due senatori ulteriori per le Regioni con popolazione superiore a cinque milioni di abitanti».

3.22

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 57 della costituzione, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Sono altresì senatori i Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti delle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano».

3.25

PASSIGLI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 57 Della Costituzione, L'ultimo Comma è Sostituito Dal Seguento:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

3.4

PASTORE, BOSCIETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 57 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Spetta al Senato federale della Repubblica l'adozione dei seguenti atti:

a) nomina dei componenti delle autorità indipendenti di designazione parlamentare;

b) pareri sulla nomina dei titolari di organi sostitutivi di istituzioni ed enti regionali e locali.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina l'istituzione, con funzioni consultive, di una Commissione per le autonomie, composta da eguale numero di senatori, di Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome e di rappresentanti degli enti locali designati dai Consigli regionali delle autonomie locali.

I componenti della Commissione fanno parte del Senato per l'elezione del Presidente della Repubblica, dei giudici della Corte costituzionale, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura e per gli atti di cui al sesto comma."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Elezione, funzioni proprie e composizione integrata del Senato federale della Repubblica)».

3.0.1

MANCINO, BASSANINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Dopo l'articolo 57 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis – Il Senato si compone altresì:

a) dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Trentino-Alto Adige fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di regione;

c) da un Sindaco o Presidente di Provincia per ciascuna regione eletto dal Consiglio delle autonomie istituito ai sensi dell'art. 123, ultimo comma della Costituzione;

d) di sei senatori, eletti nella circoscrizione Estero secondo le modalità stabilite con legge dello Stato, che durano in carica sei anni».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni».

3.0.2/1

MANCINO

All'emendamento 3.0.2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) di venti tra sindaci e presidenti della provincia eletti, uno per ogni provincia, dai consigli delle autonomie locali previsti dall'articolo 123, ultimo comma della Costituzione.».

3.0.2

VILLONE, BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 57 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis – Il Senato si compone altresì:

a) dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Trentino-Alto Adige fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome;

b) dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di Regione;

c) di sei senatori, eletti nella circoscrizione estero secondo le modalità stabilite con legge dello Stato, che durano in carica sei anni».

Art. 4.

4.4

DATO

4.11

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

4.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

4.25

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISITI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

4.26

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

4.27

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Sopprimere l'articolo.

4.3

BONGIORNO, MAGNALBÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

"L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a Senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno e che sono residenti nel collegio elettorale nel quale sono candidati."».

4.13

VIZZINI, ZORZOLI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 58», con il seguente: «Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quaranta anni di età e sono residenti nella Regione».

4.20

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – I senatori di una Regione sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori della Regione gli elettori ivi residenti che hanno compiuto il quarantesimo anno di età"».

4.24

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 58» con il seguente:

«Art. 58. – sono eleggibili a senatori di una regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età.».

4.23

VITALI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 58» con il seguente:

«Art. 58. – sono eleggibili a senatori di una regione gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età e sono residenti nella regione».

4.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso »Art. 58«, sostituire dalle parole: «i venticinque anni» fino alla fine con le seguenti: «i quaranta anni di età».

4.1

FALCIER

4.14

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso »Art. 58«, sostituire la parola: «venticinque», con l'altra: »quaranta«.

4.15

MALAN

Al comma 1, capoverso »Art. 58«, sostituire la parole: «venticinque» con la seguente: «trenta».

4.12

MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso »Art. 58«, dopo le parole: «venticinque anni di età» inserire le seguenti: «hanno superato un esame di educazione civica».

4.16

MALAN

Al comma 1, capoverso »Art. 58«, dopo le parole: «di età e» inserire le seguenti: «in essa risiedono da almeno sette anni oppure».

4.7

EUFEMI

4.10

D'AMICO

4.17

PASSIGLI

4.22

TONINI, MORANDO, GUERZONI, VIVIANI, PAGANO, PETRUCCIOLI, TURCI

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sopprimere le seguenti parole: «e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali e regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione».

4.5

DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso »Art. 58», sostituire le parole da: «e hanno ricoperto» fino alla fine, con le parole: » e sono residenti da almeno due anni in un Comune della Regione.».

4.8

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 58», sopprimere le seguenti parole «all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione».

4.6

BUCCIERO

Al comma 1, capoverso»Art. 58», dopo le parole «sono stati eletti» inserire le seguenti parole: «in passato».

4.9

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso»Art. 58», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o hanno avuto la residenza nella Regione per almeno cinque anni.».

4.2

FALCIER

Al comma 1, capoverso»Art. 58», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e siano residenti nella Regione da almeno cinque anni consecutivi.».

4.18

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 58», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì eleggibili a Senatori di una Regione, nel numero di uno per Regione, gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quaranta anni e sono residenti nella Regione ed hanno dato lustro alla Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.».

4.0.5

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-...

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-*bis*. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La legge disciplina, altresì, le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per

la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni politiche"».

4.0.2

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-...

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-*bis*. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa. La legge disciplina, altresì, le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati"».

4.0.3

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-...

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-*bis*. – La legge disciplina le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni politiche"».

4.0.1

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-...

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-*bis*. – La legge disciplina le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati"».

4.0.4

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-...

1. Dopo l'articolo 58 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 58-*bis*. – La legge disciplina le forme del finanziamento delle campagne elettorali, ne assicura la trasparenza e fissa i limiti delle spese elettorali. Garantisce ai candidati, ai partiti, alle coalizioni tra partiti e agli altri soggetti presentatori di liste di candidati condizioni di parità nell'accesso al sistema, pubblico e privato, delle comunicazioni di massa"».

Art. 5.**5.3**

SCARABOSIO

5.5

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

5.2

ZORZOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Deputati a vita)

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 59. – E' deputato di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Possono essere nominati componenti della Camera dei Deputati cinque deputati a vita. I deputati a vita sono nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario»».

5.1

GUBERT

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

1. L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – Chi è stato Presidente della Repubblica ha a vita il diritto di far parte, a sua scelta, espressa una sola volta, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare cinque deputati a vita e cinque senatori a vita fra i cittadini che hanno illustrato la Patria nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario"».

5.4

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. L'articolo 59, secondo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scien-

tifico, artistico e letterario. Il numero totale dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a cinque"».

Art. 6.

6.10

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

6.1

GUBERT

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è eletta per cinque anni; il Senato federale rinnova i suoi organi interni ogni cinque anni e i senatori rappresentanti di ciascuna Regione sono eletti per la durata della legislatura regionale"».

Conseguentemente all'articolo 61 della Costituzione, al primo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle parole «della nuova Camera», al secondo comma le parole: «le nuove Camere» sono sostituite dalle parole «la nuova Camera».

6.4

PASSIGLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è eletta per cinque anni e il Senato della Repubblica è eletto per sei anni"».

6.7

VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. I senatori elettivi durano in carica per non più di cinque anni"».

6.6

PASSIGLI

6.9

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è eletta per cinque anni"».

6.11

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra"».

6.8

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «ed il Senato federale della Repubblica sono eletti» con le seguenti: «è eletta».

6.2

PASSIGLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 60 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore possono essere sottoposte a *referendum* confermativo secondo le procedure di cui all'articolo 138"».

6.3

PASSIGLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 60 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le leggi che regolano l'attribuzione di seggi nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso vengano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a partire dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, previa una ulteriore approvazione da parte delle nuove Camere"».

6.0.1

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-...

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 61. – Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.».

6.0.2

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-...

1. L'articolo 63, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei tre quinti

dei voti espressi. L'Ufficio di Presidenza è eletto in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari"».

6.0.3

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-...

1. L'articolo 63, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. L'Ufficio di Presidenza è eletto in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari"».

6.0.4

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 6-...

«1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"Il Senato della Repubblica elegge il Presidente tra i componenti di cui all'articolo 57"».

Art. 7.**7.50**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Sopprimere l'articolo.***7.49**BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 7**

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione"».

7.30

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni. Il regolamento della Camera disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione"».

7.35

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti» con le seguenti: «con

la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.»;

nel terzo comma, sostituire le parole: «la maggioranza dei loro componenti» con le seguenti: «almeno un terzo dei loro componenti»;

nel quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.»;

sostituire il quinto comma con il seguente: «I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.».

7.48

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo comma con il seguente:

"ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.».

7.47

BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo comma con il seguente:

«ciascuna Camera adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei suoi componenti.».

7.12

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

7.22

PASSIGLI

7.25

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «di due terzi».

7.14

MAGNALBÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «semplificando e riducendo all'essenziale le relative normative, tenuto conto della esigenza di razionalizzare i tempi parlamentari e della esistenza delle moderne tecnologie di supporto».

7.51

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il terzo comma.

7.46

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il terzo comma con il seguente:

«le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la costituzione prescriva una maggioranza speciale.».

7.40

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sostituire le parole: «la maggioranza dei loro componenti» con le seguenti: «almeno un terzo dei loro componenti».

7.24

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sostituire le parole: «la maggioranza» con le seguenti: «e votante almeno un terzo».

7.13

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

7.4

BUCCIERO

7.6

EUFEMI

7.10

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

7.16

MANZELLA, PASSIGLI

7.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

7.39

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma sopprimere il secondo periodo.

7.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «due terzi».

7.1

FALCIER

Al comma 1, capoverso »Art. 64«, nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «in un terzo» con le altre: «nella metà».

7.2

GUBERT

Al comma 1, capoverso »Art. 64«, nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «almeno in un terzo» con le parole: «nella maggioranza».

7.11

D'AMICO

Al comma 1, capoverso »Art. 64«, sostituire il quarto comma con il seguente:

«i membri del Governo, il Capo dell'opposizione ed i suoi delegati, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.»

7.45

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso »Art. 64», nel quarto comma aggiungere il seguente periodo: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.».

7.32

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso »Art. 64», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«i Presidenti delle giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal senato federale della Repubblica. I senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai consigli regionali della regione in cui sono stati eletti.».

7.34

TONINI, MORANDO, PETRUCCIOLI, VIVIANI, GUERZONI, PAGANO, TURCI

Al comma 1, capoverso »Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il Regolamento della Camera dei deputati disciplina le modalità di elezione, da parte dei deputati non collegati al Primo Ministro, del Capo dell'opposizione. Il Capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo Ministro. I regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei componenti del Governo ombra, ove questo sia costituito dal Capo dell'opposizione. Il Capo dell'opposizione può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati. È consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa col Primo Ministro, in caso di emergenza interna e internazionale. La legge assegna al Capo dell'opposizione specifiche dotazioni materiali e finanziarie».

7.15

VIZZINI, ZORZOLI

Al comma 1, capoverso »Art. 64«, sostituire il quinto comma con il seguente:

«il Regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità di elezione del capo dell'opposizione da parte dei deputati non collegati al primo ministro che sottoscrivano la relativa dichiarazione programmatica. il regolamento disciplina altresì i poteri del Capo dell'opposizione, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno della camera. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal primo Ministro in caso di guerra e negli altri casi previsti dalla legge.».

7.23

MALAN

Al comma 1, capoverso »Art. 64«, sostituire il quinto comma con il seguente:

«il Regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità di elezione del deputato Capo dell'opposizione da parte dei deputati non collegati al primo Ministro che sottoscrivano la relativa dichiarazione programmatica. Il regolamento disciplina altresì i poteri del capo dell'opposizione, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno della camera. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal primo ministro in caso di guerra e negli altri casi previsti dalla legge.».

7.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

7.44

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso »Art. 64«, sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di

singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte e organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione».

7.43

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplinano i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.».

7.29

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni. Il Regolamento della Camera disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

7.41

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«I regolamenti parlamentari disciplinano le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Riservano adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.

I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

7.42

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai gruppi di opposizione.».

7.28

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il regolamento della Camera dei deputati disciplina le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza e quelli dell'opposizione nella organizzazione e nello svolgimento dei lavori parlamentari. Disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti. Riserva adeguati spazi ai gruppi di opposizione nella formazione dell'ordine del giorno e nella organizzazione dei lavori dell'Aula e delle Commissioni.».

7.37

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma sostituire le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati garantisce» con le seguenti: «I regolamenti parlamentari garantiscono» e la parola: «Prevede» con la seguente: «Prevedono».

7.7

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «e del Senato federale».

7.9

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

7.33

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «Il regolamento della Camera dei deputati» aggiungere le seguenti: «e del Senato federale della Repubblica».

7.19

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «di ciascuna Camera».

7.8

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: «e i diritti delle opposizioni» con le seguenti: «i diritti delle minoranze».

7.5

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, primo e secondo periodo, sostituire la parola: «opposizioni» con l'altra: «minoranze».

7.17

MANZELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma sostituire il secondo periodo con il seguente:

«; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.».

7.21

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma aggiungere in fine il seguente periodo:

«Avverso interpretazioni del regolamento che incidano sul procedimento legislativo, un decimo dei membri di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte costituzionale.».

7.36

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma aggiungere in fine il seguente periodo:

«Disciplina i casi nei quali il Governo ha facoltà di porre la fiducia sulla approvazione di singoli articoli o emendamenti.».

7.3

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 64», dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

«Il regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti dei rappresentanti di ciascuna regione in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate da rappresentanti delle regioni indipendentemente dalla vicinanza politica alla maggioranza che ha dato fiducia al Governo nazionale, con riserva di tempi e previsione del voto finale.».

7.38

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso »Art. 64«, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

«I regolamenti parlamentari individuano le Commissioni, Giunte o Organismi interni ai quali sono attribuiti compiti ispettivi, di inchiesta, di controllo o di garanzia: la presidenza dei medesimi è riservata a parlamentari designati dai Gruppi di Opposizione.».

Art. 8.**8.3**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Sopprimere l'articolo.

8.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «terzo comma» aggiungere le seguenti: «e con la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere».

8.1

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di membro del Governo, o di Autorità indipendente».

8.0.2

MANZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-...»

1. All'articolo 66 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il regolamento stabilisce termini non prorogabili per deliberare.

Contro le deliberazioni delle Camere è sempre ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un quarto dei loro componenti."».

8.0.1

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-...

1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contro la decisione è ammesso il ricorso alla Corte costituzionale nei modi e nei termini previsti dalla legge».

Art. 9.**9.1**

DEL PENNINO

9.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

9.6

PASSIGLI

9.10

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

9.11

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

9.12

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

*Sopprimere l'articolo.***9.2**

GUBERT

9.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 67» con il seguente:**«Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Repubblica ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.»***9.7**

PASSIGLI

9.9

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 67», sopprimere le parole: «e la Repubblica».***9.0.1**

PASSIGLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-...****1.** All'articolo 68, primo comma, della Costituzione è aggiunta, in fine, la seguente parola: «parlamentari».

9.0.2

MANZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-...

1. All'articolo 68 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Contro le deliberazioni delle Camere è sempre ammesso ricorso alla Corte costituzionale da parte di un quarto dei loro componenti"».

Art. 10.

10.1

GUBERT

10.2

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 11.

11.11

GUBERT

11.58

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

11.74

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Sopprimere l'articolo.***11.27**

D'AMICO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 11.***(Formazione delle leggi)*

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Fermo quanto previsto dal primo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile"«.

11.28

ZORZOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Formazione delle leggi)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei Deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, con esclusione dei disegni di legge concernenti la legge finanziaria, il bilancio dello Stato ed il rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale esamina i disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane, quelli previsti dall'articolo 122, primo comma, quelle di recepimento di direttive o decisioni comunitarie di interesse regionale, di tutela delle minoranze linguistiche e quelli di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di senatore, salvo la facoltà della Camera dei deputati di richiedere l'esame del disegno di legge, con la procedura di cui al primo comma, a Camere invertite. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

I disegni di leggi costituzionali e di modifica costituzionale e quelli concernenti la legge finanziaria, il bilancio dello Stato e il rendiconto consuntivo devono essere esaminati e approvati da ambedue le Camere.

Fermo quanto previsto dal primo, secondo e terzo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, la perequazione delle risorse finanziarie, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui sia previsto dalla Costituzione. Il disegno di legge approvato da una delle due Camere è esaminato dall'altra in Commissione. Se questa entro 20 giorni, non apporta modifiche, il disegno di legge si considera definitivamente approvato, salvo si tratti di conversione di un decreto-legge. Ove invece la Commissione approvi emendamenti, i Presidenti

delle due Camere convocano una Commissione mista paritetica con l'incarico di predisporre un testo comune sulle disposizioni oggetto di disaccordo, entro 20 giorni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della seconda Camera, senza possibilità di ulteriori modifiche. Se il testo così predisposto non è approvato il disegno di legge si considera respinto. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile.

11.60

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nelle seguenti materie: leggi di bilancio e leggi collegate, legge finanziaria, leggi di cui all'articolo 79, all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), all'articolo 117, terzo comma, leggi recanti modifiche territoriali ai sensi degli articoli 132 e 133, leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138, e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione.

Negli altri casi, il disegno di legge è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica, che lo esamina su richiesta di un quinto dei suoi componenti. Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti. Se il disegno di legge ha origine nel Senato della Repubblica, la Camera può apportare modifiche deliberando in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti"».

11.69

VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie non comprese nel comma secondo del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i successivi trenta giorni il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, comma terzo, la perequazione delle risorse finanziarie, i bilanci dello Stato, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la legge di coordinamento di cui all'articolo 118, comma terzo, nonché il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica. Tali disegni di legge sono presentati al Senato e devono essere approvati, nell'identico testo, dalle due Camere. I disegni di legge attinenti ai bilanci dello Stato sono presentati alla Camera dei deputati"».

11.73

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La potestà legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica secondo le seguenti modalità:

a) salvo quanto disposto dalla lettera b), il disegno di legge è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica, che lo esamina su richiesta di un quinto dei suoi componenti. Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera decide in via definitiva a mag-

gioranza assoluta dei componenti. Se il disegno di legge ha origine nel Senato della Repubblica, la Camera può apportare modifiche deliberando in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti;

b) la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, che approvano un identico testo, per le leggi di bilancio e le leggi collegate, le leggi di cui all'articolo 79, all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), all'articolo 117, terzo comma, per le leggi recanti modifiche territoriali ai sensi degli articoli 132 e 133, per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138, e negli altri casi espressamente previsti dalla Costituzione"».

11.75

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. –La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nelle seguenti materie:

a) rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) rapporti civili ed etico-sociali;

c) immigrazione;

d) leggi di bilancio e finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

f) ordine pubblico e sicurezza;

g) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

h) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

i) norme generali sull'istruzione;

l) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

m) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

n) statuti delle regioni ad autonomia speciale, da approvare con legge costituzionale;

o) le leggi costituzionali di cui all'articolo 138.

Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

- a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni; Province e Città metropolitane;
- b) principi fondamentali della legislazione concorrente, e comunque nelle materie di competenza legislativa regionale;
- c) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presenta entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni disegno di legge riguardante una materia non indicata nei commi primo e secondo è esaminato dalla Camera dei deputati, e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti"».

11.12

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere. Dopo l'approvazione da parte di una Camera il disegno di legge è trasmesso all'altra. Su richiesta formulata entro 21 giorni, alla Camera dei deputati da parte di un terzo dei suoi componenti ovvero, al senato da parte di un terzo dei propri componenti ovvero da parte della maggioranza dei due terzi dei rappresentanti di ciascuna di almeno quattro regioni, l'altra Camera esamina il disegno di legge. In mancanza di tale richiesta il disegno di legge è approvato definitivamente per tacito consenso dell'altra camera. qualora la Camera che esamina, su sua richiesta, il disegno di legge approvi modificazioni, su di esse delibera la Camera che per prima lo ha esaminato e approvato. Se la deliberazione è conforme, il disegno di legge è definitivamente approvato. Qualora sia difforme, i presidenti delle due camere hanno facoltà di esperire, per un periodo massimo di trenta giorni, un tentativo di conciliazione in una commissione bicamerale paritetica, eletta ad inizio legislatura, con voto limitato ad uno, dai parlamentari di ciascuna delle Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni sulle quali permane il disaccordo. Il testo proposto da

tale commissione a maggioranza assoluta dei componenti eletti da ciascuna camera è sottoposto all'approvazione delle due assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.».

11.51

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70» sostituire il primo comma con il seguente

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di un quinto dei propri componenti formulata entro venti giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74».

11.16

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

«La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le lettere c), d), e), g), i), m), n), q) del secondo comma dell'articolo 117».

11.23

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «ivi compresi i disegni di legge» fino alla fine del periodo.

11.95

DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, al primo periodo, dopo le parole: «secondo comma» inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle previste dalle lettere p) ed s)» e sostituire la parola: «ivi» con le seguenti: «restando comunque»; nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «terzo comma», inserire le seguenti: «nonché nelle materie di cui alle lettere p) ed s) del secondo comma dell'articolo 117»; nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» con le seguenti: «le norme tributarie».

11.88

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato» e nel terzo comma, dopo le parole: «delle risorse finanziarie» inserire le seguenti: «i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato,».

11.20

EUFEMI

11.61

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70» nel primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato».

11.54

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire le parole: «attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo» con le parole: «di approvazione dei bilanci e del rendiconto consuntivo».

11.70

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire le parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato» con le seguenti parole: «ivi compresi i disegni di legge attinenti al bilancio dello Stato e al rendiconto consuntivo dello Stato».

11.8

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, dopo le parole: «rendiconto consuntivo dello Stato», inserire le seguenti:»e quelli che individuano le funzioni amministrative statali».

11.34

VIZZINI, ZORZOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, dopo le parole: «rendiconto consuntivo dello Stato» inserire le seguenti parole: «nonché le leggi che regolano le funzioni amministrative attribuite allo Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma».

11.33

VIZZINI, ZORZOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i disegni di legge di cui al quinto comma dell'articolo 117.».

11.77

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e ad esclusione dei disegni di legge in materia di modifiche territoriali di cui all'articolo 132.».

11.32

VIZZINI, ZORZOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo e secondo comma, sostituire le parole: «su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata» con le seguenti parole: «con deliberazione adottata a maggioranza».

11.14

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «della maggioranza dei propri componenti», con le seguenti: «di un terzo dei propri componenti ovvero della maggioranza dei rappresentanti eletti di ciascuna di quattro Regioni».

11.89

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «della maggioranza» con le seguenti parole: «di un quinto».

11.90

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «della maggioranza» con le seguenti parole: «di un quarto».

11.91

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo e nel secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «della maggioranza» con le seguenti: «di un terzo».

11.39

CRINÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «della maggioranza» con le seguenti parole: «un terzo».

11.1

PASTORE, BOSCKETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «della maggioranza» con le seguenti parole: «di due quinti».

11.13

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, e nel secondo comma, terzo periodo, sostituire la parola: «dieci » con la seguente parola: «ventuno».

11.26

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, quarto periodo, aggiungere le seguenti parole: «con maggioranza assoluta dei componenti.».

11.15

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, quarto periodo e nel secondo comma, quarto periodo, sostituire la parola: «trenta», con la parola: «sessanta».

11.50

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», primo comma, sopprimere il quinto periodo.

11.49

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Qualora il Senato federale della Repubblica non abbia iniziato l'esame in Assemblea del disegno di legge entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.».

11.71

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, aggiungere i seguenti periodi: «È istituita una Commissione bicamerale di conciliazione composta da venti deputati e venti Senatori, nominati dai Presidenti di ciascuna Camera in modo da rispecchiare la proporzione dei rispettivi gruppi parlamentari. La Commissione si riunisce come Commissione parlamentare paritetica di conciliazione con l'intervento di quaranta rappresentanti delle Autonomie territoriali. Ciascuna Regione e Provincia auto-

noma è rappresentata da un componente designato nei modi stabiliti dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane sono designati secondo i modi stabiliti con una legge approvata ai sensi del terzo comma dell'articolo 70, in modo da non alterare la proporzione esistente tra la componente parlamentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità degli enti locali, in riferimento alla loro tipologia, dimensione, collocazione geografica e territoriale. La Commissione bicamerale di conciliazione approva, con la maggioranza dei componenti, un proprio regolamento.».

11.55

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e, al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge concernenti», inserire le seguenti: «la determinazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), le leggi di coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, il coordinamento della finanza pubblica, la programmazione, la allocazione e» e aggiungere, alla fine dello stesso periodo, le seguenti parole: «, ivi compresa la legge finanziaria, ove prevista».

11.56

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e, al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge concernenti», inserire le seguenti: «la determinazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), le leggi di coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, il coordinamento della finanza pubblica, la programmazione, la allocazione e».

11.62

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma.

11.48

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il secondo comma con il seguente:

"Il Senato Federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato Federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei propri componenti formulata entro venti giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato Federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.».

11.17

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti le lettere p), r), s), di cui al secondo comma dell'articolo 117 nonché i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma.».

11.92

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge concernenti», inserire le seguenti:

«le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» e nel terzo comma, *sopprimere le parole:* «le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane,».

11.93

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «disegni di legge concernenti», *inserire le seguenti:* «la perequazione delle risorse finanziarie e » e *al terzo comma, sopprimere le parole:* «la perequazione delle risorse finanziarie,».

11.76

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 117, terzo comma», *inserire le seguenti:* «e nelle materie di competenza legislativa regionale».

11.2

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «della maggioranza», *con le parole:* «di due quinti».

11.18

GUBERT

11.40

CRINÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «la maggioranza», *con le seguenti:* «un terzo».

11.25

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «con maggioranza assoluta dei componenti».

11.29

VIZZINI, ZORZOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione della legge entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Presidente del Senato a meno che il Primo ministro non chieda alla Camera dei deputati di deliberare ulteriormente e in via definitiva. In tal caso le modifiche già approvate dalla Camera e respinte o modificate dal Senato sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.».

11.47

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sopprimere il quinto periodo.

11.46

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora il Senato federale della Repubblica non abbia iniziato l'esame in Aula del disegno di legge entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.».

11.68

TONINI, MORANDO, VIVIANI, PAGANO, PETRUCCIOLI, GUERZONI, TURCI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «a meno che nei successivi trenta giorni il Presi-

dente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio, non chieda alla Camera dei deputati di deliberare ulteriormente e in via definitiva. In tal caso le modifiche già approvate dalla Camera e respinte o modificate dal Senato sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.».

11.3

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo : «Si applica la procedura prevista dal terzo comma per i disegni di legge di cui al presente comma che il Governo dichiara rilevanti per l'attuazione del proprio programma».

11.35

VIZZINI, ZORZOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Primo ministro può chiedere, in qualunque fase del procedimento, che il disegno di legge, in quanto ritenuto necessario ai fini dell'attuazione dell'indirizzo politico del Governo, sia esaminato dalle due Camere secondo la procedura del terzo comma.».

11.41

VIZZINI, ZORZOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:

«Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma, lettere f), m) e p) dell'articolo 117 e l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. La funzione legislativa dello stato è esercitata collettivamente dalle due Camere in ogni altro caso in cui la costituzione lo preveda o rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare, d'intesa fra di loro, una Commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disac-

cordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti. I Presidenti del Senato Federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa, il disegno di legge su cui è sorta la questione di competenza è esaminato con la procedura di cui al presente comma.».

11.72

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:

«Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma, lettere f), m) e p) dell'articolo 117 e la perequazione delle risorse finanziarie. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere in ogni altro caso in cui la costituzione lo preveda o rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare la commissione Bicamerale di conciliazione per l'approvazione definitiva del testo. I Presidenti del Senato Federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. la decisione dei presidenti non è sindacabile. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa, il disegno di legge su cui è sorta la questione di competenza è esaminato con la procedura di cui al presente comma.».

11.19

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:

«Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere, in particolare per le lettere a), b), f), h), l), o) di cui al secondo comma del-

l'articolo 117 nonché per i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie, oltre ad ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera ed una seconda lettura della Camera che per prima ha approvato il disegno di legge, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di esperire, per un periodo massimo di trenta giorni, un tentativo di conciliazione in una Commissione bicamerale paritetica, eletta ad inizio legislatura, con voto limitato ad uno, dai parlamentari di ciascuna delle Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni sulle quali permane il disaccordo. Il testo proposto da tale Commissione a maggioranza assoluta dei componenti eletti da ciascuna Camera è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».

11.30

VIZZINI, ZORZOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica relativamente alle leggi di revisione della Costituzione e leggi costituzionali di cui all'articolo 138, alla legge elettorale della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, alla legislazione elettorale, agli organi di governo e alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, alle leggi in applicazione dell'articolo 119 e alle leggi relative alle modifiche territoriali di cui all'articolo 132».

11.24

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge» inserire le seguenti: «attinenti ai bilanci e al rendiconto dello Stato».

11.45

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «concernenti la» con le seguenti parole: «influenti sulla».

11.57

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica» con le seguenti: «leggi costituzionali; sicurezza dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezioni del Parlamento europeo; ordine pubblico e sicurezza; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; legislazione elettorale; organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; professioni; governo del territorio; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia».

11.21

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, al primo periodo, sostituire le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie» con le parole: «i bilanci e il rendiconto consuntivo dello Stato nonché le risorse finanziarie delle amministrazioni pubbliche».

11.22

EUFEMI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, al primo periodo, sostituire le parole: «la perequazione delle risorse finanziarie» con le seguenti parole: «le risorse finanziarie delle Amministrazioni Pubbliche».

11.42

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «concernenti la perequazione delle risorse finanziarie» con le seguenti parole: «concernenti le materie di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto dell'articolo 119,».

11.9

DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «risorse finanziarie», inserire le seguenti: «le norme tributarie».

11.4

PASTORE, BOSCKETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole da: « il sistema di elezione », sino alla fine del periodo, con le seguenti parole:»la materia elettorale e quella relativa ai referendum statali e ai referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione, la disciplina degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, l'attuazione dell'articolo 11 e in ogni caso quando la Costituzione o disposizioni di legge costituzionale rinviavano espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica».

11.10

DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo la parola: «Repubblica», inserire le seguenti: «del Parlamento europeo, nonché in materia di referendum statali».

11.78

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

11.5

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

11.64

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: « hanno facoltà di convocare», con la parola: «convocano».

11.82

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «di convocare, d'intesa tra di loro» sino alle parole: «non sono ammessi emendamenti.» con le seguenti: «di assegnare alla Commissione di cui all'articolo 126 della Costituzione il compito di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il dissenso tra le due Camere. Il testo proposto dalla Commissione è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.»

11.83

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «di convocare, d'intesa tra di loro» sino alle parole: «non sono ammessi emendamenti.» con le seguenti: «di assegnare alla Commissione di cui all'articolo 126 della Costituzione, integrata da rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, il compito di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il dissenso tra le due Camere. Il testo proposto dalla Commissione

è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.»

11.84

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sostituire le parole da: «di convocare, d'intesa tra di loro» sino alle parole: «non sono ammessi emendamenti.» con le seguenti: «di assegnare alla Commissione di cui all'articolo 126 della Costituzione, integrata da rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, il compito di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il dissenso tra le due Camere. Il testo proposto dalla Commissione è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi i soli emendamenti sottoscritti da un numero non inferiore ad un decimo dei componenti delle singole Assemblee.»

11.80

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «una commissione mista paritetica» con le seguenti parole: «una commissione bicamerale formata da un eguale numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari» e sopprimere le parole: «dalla commissione mista paritetica».

11.44

PASSIGLI

11.65

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «commissione mista paritetica» aggiungere le seguenti: «, rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari».

11.87

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «mista paritetica incaricata di proporre», inserire le seguenti: «entro sessanta giorni».

11.85

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «mista paritetica incaricata di proporre», inserire le seguenti: «entro quaranta giorni».

11.86

MANCINO, VITALI, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «mista paritetica incaricata di proporre», inserire le seguenti: «entro trenta giorni».

11.81

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il testo proposto è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee ai sensi del presente comma e su di esso sono ammessi i soli emendamenti che siano presentati da un numero non inferiore ad un decimo dei componenti della singola Assemblea.»

11.66

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole: «e su di esso non sono ammessi emendamenti».

11.36

VIZZINI, ZORZOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, aggiungere il seguente periodo: «Il Primo ministro può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare in via definitiva sul testo predisposto dalla Commissione mista paritetica. La legge è approvata a maggioranza assoluta.».

11.79

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.

11.6

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il quarto comma con il seguente: « Una Commissione formata da eguale numero di deputati e di senatori risolve le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione della Commissione non è sindacabile neppure ai sensi dell'articolo 134.».

11.31

VIZZINI, ZORZOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La decisione può essere da loro rimessa ad una commissione paritetica di cinque deputati e cinque senatori. Il regolamento della Camera dei deputati e il regolamento del Senato federale della Repubblica stabiliscono le modalità di designazione dei componenti la commissione, tenendo conto ciascuno delle rispettive funzioni delle Assemblee. La commissione paritetica delibera sentito il Governo. La decisione dei Presidenti o della Commissione è insindacabile.».

11.63

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sopprimere il secondo periodo.

11.43

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «non è sindacabile» e aggiungere le seguenti: «può essere impugnata dal venti per cento dei deputati o dei senatori presso la Corte costituzionale che decide con procedura d'urgenza».

11.7

FALCIER

Al comma 1, capoverso »Art. 70», nel quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In mancanza dell'intesa entro trenta giorni dalla presentazione a una delle Camere del progetto di legge, si applica la procedura legislativa di cui al terzo comma».

11.53

BASSANINI, VITALI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di disaccordo tra i Presidenti delle Camere sulla questione di competenza, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.».

11.52

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di controversia sulla determinazione dei principi fondamentali di cui al secondo comma, le Regioni interessate potranno richiedere una seconda votazione del Senato federale della Repubblica».

blica, La seconda votazione del Senato federale della Repubblica sulla determinazione dei principi fondamentali di cui al secondo comma non è sindacabile.».

11.67

TONINI, MORANDO, GUERZONI, VIVIANI, PAGANO, PETRUCCIOLI, TURCI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Entro quindici giorni dalla data di approvazione definitiva, un quarto dei Membri di una Camera può deferire la legge all'esame della corte costituzionale per violazione della costituzione. La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione.».

11.37

VIZZINI, ZORZOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 70», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La Commissione mista paritetica prevista dal terzo comma è composta da venti deputati e venti senatori, nominati dai presidenti di ciascuna Camera in modo da rispecchiare la proporzione dei rispettivi Gruppi parlamentari. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 127 della costituzione ed ogni volta la legge lo preveda, la Commissione si riunisce come Commissione paritetica di conciliazione, integrata con quaranta rappresentanti della autonomie territoriali. Ciascuna regione e provincia autonoma è rappresentata da un componente designato nei modi stabiliti dallo Statuto della regione. I rappresentanti dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono designati secondo quanto stabilito con una legge dello Stato, in modo da non alterare la proporzione esistente tra la componente parlamentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità degli enti locali, in riferimento alla loro tipologia, dimensione, collocazione geografica e territoriale. la commissione paritetica di conciliazione approva, con la maggioranza dei componenti, un proprio regolamento.».

11.38

VIZZINI, ZORZOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. In sede di prima applicazione, e salvo quanto disposto nello Statuto, il Presidente di ciascuna regione, o un assessore o un consigliere da questo delegato, rappresenta la regione o la provincia autonoma nella commissione di cui all'ultimo comma dell'articolo 70 della Costituzione, introdotto dalla presente legge costituzionale. Fino all'approvazione della legge statale, i rappresentanti delle altre autonomie territoriali sono i sindaci, i Presidenti o gli Assessori o i consiglieri da questi delegati, degli enti territoriali, individuati dalla componente parlamentare della commissione, sulla base di una lista contenente un numero triplo, rispetto ai rappresentanti da esprimere, presentata dalle principali associazioni delle autonomie stesse, secondo i principi di cui al precedente comma».

11.94

VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. In sede di prima applicazione, e salvo quanto disposto nello Statuto, il Presidente di ciascuna regione, o l'assessore o il consigliere da questo delegato, rappresenta la regione o la provincia autonoma nella commissione di cui all'articolo 70 della costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. Fino all'approvazione della legge statale, i rappresentanti delle altre autonomie territoriali sono i sindaci, i presidenti o gli assessori o i consiglieri da questi delegati, degli enti territoriali, individuati dalla componente parlamentare della commissione, sulla base di una lista contenente un numero triplo, rispetto ai rappresentanti da esprimere, presentata dalle associazioni esponenziali delle autonomie stesse, secondo i principi di cui al precedente comma.».

Art. 12.**12.3**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

12.2

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALE, PETRINI, GUERZONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

1. All'articolo 71 della Costituzione, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Al Governo e ai membri del Parlamento appartiene altresì il potere di sottoporre al voto delle Camere emendamenti ai disegni di legge."».

12.1

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «nell'ambito delle rispettive competenze».

Art. 13.**13.31**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

13.30

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

1. All'articolo 72 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se un disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è sottoposto all'esame di una Com-

missione formata da un ugual numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione provvede, nei successivi sessanta giorni, a redigere un testo unificato, sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari"».

13.32

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 72», terzo comma, nel primo periodo sopprimere le parole: «, di cui all'articolo 70, terzo comma.».

13.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.»

13.13

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «, di approvazione del bilancio e della legge finanziaria, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.»

13.16

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «in materia fiscale, nonché per la ratifica dei trattati.»

13.1

DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire i seguenti:

«Entro quindici giorni dalla sua approvazione, una legge può essere deferita all'esame della Corte costituzionale, per motivi di legittimità costituzionale, su iniziativa di almeno un quarto dei componenti del ramo del Parlamento che l'ha approvata.

Il ricorso non sospende la promulgazione.».

13.2

VIZZINI, ZORZOLI

13.19

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il seguente:

«Il Governo può chiedere che un proprio disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera dei deputati e sia votato entro una data determinata, secondo modalità stabilite dal suo regolamento. Può altresì chiedere che, decorso il termine, la Camera deliberi sul testo proposto o accettato dal Governo articolo per articolo e con votazione finale.».

13.25

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il seguente:

«La Camera ed il Senato, in relazione ai disegni di legge regionali, e il Consiglio regionale, in relazione ai disegni di legge statali, possono approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un parere nelle materie di competenza esclusiva di interesse reciproco, che devono essere trasmessi dopo l'inizio dell'esame e prima dell'approvazione finale del disegno di legge cui si riferiscono. Sul parere si svolge un dibattito, entro trenta giorni dalla trasmissione e comunque prima dell'approvazione finale, nei modi e nei tempi stabiliti dai regolamenti.».

13.29

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il seguente:

«Se un disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è sottoposto all'esame di una Commissione formata da un ugual numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione provvede, nei successivi sessanta giorni, a redigere un testo unificato, sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari.».

13.24

VITALI

13.33

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere i commi quinto e sesto.

13.15

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

13.17

PASSIGLI

13.23

VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma sostituire le parole da: «, secondo le norme» a «: "Esprime" con la seguente: "esprime"».

13.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

13.14

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 117, ottavo comma».

13.11

BASSANINI, VITALI, PASSIGLI, VILLONE

Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, aggiungere in fine le parole: «Designa, a maggioranza dei tre quinti dei membri assegnati, i componenti delle Autorità amministrative indipendenti.».

13.3

CRINÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere l'ultimo comma.

13.0.5

MANZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-...»

1. Dopo l'articolo 72 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 72-bis – Prima della loro entrata in vigore, le leggi possono essere deferite alla Corte costituzionale, per eccezioni motivate di costituzionalità procedimentale o di merito, sollevate dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro o da un quarto dei componenti delle due Camere"».

13.0.1

D'AMICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-...

1. L'articolo 73, primo comma, della Costituzione è sostituito dai seguenti:

"Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla approvazione.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un quarto dei membri di una Camera può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale è altresì ammesso, per ogni violazione della Costituzione, qualora si tratti di atti sull'organizzazione dello Stato o sulla pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione"».

13.0.6

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

13.0.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-...

1. L'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Se le Camere approvano nuovamente la legge, a maggioranza assoluta dei loro componenti, questa deve essere promulgata».

13.0.9

FRANCO Vittoria

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-...»

1. All'articolo 75, primo comma, della Costituzione, la parola «cinquecentomila» è sostituita dalle seguenti: «un milione e mezzo di».

13.0.2

ZORZOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-...»

(Referendum)

1. All'articolo 75, primo comma, della Costituzione, la parola «cinquecentomila» è sostituita dalle seguenti: «un milione di».

13.0.11

MANZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-...»

1. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole «la maggioranza degli aventi diritto» sono sostituite con le seguenti: «almeno un terzo degli aventi diritto».

13.0.10

FRANCO Vittoria

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-...**

1. All'articolo 75, quarto comma, della Costituzione, le parole «la maggioranza degli aventi diritto» sono sostituite con le seguenti: «più di un terzo degli aventi diritto».

13.0.4

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-...**

1. L'articolo 76 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 76. – Le Camere possono, con le modalità di cui all'articolo 70, primo comma, lettera *a*), ed esclusi i casi in cui la funzione legislativa è esercitata collettivamente ai sensi dell'articolo 70, primo comma, lettera *b*), delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa con determinazione di princìpi e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti"».

13.0.12BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-...**

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esami-

nato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso.»«

13.0.3

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-...

1. All'articolo 77 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Alla legge di conversione si applica quanto disposto dall'articolo 70, primo comma, lettera a), salvo quando si tratti di materie o questioni per le quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalla due Camere"».

13.0.14

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-...

1. All'articolo 77 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I decreti devono contenere esclusivamente misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge"».

13.0.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-...

1. All'articolo 77 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge"».

Art. 14.**14.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

14.4

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

14.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 80», sostituire le parole: «È autorizzata» con le seguenti: «Le Camere autorizzano».

Art. 15.**15.2**

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

15.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

15.9

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

15.10

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Sopprimere l'articolo

15.8

VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati approva ogni anno la legge di bilancio dello Stato, il rendiconto consuntivo dello Stato e la legge di stabilità finanziaria della Repubblica. Con legge approvata da entrambe le Camere sono approvate le modalità di partecipazione e l'equo concorso delle autonomie territoriali al raggiungimento degli obiettivi annuali di stabilità.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

La legge di stabilità finanziaria della Repubblica definisce i saldi globali, stabilisce i principi generali di coordinamento ed indica gli obiettivi di finanza pubblica nel quadro degli impegni derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea"».

15.1

EUFEMI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«La Camera dei deputati e il Senato federale approvano i bilanci della Pubblica amministrazione e il rendiconto consuntivo.»

15.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «sono approvati» con le seguenti: «Le Camere approvano».

15.4

VIZZINI, ZORZOLI

15.5

MALAN

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 81 della costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Non possono essere approvati leggi o emendamenti che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate qualora il Governo vi si opponga"».

15.0.5

MANZELLA, BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-...»

1. Dopo l'articolo 81 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 81-bis. – Per l'indirizzo e il controllo sulle attività riguardanti le politiche dell'Unione europea e per vigilare sull'osservanza del principio

di sussidiarietà, è costituita una Commissione di deputati e senatori, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari"».

15.0.8

MANZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-...

1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «ciascuna Camera può disporre» sono inserite le parole: «a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».

2. All'articolo 82 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Non possono essere disposte inchieste su materie oggetto di procedimenti giudiziari in corso"».

15.0.4

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-...

1. All'articolo 82 della Costituzione, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Commissione di inchiesta è comunque istituita se la proposta è sottoscritta da un quarto dei componenti la Camera"».

15.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-...»

1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Commissione di inchiesta è comunque istituita se la proposta è sottoscritta da un quarto dei componenti le Camere"».

15.0.2

TONINI, MORANDO, GUERZONI, PAGANO, PETRUCCIOLI, VIVIANI, TURCI

15.0.7

D'AMICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-...»

1. All'articolo 82 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La Commissione d'inchiesta è comunque istituita se la richiesta proviene da almeno un quarto dei membri di ciascuna Camera"».

15.0.6

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-...»

1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: "La Commissione di inchiesta istituita dal Senato della Repubblica procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria"».

15.0.3

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-...»

1. Dopo l'articolo 82 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 82-*bis*. - Le Commissioni parlamentari, su richiesta di almeno un quarto dei loro componenti, deliberano indagini conoscitive sulle attività e sul funzionamento dell'amministrazione e su ogni altra questione di pubblico interesse.

A tal fine possono avvalersi delle strutture dello Stato. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alle Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti da esse richieste"».

Art. 16.**16.12**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

16.2

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, convocato e presieduto dal Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio elettorale. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti del collegio. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti"».

16.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 83», sostituire il primo comma con i seguenti:

«Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi componenti.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato, il Molise ne ha due».

16.8

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 83», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, presieduto dal Presidente della Camera dei deputati, integrato da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali.»

16.1

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel primo comma, sostituire le parole da: «e da un numero», sino alla fine del comma con le seguenti parole:» dai componenti della Commissione di cui all'articolo 57 e dai delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge almeno un delegato e i Consigli regionali eleggono anche un numero ulteriore di delegati in ragione di uno per ogni milione di abitanti nella Regione, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».

16.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma sostituire le parole: «dei componenti del collegio elettorale» fino alla fine con le seguenti: «della assemblea, fino all'ultimo scrutinio.».

16.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, sopprimere il secondo e terzo periodo.

16.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

16.11

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.»

16.9

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il secondo» con le parole: «il quinto».

16.3

MANZELLA, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 17.**17.1**

GUBERT

17.6TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**17.7**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

17.2

D'AMICO

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «sessanta» con la parola «trenta».

17.5TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «sessanta» con la parola «quarantacinque».*

17.3

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «il collegio elettorale» con le seguenti: «il Parlamento integrato dai consiglieri regionali».

17.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «il collegio elettorale» con le seguenti: «il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali».

Art. 18.**18.3**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

18.1

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «sono esercitate» fino alla fine del capoverso con le parole: «alternativamente dal Presidente del Senato federale della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati».

Art. 19.**19.5**

PASSIGLI

19.17

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

19.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sopprimere il primo comma.

Conseguentemente, sostituire l'alinea con il seguente: «All'articolo 87 della Costituzione, i commi secondo e successivi sono sostituiti dai seguenti:».

19.3

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità federale della Repubblica. È organo di garanzia costituzionale».

19.6

BASSANINI, VITALI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità della Nazione ed è il Supremo Garante della Costituzione».

19.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità della Repubblica ed esercita le funzioni che gli sono conferite dalla Costituzione».

19.15

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, sopprimere la parola: «federale».

19.14

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, sostituire la parola: «Nazione» con la parola: «Repubblica».

19.1

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, sostituire le parole: «ed esercita le» , con le parole:»nell'esercizio delle».

19.4

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 87», dopo il terzo comma, inserire il seguente:

«Quale organo di garanzia Costituzionale, autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo».

19.13

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel quarto comma, dopo le parole: «Promulga le leggi», inserire le seguenti: «autorizza la presentazione di leggi di iniziativa del Governo».

19.12

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel sesto comma, dopo le parole: «dalla legge,» inserire le seguenti: «un terzo dei componenti la Corte costituzionale,».

19.2

PASTORE, BOSCIETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel sesto comma, sostituire le parole: «ed i» , con le parole:»e nomina i».

19.11

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel settimo comma sopprimere le parole: «, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere».

19.10

PASSIGLI

19.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel nono comma sopprimere le parole: «e ne designa il Vicepresidente nell'ambito dei suoi componenti».

19.9

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel decimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche provvedendo, laddove necessario, alla relativa istruttoria».

Art. 20.**20.2**

GUBERT

20.11

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

20.22

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

20.34

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

20.32

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 88. – Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati. Il Presidente della Repubblica decide con proprio decreto, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari"».

20.25

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere, o anche una sola di esse».

20.24

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

20.33

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

20.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, anche su proposta del Presidente del Consiglio, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere, o anche una sola di esse».

20.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il primo Ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere, o anche di una sola di esse. Il Presidente della Repubblica decide con proprio decreto, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei Gruppi parlamentari».

20.20

BASSANINI, VITALI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma sostituire la parola: «richiesta» con la parola: «proposta», sopprimere le parole: «che ne assume la esclusiva responsabilità ovvero», e sostituire le parole: «decreta» e: «indice» con le parole: «può, sentiti i Presidenti delle Camere, decretare» e: «può indire».

20.8

CRINÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire la parola: «richiesta» con l'altra: «proposta» e la parola: «decreta» con le parole «può decretare».

Conseguentemente nello stesso comma sopprimere le seguenti parole: «che ne assume la esclusiva responsabilità».

20.13

CRINÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire le parole: «su richiesta» con le seguenti: «su proposta».

20.18

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere le parole: «che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94,

20.3

GUBERT

20.10

D'AMICO

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere le parole: «che ne assume l'esclusiva responsabilità».

20.23TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere la parola: «esclusiva».

20.4

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire le parole: «ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma e 94» con le seguenti: «ovvero nei casi di cui all'articolo 92, quarto comma».

20.14

CRINÒ

20.16

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire la parola: «decreta» con le seguenti: «può decretare».

20.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, aggiungere il seguente periodo: «Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del terzo comma.

20.5

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il secondo comma con il seguente: «La richiesta di scioglimento da parte del Primo ministro non può essere presentata nel caso in cui la Camera dei deputati sia stata eletta da meno di quarantotto mesi».

20.6

GUBERT

20.9

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «trentasei».

20.17

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o quando sia stata presentata e non ancora votata una mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 94».

20.15

PASSIGLI

20.29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il terzo comma.

20.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, sopprimere il primo periodo.

20.1

PASTORE, BOSCIETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «prolungata impossibilità di» , con le parole: »prolungato mancato».

20.28

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «di prolungata», inserire le seguenti: «e oggettiva».

20.7

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».

Art. 21**21.7**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

21.1

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel secondo comma, sostituire le parole: «Primo ministro», con le seguenti:»Presidente del Consiglio dei ministri».

21.5

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, dopo le parole: «del Presidente della Repubblica:», inserire le seguenti:»l'indizione di nuove elezioni».

21.4

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «lo scioglimento del Senato federale della Repubblica».

21.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere la parola: «federale», e le parole:»la designazione del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura».

21.3

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «ai sensi degli articoli 92 e 94».

21.2

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 89», nel terzo comma, sopprimere le seguenti parole: «e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità».

21.0.1

PASSIGLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 90 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non possono essere eletti o nominati alla carica di Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri o giudice della Corte costituzionale, i soggetti che si siano avvalsi della sospensione del processo di cui alla legge 20 giugno 2003, n. 140, prima che tale processo sia giunto a sentenza"».

Art. 22.**22.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

22.4

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

22.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 91», sostituire le parole: «collegio che lo ha eletto» con le seguenti:» Parlamento in seduta comune e ai delegati regionali».

22.2

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 91», sostituire le parole: «al collegio che lo ha eletto» con le seguenti:» al Parlamento in seduta comune e ai rappresentanti delle Regioni».

Art. 23**23.1**

GUBERT

23.33

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

23.31

VILLONE, MANCINO, SALVI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 23.**

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri eletto ai sensi dell'articolo 94.

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca con proprio decreto i Ministri.

La legge stabilisce le cause di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri"».

23.32

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 23.**

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92 .- Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Il Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, nomina il Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni politiche. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Primo ministro in carica.

Il Primo ministro nomina e revoca i Ministri, i Vice ministri e i Sottosegretari di Stato, sentito il parere del Senato della Repubblica, espresso secondo le norme del regolamento.

Ai componenti il Governo si applicano le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere.

La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Governo e le altre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di possibili conflitti di interessi, anche ponendo, a tal fine, limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo"».

23.30

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei ministri. Il Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, nomina il Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni per la Camera dei deputati. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Primo ministro in carica.

Il Primo ministro nomina e revoca i ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato.

Ai componenti il Governo si applicano le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere.

La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Governo e le altre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di possibili conflitti di interessi, anche ponendo, a tal fine, limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo".

Conseguentemente all'articolo 26, comma 1, capoverso «Art. 95», sopprimere il primo comma.

23.2

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 92», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Primo ministro» con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri».

23.25

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 92»:

nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri»;

dopo il primo comma, inserire il seguente: «Il Primo ministro nomina e revoca i ministri, i viceministri e i sottosegretari di Stato» e conseguentemente all'articolo 26, comma 1, capoverso «Art. 95», sopprimere il primo comma;

sopprimere il secondo comma;

al terzo comma, sostituire le parole « sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro», con le seguenti «all'inizio di ogni legislatura, nomina il Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni alla Camera dei deputati. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Primo ministro in carica» e conseguentemente sopprimere il quarto comma.

23.23

TONINI, MORANDO, VIVIANI, PAGANO, GUERZONI, PETRUCCIOLI, TURCI

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La legge assicura la parità di accesso ai sistemi informativi, garantisce la loro autonomia rispetto al Governo e vieta la concentrazione della proprietà e del controllo dei mezzi di comunicazione di massa. La legge determina le incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. La legge prevede la costituzione di un'apposita autorità indipendente che assicuri l'effettivo rispetto di tali divieti».

23.24

MORANDO, TONINI, PETRUCCIOLI, GUERZONI, PAGANO, VIVIANI, TURCI

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La legge regola lo svolgimento di elezioni primarie per la scelta dei candidati alla Camera dei deputati e alla carica di primo Ministro».

23.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

23.29

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Primo ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri».

23.3

GUBERT

23.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il secondo comma.

23.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo, terzo e quarto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, nomina il Presidente del Consiglio sulla base dei risultati delle elezioni politiche. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Primo ministro in carica».

23.18

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sopprimere il primo periodo.

23.7

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di favorire l'orientamento degli elettori nella elezione dei deputati, è data pubblicità nei mezzi di comunicazione di massa, con modalità stabilite per legge, ad accordi fra liste o partiti politici che prefigurino alleanze per formare una maggioranza di governo e annuncino la proposta per la carica di Presidente del Consiglio.»

23.26

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «La legge disciplina le modalità e i termini della presentazione e pubblicazione del programma elettorale e del nome del candidato proposto per la Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente a ciascuna lista di candidati alla Camera dei deputati.»

23.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «che assicura» fino alla fine del comma.

23.5

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale».

23.11

CRINÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «l'elezione dei deputati» inserire le seguenti: «con sistema proporzionale».

23.6

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro» con le seguenti: «la massima uguaglianza possibile del numero di suffragi necessari per l'elezione di un deputato, senza discriminazioni derivanti dalla posizione o appartenenza politica.».

23.17

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «collegata al candidato alla carica di Primo ministro».

23.4

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il terzo comma.

23.28

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

«Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, nomina il primo Ministro sulla base dei risultati delle elezioni alla Camera dei deputati. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del primo Ministro in carica».

23.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni politiche, nomina il Primo ministro e, su proposta di questo, nomina e revoca i Ministri».

23.27

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel terzo comma dopo le parole: «Il Presidente della Repubblica» inserire le seguenti: «all'inizio di ogni legislatura».

23.9

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel terzo e quarto comma, sostituire le parole: «sulla base del risultato delle elezioni della Camera dei deputati» con le seguenti: «sulla base della più alta probabilità di ottenimento della fiducia parlamentare».

23.20

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel terzo comma sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con la seguente: «politiche».

23.8

GUBERT

23.13

BASSANINI, VITALI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «per cause diverse da quelle di cui all'articolo 94».

23.22

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 92», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere si applicano ai componenti il Governo.

La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Governo e le altre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di possibili conflitti di interessi, ponendo, a tal fine, anche limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo».

23.10

D'AMICO

Al comma 1, capoverso «Art. 92», aggiungere il seguente comma:

«1-bis. – Nell'ipotesi di cui al comma quarto, il Presidente della Repubblica procede comunque allo scioglimento della camera dei deputati entro un anno dal verificarsi delle dimissioni, della morte o dall'accertamento dell'impedimento permanente».

23.0.1

D'AMICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Dopo l'articolo 92 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 92-bis. – La legge disciplina le modalità di elezione e di revoca, da parte dei parlamentari non collegati al Primo ministro, del Capo dell'opposizione. In caso di revoca i parlamentari devono contestualmente eleggere un nuovo Capo dell'opposizione. L'elezione del Capo dell'opposizione avviene entro cinque giorni dalla formazione del Governo nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 92 ed entro tre giorni dalla votazione di fiducia nelle altre ipotesi.

Il Capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo ministro. I regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei delegati del Capo dell'opposizione su specifiche materie, qualora questi abbia provveduto ad indicarli all'atto della sua elezione od a seguito di successiva revoca o dimissioni.

Il Capo dell'opposizione può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Egli può altresì richiedere, conformemente alla disciplina legislativa in materia, la trasmissione televisiva dei dibattiti parlamentari ai quali prenda parte. E' consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa col Primo ministro, in caso di emergenza interna e internazionale o di dimissioni del Governo.

Nella programmazione dei lavori parlamentari, i tempi destinati agli interventi dei membri dell'opposizione sono equivalenti alla somma degli interventi dei membri del Governo e dei componenti della maggioranza parlamentare.

I membri dell'opposizione hanno sempre diritto all'ultimo intervento nei dibattiti parlamentari.

La legge assegna al Capo dell'opposizione specifiche dotazioni materiali e finanziarie"».

Art. 24.**24.3**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

24.1

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 93», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La legge previene l'insorgere di possibili conflitti di interessi ponendo limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo.».

24.2

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 93», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca i Ministri».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, capoverso «Art. 95», sopprimere il primo comma.

Art. 25.**25.3**

GUBERT

25.9

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

25.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

25.35

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Sopprimere l'articolo.***25.33**

VILLONE, MANCINO, SALVI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 25.**

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Entro trenta giorni dalla data delle elezioni, o della cessazione dalla carica per dimissioni, morte o altro motivo, le Camere in seduta comune eleggono il Presidente del Consiglio dei ministri a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Se nessun candidato risulta eletto, si procede entro i successivi dieci giorni ad una seconda votazione. In caso di esito negativo, entro i successivi venti giorni il Presidente della Repubblica propone un candidato, e si procede ad una terza votazione. In caso di mancata elezione, le Camere sono sciolte.

Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia delle Camere.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, e deve contenere la proposta di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio.

La mozione di sfiducia è votata per appello nominale dalle Camere in seduta comune non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione, ed è approvata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. L'approvazione comporta la contestuale elezione del nuovo Presidente del Consiglio. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni del Presidente del Consiglio e dei ministri"».

25.8

D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio presenta alla Camera dei deputati il proprio programma di governo per la legislatura. Periodicamente, e comunque a distanza non maggiore di un anno, il Presidente del Consiglio presenta, secondo le norme del regolamento parlamentare, i progetti di attuazione del programma di governo per il successivo periodo, anche ai fini dell'utilizzo degli speciali procedimenti parlamentari, anche abbreviati, allo scopo previsti dai regolamenti.

Ad ogni intervento del Presidente del Consiglio ha sempre facoltà di replica, con intervento di eguale durata, il Capo dell'opposizione.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia al solo Presidente del Consiglio mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Nel caso di cui al terzo comma dell'articolo 92 la fiducia al Governo si presume esistente.

In nessun caso sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.

Nel caso di mancato conferimento della fiducia iniziale le Camere sono sciolte. Per il disbrigo degli affari correnti, resta in carica il Governo precedente presieduto, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio, dal Primo Presidente della Corte di cassazione.

Il Presidente del Consiglio può sempre porre la questione di fiducia su proposte presentate dal Governo alla Camera dei deputati.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia è approvata, entro quarantotto ore il Primo ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni ovvero la richiesta di elezioni anticipate"».

25.32

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MAZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Il Primo ministro deve avere la fiducia della Camera dei deputati. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alla Camera dei deputati il programma del Governo. La Camera dei deputati vota la fiducia per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la proposta della formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del candidato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera dei deputati. Essa è discussa e votata per appello nominale dalla Camera dei deputati non prima di dieci giorni dalla sua presentazione, semprechè, entro lo stesso termine, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia"».

25.34

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Il Primo ministro deve avere la fiducia della Camera dei deputati. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alla Camera dei deputati il programma del Governo. La Camera vota la fiducia per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la proposta della formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del candidato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera dei deputati. Essa è discussa e votata per appello nominale non prima di dieci giorni dalla sua presentazione, semprechè, entro lo stesso termine, il Presidente della Repubblica, sentito il Presidente della Camera e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato della Camera, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri della Camera, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia"».

25.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 94», premettere il seguente comma: «01. Il Governo deve avere la fiducia delle Camere, accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.»

25.5

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il primo e secondo comma con i seguenti:

«Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Presidente del Consiglio illustra il programma di governo alle Camere per ottenerne la fiducia. In caso di voto contrario di una o di entrambe le Camere il Presidente del Consiglio dei ministri rassegna le dimissioni.».

25.30

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Primo ministro deve avere la fiducia della Camera dei deputati. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alle Camere il programma del Governo. La Camera dei deputati vota la fiducia per appello nominale.»

25.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

25.24

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, dopo le parole: «Primo ministro» aggiungere le seguenti: « deve avere la fiducia della Camera dei deputati. A tal fine».

25.29

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sopprimere il secondo comma.

25.10/3

BASSANINI

All'emendamento 25.10, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, proporre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati, se non riceve indicazioni dalla maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni circa la nomina di

un nuovo Primo ministro, o se, ricevutele, quest'ultimo non ottiene la fiducia della Camera».

25.10/1

BASSANINI

All'emendamento 25.10, sostituire il terzo capoverso con il seguente:
«Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, proporre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, può decretare lo scioglimento della Camera dei deputati, ovvero nominare un nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni».

25.10/2

BASSANINI

All'emendamento 25.10, sostituire il terzo capoverso con il seguente:
«Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, proporre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, può decretare lo scioglimento della Camera dei deputati, ovvero nominare un nuovo Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni».

25.10/4

BASSANINI

All'emendamento 25.10, terzo capoverso, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 88, primo comma» con le parole: «. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, può decretare lo scioglimento della Camera dei deputati ovvero nominare un nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni».

25.10

VIZZINI, ZORZOLI

25.25

MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il secondo e terzo comma con i seguenti: «Egli può chiedere la fiducia su una votazione riguardante un provvedimento legislativo o un atto di indirizzo all'esame della Camera dei deputati, ai sensi del suo regolamento. La fiducia è accordata se i voti contrari non raggiungono la maggioranza assoluta dei componenti della stessa Camera.

La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia nei confronti del Primo ministro mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi, rassegna le dimissioni ovvero propone lo scioglimento della Camera ai sensi dell'articolo 88, primo comma. Lo scioglimento non può essere decretato quando è stata presentata e non ancora votata una mozione di sfiducia.

Il Primo ministro che si sia dimesso non può assumere alcun incarico di Governo prima dell'elezione della nuova Camera».

25.16

BASSANINI, VITALI, VILLONE, PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 94», al secondo comma, premettere le parole: «Nei casi tassativamente previsti dal regolamento della Camera»

25.1

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «del Governo», con le seguenti parole: «che il Governo dichiara rilevanti per l'attuazione del suo programma».

25.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

25.28

MORANDO, TONINI, GUERZONI, VIVIANI, PAGANO, PETRUCCIOLI, TURCI

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di voto contrario, entro sette giorni il Primo ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni ovvero la richiesta di elezioni anticipate. Il Primo ministro che si sia dimesso non può assumere alcun incarico di Governo per la legislatura in corso e per quella immediatamente successiva.»

25.14

BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni, e il presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della maggioranza parlamentare espressa dalle precedenti elezioni politiche»

25.4

GUBERT

25.23

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni».

25.2

DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «il Presidente» fino alla fine, con le seguenti «e può chiedere al Presidente della Repubblica la designazione di un nuovo Primo ministro. In mancanza di detta richiesta il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.»

25.15

BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «quando sia risultato impossibile formare un Governo sostenuto dalla maggioranza parlamentare espressa dalla precedente consultazione elettorale»

25.6

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con il seguente: «Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La Camera dei deputati o il Senato federale della Repubblica possono votare una mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio dei ministri e al suo Governo solo se con la medesima mozione è data la fiducia ad un altro Presidente del Consiglio e al suo Governo. Tale mozione di sfiducia costruttiva da parte di una delle Camere diviene efficace se la medesima è approvata entro sette giorni dall'altra Camera. La mozione di sfiducia costruttiva deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera nella quale essa è proposta e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti»

25.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con i seguenti: «La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta da al-

meno un decimo dei componenti la Camera e il Senato, discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, provvede allo scioglimento anticipato delle Camere.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata in ciascuna Camera una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati o dei senatori, che contenga l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

25.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con i seguenti: «La mozione di sfiducia deve essere motivata, contenere la proposta della formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del candidato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera e il Senato. Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune. In tal caso il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

25.31

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con il seguente: «La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la proposta della formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del candidato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera dei deputati. Essa è discussa e votata per appello nominale dalla Camera dei deputati non prima di dieci giorni dalla sua presentazione, semprechè, entro lo stesso termine, il Presidente della

Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia.»

25.21

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che indichi il nome di un designato alla carica di Primo ministro».

25.22

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «un quinto» con: «un decimo».

25.13

BASSANINI, MANZELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

25.7

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In tale caso il Presidente del Consiglio dei ministri sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica, dopo opportune consultazioni, conferisce ad altra persona l'incarico di formare un nuovo Governo che ottenga la fiducia parlamentare. Qualora il Presi-

dente della Repubblica constati l'impossibilità di formare un Governo che ottenga la fiducia del Parlamento, scioglie la Camera dei deputati e indice nuove elezioni.»

25.27

TONINI, MORANDO, PETRUCCIOLI, PAGANO, VIVIANI, GUERZONI, TURCI

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In tal caso entro sette giorni il Primo ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni ovvero la richiesta di elezioni anticipate. Il Primo ministro che si sia dimesso non può assumere alcun incarico di Governo per la legislatura in corso e per quella immediatamente successiva.»

25.20

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni».

25.0.1

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Dopo l'articolo, 94 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 94-bis. – Il Senato Federale della Repubblica può obbligare il Primo ministro alle dimissioni con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno due quinti dei componenti del Senato Federale, deve essere approvata per appello nominale ed approvata dai due terzi dei componenti. Il Primo ministro sfiduciato si dimette"».

Art. 26.**26.1**

GUBERT

26.9TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**26.15**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Sopprimere l'articolo.***26.3**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, capoverso «Art. 95», sopprimere il primo comma.***26.7**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Al comma 1, capoverso «Art. 95», sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:*

"Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Può sottoporre alla approvazione del Consiglio dei Ministri atti di competenza di singoli ministri e proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi deliberati".

26.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 95», sostituire il primo comma con il seguente:

«I Ministri sono nominati e revocati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio».

26.12

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 95», sostituire il primo comma con il seguente:

«Il primo Ministro nomina e revoca i Ministri, i Viceministri e i Sottosegretari di Stato».

26.10

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 95»:

al primo comma, dopo le parole: « I ministri», inserire le seguenti: «, i viceministri e i sottosegretari di Stato»;

sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Può sottoporre alla approvazione del Consiglio dei ministri atti di competenza di singoli ministri e proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi deliberati.»

26.6

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

26.13

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 95», sostituire il secondo comma con il seguente:

«Il primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Può sottoporre alla approvazione del Consiglio dei Ministri atti di competenza di singoli Ministri e proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi deliberati».

26.14

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 95», nel secondo comma, sostituire la parola »determina» con la parola: »dirige» e la parola «Garantisce» con la parola: «Mantiene» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Può sottoporre alla approvazione del Consiglio dei ministri atti di competenza di singoli ministri e proporre, nei casi consentiti dalla legge, la revoca di atti da essi deliberati.»

26.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

26.8

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 95», nel secondo comma, sostituire la parola: «determina» con la seguente: «dirige».

26.2

CRINÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 95», nel secondo comma, sopprimere la parola: «dirigendo».

26.11BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 95», dopo il secondo comma, inserire i seguenti:

«Ai componenti il Governo si applicano le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere.

La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Governo e le altre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di possibili conflitti di interessi, anche ponendo, a tal fine, limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo».

26.16

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Al comma 1, capoverso «Art. 95», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Il Senato della Repubblica esprime parere sulla nomina dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato. Svolge a tal fine audizioni e indagini.

Il Senato della Repubblica elegge, secondo le norme del regolamento, i presidenti e i componenti delle Autorità indipendenti, e i componenti di nomina pubblica degli organi preposti alla gestione o al controllo di servizi pubblici essenziali.»

Art. 27.**27.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

27.3

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

27.0.3

MANZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-...»

1. All'articolo 97, secondo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legge assicura la distinzione tra le attribuzioni dei dirigenti e le funzioni di indirizzo politico e amministrativo, riservate agli organi di governo, stabilendo altresì la durata minima degli incarichi dirigenziali, nonché le procedure e le garanzie per il conferimento e la revoca degli stessi".

2. All'articolo 98 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

"I dirigenti non possono essere dispensati dal servizio, né essere destinati ad altre funzioni in relazione al mutamento dell'indirizzo politico amministrativo ma soltanto per il mancato conseguimento degli obiettivi loro assegnati".

3. Il secondo comma dell'articolo 98 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le progressioni di carriera sono determinate secondo i congiunti principi del merito e dell'anzianità. I pubblici impiegati membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità"».

Consequentemente, nel titolo del disegno di legge, dopo le parole:

«Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96,» *inserire le seguenti cifre: «97, 98».*

27.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-...

1. Dopo l'articolo, 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 98-*bis*. Per lo svolgimento di funzioni non soggette all'indirizzo politico di governo, il Parlamento può istituire con legge Autorità indipendenti, disciplinandone le prerogative e i poteri. La legge istitutiva nel garantisce l'indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai loro componenti.

I componenti delle Autorità indipendenti sono designati, previa intesa, dai Presidenti delle Camere ovvero pariteticamente dalla maggioranza e dall'opposizione parlamentare.

Le Autorità indipendenti riferiscono ogni anno alle Camere sui risultati dell'attività svolta"».

27.0.4/1

BASSANINI, VILLONE

All'emendamento 27.0.4, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«I componenti le autorità indipendenti sono designati dal Senato a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati».

27.0.4

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-...

1. Dopo l'articolo, 98 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 98-*bis*. – Per lo svolgimento di funzioni non soggette all'indirizzo politico di governo, il Parlamento con legge può istituire Autorità indipendenti, disciplinandone le prerogative e i poteri. La legge istitutiva ne garantisce l'indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai loro componenti.

I componenti le Autorità indipendenti sono designati di comune intesa, dai Presidenti delle Camere. In alternativa, la legge può prevedere che essi siano designati pariteticamente dalla maggioranza e dall'opposizione parlamentare.

Le Autorità indipendenti riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta"».

27.0.5

MANZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-...

1. Dopo l'articolo, 98 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 98-*bis*. – La legge attribuisce ad Autorità pubbliche indipendenti funzioni di garanzia, di vigilanza o di regolazione volte ad assicurare il principio del pluralismo nelle comunicazioni di massa, il principio della libera concorrenza e della tutela dei consumatori, il principio della tutela della dignità della persona e della sfera personale di libertà e di riservatezza, il principio della trasparenza e della tutela dei risparmiatori del mercato azionario e obbligazionario.

Il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti sono nominati dalle Camere a maggioranza di tre quinti dei loro componenti. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le garanzie di indipendenza.

Le Autorità indipendenti riferiscono alle Camere sull'attività svolta"».

27.0.2

PASSIGLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-...

1. All'articolo 100 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La Banca d'Italia esercita la tutela della moneta e la sorveglianza del sistema bancario.

La legge stabilisce le modalità di nomina del Governatore e degli organi direttivi assicurandone la piena autonomia rispetto al Governo"».

Art. 28.

28.2

DEL PENNINO

Stralciare l'articolo.

28.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

28.7

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

28.12

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

28.1

DEL PENNINO

Sostituire l'articolo col seguente:

«Art. 28.

L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 104. – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

I componenti del Consiglio sono eletti per un terzo da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio e per un terzo nominati dal Presidente della Repubblica tra i candidati aventi i medesimi requisiti stabiliti per i componenti designati dal Parlamento o dai magistrati ordinari.

Nel caso di proprio impedimento, il Presidente della Repubblica designa a presiedere la seduta del Consiglio un suo rappresentante, scelto, di volta in volta e secondo rotazione, tra i membri di nomina presidenziale.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, di Città metropolitana, provinciale o comunale"».

28.11

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Sostituire l'articolo col seguente:

«Art. 28.

1. All'articolo 104 della Costituzione, il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Senato della Repubblica"».

28.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

28.5

PASSIGLI

Al comma 1, sostituire le parole: «per un sesto dal Senato federale» con le seguenti: «per un terzo dal Senato federale».

28.4

PASSIGLI

28.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

28.3

PASSIGLI

Al comma 2, sostituire la parola: «designa» con la seguente: «nomina».

28.0.1

PASSIGLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. L'articolo 114, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente: "La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni, dalle Città metropolitane, dalle Province e dai Comuni".

Art. 29.**29.15**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

29.18DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**29.25**

FALOMI, DE PETRIS, BATTISTI

Sopprimere l'articolo.

29.1

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO

Premettere il seguente comma:«01. La denominazione del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: "comuni, province, città metropolitane, regioni e stato»».

29.26

PASSIGLI

Premettere il seguente comma:«01. all'articolo 114 della costituzione il primo comma è abrogato».

29.9

GUBERT

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 114, primo comma della Costituzione, dopo le parole: "dai Comuni", sono inserite le seguenti: "dalle Comunità montane"»

e al secondo comma, dopo le parole: "I Comuni", sono inserite le seguenti: "le Comunità montane"«.

29.6

DEL PENNINO

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione dopo la parola: "Province" è inserita la seguente: "o"».

29.5

DEL PENNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Repubblica si riparte in Comuni, Province o Città metropolitane, Regioni e Stato.

Roma è la Capitale della Repubblica, e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

29.4

DEL PENNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Repubblica si riparte in Regioni, Province o Città metropolitane e Comuni.

Roma è la Capitale della Repubblica, e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento"».

29.10

GUBERT

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L'articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La legge stabilisce quale comune del territorio della Repubblica italiana assume la funzione simbolica di capitale dello Stato e ne disciplina l'ordinamento.

Il Presidente della Repubblica risiede nella capitale. La legge stabilisce la localizzazione di ogni altro organo costituzionale, assicurandone una distribuzione equilibrata nel territorio della Repubblica. Il Governo stabilisce la localizzazione territoriale degli apparati amministrativi statali centrali tenendo conto delle opportunità di accesso, della necessità di evitare congestionamenti e della necessità di equilibrio fra i diversi territori della Repubblica"».

29.24

FALOMI, DE PETRIS, BATTISTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L'articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale. Per il più efficace assolvimento della funzione di Capitale la Città di Roma dispone di autonomia finanziaria e di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119, e di potestà normativa, anche legislativa, nelle materie di competenza regionale"».

29.32

BASSANINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L'articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale. La legge attribuisce alla Città di Roma una speciale autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria, e risorse aggiuntive al fine del migliore assorbimento di tale funzione"».

29.29

FALOMI, BASSANINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L'articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale. Per il più efficace assolvimento della funzione di Capitale la Città di Roma dispone di autonomia finanziaria e di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119, e di potestà normativa, anche legislativa, sentita la Regione Lazio, nelle materie di competenza regionale"».

29.31

BASSANINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L'articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica federale. A tal fine la legge attribuisce alla Città di Roma una speciale autonomia finanziaria, risorse ag-

giuntive ai sensi dell'articolo 119, quinto comma e ulteriori poteri legislativi e amministrativi anche in deroga alle disposizioni degli articoli 117 e seguenti"».

29.7

DEL PENNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L'articolo 114, terzo comma della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento, quale città metropolitana dotata di poteri, forme e condizioni particolari di autonomia"».

29.12

ZORZOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Roma è la Capitale federale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della regione Lazio"».

29.8

DEL PENNINO

29.13

CRINÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L'articolo 114, terzo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento"».

29.2

MALAN, PASTORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'articolo 114, terzo comma, della costituzione è sostituito dal seguente:

«Roma è la capitale della Repubblica federale. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento, prevedendo che le funzioni amministrative siano esercitate in forma decentrata».

2. All'articolo 114 della Costituzione, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Roma dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche regolamentare, nelle materie di competenza regionale nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della regione Lazio».

29.23

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. L'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Roma è la Capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia stabilite dalla legge dello Stato. La Capitale esercita la potestà legislativa nelle materie di competenza regionale. In relazione alla competenza legislativa della Capitale, si applicano le disposizioni dell'articolo 127. Lo Stato concorre alle funzioni della Capitale della Repubblica a norma del quarto comma dell'articolo 119"».

29.3

FALCIER

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Roma è la capitale della Repubblica federale e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia nei limiti e con le modalità stabiliti da legge dello Stato, esercitando, nel proprio territorio, le competenze normative regolamentari e le funzioni amministrative della Regione».

29.20

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato dispone forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa e finanziaria, nelle materie di competenza regionale e ne fissa limiti e modalità».

29.19

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

29.27

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «federale».

29.22

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio» con le seguenti: «anche nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge dello Stato, sentita la Regione Lazio.»

29.16

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sopprimere le parole: «nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della regione Lazio».

29.14

MANZELLA

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «stabiliti dallo Statuto della regione Lazio» con le seguenti: «stabiliti con legge approvata dal Senato della Repubblica secondo il secondo comma dell'articolo 70».

29.17

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: « dallo Statuto della regione Lazio» con le seguenti: « con legge dello Stato».

29.28

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Con apposita legge costituzionale a Roma potranno essere riconosciute le funzioni e i poteri delle regioni ordinarie anche in deroga all'articolo 132 della Costituzione.»

29.21

DE PETRIS, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Lo Stato concorre agli oneri finanziari connessi alle funzioni della Capitale federale a norma del quarto comma dell'articolo 119.»

29.11

CALDEROLI

Aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 114 della Costituzione, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "la Camera dei deputati ha sede a Roma, il Senato Federale della Repubblica ha sede a milano"».

29.0.4

BONGIORNO, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Autonomie funzionali)

Dopo l'articolo 114 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 114-*bis*. Nella Repubblica operano le autonomie funzionali, interessi culturali sociali economici diffusi nel territorio nazionale e organizzati secondo criteri di rappresentanza democratica, volte allo sviluppo armonico della Nazione.

Gli Enti locali, nei propri statuti, possono prevederne la presenza nei rispettivi consiglio o assemblee, accanto alle rappresentanze politiche"».

29.0.1

BETTA, MICHELINI

29.0.15

ROLLANDIN, THALER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI

29.0.19

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Approvazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. All'articolo 116, primo comma della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", approvata dalle Camere, in seconda deliberazione, previo voto favorevole dei consigli delle regioni e delle province autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le modifiche ai predetti statuti"».

29.0.16

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art 29-...**

(Procedimento di approvazione degli statuti speciali)

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che, prima della seconda deliberazione delle Camere, è approvata dai Consigli delle Regioni o delle Province autonome interessate. Con le medesime procedure sono adottate anche le modificazioni ai predetti statuti"».

29.0.2

ROLLANDIN, THALER, ANDREOTTI, MICHELINI, PEDRINI, FRAU, PETERLINI, KOFLER, BETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-...**

1. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Le modificazioni sono approvate previa intesa con i rispettivi Consigli regionali e provinciali"».

29.0.12

GUBERT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-...**

1. All'articolo 116 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La regione Trentino-Alto Adige/Suedtirolo si articola nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano"».

29.0.18

BOSCETTO

29.0.11

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Competenze esclusive dello Stato)

1. All'articolo 117, secondo comma della Costituzione, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*m-bis*) norme generali sulla tutela della salute;

m-ter) determinazione delle norme generali sui diritti e sugli obblighi in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

t) norme generali sull'alimentazione;

u) grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti di rilievo nazionale o internazionale; opere pubbliche statali; sicurezza della circolazione e della navigazione; coordinamento dell'assetto del territorio nazionale nel rispetto degli orientamenti comunitari;

v) ordinamento della comunicazione;

z) energia«.

29.0.13

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Competenze esclusive dello Stato)

1. All'articolo 117, secondo comma della Costituzione, la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

«*m*) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

2. All'articolo 117, secondo comma della Costituzione, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*m-bis*) determinazione delle norme generali sui diritti e sugli obblighi in materia di tutela e sicurezza del lavoro;

t) norme generali sull'alimentazione;

u) grandi reti di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti di rilievo nazionale o internazionale; opere pubbliche statali; sicurezza della circolazione e della navigazione; coordinamento dell'assetto del territorio nazionale nel rispetto degli orientamenti comunitari;

v) ordinamento della comunicazione;

z) energia».

29.0.3

NANIA, TOFANI, MENARDI, KAPPLER, BALBONI, VALDITARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Competenze legislative esclusive dello Stato)

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la lettera *s*), è aggiunta la seguente: «*s-bis*) ordinamento della comunicazione»;

b) al terzo comma, sono soppresse le parole «ordinamento della comunicazione».

29.0.5

PICCIONI

29.0.10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Legislazione esclusiva dello Stato)

1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera *s*), è aggiunta la seguente:

"*t*) Organizzazioni Comuni Dei Mercati Agricoli"».

29.0.6

PICCIONI

29.0.9

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Legislazione esclusiva dello Stato)

2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

"t) pesca in acque marine e acquacoltura"».

29.0.17

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Competenze legislative concorrenti)

1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono soppresse le seguenti parole: «tutela della salute»; «alimentazione»; «porti e aeroporti civili»; «grandi reti di trasporto e di navigazione»; «ordinamento della comunicazione»; «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alle parole: «tutela e sicurezza del lavoro» sono premesse le seguenti: «gestione amministrativa della»«.

29.0.14

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Competenze legislative concorrenti)

1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono soppresse le seguenti parole: «alimentazione»; «porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione»; «ordinamento della comunicazione»; «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

2. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alle parole: «tutela e sicurezza del lavoro» sono premesse le seguenti: «gestione amministrativa della»«.

29.0.7

PICCIONI

29.0.8

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-...

(Legislazione concorrente)

1. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: "governo del territorio", è inserita la seguente: "agricoltura"».

Art. 30.**30.16**

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

30.27TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN**30.74**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

30.77

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Sopprimere l'articolo.

30.6

DEL PENNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma e dall'articolo 11, secondo e terzo periodo.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza interna e internazionale, ad esclusione della polizia locale con compiti amministrativi e di prevenzione;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

j) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

l) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

m) norme generali sull'istruzione;

n) previdenza sociale;

o) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; brevetti e opere dell'ingegno;

r) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

s) ricerca scientifica e tecnologica;

t) reti di trasporto, di navigazione di interesse nazionale e relative opere;

u) ordinamento della comunicazione;

v) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

w) protezione civile;

x) commercio con l'estero;

y) ordinamento delle professioni,

z) ordinamento sportivo.

In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle Regioni, che la esercitano in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto dell'interesse nazionale. In tali materie la legge statale stabilisce i principi generali che garantiscano coordinamento e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale. Ogni altra disposizione legislativa statale si applica fino all'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni legislative regionali.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disci-

plina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie in cui ha legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie di loro competenza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato"».

30.73

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30.

«1. All'articolo 117 della Costituzione, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha potestà legislativa, regolamentare e organizzativa nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; immigrazione;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

- f) reti nazionali di comunicazione, trasporto e navigazione; produzione di rilievo nazionale e trasporto dell'energia; acque; protezione civile nazionale;
- g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- m) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- n) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- o) previdenza sociale;
- p) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- q) attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale di diritti costituzionalmente garantiti.

Lo Stato può altresì, su questioni determinate, adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed organizzativi dichiarati di interesse nazionale in quanto necessari per l'unità giuridica o economica del paese.

Le Regioni esercitano la potestà legislativa, regolamentare e organizzativa in ogni altra materia o questione.

Le Regioni esercitano, altresì, potestà legislativa, regolamentare e organizzativa nelle materie o questioni di cui al presente articolo nei limiti consentiti, in ogni caso nel rispetto dell'unità giuridica ed economica del paese, dalla legge dello Stato».

2. All'articolo 117 della Costituzione, i commi sesto, ottavo e nono sono abrogati.

30.18

ZORZOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 30.

(Competenze esclusive dello Stato e delle Regioni)

«1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, alla fine, le seguenti lettere:

- t) professioni;
- u) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- v) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

z) ordinamento della comunicazione».

2. All'articolo 117, terzo comma della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: «professioni; grandi reti di trasporto e di navigazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; ordinamento della comunicazione.»

3. L'articolo 117, quarto comma della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Spetta alle regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

assistenza ed organizzazione sanitaria;
organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione;
polizia locale;
ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.».

4. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.»

30.26

PASSIGLI

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 117 della Costituzione è abrogato il primo comma».

30.3

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario"».

30.7

DEL PENNINO

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 117, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma e dall'articolo 11, secondo e terzo periodo"».

30.8

DEL PENNINO

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione le parole: "amministrativa locale" sono sostituite dalle seguenti: "locale con compiti amministrativi e di prevenzione"».

30.44TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN*Premettere il seguente comma:*

«01. All'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, alle parole: "e sociali" è premessa la seguente: ", ambientali"».

30.67

BASSANINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

"*n*) norme generali sull'istruzione e autonomia delle istituzioni scolastiche"».

30.43

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma, lettera n) dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "sull'istruzione" sono aggiunte le seguenti: "e i programmi scolastici"».

30.46

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma, lettera o), dell'articolo 117 della Costituzione, sono aggiunte le seguenti parole: ", assistenza e organizzazione sanitaria"».

30.47

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma, lettera q), dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le parole: "confini nazionali" sono aggiunte le seguenti: "aggiornamento periodico della mappatura sismica del territorio"».

30.45

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma, lettera q), dell'articolo 117 della Costituzione, alle parole: "e profilassi" sono premesse le seguenti: ", dissesto idrogeologico"».

30.68

BASSANINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera s) è sostituita dalle seguenti:

«s) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
s-bis) grandi reti internazionali e nazionali di trasporto e navigazione, ferma l'intesa con le Regioni per la definizione dei tracciati, nel rispetto della competenza regionale in materia urbanistica e di assetto del territorio;

s-ter) ordinamento generale della comunicazione"».

30.19

VIZZINI, ZORZOLI

30.63

VITALI

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le parole: "s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" sono sostituite dalle seguenti: "s) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; t) tutela dei beni culturali".

02. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: «Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «banche a carattere regionale»; le parole «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

30.48

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma, lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le parole: "beni culturali" sono aggiunte le seguenti: ", archeo-

logici e del demanio pubblico, ivi compreso il diritto di accesso alle informazioni in materia"».

30.50

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma, alla lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del demanio marittimo, lacuale e fluviale"».

30.42

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

«*s-bis*) reti nazionali di comunicazione, trasporto e navigazione; produzione di rilievo nazionale e trasporto dell'energia; acque; protezione civile nazionale;

s-ter) dissesto idrogeologico, prevenzione incendi e governo del territorio;

s-quater) attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale di diritti costituzionalmente garantiti».

Conseguentemente, al medesimo comma dello stesso articolo della Costituzione, è soppressa la lettera m).

30.39

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 117, della Costituzione, secondo comma, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

«*s-bis*) protezione civile e prevenzione dei danni derivanti da calamità naturali».

Conseguentemente, al terzo comma del medesimo articolo della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: «protezione civile».

30.51

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"».

Conseguentemente, al terzo comma dello stesso articolo della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

30.52

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) ricerca scientifica e tecnologica"».

Conseguentemente, al terzo comma dello stesso articolo della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: «ricerca scientifica e tecnologica».

30.11

BARELLI, CICOLANI

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

"s-bis) sicurezza della navigazione e attività di soccorso"».

30.49

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Premettere il seguente comma:

«01. Al secondo comma, dopo la lettera s), dell'articolo 117 della Costituzione, è aggiunta la seguente:

"s-bis) tutela, disciplina e protezione delle risorse idriche; prevenzione dell'inquinamento atmosferico"».

30.53

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Premettere il seguente comma:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

"s-bis) porti e aeroporti civili di interesse nazionale».

30.12

BARELLI

Premettere i seguenti commi:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:

«s-bis) ordinamento sportivo»

02. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione le parole: "ordinamento sportivo" sono sostituite dalle parole: "promozione di attività sportive e ricreative e impiantistica"».

30.5

MALAN

Premettere i seguenti commi:

«01. all'articolo 117, Secondo Comma, Della Costituzione, Sono Aggiunte, In Fine, Le Seguenti Lettere:

"t) porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione e ordinamento delle comunicazioni di rilevanza nazionale;

- u) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- v) ordinamento delle professioni".

02. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: "porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione" sono sostituite con le parole: "porti e aeroporti, grandi reti di trasporto e di navigazione e ordinamento delle comunicazioni di rilevanza locale" e sono soppresse le parole: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", le parole: "previdenza complementare e integrativa;" nonché le parole "casse di risparmio, casse rurali,"».

30.10

DEL PENNINO

Premettere il seguente comma:

«01. Al secondo comma dell'articolo 117 sono aggiunte le seguenti lettere:

- "t) commercio con l'estero;
- u) professioni;
- v) ricerca scientifica e tecnologica;
- w) ordinamento sportivo;
- x) protezione civile;
- y) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- z) ordinamento della comunicazione;
- aa) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"».

Conseguentemente: al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione sono soppresse le parole: «commercio con l'estero»; «professioni»; «ricerca scientifica e tecnologica»; «ordinamento sportivo»; «protezione civile»; «grandi reti di trasporto e di navigazione»; «ordinamento della comunicazione»; «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

30.15

EUFEMI

Premettere i seguenti commi:

«01. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

- "t) ordinamento delle comunicazioni di rilevanza nazionale;
- u) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

v) linee di navigazione aeree e marittime".

02. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite con le parole: «ordinamento delle comunicazioni di rilevanza locale» e sono soppresse le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

30.38

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 117, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

"Lo Stato può altresì, su questioni determinate, adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari e organizzativi necessari al fine di garantire la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio o la tutela dell'unità giuridica o economica del paese"».

30.66

BASSANINI

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: "grandi reti di trasporto e navigazione; ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"».

30.65

BASSANINI

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, prima delle parole: "valorizzazione dei beni culturali e ambientali", sono inserite le parole: "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali"».

30.55

BASSANINI

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale" sono sostituite dalle parole: "agevolazioni creditizie a livello regionale"».

30.64

BASSANINI

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le parole: "casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale", sono sostituite dalle parole: "aziende e istituti di credito e finanziari a carattere regionale"».

30.30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 117, terzo comma della Costituzione, è aggiunto il seguente periodo:

"Lo Stato può altresì, su questioni determinate, adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari e organizzativi necessari al fine di garantire la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio o la tutela dell'unità giuridica o economica del paese o qualora la regolazione di una questione mediante la legge regionale possa nuocere agli interessi di un'altra regione o della collettività"».

30.41

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi.».

30.28

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

30.40

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 117, quarto comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le Regioni hanno potestà legislativa nelle materie non espressamente riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e non rientranti in quelle oggetto di legislazione concorrente. Lo Stato può altresì adottare i provvedimenti legislativi necessari al fine di garantire la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio o la tutela dell'unità giuridica o economica del paese"».

30.29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Apetta alle regioni la potestà legislativa, regolamentare ed organizzativa nelle materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato. Lo Stato può altresì, su questioni determinate, adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed organizzativi necessari al fine di garantire la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio o la tutela dell'unità giuridica o economica del paese.».

30.56

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, nell'alea, dopo la parole: «Regioni» inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi di cooperazione e solidarietà».

30.23

MANZELLA

30.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, nell'alea, sopprimere la parola: «esclusiva».

30.37

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, nell'alea, sostituire dalla parola: «esclusiva» fino alle parole: «e ogni altra materia non espressamente riservata» con le seguenti: «nelle materie non espressamente riservate».

30.32

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettera a).

30.24

BOSCKETTO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «assistenza e organizzazione sanitaria» con le seguenti: «organizzazione dell'assistenza sociale e sanitaria».

30.21

CRINÒ

Al comma 1, capoverso, lettera a) sopprimere le parole: «assistenza e».

30.62

VITALI

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: «organizzazione sanitaria» inserire le seguenti: «nel quadro del servizio sanitario nazionale».

30.33

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

30.61

VITALI

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b)«.

30.2

VALDITARA

Al comma 1, capoverso, lettera b), sostituire le parole: «organizzazione scolastica» con le seguenti: «organi scolastici».

30.1

VALDITARA

Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo la parola: «organizzazione» inserire la seguente: «territoriale».

30.34

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).

30.17

KOKLER, THALER, PETERLINI, ROLLANDIN, BETTA

Al comma 1, capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettivamente delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

30.71

BASSANINI

Al comma 1, capoverso, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche».

30.35

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

30.75

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).

30.60

VITALI

30.76

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) polizia degli enti locali».

30.70

BASSANINI

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) polizia amministrativa locale».

30.9

DEL PENNINO

30.22

CRINÒ

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo la parola: «locale» aggiungere le seguenti: «con compiti amministrativi e di prevenzione».

30.69

BASSANINI

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) agricoltura e foreste;

d-ter) urbanistica;

d-quater) industria, turismo e artigianato;

d-quinquies) turismo e industria alberghiera;

d-sexies) assistenza sociale;

d-septies) opere pubbliche di interesse regionale e locale;»

30.13

GUBERT

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) energia idroelettrica, eolica, solare, geotermica e ogni altra energia derivante da fonti direttamente connesse al territorio regionale o locale;».

30.14

GUBERT

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di rilievo regionale o locale».

30.36

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).

30.57

SCARABOSIO

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) è materia di legislazione concorrente ogni altra materia non espressamente riservata in via esclusiva allo Stato o alle Regioni».

30.25

BASSANINI, VITALI

Do il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis*. Dopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente: «A tutela dell'interesse nazionale, una legge approvata dalle due Camere detta le norme generali nelle materie di cui alla lettera n) del secondo comma e alle lettere a), b), c), e d) del quarto comma».

30.58

VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente: «A tutela dell'interesse nazionale, una legge approvata ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, detta le norme generali nelle materie di cui alla lettera n) del secondo comma e alle lettere a), b), c) e d) del quarto comma del presente articolo».

30.59

VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente: «A tutela dell'interesse nazionale, e dell'unitarietà giuridica ed economica della Repubblica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, leggi approvate dalle due Camere, a maggioranza assoluta dei componenti, stabiliscono i principi generali che garantiscono il coordinamento e l'armonizzazione tra la legislazione regionale e quella statale».

30.20

ROLLANDIN, THALER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono, secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione».

30.4

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Sino alla data di entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali nelle materie indicate nell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, si applicano le leggi e i regolamenti statali.»

30.0.2

MAGNALBÒ

30.0.7

EUFEMI

30.0.11

BASSANINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-...**

1. Al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione dopo la lettera p) è inserita la seguente: «p-bis) l'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale».

30.0.5

VIZZINI, ZORZOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-...**

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

"È comunque riservata allo Stato l'approvazione di leggi concernenti materie nelle quali deve assicurarsi, per ragioni di esercizio unitario, lo

svolgimento di funzioni statali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione".

2. Al sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, dopo le parole: "Nelle materie di legislazione esclusiva", sono inserite le seguenti: "e in quelle di cui al quinto comma"».

30.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

1. All'articolo 118 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali, nonché in materia di porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e navigazione e ordinamento delle comunicazioni, professioni, istruzione e formazione professionale»;

b) nel quarto comma, dopo la parola «Comuni», sono inserite le seguenti: «riconoscono e» e dopo la parola: «associati», sono inserite le seguenti: «e le autonomie funzionali».

30.0.3

MAGNALBÒ

30.0.6

EUFEMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-...

1. Al quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulla base dello stesso principio, lo Stato,

le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni riconoscono e garantiscono le autonomie funzionali"».

30.0.4

ZORZOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-...

(Conferenza Stato-Regioni)

1. All'articolo 118 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La Conferenza per i rapporti tra i Governi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e dello Stato costituisce la sede per la realizzazione della leale collaborazione tra i Governi della Repubblica e per la promozione di accordi ed intese tra i medesimi Governi. Svolge le altre funzioni previste dalla legge"».

30.0.8

BASSANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-...

1. All'articolo 118 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni riconoscono e garantiscono le autonomie funzionali"».

30.0.10

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-...**

1. All'articolo 120 della Costituzione, il secondo comma è abrogato».

30.0.9

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 126 della Costituzione, l'ultimo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Il decreto è adottato sentita una Commissione di senatori istituita dal Senato della Repubblica secondo le norme del regolamento"».

Art. 31.**31.3**

GUBERT

31.4

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

31.8

ROLLANDIN, THALER, ANDREOTTI, PEDRINI, PETERLINI, KOFLER, BETTA

31.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

31.15

VITALI

31.19

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

31.20

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Sopprimere l'articolo.

31.18

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 31**

All'articolo 127 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, sentita una Commissione di senatori istituita dal Senato della Repubblica secondo le norme del regolamento"».

31.21

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 31-bis.**

1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il Senato della Repubblica, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 70, primo comma, lettera a), la Camera dei deputati approvi in via definitiva

la legge con modifiche rispetto al testo approvato dal Senato, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, per le parti modificate, entro i cinque giorni successivi dalla data della definitiva deliberazione. La pubblicazione della legge rimane sospesa fino alla pronuncia della Corte costituzionale"».

31.9

MANZELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

1. All'articolo 127 della Costituzione dopo il primo comma è inserito il seguente:

"L'interesse nazionale della Repubblica comporta l'adempimento assoluto in ogni fase dell'attività regionale prescindendo dai confini territoriali degli enti locali, dei principi stabiliti in materia di livelli essenziali dei diritti civili e sociali, di unità giuridica e dell'unità economica dell'Italia, di perequazione fiscale e di solidarietà civica fra tutte le Regioni"».

31.5

ZORZOLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

1. All'articolo 127 della Costituzione dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge regionale, sentito il Senato federale della Repubblica, chiede al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento. La legge regionale regola i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme annullate"».

31.16

VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

«1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione alla Commissione parlamentare paritetica di conciliazione, prima dell'approvazione finale.

Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora ritenga che una legge approvata da una o entrambe le Camere sia di pregiudizio all'esercizio delle funzioni di competenza regionale, può sottoporre la questione alla Commissione parlamentare paritetica di conciliazione, prima dell'approvazione finale.

Qualora la Commissione parlamentare paritetica di conciliazione, nel termine massimo di trenta giorni, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate a maggioranza assoluta dei propri componenti, sulle corrispondenti parti del disegno di legge l'Assemblea competente delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti"».

31.6/1

BASSANINI

All'emendamento 31.6, al secondo periodo del capoverso, sostituire le parole da: «maggioranza assoluta dei suoi componenti» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «a maggioranza dei due terzi dei componenti».

31.6

VIZZINI, ZORZOLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 31.**

1. All'articolo 127 della Costituzione dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, prima che questa venga pubblicata può sottoporre la questione alla Commissione parlamentare paritetica di conciliazione che si deve esprimere entro trenta giorni, decorsi i quali la legge può essere pubblicata. Qualora la Commissione parlamentare paritetica di conciliazione abbia espresso, a maggioranza assoluta dei propri componenti, parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'assemblea legislativa regionale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ove l'assemblea legislativa regionale non rimuova la causa del pregiudizio il Senato, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica emana il conseguente decreto di annullamento"».

31.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere il terzo e il quarto periodo.***31.17**

BASSANINI

Al comma 1, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente:

«Entro i successivi trenta giorni, il Consiglio regionale sopprime o modifica le disposizioni pregiudizievoli secondo le indicazioni del Senato, salva nuova approvazione delle stesse a maggioranza dei tre quinti dei consiglieri assegnati.».

31.14

SCARABOSIO

Al comma 1, terzo e quarto periodo, sostituire le parole da: «può proporre» fino alla fine, con le seguenti: «annulla la legge o sue disposizioni».

31.2

DEL PENNINO

Al comma 1, terzo e quarto periodo, sostituire le parole da: «può proporre» fino alla fine, con le seguenti: «può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica emana il relativo decreto di annullamento.».

31.1

FALCIER

31.7

VIZZINI, ZORZOLI

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: « può emanare» , con la parola: « emana».

Art. 32.**32.9**

VITALI

32.10

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

32.11

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Sopprimere l'articolo.

32.2

GUBERT

32.3

THALER, KOFLER, PETERLINI

32.8

VITALI

Sopprimere il comma 1.

32.5

PASSIGLI

32.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

32.7

VITALI

32.12

PETRINI, VITALI, MANCINO, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Sopprimere il comma 2.

32.4

VIZZINI, ZORZOLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 118 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Stato, Regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e le autonomie funzionali, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"».

Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo come segue:
«Abrogazioni e modificazioni».

32.0.1/1/3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 32.0.1/1 sostituire le parole: «Emilia; Romagna» con le seguenti: «Romagna».

32.0.1/1/2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 32.0.1/1 sostituire le parole: «Emilia; Romagna» con le seguenti: «Emilia Romagna».

32.0.1/1/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 32.0.1/1 sostituire le parole: «Emilia; Romagna» con le seguenti: «Emilia e Romagna».

32.0.1/1

BIANCONI, BETTAMIO

All'emendamento 32.0.1, premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 131 della Costituzione la parola Emilia-Romagna è sostituita con le seguenti: «Emilia; Romagna»».

32.0.1

CALDEROLI, BIANCONI, BETTAMIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-...»

1. All'articolo 132 della Costituzione i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

"Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti, quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli elettori residenti nel territorio interessato ovvero tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli elettori residenti nel territorio di cui si chiede il distacco ovvero tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione interessata, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza della popolazione residente nel territorio di cui si chiede il distacco"».

32.0.6

EUFEMI, BIANCONI, BETTAMIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-...»

1. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione le parole: "tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza

delle popolazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo dei cittadini elettori residenti nel territorio interessato alla costituzione della nuova Regione, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza della popolazione stessa"».

32.0.5/1/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 32.0.5/1 sopprimere le parole: «dalla fusione o che chiedano la creazione della nuova Regione».

32.0.5/1

BIANCONI, BETTAMIO

All'emendamento 32.0.5, aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione, la parola: "stesse" è sostituita con le seguenti: "interessate dalla fusione o che chiedono la creazione della nuova Regione"».

32.0.5

FALCIER, BIANCONI, BETTAMIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-...

(Modifica all'articolo 132 della Costituzione)

1. All'articolo 132, primo comma della Costituzione, la parola: "interessate" è sostituita con le parole: "delle Regioni che intendono fondersi o della parte di Regione che intende distaccarsi"».

32.0.3

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI,
MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-...

1. L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 134. – La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui ricorsi presentati da almeno un quarto dei componenti le Camere sulla legittimità costituzionale di leggi ed atti aventi forza di legge, per violazione delle disposizioni costituzionali relative al procedimento legislativo o ai limiti imposti all'esercizio di poteri legislativi da parte del Governo, entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore degli atti medesimi;

sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;

sulle questioni relative alla incompatibilità dei membri del Governo e sui ricorsi contro le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di ammissione dei propri membri e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità"».

32.0.2

D'AMICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-...

1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"Sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di ammissione dei componenti delle due Camere e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità"».

32.0.4

VILLONE, MANCINO, SALVI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"Sulle questioni di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri"».

Art. 33.**33.4**

D'AMICO

33.5

BATTISTI, MANCINO, PETRINI

33.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

33.22

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

33.25

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 135 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Il Parlamento riunito in seduta comune per la elezione dei giudici della Corte costituzionale è integrato da tre delegati per ogni Regione

eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato"».

33.9

MANZELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sopprimere il primo comma.

33.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il seguente:

«La Corte Costituzionale è composta di dodici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.».

33.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il seguente:

«La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalla Camera dei deputati e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.».

33.23

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il seguente:

«La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Senato della Re-

pubblica e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.».

33.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il seguente:

«La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.».

33.3

DEL PENNINO

Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il seguente:

«La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, due dalla Camera dei Deputati, tre dal senato federale e cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa.».

33.1

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire le parole da: « diciannove giudici», sino alla fine del comma, con le seguenti parole: «quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalla Camera dei deputati, quattro dal Senato federale della Repubblica e quattro dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative.».

33.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire le parole: «diciannove» e «sei», rispettivamente, con le seguenti: «quindici» e «due».

33.8

CRINÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire la parola: «diciannove» con la seguente: «quindici».

33.7

CRINÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

33.6

CRINÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

33.13

BASSANINI

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel sesto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «ovvero lo siano stati nei cinque anni antecedenti alla data di cessazione dalla carica dei giudici costituzionali in scadenza».

33.24

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Al comma 1, capoverso «Art. 135», il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici Senatori eletti dal Senato della Repubblica secondo le norme del regolamento, rispettando la proporzione esistente tra i Gruppi parlamentari».

33.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel settimo comma sostituire le parole: «la Camera dei deputati» con le seguenti: «il Parlamento».

33.11

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «Art. 135», dopo il settimo comma aggiungere il seguente:

«I singoli giudici della Corte Costituzionale possono richiedere che al giudizio espresso dalla maggioranza dei membri della Corte sia acclusa anche la loro opinione in dissenso, o la loro opinione in concorso ma diversamente motivata.».

33.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

33.20

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso «Art. 3», nel comma 1 sopprimere il secondo periodo.

33.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 3», nel comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

33.2

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I Giudici della Corte Costituzionale di nomina parlamentare sono nominati dal Senato Federale della Repubblica dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale fino al compimento della composizione di cui all'articolo 135, primo comma, della costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale».

33.0.1

TONINI, MORANDO, PETRUCCIOLI, VIVIANI, PAGANO, GUERZONI, TURCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Nell'articolo 134 della Costituzione, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

"Sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di ammissione dei componenti delle due Camere e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità"».

Art. 34.**34.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

34.6

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

34.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al primo comma, le parole: "a maggioranza assoluta" sono sostituite dalle seguenti: "a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera".

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se la legge di revisione costituzionale modifica o abroga disposizioni comprese in più articoli, sezioni o titoli della presente Costituzione, tali disposizioni sono sottoposte a *referendum* distintamente. La Corte costituzionale può disporre che siano sottoposte a *referendum* separatamente anche disposizioni ricomprese nello stesso titolo, sezione o articolo, se concernono questioni o istituti non omogenei e se ciò giova alla chiarezza della decisione"».

34.5

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "a maggioranza assoluta" sono sostituite dalle seguenti: "a maggioranza dei due terzi dei voti espressi".

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se la legge di revisione costituzionale modifica o abroga disposizioni comprese in più di un articolo della presente Costituzione, sono sottoposte a *referendum*, distintamente, le disposizioni modificative delle disposizioni comprese in ciascun titolo o sezione. La Corte costituzionale può disporre che siano sottoposte a *referendum* separatamente anche disposizioni ricomprese nello stesso titolo, sezione o articolo, se concernono questioni o istituti non omogenei e se ciò giova alla chiarezza della decisione"».

34.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al primo comma dell'articolo 138 della Costituzione sostituire le parole: "a maggioranza assoluta" con le seguenti: "a maggioranza dei due terzi dei voti espressi"».

34.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni contenute in una legge di revisione costituzionale che modificano o abrogano disposizioni comprese in più articoli, sezioni o titoli della presente Costituzione, sono sottoposte a *referendum* distinti. La Corte costituzionale può disporre che siano sottoposte a *referendum* separatamente anche disposizioni ricomprese nello stesso titolo, sezione o articolo, se concernono questioni o istituti non omogenei e se ciò giova alla chiarezza e univocità dell'enunciato da sottoporre alla decisione popolare"».

Art. 35.**35.8**

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

35.9

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Sopprimere l'articolo.

35.5

D'AMICO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 35.**

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della parte seconda della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2 e 3 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la formazione delle Camere della XVI legislatura, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. In attesa dell'approvazione delle norme di attuazione della presente legge costituzionale, ciascun candidato alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è tenuto ad indicare, all'atto di presentazione della propria candidatura, il nome del candidato Presidente del Consiglio cui intende collegarsi. A seguito della prima seduta del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i loro Presidenti comunicano al Presidente della Repubblica i dati sui collegamenti tra deputati e senatori di cui sia proclamata l'elezione e i candidati Presidenti del Consiglio.

3. Il Capo dell'opposizione è eletto, in seduta congiunta su convocazione del Presidente della Camera, dai parlamentari che non risultino collegati al Presidente del Consiglio o, nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 92, da quelli che non abbiano votato la fiducia al Governo, a maggioranza assoluta. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta al

primo scrutinio, si procede ventiquattro ore dopo ad un ballottaggio tra i candidati risultati primo e secondo al primo scrutinio».

35.1

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Al comma 1 sopprimere le cifre: «127» e «135» e le parole: « nonché le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2 della presente legge costituzionale».

35.6

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione della presente legge Costituzionale, le prime elezioni del Senato Federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della presente legge Costituzionale, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati. I Senatori di ciascuna regione così eletti rimangono in carica fino alla data di proclamazione dei senatori eletti nella medesima regione, contestualmente al consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 57 della costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, a seguito delle prime elezioni che abbiano luogo trascorso almeno un anno dalla data di prima elezione del Senato Federale. Con le prime elezioni del Senato Federale della Repubblica entrano a farne parte anche i Presidenti di giunta regionale e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in carica.».

35.2

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Sopprimere il comma 3.

35.4

CALDEROLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge Costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della Costituzione, senza il concorso alle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132 della costituzione, fermo restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

5-ter. Le popolazioni interessate di cui al comma 5-bis sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.»

35.7

VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni previste dalla presente legge Costituzionale si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.»

35.3

PASTORE, BOSCHETTO, MALAN, FALCIER, SCARABOSIO, VIZZINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Fino all'istituzione dei consigli delle autonomie locali, i rappresentanti di cui all'articolo 57, settimo comma della Costituzione, introdotto dalla presente legge costituzionale, sono nominati dai rispettivi consigli regionali e durano in carica sino all'insediamento di quelli designati dai consigli delle autonomie».

35.0.1

BETTA, MICHELINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 35-bis.***(Norme transitorie per le regioni a statuto speciale
e le province autonome)*

1. Le disposizioni previste dalla presente legge costituzionale si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente ove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle di cui esse già dispongono secondo i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione».

35.0.2

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Sopprimere le rubriche degli articoli.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

289^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1708, 622 E 1659, IN MATERIA DI CONDOMINIO

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che, come preannunciato nella seduta pomeridiana del 30 ottobre 2003, ha affidato al professor Michele Costantino, ordinario di istituzioni di diritto privato dell'Università di Bari, l'incarico di consulente, ai sensi del decreto del Presidente del Senato del 27 febbraio 2003, in relazione all'esame dei disegni di legge nn. 1708, 622, 1659 in materia di condominio e che pertanto lo stesso parteciperà in tale veste ai lavori del relativo Comitato ristretto istituito nella seduta pomeridiana del 26 marzo 2003.

Prende atto la Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO, apprezzate le circostanze, decide di togliere la seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

153^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2486) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (*Gruppo LP*) rilevando che l'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, sottoscritto il 3 giugno 2002, è finalizzato a migliorare la conoscenza reciproca tra i due Paesi attraverso la collaborazione nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia. Nell'osservare che l'Accordo prende in considerazione tutti gli aspetti della collaborazione culturale ricorda in particolare le disposizioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo stesso, relative all'esenzione doganale e fiscale per i beni mobili e immobili necessari all'espletamento delle attività delle istituzioni culturali, nonché quelle di cui agli articoli 4 e 5, che prevedono la cooperazione nel campo editoriale e la collaborazione inter-archivistica e inter-bibliotecaria. Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica, l'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo ed autorizza il ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'Accordo in esame consolida la presenza culturale dell'Italia in Algeria, è propedeutico al rilancio del partenariato euromediterraneo, tendendo così al potenziamento dei rapporti scientifici e tecnologici con la

Repubblica algerina. Alla luce di tali considerazioni auspica una sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica.

Si apre quindi la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire replica il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VENTUCCI auspica la pronta ratifica dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2489) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (*Gruppo LP*) rilevando come il contenuto dell'Accordo italo-francese sottoscritto a Torino il 29 gennaio 2001 tenda ad instaurare, al fine di migliorare la capacità di osservazione della Terra, una più proficua cooperazione bilaterale per la messa in orbita di una serie di satelliti.

Sottolineato il carattere di complessità dell'Accordo, che prevede sia obiettivi militari sia obiettivi civili, ciascuno degli Stati contraenti utilizzerà la tecnologia in cui è specializzato, per cui la Francia avrà la gestione di satelliti ottici mentre l'Italia gestirà quattro satelliti radar. L'Accordo costituisce il coronamento di una intensa azione volta all'istituzionalizzazione di livelli di collaborazione, sviluppatasi principalmente tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della difesa e l'Agenzia spaziale italiana, che sono i soggetti che parteciperanno alla gestione dell'Accordo stesso.

Un'altra caratteristica significativa dell'Accordo è rappresentata dal differente impegno finanziario previsto per i due paesi, quantificato in 440 milioni di euro a carico della Parte francese ed in 570 milioni di euro a carico della Parte italiana, nel rispetto del principio della contribuzione equilibrata delle Parti. Analogamente, viene affermato all'articolo VII il principio generale di equilibrata ripartizione delle risorse del sistema duale in correlazione con i livelli di contribuzione forniti dalle Parti. All'articolo X, in base al quale per procedere a vendite e cessioni o alla concessione di licenze in relazione al programma di cooperazione, è prevista l'applicazione delle normative nazionali che disciplinano l'esportazione di materiale e tecnologie di armamenti.

Peraltro, è stabilito che nessuna delle Parti possa vendere, cedere, divulgare o trasferire a terzi le informazioni prodotte o gli apparati che le contengono senza il consenso dell'altra Parte. L'Accordo è destinato ad estinguersi se entro due anni non sarà stato firmato o non risulterà in vigore alcuna misura di carattere applicativo.

Conclude auspicando una sollecita approvazione del disegno di legge di ratifica dell'Accordo, che rappresenta un significativo passo in avanti

nei rapporti di collaborazione con la Francia e potrà presentare positive ripercussioni sui sistemi economici dei due paesi.

Si apre la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, replica il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VENTUCCI raccomanda la celere ratifica dell'Accordo dal momento che presso il Parlamento francese è prevista la conclusione dell'iter di ratifica per il giorno 10 dicembre del 2003.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2372) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (*Gruppo LP*) rilevando come l'Accordo di coproduzione cinematografica con l'Uruguay, firmato a Montevideo il 13 marzo 2003, si inserisca nel contesto delle relazioni culturali tra i due paesi regolate in un Accordo bilaterale del 10 ottobre 1980 dando seguito alla linea di sviluppo della coproduzione cinematografica tra l'Italia e molti paesi: sono ben 22, infatti, i *partner* con cui l'Italia ha stipulato accordi analoghi, che hanno una valenza non solo culturale ma anche economica. Dal momento che l'Uruguay sta sviluppando una cinematografia di una certa importanza, per cui l'interesse delle produzioni italiane a lavorare in quel paese non poteva non essere regolamentato, l'Accordo recepisce l'evoluzione legislativa nel settore cinematografico a livello sia nazionale che internazionale.

L'articolo 1, in particolare, introduce una nuova definizione di prodotto cinematografico, precisando che, ai fini dell'Accordo, il termine «film» comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di *fiction*, di animazione e documentari, la cui prima diffusione abbia luogo principalmente nelle sale cinematografiche dei due paesi. Inoltre, l'allegato al testo dell'Accordo disciplina i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti di coproduzione, allo scopo di ottenerne l'accoglimento da parte delle autorità competenti di ciascun paese. La richiesta per l'approvazione dei progetti deve essere presentata simultaneamente dalle due parti almeno 40 giorni prima dell'inizio delle riprese; alla richiesta vanno allegati la sceneggiatura ed il soggetto del film, la copia del contratto di coproduzione, l'elenco del personale creativo, artistico e tecnico, la programmazione della produzione ed un bilancio preventivo dettagliato. Prima dell'inizio delle riprese del film, la sceneggiatura definitiva dovrà essere sottoposta alle autorità competenti.

Tali disposizioni risultano particolarmente importanti, in quanto consentono di dare luogo a finanziamenti oculati e quindi trasparenti.

Per quanto appena esposto, auspica una pronta ratifica dell'Accordo in esame.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore SCALFARO (*Misto*), dichiarando il proprio apprezzamento per la esposizione del relatore, osserva come si potrebbe temere che, dietro all'onere di allegare la sceneggiatura ed il soggetto del film alla richiesta per l'approvazione dei progetti, possa celarsi un rischio di una sorta di censure preventive. Auspica quindi che le Parti contraenti interpretino questi oneri in modo tale da fugare ogni dubbio al fine di garantire una piena libertà artistica e di pensiero.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, si procede alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Il presidente relatore PROVERA (*Gruppo LP*) rileva come, anche in base al testo dell'articolo 17 dell'Accordo, i legittimi dubbi prospettati dal senatore Scalfaro possano essere almeno in parte ridimensionati. In base a tale norma, l'importazione, la distribuzione e la proiezione di film non possono essere subordinati ad alcuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Il sottosegretario VENTUCCI dichiara di concordare con l'interpretazione del relatore e rileva come tale accordo rientri in una consolidata tipologia di intese che mirano a rinforzare i settori cinematografici dei Paesi contraenti, senza che l'efficacia dell'Accordo si limiti alle sole pellicole destinate esclusivamente alle sale cinematografiche, ma a film destinati ad un ampio spettro di diffusione anche televisiva. Pertanto raccomanda la pronta ratifica dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2487) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (*Gruppo LP*) osservando come con il disegno di legge si intende ratificare e dare esecuzione alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni

fiscali. Il trattamento fiscale, per quanto attiene alle imposte sui redditi dei soggetti non residenti, è regolato dal TUIR (testo unico sull'imposta sul reddito) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, quando non contemplato appositamente da regole poste in essere a livello di diritto internazionale come nel caso in esame.

Fattori quali il progresso tecnologico e lo sviluppo delle comunicazioni hanno reso più frequenti, più dinamiche e soprattutto più produttive le relazioni tra i popoli, specialmente quelle di natura economico-finanziaria. Per tale ragione si sono rese necessarie intese multilaterali o semplicemente bilaterali, quale quella in questione. Il loro perfezionamento, in sostanza, produce uno strumento flessibile per l'adeguamento del mercato alle dinamiche globali in costante trasformazione. Tra le tante intese, importanza rilevante assume la Convenzione-tipo dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), per mezzo della quale si impedisce che gli operatori vengano gravati da doppia tassazione sulla stessa operazione economico-finanziaria o commerciale. Si tratta di uno schema-tipo bilaterale, nel cui contesto vengono regolate le necessità e le prospettive dei due Paesi contraenti, per offrire le migliori garanzie agli operatori e per non intralciare la competitività. In particolare, la Convenzione in esame tra l'Italia e l'Uzbekistan appartiene all'attualità storica, in quanto questo Stato è uno dei tanti Paesi che devono la propria indipendenza allo sfaldamento dell'ex Unione Sovietica. In queste realtà vengono proposte allettanti offerte agli investitori italiani, anche in funzione della politica di privatizzazioni che la nuova classe dirigente di quei Paesi ha programmato e intende realizzare.

La Convenzione è composta da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo e mantiene quindi la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE. È un documento che consente all'Italia di avviare con questo giovane autonomo Stato rapporti di fiducia, destinati comunque al reciproco sviluppo socio-economico. Il documento in esame, nella sostanza, rende possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra Stato in cui viene prodotto il reddito e Stato di residenza del beneficiario di esso. Naturalmente, la Convenzione vale per i soggetti (persone fisiche, giuridiche e loro associazioni) residenti in uno dei due Stati contraenti o in entrambi. Essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio. Pone quindi in evidenza le articolate e ben delineate risoluzioni che si riferiscono ai redditi da lavoro dipendente (articolo 14) e da lavoro subordinato (articolo 15), tassabili rispettivamente nello Stato in cui il beneficiario ha una «base fissa» e nello Stato i cui redditi vengono prodotti. Quanto convenuto dai due Stati nell'articolato dimostra quale importanza assume la Convenzione nella razionalizzazione dei rapporti fra Stati in tema fiscale e quali possibilità di crescita e di sviluppo essa è chiamata a esercitare. Nel ricordare che le determinazioni convenute sono applicabili solo dopo la ratifica del documento, raccomanda una sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

Si apre quindi la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, replica il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VENTUCCI auspica la pronta ratifica dell'Accordo sollecitata dalle autorità uzbeke nel corso di una recente visita in quel Paese del sottosegretario Margherita Boniver.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2036) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (*Gruppo LP*) osservando che il testo della Convenzione di cui trattasi ha un campo di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi (in Italia IRPEF) ed è caratterizzato da una struttura che, pur ricollegandosi al Modello OCSE per consimili convenzioni, se ne differenzia per taluni aspetti al fine di tener conto delle specificità del nostro ordinamento interno, nonché della situazione economico-finanziaria della controparte.

In particolare, si segnalano alcune disposizioni che caratterizzano l'accordo *de quo*. Per quanto riguarda la sfera oggettiva di applicazione della Convenzione con riferimento alla parte italiana (articolo 2, paragrafo 3), si evidenzia la previsione delle imposte sul reddito di persone fisiche e giuridiche, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive; ciò in considerazione della esistenza di elementi di reciprocità rappresentati dalla circostanza che, in base all'ordinamento fiscale ugandese, una parte delle imposte riscosse dal Governo centrale viene successivamente ripartito presso gli enti locali, in una percentuale di circa il 25 per cento del bilancio centrale globale. In ordine alla disciplina dei redditi di impresa è stato accolto il principio generale in base al quale gli stessi sono improponibili nel Paese di residenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione. Con riferimento a tale ultimo aspetto è stata raggiunta una soluzione di compromesso; infatti, mentre è stata accolta la proposta italiana di seguire, nella sostanza, lo schema OCSE del 1963, in quanto più conveniente per l'amministrazione fiscale italiana, è stato, d'altra parte, concesso alla controparte di recepire talune disposizioni che derivano dal Modello di convenzione fiscale predisposto dall'ONU per gli Stati in via di sviluppo, il quale, come noto, tende ad assicurare basi imponibili più ampie a vantaggio dello Stato meno industrializzato.

La durata del cantiere di costruzione o montaggio – requisito per stabilire l'assoggettamento ad imposizione nello Stato presso cui viene svolta l'attività – è stata fissata in sei mesi, conformemente alla prassi in uso nei confronti di Paesi di pari grado di sviluppo.

Per i redditi da capitale, trattandosi di aspetti definiti di volta in volta in base al bilanciamento di interessi dei due *partner* negoziali, è stato stabilito un criterio impositivo concorrente di residenza e fonte per i dividendi (articolo 10) e gli interessi (articolo 11), fissando un'aliquota massima del 15 per cento di tassazione alla fonte per entrambe le categorie reddituali. Con particolare riferimento al trattamento convenzionale degli interessi, è stata, altresì, prevista l'esenzione per gli interessi di natura «pubblica», in linea con la nostra politica governativa in materia. Quanto, invece, al trattamento delle *royalties* (articolo 12), è stata stabilita la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Nell'ambito della disciplina delle pensioni, in armonia con l'attuale normativa contenuta nell'articolo 20, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, relativamente al trattamento di fine rapporto corrisposto a soggetti non residenti, è stata inclusa nel paragrafo 2 dell'articolo 18, una disposizione in base alla quale, anche la tassazione di detto elemento reddituale trova esplicita regolamentazione nella Convenzione, prevenendo, così, possibili tentativi di natura elusiva, nonché contenziosi futuri con l'altro Stato contraente. Al fine di rendere operativa anche a livello convenzionale la disciplina antielusiva ed antievasiva dettata dalla nostra legislazione interna, si è ritenuto opportuno inserire nell'articolo sulla «non discriminazione» (articolo 25), una clausola che, ricollegandosi direttamente al contenuto dell'articolo 76, comma 7-*bis*, del citato testo unico, limita la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi del reddito derivanti da operazioni poste in essere da società collegate per finalità evasive od elusive.

Per quanto attiene alla «procedura amichevole» (articolo 26), in linea con il nuovo indirizzo, è stata adottata la clausola in parola in conformità al modello OCSE, assicurandosi in tal modo al contribuente maggior fruibilità delle garanzie previste dalla norma. Si evidenzia, inoltre, che in linea con la tendenza seguita nelle più recenti Convenzioni, è stata prevista una clausola arbitrale (articolo 26, paragrafi 5, 6, 7) che – previo consenso di tutte le parti in causa circa il ricorso alla procedura arbitrale – prevede in termini certi e definitivi la risoluzione delle divergenze per i casi sorti in applicazione della procedura amichevole. Quanto al trattamento delle altre categorie reddituali prese in considerazione dalla Convenzione parafata, sono stati condivisi i principi suggeriti dall'OCSE e generalmente presenti negli Accordi stipulati dal nostro Paese. Per quanto riguarda il modo per evitare le doppie imposizioni, è stato previsto il criterio di imputazione ordinaria, in armonia con il sistema previsto dalla nostra legislazione interna.

Quanto infine all'entrata in vigore, è stato concordato di conferire efficacia retroattiva alle disposizioni contenute nella Convenzione al 1° gennaio 1998, e ciò in considerazione dei reciproci vantaggi che tale scelta comporta per i due Paesi, posto che l'applicazione delle disposizioni convenzionali in via retroattiva potrà contribuire ad incoraggiare maggiormente gli operatori italiani ad indirizzare i propri investimenti in Uganda.

Per quanto esposto, auspica che la Commissione possa pervenire ad una pronta ratifica della Convenzione.

Si apre quindi la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, replica il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VENTUCCI osserva che l'Uganda è un Paese che fornisce ormai una forte affidabilità sul piano degli indici macroeconomici; è proprio alla luce di questo tratto distintivo della Repubblica ugandese che il Fondo Monetario Internazionale ha recentemente acconsentito affinché l'Italia, insieme con altri Paesi creditori, provvedesse alla cancellazione del debito estero di quel Paese. Anche per tale ragione auspica che si pervenga ad una pronta ratifica dell'Accordo.

(2373) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (*Gruppo LP*) osservando come il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999 e già approvato dalla Camera dei Deputati, rivesta notevole importanza in quanto si inserisce nell'ambito della strategia adottata da tutti i paesi europei per sviluppare nei paesi sorti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica la democrazia, l'economia di mercato e maggiori condizioni di sicurezza.

Il Trattato ricalca lo schema già applicato per altri paesi e contiene tutti i principi sanciti dalla Carta di Helsinki; si presenta come un'intesa di ampio respiro giuridico, che comprende norme programmatiche in tutti i settori suscettibili di collaborazione bilaterale. Segnala peraltro che dovrebbe essere prossimo alla conclusione un accordo bilaterale per la cooperazione culturale e tecnologica, che costituirà un completamento del Trattato in esame. Passando ai contenuti dell'Accordo, esso copre un vasto numero di aree, prevedendo, in particolare, la collaborazione economica ed industriale, la cooperazione nel settore della protezione ambientale, e quella nel cruciale settore energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni; è altresì sviluppata una forte cooperazione scientifica e tecnica.

La ratifica dell'accordo consentirà di rinsaldare i rapporti col giovane paese, tutt'ora sotto la duratura leadership del Presidente Akaev, come pure di dare un forte contributo di stabilità in una regione particolarmente significativa per la sicurezza internazionale, specie in considerazione della sua prossimità geografica con l'Afghanistan. In base a questi rilievi, dunque, auspica l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

Si apre quindi la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, replica il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VENTUCCI auspica che si pervenga alla pronta ratifica dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2550) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la senatrice BONFIETTI (DS-U) rilevando come con il presente disegno di legge si intenda ratificare un Accordo tra l'UNESCO e il Governo italiano in merito al finanziamento della Third World Academy of Sciences (TWAS) da parte dell'Italia. La TWAS è stata istituita nel 1983 per iniziativa del premio Nobel pakistano Abdus Salam ed è operante a Trieste presso l'attuale Polo scientifico e tecnologico internazionale. Dal 1985 l'Accademia ha lo *status* giuridico di una organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta dalle Nazioni Unite. Le finalità della TWAS, così come sancito nel suo statuto, sono fondamentalmente le seguenti: riconoscere, sostenere, promuovere la ricerca scientifica di eccellenza nel terzo mondo; fornire a promettenti scienziati originari del terzo mondo le strutture necessarie per la ricerca e la formazione professionale promuovendone l'attività; facilitare ed incoraggiare la cooperazione tra scienziati ed istituzioni di spicco nel terzo mondo, come pure tra essi e i loro omologhi nella Repubblica italiana.

Per realizzare questi obiettivi la TWAS si prefigge di promuovere le seguenti attività: assegnazione di contributi di ricerca per specifici progetti presentati da giovani ed attivi scienziati o da istituzioni nei PVS; assegnazione di borse di studio individuali o per associazioni di giovani ricercatori da portare avanti nel terzo mondo o in Italia; promozione della collaborazione di ricerca tra centri scientifici di eccellenza del terzo mondo e omologhi centri di eccellenza italiani; conferimento di riconoscimenti a singoli scienziati del terzo mondo che abbiano contribuito significativamente al progresso della scienza ed alla sua applicazione per la soluzione di problemi pratici. Per facilitare l'adempimento di tali attività, la TWAS utilizza una serie di reti costituite dall'Accademia stessa: una rete di membri della TWAS composta dai più illustri scienziati dei PVS; una rete di ministeri della scienza e della tecnologia, dei consigli nazionali di ricerca e delle accademie nei PVS; una rete dei più attivi centri di eccellenza per la ricerca e la formazione scientifica nei PVS; una rete di istituti e laboratori italiani che operano nei vari campi di scienze di base ed applicate, i quali si sono impegnati a collaborare con scienziati ed istituzioni dei PVS. Per quanto riguarda le risorse finanziarie necessarie per mantenere in es-

sere le attività della TWAS, l'Accordo prevede che, oltre a quelle del fondo di dotazione della TWAS e dell'UNESCO, esse siano costituite dai contributi del Governo della Repubblica italiana nonché da eventuali sovvenzioni diverse. Il contributo dell'Italia sarà erogato annualmente.

Alla guida della TWAS è un comitato direttivo, composto da un rappresentante nominato dall'UNESCO, due rappresentanti nominati dal Governo della Repubblica italiana, tra cui uno scienziato, e due rappresentanti dei paesi in via di sviluppo, uno designato dal direttore generale dell'UNESCO e l'altro dal Governo italiano. Il contributo del Governo italiano rappresenta il 23 per cento del totale dei finanziamenti a favore della TWAS. Occorre però considerare che dal maggio 2000 è stato deciso di trasferire presso la sede della TWAS la Inter Academy Panel (IAP), un'associazione di 80 accademie delle scienze rispettivamente di 80 paesi del mondo, che si propone come interlocutore consulente per l'azione dei paesi più sviluppati nei confronti dei grandi problemi del mondo, con particolare impegno posto nel dialogo nord-sud.

Questa decisione certamente fa onore all'attività della TWAS e, in gran parte, si deve all'impegno del professor Edoardo Vesentini, presidente dell'Accademia dei Lincei, nonché membro del comitato esecutivo dell'IAP.

Quanto al finanziamento dell'Italia, oltre al citato 23 per cento rivolto direttamente alle attività della TWAS, esso è teso anche al sostegno alle necessità finanziarie per l'insediamento e l'avvio delle attività del segretariato permanente dello IAP. Non è irrilevante sottolineare che la congruità della cifra da destinare allo IAP è stata determinata sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia. Il fatto che l'Accordo relativo alla TWAS sia stipulato dall'Italia trae origine dal fatto che dal marzo 1991 esiste un'intesa tra la TWAS e l'UNESCO secondo la quale i finanziamenti erogati a favore dell'Accademia debbono essere versati all'UNESCO. Inoltre, nel preambolo dell'Accordo ci si richiama ad una risoluzione di stanziamento adottata nella ventinovesima sessione della Conferenza generale UNESCO, in base alla quale il direttore generale è autorizzato a ricevere fondi da Governi e organizzazioni internazionali.

Nel 2003 si prevede un impegno di spesa di 1.550.000 euro, dei quali 775 mila per la TWAS e 775 mila per lo IAP. Nel 2004 è prevista una spesa di 1.808.000 euro, di cui 1.033 per la TWAS e 775 mila per lo IAP. Nel 2005 si considera necessario un impegno di spesa pari a 2.325.000 euro, ripartiti tra 1.550.000 per la TWAS e 775 mila per lo IAP. La ratifica riveste particolare importanza ed un carattere di urgenza, in quanto attiene al particolare ambito del trasferimento di tecnologie dai paesi più evoluti a quelli in via di acquisizioni tecnologiche. In un momento nel quale il dibattito sugli esiti della globalizzazione è da più parti sentito come centrale, iniziative come quella della TWAS o dello IAP rappresentano una strada che conviene seguire perché l'innalzamento del livello culturale e tecnologico costituisca una premessa fondamentale per

garantire uno sviluppo equilibrato e tendente alla parificazione del controllo delle risorse tecnologiche.

Per le ragioni esposte, auspica la pronta ratifica dell'Accordo in esame.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore BUDIN (*DS-U*) si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge affinché si possa rendere operativo il finanziamento alla TWAS e alla IAP per l'anno 2004. A suo giudizio, infatti, si tratta di enti in grado di qualificare e rinsaldare la proiezione della politica estera italiana con effetti benefici anche sull'area culturale e scientifica di Trieste e dell'intero Friuli-Venezia Giulia.

Il senatore MORSELLI (*AN*) manifesta perplessità sull'esatto ammontare del contributo erogato dall'Italia a favore della TWAS. Infatti nella relazione introduttiva, così come nella relazione del Governo al disegno di legge di ratifica risulta che le attività della TWAS sono finanziate con contributi che ammontano al 23 per cento del bilancio della stessa TWAS. Pur dichiarandosi favorevole in via generale alla ratifica dell'Accordo, auspica che il Governo possa fornire gli opportuni chiarimenti sia sulla esatta incidenza del contributo italiano sul bilancio della citata Accademia, sia sul rapporto tra il contributo italiano e quello di altri paesi erogatori.

La relatrice BONFIETTI (*DS-U*) ribadisce l'auspicio ad una pronta ratifica dell'Accordo, ritenendo comunque utile un chiarimento del Governo sui dubbi prospettati dal senatore Morselli.

Il sottosegretario VENTUCCI, riservandosi di offrire gli opportuni chiarimenti sull'esatto ammontare in percentuale della partecipazione italiana al contributo della TWAS, auspica, comunque, che essa possa contare sul finanziamento italiano per l'anno 2004; tale obiettivo sarà raggiungibile solo provvedendo ad una pronta ratifica dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2549) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la senatrice BONFIETTI (*DS-U*) rilevando che la Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 concerne il campo della veterinaria. In particolare lo scopo della Convenzione è di promuovere la cooperazione tra i servizi veterinari pubblici per pre-

venire la diffusione di malattie infettive degli animali allevati nei rispettivi territori e di facilitare, quindi, gli scambi commerciali di animali vivi e di prodotti animali e di origine animale tra l'Italia e la Repubblica tunisina.

La Convenzione si compone di un breve preambolo e di otto articoli; la relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica fornisce una previsione delle spese derivanti dalla partecipazione di tre funzionari italiani alle riunioni della Commissione veterinaria mista istituita dall'articolo 6 della Convenzione, le cui riunioni sono previste almeno una volta l'anno alternativamente in Italia ed in Tunisia.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: con l'articolo uno si autorizza alla ratifica il Capo dello Stato, in base all'articolo due si dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione, infine gli articoli tre e quattro prevedono rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione della stessa in Gazzetta ufficiale. Alla luce di quanto osservato, e nel ribadire che la Convenzione risale al 1996, auspica una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica.

Si apre quindi la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, replica il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VENTUCCI si unisce all'auspicio espresso dal relatore affinché si pervenga ad una pronta ratifica della Convenzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

101^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALOMBO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Bosi.**La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In apertura della seduta, il presidente PALOMBO lamenta il ritardo con cui sono iniziati i lavori della Commissione, dovuto ad un concomitante e non previsto evento che ha pregiudicato l'immediata disponibilità dell'Aula della Commissione Difesa.

Osserva inoltre che in data odierna è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge del Governo relativo alla sospensione anticipata del servizio militare di leva ed alla disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata (n. 2572), già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, e propone di iniziarne la discussione già a partire dalla seduta prevista per domani 26 novembre alle ore 15, congiuntamente ad analogo provvedimento (n. 1574, d'iniziativa del senatore Nieddu), già assegnato il 30 ottobre 2002.

Conviene la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazioni**

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione n. 3-01272 del senatore Viviani, osservando che la situazione relativa all'aeroporto di Villafranca è inserita nella bozza del Protocollo d'intesa tra i dicasteri della Difesa, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, relativa al cambio di *status* dello scalo da militare aperto al traffico civile a civile, che sarebbe inoltre in avanzata fase di studio.

Nello specifico caso di Villafranca l'aeronautica militare è peraltro disponibile a cedere definitivamente la pista, i raccordi e gli impianti per il volo notturno che, comunque, sono già stati assegnati provvisoriamente all'aviazione civile che li garantisce per il tramite della locale circoscrizione aeroportuale.

Rileva quindi, in merito allo specifico quesito posto dall'interrogante, che il sedime in questione, oltre ad essere tutt'ora utilizzato come scalo alternato per i velivoli dei reparti vicini, è occupato dal Reparto mobile di supporto dell'Aeronautica (organismo di determinante rilievo per il personale militare destinato ad operare in contesti «fuori area»), e dal Reparto missili. Appare perciò necessario mantenere l'utilizzo delle infrastrutture attualmente destinate ad ospitare personale militare, sia con riferimento alle aree aeroportuali sia al «villaggio Azzurro». Per quanto attiene al reparto missili, ne è inoltre allo studio la possibilità di ricollocazione presso Padova.

Conclude rassicurando l'interrogante circa la disponibilità della Difesa a cedere alla gestione civile tutte le infrastrutture non più utili allo svolgimento di compiti di istituto, compenetrando in tale sforzo le proprie esigenze con gli interessi della collettività locale in termini economici, turistici e di indotto commerciale.

Replica il senatore VIVIANI (*DS-U*), osservando che allo stato attuale sono numerose le aree militari dell'aeroporto di Villafranca tutt'ora inutilizzate, tra cui lo stesso «Villaggio Azzurro», e ciò a fronte dell'indiferibile esigenza di potenziare le strutture adibite al traffico civile in una struttura che serve tanto la provincia di Verona, quanto numerose province limitrofe. Di conseguenza, a suo avviso, andrebbe compiuto ogni sforzo per giungere celermente ad una riconversione civile dell'aeroporto, allo scopo di uscire da un *impasse* che non giova né alle esigenze della difesa, né a quelle del trasporto civile.

Conclude sottolineando l'esigenza di una maggiore chiarezza da parte del Governo in ordine ai tempi e alle modalità del suddetto processo di conversione e dichiarandosi parzialmente insoddisfatto dei chiarimenti forniti.

Il sottosegretario BOSI risponde quindi all'interrogazione n. 3-01282 del senatore Nieddu, ricordando che il 20 ottobre 2003, alle ore 23,30 circa, nel territorio di La Maddalena, dei paesi limitrofi e di Olbia era stata percepita da buona parte della popolazione una vibrazione del terreno, che comunque non avrebbe provocato alcun danno né particolari reazioni tra i residenti. Il 21 ottobre, quindi, per una mera coincidenza, si svolgevano un'esercitazione antinquinamento da parte della base statunitense ed una prova di montaggio di una stazione di decontaminazione portatile, eseguita a Palau dalla Croce Rossa italiana, con il coinvolgimento degli studenti del paese.

Ciò ha contribuito a determinare uno stato di allarme nell'opinione pubblica e nella stampa, solo in parte fugato da una dichiarazione resa

il 22 ottobre dal prefetto di Sassari, che attribuiva l'accaduto ad una ipotetica onda supersonica di un aereo francese proveniente dalla Corsica. Infatti, il giorno seguente, la testata locale «La Nuova Sardegna», nel riportare una dichiarazione resa da un dipendente dell'Arsenale militare di La Maddalena, denunciava come causa dell'evento l'esplosione di un compressore dell'impianto di condizionamento del deposito munizioni della Marina militare ubicato nell'isola di Santo Stefano, interpellando anche i rappresentanti della Marina militare di stanza a La Maddalena, e ricevendo da essi una categorica smentita.

Tuttavia, nonostante ciò, l'ipotesi è stata ribadita nei giorni seguenti dalla stessa testata giornalistica e dalle emittenti radiofoniche locali nonché, con accenni più contenuti, dagli altri organi d'informazione regionale. Infatti, soltanto il 25 ottobre è stata appresa la notizia che la causa del fenomeno è stata individuata in un terremoto, rilevato dalle organizzazioni francesi, verificatosi in Corsica nei pressi di Porto Vecchio.

Conclude osservando che le cause del ritardo con cui tale ultima notizia è stata divulgata, sono state in ogni caso chiarite dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, secondo il quale, essendo la Sardegna una zona a bassa sismicità, e risultando installata esclusivamente una stazione sismica vicino a Cagliari con lo scopo principale di localizzare meglio gli eventi in tutta Italia, è possibile che vi siano piccoli terremoti nel nord dell'isola che non vengono registrati dalla rete italiana. Ai servizi francesi risulta comunque un evento di magnitudo 3.3 avvertito in Corsica a Porto Vecchio il 20 ottobre alle ore 23,23. Inoltre, secondo il citato istituto, il rombo avvertito prima o durante la scossa, che sarebbe in ogni caso un fenomeno naturale ascrivibile alle onde sismiche di compressione che si propagano nell'aria, in alcuni casi può diventare simile al rumore di un'esplosione.

Di conseguenza, appare in tutta evidenza che l'evento cui si riferiscono gli interroganti non ha alcun riferimento né con la base statunitense né con l'installazione della Marina militare situata nell'arcipelago della Maddalena.

Replica il senatore NIEDDU (*DS-U*) osservando preliminarmente che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo confermano quanto già da lui appreso attraverso gli organi di stampa regionali. Richiama quindi l'attenzione sul preoccupante stato di allarme riscontrabile nelle popolazioni della zona, aggravato peraltro da un'ulteriore incidente, menzionato da un'agenzia di stampa americana occorso ad un sottomarino nucleare americano arenatosi sulle coste sarde che ha portato, tra l'altro, alla rimozione sia del commodoro, sia del comandante della base statunitense di Santo Stefano, e del quale le fonti ufficiali italiane non hanno dato notizia. Sarebbe quindi opportuno, a suo avviso, un atteggiamento da parte del governo improntato alla massima trasparenza, tenendo conto sia dello stato di tensione riscontrabile nella popolazione locale, sia dell'importante valore naturalistico dell'area della Maddalena.

Conclude dichiarandosi insoddisfatto dei chiarimenti forniti.

IN SEDE REFERENTE

(2274) BONATESTA. – *Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche*

(2275) NIEDDU ed altri. – *Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PALOMBO, stante l'assenza del relatore Manfredi, dovuta a motivi di salute, propone alla Commissione di rinviare la discussione generale alla seduta già convocata per domani, mercoledì 26 novembre, alle ore 15.

La Commissione conviene sulla proposta del presidente.

(2276) NIEDDU ed altri. – *Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della guerra di Liberazione*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Rinvio dell'esame)

Il presidente PALOMBO propone parimenti alla Commissione un rinvio dell'inizio dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta prevista per domani alle ore 15, in quanto il relatore Manfredi è assente, come prima specificato, per motivi di salute.

La Commissione conviene sulla proposta del presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

(1435-B) Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al traffico aereo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

Il presidente PALOMBO, constatata l'assenza, dovuta ad inderogabili impegni istituzionali precedentemente assunti, del relatore Collino, e considerato che lo stesso relatore ha assicurato la propria presenza per la seduta di domani, prevista per le ore 15, propone alla Commissione di rinviare alla suddetta seduta l'esame del disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

421^a seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80». (n. 281)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) riferisce, per quanto di competenza, sullo schema di decreto legislativo in titolo, richiamandosi anche alle osservazioni contenute nella nota di lettura del Servizio del bilancio.

Chiede, quindi, al Governo di fornire i necessari chiarimenti sulle osservazioni testé richiamate, dicendosi certo che, in ogni caso, verrà confermata la neutralità fiscale del provvedimento ed i suoi positivi effetti per l'economia. Sottolinea, al riguardo, che le quantificazioni degli effetti stessi e delle necessarie coperture finanziarie, conformemente al metodo introdotto in occasione della discussione sulla legge delega (n. 80 del 2003), sono state nuovamente verificate al momento della predisposizione dei decreti legislativi di attuazione, in modo da ottenere valutazioni il più possibile aggiornate e complete.

Il sottosegretario MOLGORA consegna, quindi, alla Commissione una nota informativa contenente una serie di chiarimenti sullo schema in esame, che ritiene possano rispondere in modo puntuale sia alle osservazioni del relatore, che a quelle del Servizio del bilancio, richiamate dal Presidente relatore.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*) precisa che la nota del Governo sarà acquisita agli atti della Commissione e che tanto la relazione da lui svolta, quanto la citata nota sono riprodotte in allegato al resoconto della presente seduta.

Ricordando che la Commissione deve necessariamente esprimere le proprie osservazioni sul provvedimento in esame entro la giornata di domani, al fine di consentire alla Commissione finanze di concludere i propri lavori, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta.

La Commissione conviene, infine, con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

SUI CRITERI UTILIZZATI PER LE PRENOTAZIONI DEI FONDI SPECIALI DURANTE LA SESSIONE DI BILANCIO E NEL NUOVO ESERCIZIO FINANZIARIO

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento ai provvedimenti di spesa la cui copertura sia prevista a valere sui fondi speciali del triennio 2004-2006 e i quali vengano sottoposti all'esame della Commissione prima dell'approvazione definitiva del disegno di legge finanziaria che deve determinare gli stanziamenti definitivi dei fondi stessi, rileva l'opportunità di fissare alcuni criteri di carattere generale, allo scopo di consentire l'espressione del relativo parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Ricorda, al riguardo, che per prassi consolidata della Commissione vengono riportate nel «nuovo» fondo speciale tutte le prenotazioni registrate nel corso dell'esercizio precedente che impegnino risorse nel triennio considerato dal nuovo esercizio, ad eccezione delle prenotazioni relative a disegni di legge approvati in via definitiva prima della data di presentazione della legge finanziaria.

Precisa inoltre che, dopo la presentazione del disegno di legge finanziaria, il parametro utilizzato per l'emissione dei pareri relativi ai fondi speciali è costituito alternativamente dalle disponibilità dei «vecchi» e dei «nuovi» fondi, a seconda dello stato dell'*iter* del disegno di legge e del ricorrere di determinate condizioni. In particolare, per il primo anno del triennio considerato dalla vecchia finanziaria si fa sempre riferimento alle risorse disponibili nei «vecchi» fondi speciali, mentre, per gli anni successivi, se il disegno di legge è in prima lettura si fa senz'altro riferimento alle risorse accantonate nei «nuovi» fondi speciali, tenuto comunque conto delle prenotazioni già registrate nel corso dell'esercizio precedente. Se il disegno di legge esaminato nella sua lettura (presumibilmente) definitiva, occorre invece valutare una procedura che assicuri la sussistenza sul fondo speciale delle risorse necessarie alla copertura degli oneri che ricadono negli esercizi relativi al nuovo fondo speciale, non ancora approvato in via definitiva. Il parametro utilizzato nella prassi seguita dalla Commissione nel corso degli ultimi anni per l'emissione del parere

è stato costituito dalla verifica della capienza dei «vecchi» fondi speciali, purché anche nei «nuovi» fondi speciali sussistessero risorse disponibili per la prenotazione e purché fosse confermata dal Governo la relativa finalizzazione, nel presupposto che tale conferma costituisse un indicatore della volontà politica di assicurare le risorse necessarie alla copertura del provvedimento in questione (come nel caso, ad esempio, dei disegni di legge di ratifica di accordi internazionali). In mancanza di tali presupposti, il parere di nulla osta è stato condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione del disegno di legge dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria, previa verifica della sussistenza delle risorse disponibili nei «nuovi» fondi speciali, che – pertanto – hanno costituito il parametro di riferimento per l'emissione del parere.

In alternativa alla prassi suddetta, rileva che la Commissione potrebbe seguire invece una procedura più "stringente" esprimendo, in ogni caso, ancorché verificata la sussistenza di risorse sui fondi speciali, un parere di nulla osta condizionato all'approvazione del provvedimento dopo la conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria.

Rileva infine l'esigenza di valutare l'opportunità di assicurare un meccanismo che, al termine di ogni lettura del disegno di legge finanziaria, permetta di detrarre dalle somme accantonate nei fondi speciali quelle utilizzate da disegni di legge definitivamente approvati dopo la presentazione del disegno di legge finanziaria, con ciò rendendo inutilizzabili tali risorse da parte di eventuali futuri emendamenti riduttivi.

La Commissione, preso atto delle indicazioni fornite dal Presidente, al fine di rendere il parere sui provvedimenti che incidano sugli accantonamenti dei fondi speciali relativi ad anni successivi a quello corrente prima dell'approvazione definitiva del disegno di legge finanziaria, conviene di adottare, in caso di lettura presumibilmente definitiva del provvedimento in esame, il parametro della verifica della capienza dei vecchi fondi speciali, unitamente alla verifica della sussistenza anche nei nuovi fondi di risorse disponibili e alla conferma della relativa finalizzazione da parte del Governo, in linea con la prassi seguita nel corso degli ultimi anni, salvo esprimere, in mancanza di tale ultimo presupposto, un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione del provvedimento in questione dopo l'approvazione definitiva del disegno di legge finanziaria.

La seduta termina alle ore 16.

Relazione del presidente Azzolini sullo schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80». (n. 281)

Lo schema in esame – rispetto al quale la presente relazione, richiamando anche le osservazioni svolte nella relativa nota di lettura del Servizio del bilancio, si sofferma, nell'ambito delle varie disposizioni introdotte, in particolare su quelle che risultano di maggiore rilevanza da un punto di vista finanziario – modifica la vigente normativa in materia di tassazione sul reddito delle persone giuridiche contenuta nel titolo II del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, meglio noto come TUIR), in attuazione della riforma dell'imposizione sul reddito delle società contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o), della legge-delega n. 80 del 7 aprile 2003. Si ricorda che in base all'articolo 10 di tale legge, dai decreti di attuazione dell'articolo 4 non possono derivare oneri aggiuntivi. Ove ciò avvenga, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

La relazione tecnica allegata allo schema di decreto si basa su un'articolata metodologia di quantificazione delle variazioni finanziarie associate alla nuova normativa. In particolare, sono state effettuate simulazioni microeconomiche a partire dalle dichiarazioni dei redditi di singoli contribuenti; per stimare gli effetti non riscontrabili dalle dichiarazioni presentate sono state effettuate valutazioni su base macroeconomica; la relazione tecnica contiene infine una terza parte che prende in considerazione le modificazioni quantitative legate alla variazione della normativa vigente in materia di imposizione sul reddito delle persone fisiche.

In via generale, con riferimento alla scelta dei dati utilizzati per le quantificazioni proposte, per quanto concerne gli anni d'imposta 1999 e 2000 la relazione tecnica si basa sulle informazioni tratte dall'archivio dei bilanci CERVED. Al riguardo, si segnala un primo problema di ordine metodologico: infatti, non è chiaro per quali ragioni la relazione tecnica non abbia preso a base delle proprie valutazioni le informazioni estraibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel completo intervallo di tempo che va dall'anno d'imposta 1997 all'anno d'imposta 2001, che rappresentano uno *stock* di dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, più omogeneo rispetto a quello utilizzato per le altre annualità.

La relazione tecnica evidenzia gli effetti complessivi del provvedimento in termini di competenza, nonché i corrispettivi effetti in termini di cassa: in termini di competenza, vengono indicati i dati riferiti agli anni 2004 e 2005, in termini di cassa quelli per gli anni 2004, 2005 e 2006. In base a tali dati, il passaggio dalla competenza alla cassa comporterebbe un'inversione di tendenza in base alla quale le perdite di gettito

riscontrate per la competenza – pari per il 2004 a circa 1.118 milioni di euro e per il 2005 a circa 106,7 milioni di euro – darebbero luogo ad un sia pur limitato aumento di gettito per quanto riguarda gli effetti di cassa, in ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, pari rispettivamente a 14,4, 13,5 e 0,6 milioni di euro.

In proposito, si osserva che, per quanto riguarda il 2005, non si verifica in termini di cassa la ripercussione della rilevante perdita di gettito di competenza 2004, in quanto viene conteggiata una maggiore entrata di 668,3 milioni di euro (aggiuntivi rispetto ai 557,4 milioni riportati come acconto IRES/IRE 2005, sulla base di una percentuale media del 75 per cento) derivante dall'aumento *una tantum* della percentuale dell'acconto (stabilito nell'articolo 4, lettera m), del presente schema di decreto nella misura di 3,5 punti percentuali) ai soli fini IRES; il relativo effetto è stato calcolato considerando un totale di imposte a debito da parte di società ed enti pari a 25,5 miliardi di euro.

In sostanza, per il 2005 la perdita di gettito derivante dalle imposte sostitutive viene compensata in termini di cassa dall'incremento di gettito a titolo di acconto sulle imposte dirette (per le quali la stima di competenza è viceversa positiva).

Per quanto riguarda il 2006, l'importo in termini di cassa indicato in relazione alle imposte dirette (1.304,9 milioni di euro) è rappresentato dall'acconto di quanto dovuto per il 2006 stesso, che tuttavia non viene indicato nel prospetto relativo agli effetti in termini di competenza; anche con riferimento all'IRAP, la tabella in termini di cassa riporta l'acconto (in questo caso negativo) riferito al 2006, mentre non è riportato un valore corrispondente in termini di competenza.

In considerazione del fatto che alcune norme contenute nel provvedimento in esame esplicano i propri effetti in un più lungo arco di tempo, si osserva infine che i riflessi in termini di cassa delle modifiche contenute nel presente decreto legislativo dovrebbero essere indicati per tutto l'arco temporale in relazione al quale è possibile che gli effetti stessi si ripercuotano.

Tali considerazioni risultano rilevanti ai fini della verifica dei vincoli già ricordati, fissati dall'articolo 10 della legge-delega n. 80 del 2003.

Per quanto concerne la principale novità dello schema di decreto legislativo in esame, si tratta di portare l'aliquota ordinaria IRES al 33 per cento. L'articolo 76, comma 2, del «nuovo» Tuir si sovrappone all'articolo 91 del vigente Tuir, che prevedeva un'applicazione dell'imposta al 34 per cento sui redditi conseguiti a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2003.

La relazione tecnica stima una perdita di gettito di competenza pari a circa 973 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.001 milioni di euro per l'anno 2005, ma non offre elementi informativi specifici che permettano la verifica dei dati complessivi esposti; viene esplicitato esclusivamente che il calcolo delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'aliquota è applicato, per ambedue gli anni in discorso, su un numero di soggetti pari a 410.400 unità.

Al riguardo, si sottolinea che ai fini di una valutazione più prudentiale della variazione di gettito tra il 2004 ed il 2005 (pari ad una ulteriore perdita di euro 28 milioni) si sarebbe dovuto scontare un incremento del numero dei soggetti IRES. Il numero dei contribuenti (società di capitali ed enti commerciali) assoggettati a tale imposta ha subito infatti – sulla base dei dati contenuti nella stessa relazione tecnica – una crescita negli anni presi a riferimento per la rilevazione dei dati, pari a circa il 6,1 per cento tra gli anni 2001 e 2001 e al 4,2 per cento tra gli anni 1996 e 1997.

Un'altra importante novità è quella dell'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto in esame, con il quale si abroga il beneficio della *Dual Income Tax*.

Al riguardo, la relazione tecnica stima un recupero di gettito, in termini di competenza, pari a circa 727 milioni di euro per il 2004 e a 703 milioni di euro per il 2005, che interesserebbe circa 108.000 contribuenti.

Si sottolinea peraltro la mancanza nella relazione tecnica di dati e riferimenti numerici che permettano di verificare la stima indicata.

Una verifica induttiva è possibile tuttavia prendendo a riferimento i dati di consuntivo dell'anno 1999 che si rilevano dalle dichiarazioni UNICO 2000 presentate dalle società di capitali ed enti commerciali, dove il numero dei contribuenti che usufruivano dell'agevolazione in questione era pari a 111.625; nello specifico, appare significativo avvalersi di tali dati in quanto con riferimento all'esercizio 1999 non erano ancora intervenute le successive variazioni normative che hanno sensibilmente modificato il regime di applicabilità della DIT, generando una riduzione dei suoi effetti (sia finanziari che fiscali). Infatti giova ricordare che la normativa in parola è stata modificata in diverse occasioni ed in particolare con la legge n. 383 del 2001 (che ha provveduto a bloccare gli incrementi patrimoniali rilevanti ai fini della DIT al 30 giugno 2001 ed ha introdotto la possibilità di scegliere in alternativa alla DIT stessa l'agevolazione fiscale sugli investimenti definita «Tremonti-bis») e successivamente con il decreto-legge n. 209 del 2002 (che ha ridotto notevolmente la portata della agevolazione di aliquota DIT e conseguentemente l'opzione dei contribuenti per tale agevolazione).

Si ricorda, comunque, che tali valutazioni sono fatte a legislazione vigente e non tengono conto degli effetti del ciclo economico. Ciononostante, sulla base di tali considerazioni, sarebbe verosimile ritenere che i soggetti che attualmente beneficiano delle aliquote agevolate ai fini DIT siano in numero inferiore rispetto a quelli che ne hanno usufruito in regime di DIT pienamente vigente.

Pertanto, in maniera non plausibile sembra essere stimato un andamento in crescita nel numero dei suddetti soggetti nell'intervallo temporale che va dal 2001 al 2004.

Per di più, sempre con riferimento ai dati contenuti nella citata relazione, a fronte di un numero maggiore di soggetti risulterebbe un importo di imponibile a fini DIT notevolmente ridotto rispetto a quello ivi riportato per l'anno 2001.

Altro dato che suscita perplessità riguarda la percentuale di recupero di gettito; infatti, ponendo a rapporto il recupero di gettito con l'imponibile a fini DIT stimato per gli anni 2004 e 2005 si ottiene una percentuale pari al 13,84 per cento, che dovrebbe rappresentare la ponderazione tra i due differenziali di aliquote DIT. Tale percentuale, se sottratta al 33 per cento (aliquota ordinaria IRES), darebbe luogo ad un'aliquota ponderata DIT pari al 19,16 per cento, che non risulta coerente se si pensa che tale valore dovrebbe comunque porsi nell'ambito dell'intervallo tra il 7 per cento ed il 19 per cento (attuali due aliquote DIT). Da ciò conseguirebbe pertanto una sottostima del recupero di gettito.

In relazione alle questioni sopra esposte, sembrerebbe opportuna un'integrazione di informazioni relativamente alla quantificazione del punto in esame.

Un altro punto sul quale è importante soffermarsi è il comma 3 dell'articolo 102, che prevede la non deducibilità delle svalutazioni iscritte sulle partecipazioni immobilizzate a partire dal 2004. Continua invece ad essere consentita la deduzione del 20 per cento delle svalutazioni riferite a periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore della riforma.

Al riguardo, il decreto-legge n. 209 del 2002 aveva disposto nel senso di consentire che tali minusvalenze fossero diluite nel tempo, prevedendone una deducibilità fiscale in quote costanti nell'esercizio in cui sono iscritte e nei quattro successivi. Le norme in esame intendono invece escludere del tutto tale possibilità a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2004.

La relazione tecnica quantifica il recupero di gettito derivante dall'applicazione della norma in 1.011 milioni di euro nel 2004 ed in circa 1.729 milioni di euro nel 2005 da parte di 5.500 contribuenti.

Al riguardo si osserva che sulla base di un riscontro con la precedente relazione tecnica presentata con riferimento al citato decreto-legge n. 209 del 2002, sembrerebbero non risultare differenze evidenti nella quantificazione: occorrerebbe comunque conoscere se i dati presi a riferimento dalla presente relazione tecnica utilizzino le stime precedentemente fatte in occasione del citato decreto-legge, oppure se siano stati utilizzati dati ed informazioni differenti.

Quest'ultima questione risulta rilevante in quanto si assumono stime più o meno equivalenti tra la presente relazione tecnica (che dovrebbe considerare i dati come complemento rispetto a quelli utilizzati nella suddetta relazione tecnica al decreto-legge n. 209) e la precedente, nonostante risulti differente la platea di contribuenti interessati: infatti, la precedente relazione tecnica considerava in generale le società di capitali e gli enti commerciali, laddove la relazione tecnica in esame considera solamente 5.500 contribuenti nell'ambito dei medesimi soggetti d'imposta.

Anche in considerazione della notevole entità del recupero di gettito associato alla disposizione in esame, è opportuno quindi che vengano forniti chiarimenti sulle metodologie di quantificazione utilizzate per pervenire alla stima suddetta, precisando in particolare sulla base di quali

dati è stata formulata la stima delle svalutazioni non più deducibili (ricavabile solo implicitamente dai dati contenuti nella RT).

Va comunque ricordato che alcuni dei profili sopra richiamati avevano formato oggetto di attenzione anche nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 269 del 2003. In termini più generali, si osserva che nelle operazioni societarie del tipo esaminato (cessioni, fusioni, scorpori) la legislazione vigente già pone particolare attenzione al fine di evitare fenomeni di elusione ed evasione fiscale, per cui è da ritenere che le disposizioni introdotte dallo schema in esame non abbiano, in termini pratici, particolari effetti.

Per quanto concerne l'abolizione del credito d'imposta sui dividendi, si ricorda che l'attuale normativa prevede che le persone giuridiche che detengono partecipazioni nel proprio portafoglio siano soggette all'applicazione del credito d'imposta sugli utili distribuiti dalle società ed enti commerciali a cui partecipano. Tale credito d'imposta fonda la sua ragion d'essere sulla necessità che sui dividendi percepiti dai soci (siano essi persone fisiche o giuridiche) non si verifichi il fenomeno della doppia imposizione. Tuttavia tale disciplina non si applica nel caso di dividendi distribuiti da società estere.

Con la normativa in esame, che comporta la soppressione dell'articolo 14 del Tuir vigente, viene abolita l'attuale metodologia di imposizione dei redditi da capitale, in quanto si elimina il credito d'imposta e corrispondentemente - all'articolo 90, comma 2, del nuovo Tuir - si esclude per il 95 per cento la concorrenza al reddito delle persone giuridiche dei dividendi netti percepiti.

Inoltre la nuova normativa, la quale prevede che i dividendi concorrano forfetariamente alla formazione del reddito delle persone giuridiche per un importo pari al 5 per cento del loro ammontare, tende a ricondurre ad un'unica forma di imposizione tutti i dividendi, siano essi stati distribuiti da società nazionali che estere.

Tuttavia, al fine di valutare la congruità delle stime presentate in relazione tecnica riguardo al diverso regime di tassazione dei dividendi, occorre dapprima soffermarsi sull'effetto derivante dall'abolizione del credito d'imposta.

La relazione tecnica su tale punto quantifica un recupero di gettito pari a 3.538 milioni di euro per l'anno 2004 e a 3.490 milioni per l'anno 2005.

Al riguardo, occorre sottolineare in primo luogo come la relazione tecnica si presenti estremamente sintetica sul percorso numerico che conduce alle citate quantificazioni, che non sono pertanto suscettibili di una puntuale verifica. Si possono peraltro avanzare le seguenti osservazioni sui criteri di stima utilizzati.

Da un punto di vista generale, il credito d'imposta è lo strumento attraverso il quale si garantiscono i contribuenti da possibili effetti distorsivi derivanti dalla doppia imposizione e quindi, avendo esso una semplice funzione di neutralizzazione dell'imposta calcolata sul dividendo percepito dal socio persona giuridica, teoricamente la sua abolizione non dovrebbe

produrre un recupero di gettito se, come nella disciplina in esame, accompagnata dalla previsione della non concorrenza all'imponibile (per una quota pari al 95 per cento) dei dividendi netti percepiti.

Si dovrebbe ipotizzare pertanto che il recupero di gettito per effetto dell'abolizione del credito d'imposta si abbia esclusivamente in quelle situazioni in cui i contribuenti persone giuridiche con partecipazioni in portafoglio espongano delle perdite per l'attività tipica svolta nell'ambito della gestione operativa dell'azienda.

A legislazione vigente, infatti, in tali casi, se il dividendo netto non riesce a compensare le perdite fiscali i contribuenti possono chiedere il rimborso dell'eccedenza del credito d'imposta o il riporto all'anno successivo. In tale contesto, pertanto, il dividendo netto che viene aggiunto al reddito negativo del soggetto riduce la perdita esposta.

Per contro, con la nuova normativa l'effetto economico immediato dell'abolizione della tassazione dei dividendi è quello di lasciare inalterato l'importo della perdita; quindi, il confronto con la normativa attuale produce in capo al soggetto in perdita l'esposizione della stessa per l'importo integrale (senza alcuna diminuzione per effetto dell'aggiunta del dividendo).

Inoltre, si ha che il soggetto medesimo ha la facoltà di portare in detrazione le perdite stesse nei quattro esercizi successivi a quelli in cui si è verificata la perdita.

Pertanto, sarebbe opportuno avere chiarimenti con riferimento alla considerazione che, se è vero che per tali soggetti l'abolizione del credito d'imposta produce recupero di gettito in termini di mancanza di rimborso del credito stesso, è altrettanto vero che tali soggetti potranno usufruire di un importo di perdita maggiore che potrebbe estendere i suoi effetti di minor gettito fino ai cinque esercizi successivi.

E' inoltre importante evidenziare che di tali effetti negativi (trasferibilità temporale della maggior perdita) non si ha alcuna menzione nella RT, che stima solo gli effetti di maggior gettito per gli anni 2004 e 2005 e non presenta alcuna ipotesi di minor gettito nei successivi tre anni.

Le norme in esame offrono un ulteriore spunto di riflessione con riferimento alla disciplina del consolidato; è infatti plausibile ipotizzare che in virtù dell'applicazione congiunta della normativa dell'abolizione del credito d'imposta e del consolidato fiscale possano emergere situazioni di elusione dell'imposta, legate alla crescente appetibilità di aziende che si presentano cronicamente in deficit (si pensi al fenomeno delle c.d. «bare fiscali»).

In tale ipotesi gli effetti diminutivi di gettito derivanti dal consolidato fiscale potrebbero, in virtù appunto dell'applicazione congiunta delle norme, amplificarsi.

Occorrerebbe pertanto stimare una quota di minor gettito dovuta a queste situazioni verosimilmente verificabili.

Un'ultima considerazione nasce dalla notevole entità del recupero di gettito quantificato nella relazione tecnica, che suggerisce un eccesso di stima - oltre alle considerazioni sopra esposte - anche in base al fatto

che il valore medio di recupero di gettito in capo ad ogni contribuente sarebbe pari ad euro 208.117, che sarebbe riferito alle azioni possedute in portafoglio da soggetti esclusivamente in perdita.

Situazioni di tal genere, peraltro, nella realtà appaiono inusuali; infatti, è presumibile che un'azienda in perdita (anche se solo temporanea) difficilmente avrà interesse a dirigere le proprie disponibilità finanziarie verso investimenti non strettamente strategici e funzionali.

Per quanto concerne la modifica recata in tema di parziale tassazione dei dividendi all'articolo 90, comma 2, del nuovo TUIR, la relazione tecnica stima il relativo effetto di recupero di gettito in 21 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 25 milioni di euro per l'anno 2005, da parte di 11.000 contribuenti.

Con gli articoli da 97 a 99 si attua quanto previsto in sede di legge-delega all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g); in particolare, le norme in esame concernono alcune limitazioni stabilite alla deducibilità degli interessi passivi. Stante il fatto che tali norme incidono tutte sulle limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi, se ne stabilisce l'ordine di applicazione: vanno applicate prioritariamente le disposizioni dell'articolo 99, riguardante la c.d. *thin capitalization* o contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione; vanno applicate in secondo luogo le disposizioni di cui all'articolo 98 del Tuir, riguardante il *pro rata* generale; vanno applicate infine le limitazioni di cui all'articolo 97 del Tuir, afferente al cosiddetto *pro rata* generale di indeducibilità.

Il cosiddetto *pro rata* generale di indeducibilità degli interessi passivi era già presente nell'ordinamento tributario. Infatti, l'articolo 97, rispetto al «vecchio» articolo 63 del Tuir, è stato modificato mediante l'integrazione di cui al comma 2, riguardante le modalità di partecipazione al rapporto di deducibilità sia delle plusvalenze esenti *ex* articolo 88 del Tuir sia dei dividendi che per effetto della riforma in esame concorrono parzialmente alla formazione dell'imponibile; tali componenti figureranno sia al numeratore che al denominatore del rapporto. Delle novità sono sia la c.d. *thin capitalization* che il *pro rata* patrimoniale.

Per quanto concerne la *thin capitalization* o contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione, attraverso l'articolo 99 si esclude la deducibilità di quegli interessi passivi che si collegano a finanziamenti diretti dei soci ovvero garantiti da questi ultimi. In particolare, si considera il rapporto tra i finanziamenti erogati dal socio qualificato e delle sue parti correlate rispetto alla quota di patrimonio netto di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate; se tale rapporto è superiore a quello di 4 a 1, per la parte eccedente gli interessi passivi risultano indeducibili. Tale disciplina si estende anche ai finanziamenti solo garantiti dal socio o dalle sue parti correlate ancorché non erogati in via diretta o indiretta dagli stessi (vi è un cumulo tra finanziamenti erogati e finanziamenti garantiti ai fini del calcolo del rapporto di cui sopra).

Quanto alla platea di contribuenti a cui tale disposizione è applicabile, va detto che vengono esclusi i contribuenti il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (comma

7). Inoltre tale disciplina non si applica nel caso in cui il finanziamento sarebbe stato erogato anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.

Ai fini dell'applicazione di tale meccanismo occorre fare riferimento al comma 3 della norma in esame. In particolare come eccedenti si considerano prioritariamente quelli con la remunerazione più elevata (comma 3, lettera a); inoltre, si fornisce, allo stesso comma 3, le definizioni di parti correlate (lettera b) e di socio qualificato (lettera c). Il comma 3, lettera e), individua il patrimonio netto contabile e le rettifiche da operare ai fini del calcolo del rapporto di cui al comma 1.

L'istituto del *pro rata* patrimoniale è disciplinato dal nuovo articolo 98 del Tuir. Ci si riferisce in particolare a quelle imprese che posseggono partecipazioni di cui all'articolo 88 dello stesso Tuir (vale a dire alle imprese che godono della c.d. *participation exemption*); in questi casi si prevede che la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione dell'articolo 99 (c.d. *thin capitalization*), al netto degli interessi attivi, è indeducibile per una percentuale ottenuta rapportando l'eventuale eccedenza del valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 88 rispetto al valore del patrimonio netto contabile al totale dell'attivo patrimoniale ridotto del patrimonio netto contabile stesso e dei debiti commerciali. Ulteriori precisazioni concernenti il calcolo dell'eccedenza sono contenute al comma 2.

La relazione tecnica stima che nel complesso le modifiche di cui sopra produrranno un recupero di gettito pari a 409 milioni di euro nel 2004 e a 436 milioni di euro nel 2005.

Nel 2004 il recupero di gettito si riferirà a 12.100 contribuenti, mentre nel 2005 si riferirà a 12.600 contribuenti.

La relazione tecnica peraltro non distingue la stima del recupero di gettito associato all'una e all'altra misura esplicitando solo a livello metodologico (senza quindi riferimenti numerici) il procedimento di stima degli effetti finanziari del contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione e, rispettivamente, del *pro rata* patrimoniale.

La relazione tecnica chiarisce poi che si è provveduto a ricalcolare la quota di interessi passivi indeducibile in base al *pro rata* relativo ai ricavi ed agli altri proventi esenti. Quindi, una volta calcolati gli interessi passivi indeducibili sulla base del combinato disposto degli articoli 97, 98 e 99, si è proceduto ad un ricalcolo dell'imposta dovuta o a credito.

Al fine di consentire una verifica della stima, si rendono necessari chiarimenti in ordine alla mancata esplicitazione dei passaggi che dalla determinazione della quota di interessi indeducibile hanno portato alla determinazione del recupero di gettito stimato.

Peraltro distorsioni della stima potrebbero collegarsi anche al fatto che la relazione tecnica calcola il rapporto tra finanziamenti e patrimonio netto contabile a livello aggregato e non di singoli soci. Ciò probabilmente può condurre a sottostime del recupero di gettito, dal momento che le singole società possono avere un rapporto complessivamente in linea con

quello stabilito come fisiologico dalla norma in esame mentre possono superarlo se l'analisi si sposta sui singoli soci qualificati.

D'altra parte dovrebbero essere chiarite le ragioni per cui si ipotizza un incremento dei contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli da 97 a 99 (da 12.100 nel 2004 a 12.600 nel 2005), dato che tali norme dovrebbero tendere a disincentivare il ricorso a forme di finanziamento mediante debito.

L'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto abolisce la normativa di cui al d.lgs. n. 358 del 1997, in tema di imposizione sostitutiva con aliquota pari al 19 per cento gravante sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni di controllo e collegamento che risultano iscritte in bilancio come immobilizzazioni finanziarie e più in generale su quelle calcolate sui maggiori valori derivanti dalle operazioni di riorganizzazione aziendale (cessione e conferimento d'aziende, scissioni, fusioni, permuta di partecipazioni). Si intende così dare piena attuazione alla disciplina definita della *participation exemption*.

Secondo la nuova normativa in materia di plusvalenze vengono rese esenti, ai sensi dell'articolo 88 del Tuir modificato, quelle realizzate relativamente alla cessione di azioni o quote in società sottoposte alla normativa IRES (articolo 72 del Tuir) o di quote di partecipazioni in società in nome collettivo o in accomandita semplice (articolo 5 del Tuir); tali azioni o quote devono presentare, in via generale e salvo alcuni casi specifici, dei requisiti così sintetizzabili: ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (criterio LIFO di valutazione delle partecipazioni detenute in portafoglio); classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli nei quali vige una normativa fiscale privilegiata; esercizio, da parte della società partecipata, di un'impresa commerciale così come definita dall'articolo 55 del Tuir.

Nel caso in cui i requisiti suddetti non siano presenti, tranne che in casi ben definiti dalla norma stessa, le plusvalenze realizzate saranno sottoposte all'aliquota ordinaria IRES pari al 33 per cento (come nel caso di cessioni d'aziende e di fusioni e scissioni).

Inoltre, secondo il comma 2 del citato articolo 88 del Tuir, l'esenzione dall'imposta sia ordinaria che sostitutiva, si applica anche agli strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'articolo 44 del Tuir ed ai contratti di cui all'articolo 110 comma 9, lettera b), del Tuir (contratti di associazione in partecipazione e quelli di cui all'art. 2554 del codice civile).

La relazione tecnica stima l'effetto di minor gettito complessivo in circa 732 milioni di euro per il 2004 e 392 milioni di euro per il 2005; tali dati nascono per differenza tra il minor gettito dovuto all'abolizione della suddetta imposta sostitutiva ai sensi del citato d.lgs. n. 358 del 1997 (riportato nella tabella finale e fatto pari a 1.379,8 milioni di euro per il 2004 e per il 2005) ed il recupero d'imposta a fini IRES a diverso

titolo introitata (tassazione ordinaria delle operazioni relative alla cessione di aziende, variazioni IRES relative alle fusioni e scissioni assoggettate ad imposta sostitutiva).

Al riguardo, nel sottolineare preliminarmente che sarebbe stato opportuno fornire la stima dettagliata per ogni singola fattispecie di natura fiscale, piuttosto che fornire la stima sintetica per differenza degli effetti del provvedimento in esame, si segnalano le seguenti osservazioni.

La prima riguarda la stima di eventuali effetti elusivi legati alla possibilità che operazioni di cessioni d'azienda risultino, dal punto di vista fiscale, come cessioni di partecipazioni, sfruttando la neutralità fiscale prevista nei casi di conferimento di azienda (articolo 178 del Tuir). La relazione tecnica quantifica tale effetto nel 20 per cento .

Al riguardo, si evidenzia che è ipotizzabile si verifichino fenomeni di elusione della normativa che implica il pagamento dell'imposta ordinaria (aliquota ordinaria del 33 per cento) se l'operazione di cessione viene effettuata direttamente, dato che si avrebbe un risparmio d'imposta, per il soggetto venditore, pari al 33 per cento , nel caso la cessione venga fiscalmente presentata come vendita di partecipazione. Appare plausibile che coloro che venderanno l'azienda preferiranno concedere all'acquirente uno sconto sul prezzo piuttosto che pagare il 33 per cento di imposta sulla plusvalenza; ed anche il beneficio fiscale che il soggetto acquirente andrebbe a perdere (maggiore ammortamento calcolato sull'avviamento e sui beni ammortizzabili) viene di fatto compensato con un minor prezzo dell'azienda acquisita: il confronto in termini di valore attuale può così risultare conveniente anche per il soggetto acquirente.

Pertanto, l'imposta gravante sul soggetto venditore viene tralata sul prezzo di vendita che nel confronto in termini di valori attuali può risultare conveniente per ambedue le parti.

Potrebbe quindi verificarsi un'ipotesi di «complicità» di comportamenti elusivi tra soggetto venditore e soggetto acquirente, tale da far venir meno il contrasto di interessi tra le parti evocato nella RT, il che potrebbe indurre a ritenere sottostimata la quota del 20 per cento in meno dell'imponibile per effetto dei suddetti comportamenti.

Inoltre, nella stima fornita dalla relazione tecnica non sembra essersi considerato l'effetto di anticipo da parte dei contribuenti i quali, in vista dell'inasprimento fiscale per le operazioni di cessione aziendale, anticiperanno la vendita sfruttando il vantaggio dell'attuale normativa.

Un'altra osservazione riguarda l'ammontare del recupero di gettito di competenza derivante dall'abolizione della normativa in discorso, quantificato nella tabella finale in 647,2 milioni di euro per il 2004 e 987,8 milioni di euro per il 2005. In particolare, la plusvalenza derivante dalle operazioni di vendita d'azienda è stata fatta concorrere alla formazione del reddito imponibile, in cinque quote costanti, per l'80 per cento circa delle operazioni poste in essere.

Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica non esplicita i vari passaggi intermedi che consentirebbero di verificare la stima indicata. Una verifica induttiva può essere effettuata peraltro considerando la distri-

buzione delle plusvalenze e dei maggiori valori e della connessa imposta sostitutiva osservabile nei dati di consuntivo di UNICO 2000 (redditi 1999), dalla quale risulterebbe che i recuperi di gettito possono essere sovrastimati. Infatti, secondo tali dati, la percentuale delle plusvalenze da cessione rispetto al totale delle plusvalenze depurato da quelle derivanti da conferimenti (che rappresenta il dato rilevante per la quantificazione del recupero di gettito) era pari all'84,4 per cento. Applicando tale percentuale all'ammontare globale di recupero di gettito stimato in RT, si avrebbe per le sole cessioni d'azienda un recupero di gettito pari a circa 546 milioni di euro per l'anno 2004 e a 833,7 milioni di euro per l'anno 2005 (che rappresentano, nel totale, i quinti di recupero di gettito per l'80 per cento dei contribuenti e la totalità per il restante 20 per cento).

Infine, sembrerebbe non essere stato stimato il riflesso finanziario della disposizione che considera esenti anche le plusvalenze realizzate relativamente agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ed ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 110, comma 9, lettera b) precedentemente citata. Sarebbero opportuni chiarimenti al riguardo.

Un'ulteriore osservazione riguarda l'ampliamento soggettivo di cui all'articolo 178 del Tuir modificato; infatti, il regime di neutralità dei conferimenti di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 358 del 1997 (che attiene ai conferimenti di aziende o rami di esse, possedute per un periodo non inferiore a tre anni) è applicabile attualmente solo alle fattispecie effettuate tra i soggetti indicati nel vigente articolo 87 del Tuir (soggetti IRPEG).

La modifica in oggetto invece estende l'ambito in cui sarà applicabile tale regime di favore alle ipotesi in cui anche solo il conferitario sia un soggetto rientrante tra quelli di cui al nuovo articolo 72 del Tuir (soggetti passivi IRES), a nulla rilevando la natura fiscale del soggetto conferente.

Al riguardo, nella parte della relazione tecnica (pag. 66 e pag. 73) relativa alle imposte sul reddito delle società di persone e delle persone fisiche (che potrebbero essere tra i soggetti conferenti interessati dalla modifica normativa) non risulta quantificato l'effetto finanziario di diminuzione del gettito a fini IRPEF dovuto al riconoscimento di neutralità delle operazioni di cessione di aziende effettuate da soggetti non rientranti tra quelli di cui al nuovo articolo 72 del Tuir.

Inoltre, la relazione tecnica avrebbe dovuto stimare i riflessi sul gettito derivanti dal riconoscimento di maggiori valori degli elementi attivi e passivi di bilancio (dunque maggiori ammortamenti), che in base alla nuova normativa è sottoposto a neutralità fiscale e pertanto può prestarsi a comportamenti elusivi da parte dei contribuenti.

Infine non appare comprensibile il motivo per il quale non siano stati stimati gli effetti della norma in esame per tutto l'intervallo di tempo potenzialmente toccato dalla modifica, che riguarda almeno un ciclo di ammortamenti (5 anni), evidenziando l'andamento del gettito conseguente.

Il nuovo testo unico contiene tra l'altro disposizioni che perseguono l'obiettivo del «disinquinamento» del bilancio civilistico. In particolare, l'articolo 110, comma 4, lettera b), al fine di evitare i fenomeni di c.d. «inquinamento fiscale» del bilancio d'esercizio prevede, fermo restando

che in termini generali la deducibilità dei componenti negativi di reddito viene concessa se e nella misura in cui tali componenti figurano nel bilancio d'esercizio, la possibilità che gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore siano deducibili se a mezzo di un apposito prospetto da presentare insieme con la dichiarazione dei redditi se ne indica l'importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni oltre che dei relativi fondi (articolo 110, comma 4, lettera b)).

La relazione tecnica distingue – ai fini della stima – tra accantonamenti e svalutazioni per rischi su crediti, altri accantonamenti deducibili ed ammortamenti anticipati. Nel complesso, l'effetto della norma è una perdita di gettito IRES pari a 658 milioni nel 2004 e a 698 milioni nel 2005, più una perdita annua IRAP di 79 milioni di euro.

Nella relazione tecnica si stima che le società consolidate sfrutteranno le maggiori deduzioni nel 65 per cento dei casi, mentre quelle non consolidate nel 25 per cento dei casi. Come indicato sopra, la perdita di gettito complessiva, ai fini IRES, ammonta a 658 milioni di euro nel 2004 ed a 698 milioni di euro nel 2005.

Inoltre si stima che la perdita di gettito sia temporanea, dato che le maggiori deduzioni sfruttabili verranno riassorbite negli esercizi successivi.

Ai fini IRAP, invece, la perdita annua è pari a 79 milioni di euro.

Al riguardo, dovrebbero essere forniti chiarimenti in ordine all'utilizzo delle percentuali rispettivamente del 65 per cento e del 25 per cento per individuare i contribuenti che sfrutteranno l'agevolazione in esame.

Andrebbero inoltre chiarite le ragioni per cui la relazione tecnica si limita a stimare le perdite di gettito solo per gli anni 2004 e 2005. Infatti, riguardo alla temporaneità della perdita di gettito, vanno fatte alcune osservazioni: gli ammortamenti anticipati vengono calcolati nei primi tre esercizi di vita del bene e non nei primi due; le svalutazioni per rischi su crediti possono essere realizzate nella misura dello 0,5 per cento del credito iscritto in bilancio fino ad un ammontare del fondo del 5 per cento (quindi andrebbe valutato un orizzonte temporale di dieci anni e non di soli due); gli accantonamenti per spese di manutenzione, inoltre, sono deducibili nella misura del 5 per cento del valore del bene iscritto nel registro dei beni ammortizzabili (quindi l'orizzonte temporale, in questo caso, è di 20 anni e non di due).

Andrebbero forniti ulteriori chiarimenti circa la stima realizzata in RT, data la mancata considerazione di altre fattispecie che hanno palesato per il passato potenzialità inquinanti. Non va, in effetti, dimenticato che l'articolo 110, comma 4, del Tuir è norma correttiva dei fenomeni di inquinamento fiscale del bilancio d'esercizio e quindi nel suo perimetro di applicazione dovrebbero rientrare tutte le norme che per il passato hanno dato luogo ad «inquinamenti» di bilancio.

Al riguardo si osserva che non si è proceduto a quantificare gli effetti sul gettito collegati ad un più agevole utilizzo della norma concernente gli accantonamenti a fronte di rischi contrattuali su opere, forniture e servizi di durata ultraannuale («nuovo» articolo 94, comma 3, del Tuir); inoltre,

non si è proceduto a quantificare gli effetti sul gettito collegati ad un più agevole utilizzo della norma concernente gli ammortamenti di beni di costo inferiore a 516,46 euro (articolo 103, comma 5).

Va altresì ricordato che, indipendentemente dagli ammortamenti anticipati, il Tuir prevede precisi limiti alla deducibilità delle quote di ammortamento di beni materiali ed immateriali. Con la nuova normativa introdotta dall'articolo 110, comma 4, lettera b), si renderà più agevole l'utilizzo integrale, dal punto di vista della maggiore deducibilità fiscale, dei limiti stabiliti dal Tuir (articoli 103, comma 2 e 104). Inoltre, non si è proceduto a quantificare l'effetto sul gettito collegato al più agevole utilizzo della norma che consente, quanto ai costi sostenuti per studi, ricerche e pubblicità, una deduzione «integrale» nell'esercizio in cui la spesa è sostenuta.

Con l'articolo 116 si attuano i criteri direttivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge-delega. In particolare, all'articolo in parola si prevede la possibilità per i soggetti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a) (spa, sapa, srl, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato) di esercitare l'opzione per la tassazione per trasparenza. L'esercizio di tale opzione permette che il reddito complessivo dei soggetti partecipanti venga ripartito *pro quota* ed indipendentemente dalla effettiva percezione ai soggetti partecipanti.

I soggetti partecipanti, che devono necessariamente rientrare tra i soggetti di cui all'articolo 72 comma 1, lettera a), inoltre, devono esercitare una percentuale non inferiore al 10 per cento dei diritti di voto nell'assemblea generale *ex* articolo 2346 del codice civile, nonché detenere partecipazioni agli utili non inferiori al 10 per cento .

La relazione tecnica stima, con riferimento all'opzione della trasparenza fiscale di cui alla norma in parola, una perdita di gettito ai fini IRES pari a 177 milioni di euro nel 2004 ed a 169 milioni di euro nel 2005 da parte di circa 17.000 contribuenti, sia partecipanti che partecipati.

Riguardo a tale stima si rileva che la RT, pur procedendo ad esporre i diversi passaggi con i quali si è operata la quantificazione, non fornisce dati aggregati intermedi. Chiarimenti sarebbero opportuni in questo senso al fine di permettere la verifica della congruità della perdita di gettito stimata.

Una volta individuato l'universo di riferimento della norma in parola, si è proceduto a ripartire il reddito imponibile della controllante *pro quota* ai singoli soci. A questo proposito è possibile osservare che, mentre la lettera della norma prevede che sia imputato *pro quota* il reddito complessivo (comma 1 dell'articolo 116), la relazione tecnica sembra procedere ad una stima che si basa sulla imputazione dei redditi imponibili. Va peraltro rilevato che il reddito imponibile si ottiene a partire dal reddito complessivo incrementandolo dei crediti di imposta eventualmente spettanti e procedendo alla sottrazione delle eventuali perdite riportate a nuovo.

Con riferimento a questo specifico aspetto, quindi, gli effetti in termini di perdita di gettito potrebbero risultare inferiori rispetto a quelli sti-

mati in RT. In particolare, è con riguardo alle perdite pregresse che si potrebbero determinare delle discrasie tra reddito complessivo e reddito imponibile. Ulteriori chiarimenti sarebbero dunque necessari al riguardo.

L'articolo 117 del Tuir prevede che l'opzione della trasparenza fiscale possa essere esercitata anche dalle srl che abbiano, come requisiti, un volume di ricavi che non superi le soglie rilevanti al fine dell'applicazione degli studi di settore; una compagine sociale composta esclusivamente da 10 o 20 (nel caso di società cooperative a responsabilità limitata) persone fisiche.

La relazione tecnica, tenendo conto che si passa da una tassazione ad aliquota proporzionale ad una tassazione ad aliquota progressiva, stima una perdita di gettito pari a 467 milioni di euro nel 2004 e a 488 milioni di euro nel 2005.

Tali perdite si riferiscono ad una platea di circa 404.000 contribuenti srl.

Anche in questa sede la relazione tecnica, pur indicando i diversi passaggi seguiti nella elaborazione della stima, non specifica i dati aggregati intermedi necessari ai fini della verifica della quantificazione. Tale circostanza è rilevante soprattutto in considerazione delle importanti perdite di gettito ascritte dalla stessa relazione tecnica alla norma in esame.

In particolare, la relazione tecnica in primo luogo individua le potenziali società interessate per poi procedere alla valutazione degli effetti derivanti all'applicazione della trasparenza.

La relazione tecnica tuttavia non esplicita le ragioni per cui ha operato una tale quantificazione. Al riguardo, sarebbero necessari ulteriori chiarimenti.

L'articolo 118 del Tuir prevede la possibilità di esercitare l'opzione per il consolidamento degli imponibili, da realizzarsi mediante somma algebrica dei redditi conseguiti dalle singole entità legali appartenenti al gruppo operando, inoltre, le rettifiche, di cui all'articolo 123 dello stesso Tuir.

Permanendo il requisito del controllo, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Lo stesso articolo 118 definisce i soggetti ammessi ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo: possono partecipare al consolidato, in qualità sia di controllanti che di controllati, i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 72 fra i quali sussiste il rapporto di controllo definito dall'articolo 121. Inoltre, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, i soggetti di cui all'articolo 72, lettera d), possono partecipare al consolidato nazionale, a determinate condizioni (stabilite dallo stesso comma 2), solo come controllanti.

L'articolo 121, comma 1, stabilisce che si considerano controllate le società al cui capitale sociale o al cui utile di bilancio la società o ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento; va considerato l'effetto demoltiplicatore prodotto dalla catena societaria del controllo; non vanno considerate le azioni prive del diritto di voto esercitabili nell'assemblea generale di cui all'articolo 2346 del codice civile.

Quanto al meccanismo di applicazione, va detto che una volta esercitata l'opzione di cui all'articolo 118, comma 1, del Tuir, la controllante consolida integralmente gli imponibili delle singole società appartenenti al gruppo ed ha competenza esclusiva quanto ai versamenti in saldo ed in acconto (articolo 119, comma 3, del Tuir).

Una normativa particolare concerne la gestione delle perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; per tali perdite l'articolo 119, comma 2, prevede che possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono.

Gli imponibili, nella determinazione della somma algebrica, verranno considerati integralmente; successivamente la controllante darà luogo alle seguenti rettifiche di consolidamento (articolo 123 del Tuir): variazioni in diminuzione individuate sia con riferimento all'importo dei dividendi distribuiti dalle controllate; variazioni in diminuzione per un importo corrispondente ai componenti negativi di reddito di cui all'articolo 110, comma 4, lettera b); variazioni in aumento o in diminuzione per effetto della rideterminazione del pro rata patrimoniale (articolo 98, comma 2); variazioni in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale dei beni trasferiti in regime di neutralità fiscale (art. 125 Tuir).

Nell'articolo 125 del Tuir, si prevede la possibilità, per le società che hanno esercitato l'opzione del consolidato nazionale, che i trasferimenti dei beni infragruppo avvengano in regime di continuità fiscale dei valori riconosciuti. Per poter godere del regime di favore fiscale è necessario osservare specifiche cautele di cui allo stesso articolo 125 del Tuir.

Se, nel periodo per il quale si è optato per la tassazione di gruppo, viene meno il requisito del controllo, si prevede, all'articolo 126 del Tuir, una serie di meccanismi correttivi; l'obiettivo è quello di neutralizzare i vantaggi fiscali collegati con il consolidato nazionale.

Con riferimento alla disciplina sinteticamente descritta in precedenza, la relazione tecnica stima una perdita di gettito pari a 3.376 milioni di euro nel 2004 e a 3.438 milioni di euro nel 2005.

Nella relazione tecnica si è proceduto preliminarmente alla individuazione delle società potenzialmente interessate per poi pervenire alla determinazione dell'imponibile e dell'imposta.

Al fine della individuazione delle potenziali società interessate, si è elaborato l'archivio dei gruppi nazionali CERVED 2001. Inoltre, si è proceduto ad integrare l'archivio risultante con i dati delle maggiori operazioni avvenute successivamente al 31 dicembre 2001 o con informazioni relative alla struttura dei principali gruppi non presenti negli archivi CERVED. Secondo le elaborazioni di cui sopra, interessati alla normativa in esame sarebbero 22.529 capogruppo e 42.721 controllate.

Al riguardo, sono opportuni chiarimenti in ordine alle fonti a partire dalle quali si sono desunti i dati delle maggiori operazioni poste in essere successivamente al 31 dicembre 2001. Tali ulteriori informazioni sono estremamente rilevanti soprattutto in considerazione del fatto che vi sono stati numerosi ed importanti fenomeni di acquisizioni e concentra-

zioni nel biennio 2002-2003. Peraltro, si sottolinea che non vengono esplicitate, nella RT, le fonti delle informazioni ulteriori non presenti nella base dati CERVED e le modalità con cui se ne è tenuto conto ai fini della stima. Andrebbe chiarita, inoltre, la percentuale di incremento utilizzata al fine di adeguare i dati 2001 al periodo di imposta 2004.

Va comunque osservato che, ove si presupponga una riduzione delle suddette operazioni di carattere straordinario in futuro, tale situazione è da valutarsi positivamente per quanto attiene ai profili di natura finanziaria, in quanto nel consolidato di gruppo ne deriverebbero minori effetti in termini di perdita di gettito.

La relazione tecnica, una volta individuato il perimetro applicativo del consolidato nazionale, calcola l'imposta attraverso una serie di passaggi. In primo luogo, si è proceduto al calcolo dei redditi di gruppo mediante somma algebrica degli imponibili delle società appartenenti al gruppo (si sono operate rettifiche in diminuzione del reddito imponibile sia con riferimento ai dividendi distribuiti dalle società controllate, per il 5 per cento di tali dividendi, sia con riferimento ai maggiori accantonamenti ed ammortamenti non dedotti dalle società cui competono *ex* articolo 110, comma 4, lettera b), del Tuir); in secondo luogo, si è tenuto conto del riporto a nuovo dell'eventuale perdita risultante dal consolidamento degli imponibili; infine, si è determinata l'imposta dovuta o a credito da parte del gruppo al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e della ritenute (le ritenute subite, le detrazioni ed i crediti di spettanza delle singole unità legali sono state trasferite alla controllante).

Si è quindi calcolata la perdita di gettito sulla base della differenza tra la somma algebrica delle imposte dovute o a credito delle singole unità legali appartenenti al gruppo e l'imposta dovuta o a credito risultante dal reddito come determinato per il gruppo.

Come anticipato, si stima una perdita di gettito pari a 3.376 milioni di euro per il 2004, relativamente a 14.200 gruppi, e a 3.438 milioni di euro per il 2005, relativamente a 14.400 gruppi, specificando come tale stima tenga conto delle ulteriori operazioni sulla struttura societaria dei gruppi in corso di realizzazione (anche in vista dell'avvio della riforma).

Al riguardo, in primo luogo sarebbero opportuni chiarimenti in ordine alla mancata esplicitazione in relazione tecnica dell'imponibile totale ottenuto elaborando le dichiarazioni dei redditi 2001.

La relazione tecnica costruisce un modello di stima della perdita di gettito basato sull'ipotesi di scelte razionali del contribuente. In quest'ottica si rileva come la relazione tecnica prevede che 14.200 gruppi su 22.429 optino per il regime del consolidato nazionale (14.400 gruppi nel 2005); tale stima risulta in linea con le previsioni di cui alla relazione tecnica della legge-delega. Tuttavia, va rilevato che la relazione tecnica – pur asserendo che di tale circostanza è stato tenuto conto nella stima – non fornisce informazioni dettagliate in ordine alle ulteriori operazioni sulla struttura societaria dei gruppi in corso di realizzazione sulla scorta della riforma. Ulteriori chiarimenti in proposito risultano essenziali per la veri-

fica della stima, in quanto non è chiaro a quali aspetti della riforma ci si intenda riferire.

Inoltre, è opportuno un approfondimento riguardo al regime di neutralità fiscale dei trasferimenti infragruppo, non essendo esclusa la possibilità che si verifichino, da parte dei contribuenti, comportamenti elusivi. Con la norma in esame, infatti, soggetti non destinatari di normative agevolative o comunque di favore potrebbero avvantaggiarsene dando luogo a scambi infragruppo. La relazione tecnica non contempla tali ipotesi elusive; al riguardo sono necessari chiarimenti.

In generale, appare necessario che siano esplicitati puntualmente gli effetti, in termini di perdita di gettito, di tutta la normativa, di particolare favore per il contribuente, concernente le rettifiche infragruppo. Peraltro la relazione tecnica non chiarisce se nella stima proposta si tiene conto delle variazioni in aumento o in diminuzione da operarsi per effetto della rideeterminazione del *pro rata* patrimoniale; delle variazioni in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale dei beni trasferiti in regime di neutralità fiscale.

Si richiedono, al riguardo, ulteriori chiarimenti. In particolare, bisognerebbe chiarire se sussistono problemi di sovrapposizione con le quantificazioni realizzate in relazione tecnica con riferimento al nuovo articolo 110 del Tuir, relativo alla deducibilità degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti non imputati al conto economico.

È necessaria inoltre una stima della perdita di gettito anche per gli anni successivi al 2005. Infatti, nel procedimento di stima non si tiene conto della eventualità che in futuro le società capogruppo possano acquisire come partecipate società che presentano una struttura economico-finanziaria conveniente nell'ottica del consolidamento fiscale (ad esempio, società attualmente in perdita che potrebbero continuare ad esserlo anche nell'ambito di un gruppo che consolida gli imponibili e quindi li compensa con le perdite prodotte da società che vi appartengono).

Gli articoli da 132 a 144 concernono la disciplina del consolidato mondiale. Tale normativa attua il disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge-delega. Anche il consolidato mondiale – come quello nazionale – rappresenta un regime opzionale. In particolare, per poter fruire dell'agevolazione in esame, è necessario che opti per tale regime opzionale la controllante di grado più elevato soggetta all'imposta sulle società. Tali soggetti, che debbono rientrare necessariamente tra quelli di cui all'articolo 72, lettere a) e b), del Tuir, devono avere, inoltre, alcune caratteristiche (articolo 132, comma 2): avere titoli negoziati in mercati regolamentati; essere controllate (*ex* articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile) dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che comunque non possano essere qualificati (anche considerando le parti correlate) come controllanti (*ex* articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2) di altre società o enti commerciali sia residenti che non.

I redditi vengono imputati, mediante somma algebrica, alla controllante.

L'imputazione, in particolare, avviene *pro quota* in relazione alle partecipazioni possedute in via diretta e/o indiretta nelle società residenti all'estero (articolo 133, comma 1, del Tuir).

La relazione tecnica stima, in relazione al consolidato mondiale, una perdita di gettito pari a 328 milioni di euro nel 2004 e a 409 milioni di euro nel 2005.

La perdita di gettito stimata per il 2005 si riferisce a 225 gruppi e a 125 singole società. La relazione tecnica peraltro chiarisce come tale stima sia stata verificata mediante un'indagine ufficiosa svolta a campione su alcuni importanti gruppi italiani.

Al riguardo, si rileva anche in questo caso la mancata esplicitazione in relazione tecnica dei dati aggregati intermedi necessari per la verifica della stima.

Inoltre non si comprendono le ragioni per cui la perdita di gettito venga stimata unicamente in relazione al 2004 ed al 2005. Infatti, sarebbe più corretto procedere ad una stima anche per gli anni successivi al 2005, dato che l'articolo 134, comma 1, del Tuir prevede la irrevocabilità dell'opzione per un periodo non inferiore ai cinque esercizi.

Sembra, inoltre, mancare una stima dettagliata delle perdite di gettito connesse alle rettifiche di cui all'articolo 136 del Tuir. Tale norma prevede, ad esempio, l'esclusione dalla quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella tassazione di gruppo, anche se provenienti da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione.

Infine, non si esplicitano le modalità con le quali si è tenuto conto della citata indagine ufficiosa.

La relazione tecnica, in particolare, procede in primo luogo ad individuare il perimetro applicativo della norma in esame per poi passare alla determinazione dell'imponibile e dell'imposta.

I dati a base della quantificazione proposta sono stati elaborati dall'archivio delle partecipazioni in società non residenti CERVED 2001. In particolare, il procedimento di stima è articolato nei seguenti passaggi: in primo luogo, sulla base dell'archivio utilizzato, data la mancanza di dati utili per tutte le partecipate estere, si è individuata una perdita media, attribuendola poi a tutte le controllate estere con i requisiti di cui all'articolo 132 del Tuir; in secondo luogo, individuando quindi i soggetti potenziali fruitori del provvedimento si è proceduto ad integrare tali risultanze con i dati desumibili dal prospetto CERVED 2001.

Va rilevato, quanto alla individuazione delle potenziali società interessate, che mancano del tutto i dati necessari per la verifica della stima. Infatti, come la stessa relazione tecnica chiarisce, i dati presenti nell'archivio CERVED 2001 riportano informazioni estremamente limitate sugli utili o le perdite prodotte dalle società partecipate estere.

Non si comprende, inoltre, se ed in che termini si operi un adeguamento all'esercizio 2004 dei risultati reddituali relativi al prospetto CERVED 2001.

Al fine di determinare l'imponibile e l'imposta, nella relazione tecnica si è proceduto, nel caso del consolidato nazionale imputando alla ca-

pogruppo la somma dei redditi e delle perdite conseguite dalle controllate estere rientranti nel consolidato mondiale; nel caso delle singole società si è fatto concorrere alla determinazione del reddito imponibile l'utile o la perdita delle controllate estere (in maniera proporzionale alla relativa quota di partecipazione); si è ipotizzata, per il primo esercizio di applicazione del consolidato nazionale, una riduzione nella misura del 20 per cento del numero dei soggetti che si avvarranno del consolidato nazionale (in ragione in particolare della eccessiva mole degli adempimenti richiesti).

Al riguardo, va rilevato in primo luogo che non si comprende in che termini la relazione tecnica tenga conto del disposto dell'articolo 133, comma 2. Tale norma prevede, nel caso di partecipazione in una non residente detenuta per tramite di una controllata residente, che la quota di reddito imputabile alla non residente da includere nella base imponibile debba essere corrispondente alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna società residente; chiarimenti ulteriori sarebbero opportuni al riguardo.

Inoltre, la relazione tecnica ipotizza che il 20 per cento dei soggetti potenziali fruitori dell'agevolazione in esame non optino per il consolidato mondiale, data l'eccessiva mole degli adempimenti richiesti. In relazione a tale ipotesi, va rilevato che non è chiaro in base a quale criterio la riduzione dei soggetti venga stabilita nella misura del 20 per cento e che non sono del tutto evidenti le ragioni per cui la mole eccessiva degli adempimenti non rilevi ai fini della stima della perdita di gettito 2005.

In conclusione, pur invitando il Governo a fornire adeguati chiarimenti in ordine ai rilievi evidenziati ed alle osservazioni segnalate nella citata nota di lettura del Servizio del bilancio, si riscontra, per quanto di competenza, una sostanziale neutralità finanziaria del provvedimento, che appare idoneo a conseguire positivi effetti per l'economia.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL SOTTOSEGRETARIO PER L'ECONOMIA E LE FINANZE MORGORA IN RELAZIONE ALL'ESAME SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 281

SIMULAZIONE MICROECONOMICA

Premessa metodologica

La Commissione Bilancio della Camera, nel corso del suo approfondito esame delle stime formulate con riferimento alla Riforma fiscale, aveva riconosciuto - nel complesso - la sostanziale correttezza della metodologia utilizzata nella relazione tecnica.

La Commissione Bilancio del Senato, così come l'analogo organismo della Camera, chiede chiarimenti sia in via generale che in merito a singole fattispecie.

La richiesta principale, di carattere generale, riguarda l'esplicitazione dei dati quantitativi e delle informazioni tratti dalle basi dati utilizzate, al fine di consentire una verifica puntuale delle varie quantificazioni proposte. A tale riguardo si può osservare:

1. La simulazione - *rectius*, l'insieme delle (*n*) simulazioni effettuate, come indicato in sede di Relazione tecnica - costituisce un insieme coordinato e il risultato di un processo che, nel suo *iter*, ha utilizzato ed integrato diverse basi dati. In sede di Relazione tecnica la metodologia utilizzata è stata esplicitata per quanto possibile, sia nel suo insieme che con riferimento alle singole modifiche. Tuttavia si evidenzia che solo la disponibilità contemporanea - nell'ambito della simulazione *microeconomica* dell'imposta sul reddito delle società - delle 10 basi dati ha consentito il positivo riscontro, in capo ad ogni contribuente (società di capitali od ente commerciale), dei singoli interventi, all'interno di una prospettiva unitaria e coordinata;

2. Peraltro, in sede di richieste di chiarimenti su alcuni singoli provvedimenti, si è proceduto a fornire informazioni e dati aggiuntivi, fermo restando quanto osservato al punto 1;
3. Con riferimento, inoltre, alla richiesta di chiarimenti sull'utilizzo dei dati ricavati dall'archivio CERVED. (1999 e 2000) si precisa che sono stati utilizzati, così come chiarito anche in sede di RT, i dati delle dichiarazioni dei redditi, ogni qualvolta il dato contenuto era significativo, pertinente e, comunque, disponibile. Con riferimento ai dati ricavati dagli archivi CERVED si evidenzia che sono stati utilizzati laddove l'archivio delle dichiarazioni, anche relativo ad annualità precedenti quella di riferimento (UNICO2002), presentava carenze non altrimenti colmabili: è il caso dei dati del prospetto di bilancio (situazione patrimoniale e conto economico) dei contribuenti esercenti attività di intermediazione monetaria e finanziaria in quanto gli stessi non debbono procedere a compilare l'apposito prospetto di cui al quadro RS della dichiarazione¹.
4. Con riferimento alle variazioni di competenza 2006, e i relativi effetti sul gettito, si evidenzia che:
 - a. gli effetti di gettito di competenza 2005 consentono, in via generale, la stima degli effetti di cassa per il 2006 e, quindi, l'esposizione del triennio (2004 – 2006) di cassa;
 - b. come peraltro appare evidente dalla tabella complessiva della Relazione Tecnica e da quanto indicato in sede di commento², il saldo tra recupero di gettito e riduzioni di gettito, per l'Erario, tende a modificarsi in favore di questo ultimo soggetto, in

¹ Cfr. punto 18.2 "Istruzioni per la compilazione – UNICO2002 Società di capitali", pag. 86

² Cfr. R.T. originaria, punto 1.2.3.h), ultimi capoversi e punto 1.2.3.c)

considerazione della modulazione dei differenti recuperi di gettito (è il caso, ad esempio, delle conseguenze della abolizione della deducibilità delle minusvalenze iscritte sulle partecipazioni immobilizzate, il cui recupero di gettito tende ad andare a regime, al termine del quinto anno di applicazione della Riforma, per effetto delle disposizioni introdotte dal DL n. 209/2002). Al contrario, i pur rilevanti effetti negativi conseguenti ad alcune disposizioni – tra le quali la Commissione menziona l’abolizione della imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui al D.lgs. n. 358/97 – non hanno la progressione che, strutturalmente, alcuni interventi di recupero di gettito evidenziano.

1.2.3 a) Aliquota ordinaria al 33 % (articolo 76, comma 2, del Tuir) (pag. 8)

In merito alla circostanza che la RT non avrebbe tenuto conto, ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito, del numero di soggetti “entranti” e, quindi, della crescita del numero complessivo dei contribuenti beneficiati dalla norma, si può osservare che la stima della perdita di gettito, relativa alle società di capitali e agli enti commerciali, è stata effettuata utilizzando una metodologia che cerca, in primo luogo, di tenere conto dell’andamento nel tempo del gettito atteso nel suo complesso, anche attraverso l’utilizzo del dato relativo all’andamento del valore aggiunto (che intende esprimere l’andamento della economia), corroborato ed integrato dai dati delle imprese più importanti. Ciò pure al fine di tenere conto, per quanto possibile, del saldo tra eventuale reddito imponibile positivo delle “new entry” e reddito imponibile dei contribuenti che, ogni esercizio, “escono” per vari motivi dall’ universo considerato. Da questo procedimento, effettuato a monte delle singole valutazioni, deriva la possibilità di effettuare le stime delle variazioni

dello stesso gettito attribuibili alle singole modifiche, attraverso la costruzione, come detto, di (*n*) scenari successivi.

1.2.3 b) Abolizione della DIT (articolo 3, comma 2)

La Commissione pone alcuni dubbi circa la correttezza delle stime contenute nella R.T. relativamente al recupero di gettito conseguente alla abolizione della DIT, alla luce altresì dei dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO2000. A tale riguardo si può osservare:

- Circa il numero di contribuenti che si è stimato potranno ancora usufruire della DIT nel 2004, si evidenzia che il numero ottenuto è frutto di un procedimento accurato che ha preso in considerazione tutti i soggetti *potenzialmente* interessati ad usufruire di tale agevolazione (e in possesso dei relativi presupposti giuridici). Infatti il numero (108.000) stimato, superiore a quanto emerge dai dati delle dichiarazioni UNICO2002 elaborate in sede di valutazione degli effetti della "Tremonti-bis" per il primo periodo di applicazione della norma, comprende anche – così come chiaramente indicato in sede di RT originaria³ - tutti i contribuenti i quali non hanno potuto avvalersi della DIT nel 2001 a causa del contemporaneo utilizzo della "Tremonti-bis" sugli investimenti e del vincolo del 10% rispetto al reddito imponibile. E' inoltre evidente come il numero complessivo di contribuenti stimato analiticamente al 2004 sia inferiore al numero di contribuenti che nel 1999 hanno usufruito della DIT (circa 111.600) (e, a maggior ragione, di quelli che hanno utilizzato la DIT nel 2000, tenuto conto che nel 1999 non potevano ancora essere presenti i contribuenti banche ed assicurazioni e che nel 2000,

³ Cfr. R.T. IRES, punto 1.2.2 – reddito ai fini DIT – individuazione dei contribuenti interessati

con il moltiplicatore al 1,2, la DIT risultava più appetibile), a causa del fenomeno evidenziato dalla Commissione, vale a dire il progressivo esaurirsi del reddito "dittabile" a causa delle modifiche introdotte sia dalla Legge n. 383/2001 che dal DL n. 209/2002. Di tutte queste modifiche, si ricorda, si è tenuto conto in sede di stima degli effetti, in capo a ciascun contribuente, così come indicato anche in sede di RT, comprese eventuali incapacienze od eccedenze.

- Quanto alla concreta stima del recupero di gettito conseguente, si evidenzia che tale importo è costituito da un differenziale di imposta dovuta / a credito tra due scenari. Ne consegue che il recupero di gettito, in realtà, tiene altresì conto di altri elementi: ad esempio l'abolizione della DIT, qualora determini un aumento dell'aliquota di tassazione, comporta anche una modifica (incremento) nell'ammontare del credito di imposta limitato utilizzabile a scomputo dell'Irpeg dovuta (in quanto, con l'aumento dell'aliquota, si incrementa l'imposta che grava sui dividendi che tale credito hanno attribuito). Pertanto, in questa ipotesi, è stata considerata la limitata riduzione della imposta netta connessa al maggiore utilizzo del credito limitato, che incide -- riducendolo - sul recupero astrattamente attribuibile alla sola tassazione con aliquota piena del reddito DIT. Nella quantificazione del recupero di gettito si è inoltre espressamente tenuto conto dei contribuenti che usufruiscono della aliquota DIT "superridotta" del 7%.
- Infine, con riferimento alle stime effettuate in sede di RT originaria alla Legge n. 383/2001, concernenti il recupero di gettito derivante dall'alternatività tra la "Tremonti-bis" sugli investimenti e la DIT (che si verifica ove il reddito tassabile con l'aliquota del 19% sia superiore al 10% del reddito imponibile complessivo), si evidenzia che in tale R.T sono presenti due diverse tipologie di stima di recupero di gettito, relativamente alle modifiche introdotte alla

determinazione della DIT. La prima tipologia di stima di recupero è relativa agli anni di imposta 2001 e 2002 e si riferisce sia ai contribuenti che avrebbero fatto contemporaneamente ricorso alla detassazione del reddito reinvestito (in beni strumentali) ed alla DIT (in misura almeno pari al 10% del reddito) sia, in generale, al “blocco” degli incrementi di capitale successivi al 30 giugno 2001, che interessa tutti i contribuenti DIT. La seconda tipologia di stima, alla quale la Commissione fa riferimento (1.140 miliardi di lire di recupero di gettito nel 2003) è esclusivamente relativa al “blocco” degli incrementi di capitale successivi al 30 giugno 2001 ma non dei decrementi di capitale, che continuano a ridurre la base DIT. Il recupero di gettito stimato per il 2004, in sede di RT all'IRES, è relativo alla abolizione completa della DIT, commisurato al reddito che residua dopo tutte le modifiche introdotte.

1.2.3 c) Indeducibilità delle minusvalenze iscritte sulle partecipazioni immobilizzate (articolo 102, comma 3, del Tuir) (pag. 12)

Con riferimento alla stima del recupero di gettito conseguente alla indeducibilità delle minusvalenze iscritte (svalutazioni) sulle partecipazioni immobilizzate, la Commissione stessa rileva la sostanziale congruenza con i dati contenuti nella RT originaria del DL n. 209/2002. In merito, peraltro, alla base dati utilizzata ed alle diverse metodologie, si evidenzia che la base dati allora utilizzata era quella delle dichiarazioni dei redditi UNICO2001 società di capitali ed enti commerciali. Nel caso della RT all'IRES, la base dati risulta essere più aggiornata (UNICO2002) ed integrata altresì con elementi esterni, quali i dati dei bilanci civilistici delle maggiori società e dei bilanci CERVED. Il numero di contribuenti interessati è, pertanto, quello effettivamente derivante, avendo riprodotto in capo ad ogni contribuente i vari effetti legislativi.

1.2.3 d) Abolizione del credito d'imposta sui dividendi (soppressione dell'articolo 14 del Tuir vigente; articolo 90, comma 2, del nuovo Tuir) (pag. 14 ss)

La Commissione mette in evidenza la rilevanza degli effetti ascritti alla norma: chiede altresì al Governo chiarimenti in merito a possibili effetti derivanti dalle maggiori perdite di impresa riportabili agli esercizi successivi.

Maggiori perdite di impresa riportabili

Come peraltro chiaramente indicato in sede di R.T. all'IRES⁴, ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito derivanti da una singola modifica si è proceduto attraverso S (n) simulazioni successive in capo ad ogni contribuente, una per ogni modifica introdotta, ognuna delle quali su più anni di imposta. Ne consegue che al momento di quantificare le conseguenze in termini di gettito dell'abolizione del meccanismo del credito di imposta sui dividendi si è tenuto altresì conto sia della nuova capienza delle perdite di esercizi precedenti (nel nuovo reddito imponibile determinato per l'esercizio di competenza), che della eventuale, maggiore perdita di esercizio, destinata ad essere riportata – ed eventualmente utilizzata in compensazione – negli esercizi successivi (fino al quinto), avendo riguardo di utilizzare prioritariamente le perdite degli esercizi precedenti più remoti. Gli eventuali effetti negativi sono pertanto compresi nelle stime di variazione di gettito.

Notevole entità del recupero di gettito

In merito alla notevole entità del recupero di gettito stimato, si concorda con tale affermazione. Tuttavia non si ritiene affatto di essere in presenza di un eccesso di

⁴ Cfr. R.T. IRES, punti 1.2.2.2 e 1.2.3.2.b

stima, pur tenendo conto del notevole valore medio del recupero stimato in capo ai circa 5.500 contribuenti interessati.

Infatti, come peraltro giustamente evidenziato dalla Commissione stessa, il recupero di gettito derivante dalla abolizione del credito di imposta, trattandosi di un meccanismo astrattamente volto ad impedire una doppia tassazione, opera esclusivamente nei casi in cui il socio percettore sia in perdita, con conseguente possibilità di recuperare come "imposta a credito" il credito di imposta stesso. Il numero di 5.500 contribuenti si riferisce, pertanto, esclusivamente ai contribuenti percettori di dividendi che siano in perdita. Si ricorda inoltre che il numero complessivo di percettori di dividendi assistiti da credito di imposta risulta pari a circa 17.000.

Quanto alla ingente somma oggetto di recupero, si evidenzia che, soprattutto nei gruppi, il fenomeno risulta essere particolarmente rilevante e ha costituito un meccanismo attraverso il quale era possibile, in qualche misura, "consolidare" redditi e perdite. Questo è il dato che risulta dalla puntuale elaborazione delle dichiarazioni UNICO2002 ed è un dato che trova importante riscontro anche dai dati Mediobanca⁵. Infatti, in tale pubblicazione da un lato si rileva, a fronte di un sensibile decremento degli utili 2002 rispetto al 2001, il notevole incremento dei dividendi pagati nell'esercizio da parte delle società quotate. Dall'altro lato, la stessa Mediobanca evidenzia il crollo della aliquota fiscale media per le società quotate (attribuito esplicitamente alle società in credito di imposta). A conferma di questo fatto si evidenzia che, in base ai dati delle elaborazioni effettuate, l'ammontare di credito di imposta sui dividendi - stimato per il 2004 a legislazione vigente - dichiarato dai contribuenti in capo ai quali si prevede l'adesione al consolidato nazionale, sia in qualità di controllanti che di controllate - è pari ad oltre lo 89% del totale.

1.2.3 e) Parziale tassazione dei dividendi (articolo 90, comma 2, del Tuir) (pag. 17)

Con riferimento al numero di contribuenti nei confronti dei quali viene stimato un recupero di gettito conseguente alla parziale tassazione dei dividendi si evidenzia che il numero di 11.000 – calcolato mediante modello microeconomico, in capo ad ogni contribuente – trova spiegazione nel fatto che dei 17.000 contribuenti che complessivamente hanno dichiarato – in base ai dati delle dichiarazioni UNICO2002 - l'utilizzo di un credito di imposta sui dividendi, circa 5.500 sono in perdita (Cfr. *supra*) e, quindi, nei loro confronti non può operare, ovviamente, alcun recupero di gettito per l'imputazione del 5% dei dividendi medesimi. Al massimo si potrà verificare una modesta riduzione della perdita dell' esercizio riportabile agli esercizi successivi: di tale variazione, peraltro, si è tenuto conto. Si fa presente, inoltre, la totale esclusione da tassazione dei dividendi infra-gruppo.

Si chiarisce, nel merito, che la stima del recupero di gettito conseguente alla parziale imposizione dei dividendi è strettamente collegata alla abolizione del credito di imposta sui dividendi ed è stata effettuata, sinteticamente, nel seguente modo:

1. dapprima è stata simulata la totale abolizione del meccanismo del credito di imposta sui dividendi, con la totale esclusione dal reddito dei dividendi che tale credito hanno attribuito: le conseguenze in termini di gettito sono quelle evidenziate al punto 1.2.3 d);
2. Successivamente è stato aggiunto al reddito imponibile (od alla perdita), così determinato, il 5% dei dividendi non intragruppo.

⁵ Dati cumulativi di 1941 società italiane, Mediobanca 2003, pag. XV e XX

In merito, infine, alla presunta sovrastima del numero dei contribuenti con credito di imposta sui dividendi, si evidenzia che il dato assunto come termine di confronto dalla Commissione è relativo a due annualità precedenti a quella presa a base di tutte le stime (periodo di imposta 1999 invece del periodo di imposta 2001) e che, pertanto, non sussiste alcuna sovrastima, ma solo il dato effettivo delle dichiarazioni.

**1.2.3 f) Thin capitalization e pro rata patrimoniale (articoli 97-99 del Tuir)
(pag. 22 ss)**

La quantificazione è stata effettuata su ciascun contribuente, ma in maniera forfetaria (ossia non rispetto alla posizione di ciascun singolo socio) e, dunque, contiene inevitabilmente – rispetto al singolo – elementi di sovrastima e di sottostima. Tuttavia la presenza di finanziamenti erogati o garantiti dai soci presuppone necessariamente che la compagine sociale sia ristretta e che i soci qualificati siano la totalità o la quasi totalità di tutti soci (con la conseguenza che la fattispecie prospettata appare piuttosto residuale).

Le ipotesi forfetarie impiegate sono, peraltro, dirette a tenere conto del fatto che i contribuenti adotteranno vari comportamenti per evitare l'applicazione della norma nei loro confronti. Le precedenti disposizioni emanate al fine di contrastare la sotto capitalizzazione hanno, del resto, sempre prodotto un gettito inferiore alle attese. La stima ha, dunque, tenuto conto della descritta situazione per una valutazione della norma che possa ritenersi complessivamente congrua, anche se inevitabilmente imprecisa sul singolo contribuente.

In merito al leggero incremento del numero dei contribuenti nei confronti dei quali – dal 2004 al 2005 – si è stimato possa trovare applicazione - in termini di recupero di gettito - la normativa in oggetto, si evidenzia che tale numero deriva,

come peraltro indicato in sede di RT, dal differenziale di imposta dovuta / a credito tra due scenari con effetti dinamici. Ne consegue che possono sussistere variazioni positive in termini di reddito imponibile e, di conseguenza, in termini di capienza, conseguenti al profilo di crescita "macro", alle altre modifiche normative o al differente utilizzo delle perdite pregresse.

Con riferimento alla rettifica in diminuzione del valore delle azioni proprie in portafoglio, in mancanza di dati puntuali si è ritenuto che tale rettifica potesse essere compresa nella riduzione – prudenziale – del 50% operata con riferimento alla stima di recupero di gettito.

In merito alla quota del 4% come interessi passivi indeducibili, in caso di assenza di patrimonio netto, si evidenzia che tale quota – peraltro relativa ad una eventualità non comune – può essere considerata prudenziale alla luce del fatto che, a rigore di logica, l'assenza di patrimonio netto dovrebbe essere considerata come la massima espressione di una "capitalizzazione sottile", con conseguente recupero a tassazione di una quota molto maggiore di interessi passivi.

I criteri di determinazione del patrimonio netto contabile, ai fini dell'art. 98, sono gli stessi di cui all'art. 99. Si evidenzia che i criteri utilizzati sono chiaramente indicati nella RT, relativamente all'art. 99, nel punto 1.2.3.f).1.

Infine, si conferma che, per prudenza contabile, non si è tenuto conto del possibile recupero di gettito conseguente alla applicazione della norma antielusiva di cui all'articolo 98, comma 2, lettera b), numero 2).

1.2.3 g) Abolizione del d.lgs. n. 358 del 1997 (articolo 3, comma 3) (pag. 28)

La Commissione ipotizza la sussistenza di un tasso di conversione – da operazione di cessione di azienda ad operazione configurata come cessione di partecipazioni –

in misura superiore a quanto indicato nella RT (20%) e tale da causare una riduzione del gettito superiore a quanto stimato:

A tale riguardo si può osservare che il tasso utilizzato può essere, nel complesso, ritenuto congruo, alla luce delle seguenti considerazioni:

- E' sicuramente da escludere che sia solo la variabile fiscale a governare la scelta tra cessione di partecipazioni e cessione di azienda. Il cessionario assume - senza dubbio - minori rischi nel porre in essere un acquisto di azienda rispetto ad uno di partecipazioni. Infatti in base all'articolo 2560 del codice civile "nel trasferimento di una azienda commerciale risponde dei debiti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori". Pertanto, in molti casi, non è affatto detto che il cessionario sia disposto ad accettare una operazione di trasferimento di attività produttive come cessione di partecipazioni piuttosto che come cessione di azienda. In particolare, come appena chiarito, l'acquisto di una azienda non espone il cessionario al rischio che, dopo l'operazione, emergano debiti non risultanti dalle scritture contabili, come invece si verifica in caso di acquisto della società. Appare, dunque, evidente che in tutte le ipotesi in cui il risparmio fiscale non sia particolarmente rilevante (e, dunque, significativo lo sconto che il venditore può riconoscere all'acquirente), il cessionario non avrà alcun interesse a trasformare l'acquisto di azienda in acquisto di partecipazioni. Inoltre, anche quando il risparmio sia rilevante, la trasformazione della natura dell'operazione presuppone che il venditore sia in condizione di offrire all'acquirente adeguate garanzie per i maggiori rischi che si assume.
- Porre in essere una cessione di partecipazioni in sostituzione di una cessione di azienda non sempre comporta un vantaggio fiscale e, anche quando vi è un risparmio, spesso questo è di modesta entità. Il trasferimento di azienda

comporta la tassazione della plusvalenza realizzata, tuttavia (nella maggior parte dei casi) la stessa è rateizzabile in cinque esercizi ai fini Ires e (in ogni caso) non è soggetta ad Irap. L'acquirente, d'altra parte, ha il riconoscimento dei maggiori valori dell'azienda e può conseguentemente dedurre i relativi ammortamenti sia ai fini Ires che ai fini Irap. In caso di cessione di partecipazioni, invece, la plusvalenza non è imponibile in capo al cedente, ma corrispondentemente l'acquirente non ha il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dell'azienda (e perde, dunque, la deduzione degli ammortamenti). Se il periodo di ammortamento dei beni che compongono l'azienda non è particolarmente lungo, il vantaggio nel trasferire partecipazioni al posto di aziende è nullo o molto basso (senza considerare il caso in cui il cedente abbia perdite fiscali da utilizzare in diminuzione della plusvalenza realizzata).

Si rileva, inoltre, che la base dati utilizzata è quella relativa al periodo di imposta 2001. La RT, d'altro canto, al punto 1.2.3.g) espone con chiarezza il procedimento seguito per "riportare" al 2004 ed agli anni successivi (*rectius*, ad un andamento tendenziale o "fisiologico") il dato rilevato nel 2001 e per stimare il recupero di gettito conseguente. Ne deriva che non sussiste alcuna sovrastima del recupero di gettito, tenuto altresì conto che per le operazioni più importanti si è considerata la effettiva tipologia di operazione (su partecipazioni piuttosto che su aziende). Si rileva, infine, che il recupero di gettito IRES indicato nella RT comprende altresì la parte relativa ai minori ammortamenti fiscalmente deducibili, conseguente al venire meno della possibilità di affrancare il disavanzo da fusione e scissione dietro pagamento di una imposta sostitutiva.

Come ultima precisazione, si evidenzia che, in sede di relazione tecnica, la distinzione tra operazioni su partecipazioni di controllo e di collegamento piuttosto che su aziende, è stata operata facendo ricorso a dati ed informazioni non

contenuti nel prospetto per la determinazione della imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (Quadro RQ). Tale prospetto, infatti, così come quello contenuto in UNICO2000 (al quale fa riferimento la Commissione), evidenzia – ai righe RQ01 e RQ02 - la distinzione del *negozio* utilizzato (cessione piuttosto che conferimento) e non del *bene* oggetto di tale negozio (partecipazioni oppure aziende).

Per quanto attiene agli strumenti finanziari assimilati alle azioni e alle associazioni in partecipazione, si rinvia ai paragrafi 2.3 e 4.1.10 della RT. In relazione all'esenzione delle plusvalenze si è ritenuto di non evidenziare alcuna variazione di gettito in quanto gli strumenti finanziari assimilati alle azioni non sono ancora presenti nell'attuale ordinamento normativo e la loro adozione dovrebbe, complessivamente, comportare un modesto incremento di gettito (in quanto la relativa remunerazione non è deducibile dal reddito dell'erogante). Per le associazioni in partecipazione, dai dati delle dichiarazioni dei redditi non sono emersi importi significativi a titolo di plusvalenze da cessione.

Infine, per quanto attiene all'ampliamento soggettivo delle ipotesi di conferimento in regime di neutralità fiscale, si deve rilevare che la fattispecie non dovrebbe avere rilevanti effetti sul gettito. Infatti l'art. 3 del D.lgs. n. 358/97 già oggi consente di effettuare conferimenti a valori di libro, senza emersione di plusvalenze imponibili, a condizione che anche i relativi valori contabili siano quelli storici. Ne segue che l'estensione alle persone fisiche ed alle società di persone della possibilità di effettuare conferimenti in regime di neutralità consente - in pratica - di evidenziare contabilmente dei maggiori valori (e relative plusvalenze) senza che le stesse siano tassate, mentre col precedente regime la non tassazione richiedeva l'esposizione contabile a valori storici. La possibilità introdotta dalla riforma dovrebbe quindi assumere rilevanza più ai fini contabili (esposizione in bilancio) che ai fini fiscali.

1.2.3 h) Norme sulla deduzione degli ammortamenti, delle rettifiche e degli accantonamenti (articolo 110, comma 4, del Tuir) (pag. 33 ss.)

Il disinquinamento fiscale del bilancio interessa determinate tipologie di costi che sono riconosciuti ai fini fiscali secondo criteri forfetari. La Riforma fiscale prevede che questi costi siano deducibili anche se non imputati a conto economico, purché si provveda a darne evidenza in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi e a condizione che il conseguente utile civilistico, non tassato, sia mantenuto nella società e non venga distribuito ai soci. Tra i costi determinati fiscalmente in modo forfetario la voce che ha la maggiore rilevanza quantitativa è quella degli ammortamenti anticipati. Nella stima operata sono state applicate apposite percentuali di riduzione per tenere conto dei seguenti fenomeni:

1) Nella dichiarazione dei redditi il campo ammortamenti anticipati ha una valenza meramente informativa e non incide in alcun modo sul calcolo delle imposte. Dall'esperienza pluriennale maturata nell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi è sempre emerso che i campi che non hanno rilevanza sulla quantificazione delle imposte presentano una percentuale di compilazione inferiore agli altri campi. Di conseguenza appare necessario tenere conto di questo aspetto per non avere una sovrastima dei valori.

2) La normativa attualmente in vigore già consente di dedurre gli ammortamenti anticipati senza il preventivo transito al conto economico, purché il relativo importo sia accantonato in apposita riserva del patrimonio netto. Pertanto, la Riforma non comporta sensibili differenze applicative rispetto alle disposizioni vigenti e, dunque, si potrebbe anche ritenere che la modifica non abbia alcuna incidenza sulle entrate tributarie (viene meno la necessità che l'assemblea dei soci deliberi un vincolo su una riserva del patrimonio netto, ma corrispondentemente si

obbliga il contribuente a compilare un apposito prospetto di raccordo da allegare alla dichiarazione dei redditi). Appare, quindi, ragionevole ritenere che vi possa essere solo una qualche maggiore propensione all'utilizzo degli ammortamenti anticipati (i motivi che – già oggi – inducono molti contribuenti a non sfruttare l'agevolazione in esame, non sono certo superati dalla nuova normativa). Il discorso si pone, invece, in modo diverso all'interno dei gruppi, in quanto si ritiene che il consolidamento dei redditi imponibili delle società che vi partecipano, induca la capogruppo a massimizzare le opportunità fiscali fino a concorrenza del reddito complessivo del gruppo stesso. Ciò giustifica le diverse percentuali applicate nelle stime.

3) Per quanto attiene agli altri costi forfetari si confermano le precisazioni già contenute nella Relazione Tecnica, anche in considerazione del loro modesto ammontare complessivo. Inoltre, per quanto concerne le svalutazioni per rischi su crediti, la RT stessa chiarisce (pag. 30) la effettiva modalità di stima delle svalutazioni potenziali non ancora effettuate, ipotizzando - in pratica - il pieno ricorso alla deducibilità delle svalutazioni (calcolato in capo ad ogni contribuente), nei *limiti massimi fiscalmente ammessi*, qualora tali limiti non siano stati già raggiunti.

4) Per quanto concerne altri costi non presi in considerazione ai fini della stima e che potrebbero essere attratti all'interno delle norme sovvenzionali, si precisa quanto segue:

- relativamente alle spese di pubblicità ed alle spese di ricerca e sviluppo la eventuale scelta per la deducibilità delle stesse in unico esercizio non configura un ammortamento, una rettifica o un accantonamento, non è condizionata alla accensione di una riserva e sembra costituire una mera agevolazione fiscale. Si ritiene, quindi, che per le spese in questione non trovi applicazione l'art. 110, comma 4, lett. b). Pertanto è da confermarsi che la norma concernente il

disinquinamento di bilancio non procura nel caso di specie alcuna variazione di gettito;

- in merito agli accantonamenti a fronte di rischi contrattuali su opere, fornitura e servizi di durata ultraannuale e agli ammortamenti di beni di costo inferiore a 516,46 Euro, si evidenzia che l'amministrazione non si è ancora espressa a livello interpretativo; ad ogni buon conto tali costi non appaiono significativi ai fini dell'intera stima in considerazione dell'esiguità del loro ammontare.

1.2.3 i) Trasparenza societaria (articolo 116 del Tuir) (pag. 39)

In via generale si osserva come più volte, nel corso della RT all'IRES, sia stato chiarito che tutte le stime di variazione di gettito, ottenute mediante la "Simulazione microeconomica", sono quanto effettivamente risulta in termini di differenziale tra due scenari, sia con riferimento al numero dei contribuenti interessati che in merito agli ammontari ottenuti.

Pertanto, il numero di contribuenti nei confronti dei quali si è stimato un risparmio di imposta – e quindi una perdita di gettito per l'Erario – conseguente alla introduzione della trasparenza societaria, NON è una ipotesi ma è quanto effettivamente emerge dalla elaborazione dei dati, effettuata secondo le modalità evidenziate nella RT di cui al punto 1.2.3.i).

E' emerso infatti che, nella maggior parte dei casi (17.000), dopo l'attribuzione pro quota dei redditi e delle perdite, la nuova imposta complessivamente dovuta / a credito, da parte di 22.261 partecipanti società di capitali e non più dovuta o a credito da parte di 10.190 partecipate, è inferiore alla somma algebrica delle imposte dovute / a credito da parte degli stessi soggetti in assenza della trasparenza. In altri termini, il risultato ottenuto conferma l'ipotesi alla base della

simulazione: quella che, poiché il regime in oggetto presenta indubbi elementi di favore per il contribuente, sia ragionevole assumere il ricorso a tale strumento da parte di tutti i contribuenti, sia partecipanti che partecipate, con i requisiti per accedervi.

Con riferimento a quanto disposto al comma 1 dell'art. 116 si conferma che, per motivi prudenziali, non è stato indicato alcun recupero di gettito in sede di Relazione Tecnica conseguente a tale eventualità.

Nella Relazione Tecnica si è tenuto conto della disposizione, contenuta nell'art. 116, che vieta la trasparenza qualora la partecipata abbia optato per il consolidato. Pertanto, se è la partecipante che ha optato per il consolidato e non la partecipata (perché ad esempio la quota di possesso – anche in conseguenza della demoltiplicazione – non raggiunge il limite previsto per legge), la quota – ai fini della stima – è stata comunque attribuita alla partecipante e, poi, inclusa nel consolidato di gruppo. Le conseguenze in termini di gettito di tale inclusione sono comprese nella determinazione degli effetti del consolidato nazionale. Al contrario di quanto supposto dalla Commissione si è, pertanto, espressamente tenuto conto della fattispecie ipotizzata.

Con riferimento a possibili "discrasie" derivanti dalle differenze esistenti tra "reddito complessivo" e "reddito imponibile" si evidenzia che tale circostanza non sussiste. La Relazione Tecnica ha infatti stimato gli effetti sul gettito della norma relativa alla trasparenza societaria sulla base della interpretazione della stessa contenuta nella Relazione illustrativa, la quale precisa che le perdite della società partecipata relative ad esercizi precedenti a quello di opzione riducono il reddito formatosi in capo alla predetta società nel periodo di tassazione per trasparenza e, dunque, il reddito attribuito per trasparenza è quello al netto delle predette perdite (la Relazione illustrativa chiarisce che l'imputazione riguarda il reddito

imponibile). La stima contenuta nella Relazione Tecnica, pertanto, in coerenza con la interpretazione della Relazione illustrativa, ha tenuto conto delle predite pregresse della società partecipata e non presenta, quindi, elementi di sovrastima del minore gettito.

1.2.3 j) Trasparenza piccole s.r.l. (articolo 117 del Tuir) (pag. 44)

Con riferimento al numero delle SRL potenzialmente interessate dal provvedimento, si evidenzia che in base ai dati del modello di dichiarazione UNICO2002 società di capitali ed enti commerciali il numero complessivo di SRL ivi presente è di circa 615.000 soggetti. Di queste, in base al quadro RO, risulta che circa 487.000 siano SRL con solo soci persone fisiche, in numero non superiore a 10 (20 nel caso di società cooperative a responsabilità limitata).

In seguito alla applicazione della Trasparenza ex art. 117, tenuto conto delle altre condizioni necessarie per potere accedervi, il numero di SRL in relazione alle quali emerge una perdita di gettito per l'Erario (derivante dalla minore imposizione sul reddito a causa del passaggio dall'IRES della società all'IRPEF dei soci) è risultato pari a circa 404.000, così come indicato in sede di RT.

Con riferimento al caso in cui siano stati trasferiti redditi negativi dalle società ai soci persone fisiche si evidenzia peraltro che l'imposta a credito "virtuale" è stata stimata applicando la stessa aliquota marginale media IRPEF del 29,4% al 10% della perdita ipotizzata trasferita in quanto, come indicato nella RT, si è assunto che tale sia la quota delle perdite di impresa trasferite in capo al socio persona fisica percettore che possa trovare capienza in un reddito di impresa posseduto dal socio stesso.

1.2.4 Consolidato nazionale (articoli da 118 a 131 del Tuir) (pag. 48 ss.)

La richiesta principale, anche in considerazione della considerevole importanza della stima di perdita di gettito ascritta al provvedimento, riguarda l'esplicitazione dei dati quantitativi. A tale riguardo si può osservare:

- Sulla base dei risultati delle elaborazioni effettuate e della metodologia utilizzata, emerge chiaramente il potenziale di perdita di gettito per l'Erario connesso alla possibilità, per i gruppi, di procedere al "consolidato nazionale" dietro opzione, ricorrendone le condizioni. Infatti, a fronte di circa 65.000 società che si stima partecipino al consolidato di gruppo, quasi il 22% (circa 14 mila) presentano, per il 2004, un imponibile negativo (prima del consolidamento) che peraltro rappresenta quasi il 65% dell'imponibile negativo complessivamente dichiarato dai contribuenti società di capitali ed enti commerciali, mentre il reddito imponibile positivo delle circa 18.500 singole entità legali partecipanti al consolidato nazionale con imponibile positivo rappresenta circa il 60% dell'imponibile positivo complessivo;
- In conseguenza del consolidato nazionale, come anche indicato in sede di R.T., circa 10 miliardi di Euro di imponibile negativo nel 2004 potranno trovare compensazione, all'interno del gruppo, in un imponibile positivo.

Con riferimento, peraltro alla richiesta di informazioni relative alla struttura dei gruppi ed alla loro modifica successivamente al 31 dicembre 2001, si evidenzia che tali informazioni hanno una duplice origine: interna ed esterna.

- Le informazioni “interne” sono essenzialmente riconducibili all’analisi dei modelli di versamento unificato F24 relativi alle maggiori società (per imposta IRAP dovuta) risultate confluite in altre società;
- si tenuto altresì conto di quanto ricavabile dagli archivi telematici delle dichiarazioni, tra le quali quelle relative all’IVA di gruppo.
- Con riferimento ai dati esterni, è stato fatto ricorso sia ad informazioni ottenute dalla stampa specializzata che dai siti *Internet* istituzionali dei maggiori gruppi italiani.

Il materiale utilizzo delle ulteriori informazioni ottenute in tale modo è consistito nell’aggiornamento dell’archivio finale “guida” dei legami controllante-controllata, allo scopo di “seguire” le modifiche nella struttura societaria dei principali gruppi.

Con riferimento, inoltre, alla percentuale di incremento utilizzata per adeguare i dati al 2004, si evidenzia che, come peraltro ampiamente descritto nella RT⁶, la costruzione degli (*n*) scenari ha comportato, tra l’altro, l’adeguamento della variabile reddituale (rappresentata dall’utile ante imposte), per gli esercizi di imposta successivi al 2001, attraverso il ricorso alla *proxy* costituita dal valore aggiunto. Questo procedimento è stato operato in capo a ciascuna unità legale, tenuto conto del settore economico di attività.

Una volta ricostruito il reddito imponibile di ogni soggetto a legislazione vigente 2004 e ss. ed a legislazione variata, che tenga cioè conto di tutte le modifiche intercorse in capo alle entità legali in conseguenza dell’IRES, si è proceduto al consolidamento, con le modalità esplicitate in sede di RT, attraverso l’utilizzo dell’archivio “guida” dei legami controllante-controllata, ottenuto mediante tutte

le fasi di elaborazione, controllo ed integrazione necessarie, chiaramente indicate nella RT, al punto 1.2.4.

Come peraltro indicato anche con riferimento alle stime relative alla introduzione della trasparenza societaria, il numero di contribuenti (gruppi) nei confronti dei quali si è stimato un risparmio di imposta – e quindi una perdita di gettito per l'Erario – (14.200 nel 2004) NON è una ipotesi ma è quanto effettivamente emerge dalla elaborazione dei dati, effettuata secondo le modalità evidenziate nella RT, al punto 1.2.4. In altre parole, è emerso che, successivamente al consolidato nazionale (che si è ipotizzato – per motivi prudenziali, trattandosi di una opzione - venga effettuato da tutti i contribuenti in condizione di farlo), circa 14.200 gruppi su 22.429 conseguiranno un risparmio di imposta specificamente attribuibile al consolidamento stesso, tenuto peraltro conto anche della possibilità di “riportare” all'interno del gruppo eventuali maggiori deduzioni per le “norme sovvenzionali” incipienti nel reddito della singola società.

Per quanto attiene al regime di neutralità nei trasferimenti infragruppo non si condivide l'ipotesi avanzata di possibili comportamenti elusivi da parte dei contribuenti (comportamenti che, peraltro, non sono neppure sommariamente descritti).

Il regime di neutralità prevede che i beni diversi da quelli di cui agli articoli 86 e 88 possano essere venduti o conferiti senza tassazione della plusvalenza, ma mantenendo l'originario valore di carico fiscale. Ciò comporta che gli ammortamenti (e/o le eventuali plusvalenze/minusvalenze) continueranno ad essere calcolati dall'acquirente o dalla conferitaria sul valore storico del bene e non sul maggiore valore contabile.

⁶ RT IRES, punto 1.2.2

L'ipotesi elusiva che sembra possa configurarsi è quella della vendita del bene plusvalente in regime di neutralità, prima di essere ceduto a terzi. In particolare, se il bene è di proprietà di una società del gruppo priva di perdite fiscali, lo stesso verrebbe ceduto (o conferito) in regime di neutralità ad altra società del gruppo che ha perdite fiscali pregresse non utilizzabili. Quest'ultima provvederebbe, poi, a vendere il bene a terzi, compensando la plusvalenza con le proprie perdite pregresse. Questa ipotesi è, però, espressamente contrastata dalla norma antielusiva contenuta nel secondo comma dell'articolo 125.

Per quanto attiene al pro-rata patrimoniale, lo stesso è stato direttamente rideterminato in capo alle singole società partecipanti al consolidato, applicando il disposto del comma 2 dell'articolo 98 nell'ambito della quantificazione dei complessivi effetti sul gettito dello stesso articolo 98. La descritta metodologia è stata adottata per evitare di calcolare due volte il pro-rata nelle stime (il doppio calcolo è previsto dalla norma, in quanto solo la controllante conosce la composizione del gruppo e può quindi determinare l'importo esatto del pro-rata, escludendo le partecipazioni nelle società che rientrano nel consolidato).

Con riferimento, infine, alla possibilità di duplicazioni di perdita di gettito rispetto alle quantificazioni effettuate in relazione all'articolo 110 del TUIR, si evidenzia che tale possibilità non sussiste. In sede di determinazione della perdita di gettito complessivamente derivante dal consolidato nazionale, infatti, si è tenuto conto anche dei maggiori ammortamenti anticipati ed accantonamenti operati dalle società del gruppo che non hanno trovato capienza nel reddito della singola unità legale e che, quindi, sono stati trasferiti in capo all'imponibile complessivo

consolidato del gruppo⁷, per una perdita di gettito ulteriore pari a quasi 100 milioni di Euro (compresa negli effetti complessivi del consolidato nazionale) rispetto a quella indicata nella RT con specifico riferimento alle singole entità legali, prima del consolidamento.

1.2.5 Consolidato mondiale (articoli da 132 a 144 del Tuir)

Con riferimento alla osservazione in merito all'articolo 136, ovvero all'esclusione dall'imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella tassazione di gruppo, anche se proveniente da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione, si può osservare quanto segue.

Come indicato in sede di Relazione tecnica al provvedimento, nell'effettuare la stima degli effetti del consolidato mondiale la difficoltà maggiore è consistita nella quasi totale assenza dei dati relativi alla redditività delle singole partecipate estere, non essendo indicati neanche nella nota integrativa dei bilanci civilistici della partecipante italiana.

In conseguenza di questo fatto si è ritenuto opportuno procedere attribuendo una "perdita media" come risultato civilistico medio di ciascuna partecipata estera della quale non si avessero altre informazioni. Il motivo principale di tale scelta è da riscontrarsi nella circostanza che, trattandosi di un regime opzionale, da un lato, è "All in, all out" (ossia il consolidamento deve obbligatoriamente riguardare tutte le partecipate estere controllate), dall'altro, si è ritenuto plausibile che siano interessati soprattutto i gruppi o le singole società legali le cui partecipate estere,

⁷ Come peraltro indicato nella RT, al paragrafo 1.2.4, "Determinazione dell'imponibile e della imposta", punto 1.b

nel complesso, si trovino in perdita: in quanto tali, non dovrebbero procedere alla distribuzione di dividendi.

Tale ipotesi appare attendibile anche alla luce della considerazione che il consolidato mondiale, per le sue caratteristiche (comprese le modifiche previste al meccanismo del credito per imposte pagate all'estero), non risulta conveniente nel caso in cui le partecipate estere, in utile – e quindi in condizione di attribuire dividendi - si trovino residenti in paesi, ancorché fuori della “black list”, con tassazione minore rispetto a quella prevista in Italia. Per questa serie di considerazioni non si è provveduto ad escludere in maniera esplicita la quota imponibile (5%) dell'eventuale dividendo distribuito dalla partecipata estera.

Peraltro, si ribadisce che la stima effettuata nella Relazione Tecnica si basa, in parte, sui pochi dati disponibili prelevati dall'archivio CERVED delle partecipate estere, ed in parte su una analisi a campione condotta presso alcuni gruppi italiani. Tale metodologia è dunque di natura non analitica (a differenza di quanto operato con il consolidato nazionale), con la conseguenza che le quantificazioni prescindono da una analisi puntuale delle singole voci, che non sono – come detto – reperibili dagli archivi a disposizione.

Per quanto concerne i dubbi circa l'adeguamento dei dati 2001 al 2004, si rimanda a quanto già evidenziato nei punti precedenti della presente nota.

Si conferma, peraltro, che in sede di stima si è tenuto conto del disposto dell'articolo 133, comma 2^o. Tale norma prevede, nel caso di partecipazione in una società non residente detenuta per tramite di una controllata residente, che la quota di reddito prodotto dalla non residente da includere nella base imponibile

⁸ Cfr. RT IRES, punti 1.2.5.4 e 1.2.5 – *determinazione dell'imponibile e della imposta*

consolidata debba essere pari alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna società residente inclusa nel consolidato.

Infine, in merito alla richiesta di chiarimenti circa il minore numero di contribuenti italiani che si stima riusciranno ad effettuare il consolidamento mondiale nel primo periodo di applicazione della riforma, si evidenzia che tale stima (20%) intende esprimere la quota di contribuenti i quali, benché interessati e potenzialmente in grado di optare, troveranno difficoltà, trattandosi del primo esercizio di applicazione, ad adempiere a tutte le incombenze richieste per l'applicazione ai fini fiscali del consolidato mondiale, con particolare riferimento alle certificazioni necessarie in capo alle partecipate estere di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 134.

1.2.6 Tonnage Tax (artt. 157-162 del Tuir) (pag. 55)

La Commissione chiede al Governo chiarimenti in merito alle ipotesi formulate nella Relazione Tecnica circa l'applicazione della Tonnage Tax.

A tale riguardo si può osservare:

a) in riferimento all'osservazione sul perchè si è ritenuto di considerare tutte le società in utile interessate ad optare per l'agevolazione in esame, si può sicuramente ritenere possibile una distribuzione molto differenziata del reddito imponibile, cosa che potrebbe determinare una diversa convenienza all'esercizio dell'opzione e quindi un rischio per l'Erario. La scelta di effettuare la stima su tutte le società con reddito positivo risponde essenzialmente alla opportunità di considerare quale ulteriore componente positivo di gettito anche la possibile, nonché non quantificabile ma auspicabile, attrazione verso il Registro Internazionale Italiano di naviglio che negli ultimi anni è migrato presso registri di

altri paesi, effetto che, del resto, rappresenta la *ratio* sottostante l'introduzione del nuovo sistema di tassazione agevolativa del naviglio italiano;

b) una seconda osservazione riguarda le ragioni per cui si è ipotizzato che società in perdita nel 2001 continuino ad esserlo nel 2003. La stima utilizza i dati delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2001 e si basa sull'ipotesi di stabilità della situazione fiscale;

c) relativamente all'osservazione che il dato utilizzato per la stima, e cioè le imprese con reddito imponibile positivo nel 2001, potrebbe essere sottostimato per effetto della operatività per metà esercizio della Tremonti-bis, si precisa che è stato verificato l'impatto effettivo del reddito agevolato sulla condizione reddituale di ognuna delle imprese che ha dichiarato perdite nel 2001. Alla verifica dei dati su ogni singola impresa, il risultato è stato giudicato non significativo;

d) per quanto riguarda l'osservazione sulla possibile duplicazione della perdita di gettito stimata per la riduzione dell'aliquota dal 34% al 33% di 0,4mln. di euro, si evidenzia che tale duplicazione non sussiste perché nella parte della Relazione Tecnica che stima la perdita di gettito per il complesso delle società soggette a Irpeg, le società ritenute interessate all'applicazione della Tonnage Tax non sono state considerate;

e) in relazione al parametro di operatività delle navi iscritte al Registro Internazionale, pari ad una percentuale di utilizzo dell'85% / anno, si è ritenuto equo e cautelativo stimare al 15% il periodo medio dedicato alla manutenzione ordinaria e straordinaria, percentuale ritenuta accettabile anche dalle associazioni di categoria;

f) riguardo al periodo temporale di riferimento della stima, esso è riferito al periodo di competenza 2004-2005, con i conseguenti effetti di cassa nel triennio 2004-2006. Inoltre la stima è stata considerata stabile nel tempo in coerenza con l'ipotesi di cui al punto b), utilizzando i dati delle dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2001;

g) circa la richiesta di valutazioni specifiche sulla dicotomia tra opzione Tonnage Tax e Consolidato, si osserva che dal complesso delle società per le quali si sono operati i conteggi inerenti il consolidato, sono state escluse le società che si stima eserciteranno l'opzione per il regime della Tonnage Tax;

h) riguardo il trattamento fiscale, di cui all'art. 160 del Tuir, delle plusvalenze o delle minusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di navi per le quali ha efficacia l'opzione della Tonnage Tax, si è ritenuto di non effettuare alcuna valutazione non avendo elementi che possano dare indicazione sulle relative maggiori o minori poste rettificative. L'effetto sul gettito avrebbe comunque riguardato solo le navi acquisite durante il regime di Tonnage Tax opzionato, mentre per la vecchia flotta non ci sarebbero effetti rilevanti, in quanto l'imponibile risulterebbe comunque pari alla differenza tra il corrispettivo conseguito al netto degli oneri di diretta imputazione ed il costo non ammortizzato iscritto nel bilancio dell'ultimo esercizio antecedente la scelta dell'opzione Tonnage Tax.

i) circa l'osservazione sulla scelta effettuata in fase di stima del gettito relativo alla Tonnage Tax, di mantenere l'agevolazione per le imprese che dispongono di navi iscritte al RI, la quale prevede l'abbattimento dell'80% del reddito imponibile di cui all'art.4 c.2 del DL. 457/97, si conferma l'interpretazione circa la cumulabilità della disposizione sopra indicata con il regime della Tonnage-Tax.

Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 358 del 1997 (articolo 4, lettera a) (pag. 62)

Con riferimento al periodo medio di cinque anni indicato nella Relazione Tecnica, si evidenzia che le operazioni di fusione che verranno realizzate entro il 30 aprile 2004, al fine di ottenere il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo, riguardano in misura significativa anche acquisizioni di partecipazioni per le quali in passato non si era proceduto alla fusione stessa in capo all'acquirente. Ossia si tratta di tutte quelle operazioni pregresse per le quali il 30 aprile 2004 rappresenta il termine ultimo per usufruire del disposto di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 358/97.

La descritta situazione ha indotto a ritenere che, essendo trascorsi alcuni anni dall'originario acquisto della partecipazione, sia più probabile che il disavanzo di fusione venga civilisticamente iscritto quale avviamento anziché ad incremento del valore dei beni dell'incorporata. Ne segue che, essendo l'ammortamento dell'avviamento fiscalmente deducibile in dieci esercizi, il disavanzo derivante dalle operazioni straordinarie in esame dovrebbe avere un periodo di ammortamento più lungo (e mediamente pari a cinque esercizi).

In merito, inoltre, alla possibile sottostima degli effetti in termini di gettito derivanti dal presente provvedimento, appare opportuno chiarire numericamente i passaggi attraverso i quali si è giunti alla stima delle variazioni di gettito indicate nella Relazione Tecnica.

In mancanza dell'abolizione del D.lgs. n. 358/97 nei periodi di imposta considerati nella RT (2004 e 2005) i contribuenti avrebbero effettuato ogni anno operazioni di fusione e di scissione "tendenziali" in misura tale da generare, ogni anno, un ammontare di maggiori valori non assoggettati ad imposta sostitutiva ed iscritti

nell'attivo patrimoniale su beni ammortizzabili, a titolo gratuito, per circa 5.830 milioni di euro. Da questo profilo sarebbe derivata una perdita di gettito annua, ai fini IRES (per l'IRAP il ragionamento è analogo) – conseguente ai maggiori ammortamenti fiscalmente rilevanti - pari a circa $5.830 / 5 \times 2 / 3 \times 33\% = 257$ milioni di Euro di competenza 2004 ed a circa 257 (seconda quota annua di ammortamento relativa alle operazioni del 2004) + 257 (prima quota annua relativa alle operazioni del 2005) = 514 milioni di Euro di competenza 2005.

In conseguenza dell'abolizione del D.lgs. n. 358/97 e della contestuale proroga del beneficio di cui all'art. 6 dello stesso Decreto, nel periodo di imposta 2004 i contribuenti si stima effettueranno operazioni sia tendenziali che indotte, tali da "concentrare" entro il termine della proroga $5.830 + 5.830 \times 2 / 3$ (anticipo operazioni 2005) = 9.717 milioni di Euro di maggiori valori non assoggettati ad imposta sostitutiva ed iscritti nell'attivo patrimoniale su beni ammortizzabili, a titolo gratuito. Da tale ammontare deriva una perdita di gettito annua, a causa della deducibilità degli ammortamenti, di competenza 2004 e 2005, pari a circa $9.717 / 5 \times 2 / 3 \times 33\% = 428$ milioni di Euro. Nel 2005, al contrario, non potrà essere effettuata alcuna operazione ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 358/97, in quanto abolito.

Ne consegue che di competenza 2004 la modifica normativa comporterà una maggiore perdita di gettito pari a $257 - 428 = -171$ milioni di Euro. Nel 2005, invece, si avrà un recupero di gettito (sotto forma di minore perdita) pari a circa $514 - 428 = 86$ milioni di Euro.

2.4 Utili esteri da società non collegate (pag.65).

In riferimento alla richiesta di chiarimenti in merito al calcolo degli effetti in termini di gettito della disposizione riguardante gli utili esteri provenienti da società non collegate, si precisa che il suddetto calcolo è stato desunto dai dati

contenuti nelle dichiarazioni Unico società di capitali relative alle annualità 1999, 2000 e 2001, con particolare riferimento ai dividendi relativi alle partecipazioni di entità superiore alle soglie di collegamento, e i cui valori, in mancanza di dati puntuali sui dividendi di quelle inferiori a tale soglia, sono stati utilizzati per effettuare la stima che si è basata sul rapporto esistente tra le partecipazioni non di collegamento rispetto a quelle di collegamento.

Relativamente ad una possibile sovrastima della perdita di gettito (4 milioni di euro), per la parte attribuibile alla riduzione dell'aliquota già stimata con dati macro, si concorda con quanto osservato, in quanto la quantificazione delle conseguenze in termini di gettito derivanti dalla riduzione dell'aliquota IRES (ora IRPEG) dal 34% al 33% è stata effettuata in capo ad ogni contribuente, su tutto il reddito imponibile, pertanto, esso comprende anche eventuali dividendi esteri percepiti distribuiti da società non collegate.

2.8 Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (pag.68).

In merito alle osservazioni espresse, si precisa che, come già evidenziato negli elementi di risposta alle osservazioni del corrispondente Servizio della Camera, la parziale esenzione dei dividendi esteri comporta anche una corrispondente riduzione nella misura del credito per le imposte pagate all'estero recuperabile in diminuzione dall'imposta dovuta in Italia. Pertanto, dovrebbe derivare un effetto positivo sul gettito atteso (rispetto agli effetti stimati in sede di Relazione Tecnica), anche considerando l'eventuale effetto negativo relativo all'osservazione sui soggetti in perdita.

2.10 Norma transitoria su svalutazioni (pag. 72)

In riferimento alla richiesta di dati, si precisa che la disposizione nasce in considerazione dei comportamenti dei soggetti interessati alla nuova disciplina della participation exemption, i quali a partire già dall'esercizio 2002 hanno

provveduto ad effettuare svalutazioni tese ad ottenere vantaggi in termini fiscali al momento della cessione delle partecipazioni interessate.

Pertanto la stima effettuata in sede di relazione tecnica, laddove si è affermato una compensazione dei due effetti riguardanti rispettivamente le plusvalenze e le minusvalenze, appare ampiamente prudentiale, in quanto, dai dati relativi ai bilanci delle imprese risulta un considerevole incremento delle svalutazioni sulle partecipazioni, che si ritiene trovi, in larga parte, una motivazione proprio nel raggiungimento del suddetto vantaggio fiscale.

2.11 Indeducibilità delle minusvalenze realizzate (pag.72).

In relazione alle richieste di chiarimenti sulla stima effettuata, si evidenzia che per quanto attiene al campione di imprese del rapporto Mediobanca, quest'ultimo è stato utilizzato in varie occasioni e che, in mancanza di altre basi dati, appare la fonte più attendibile. D'altra parte il numero di aziende considerate e la loro dimensione costituiscono elementi tali da determinare un campione sufficientemente ampio sotto l'aspetto statistico.

Inoltre, l'ipotesi di partecipazioni che, pur costituendo immobilizzazioni finanziarie, non abbiano i requisiti per l'esenzione appare del tutto residuale ed è stata forfaitariamente stimata nella riduzione di un quarto della voce di bilancio in esame.

2.13 Operazioni in valuta

Non sono disponibili informazioni specifiche sulla composizione dei crediti e dei debiti in valuta delle imprese italiane con particolare riferimento alla quota iscritta tra le immobilizzazioni e la quota iscritta nell'attivo circolante. Tuttavia è opportuno rilevare che solo i crediti possono concretamente essere iscritti tra le immobilizzazioni del bilancio. Pertanto l'eventuale minusvalenza avrebbe ad oggetto crediti iscritti nelle immobilizzazioni (ipotesi che dovrebbe riguardare

solo crediti commerciali e crediti infragruppo a lunga scadenza e altre casistiche minori) che hanno avuto una diminuzione durevole di valore. Ne segue che il rischio di perdita di gettito appare piuttosto circoscritto, mentre le maggiori entrate per il venire meno della possibilità di iscrivere il fondo rischi di cambio si ritiene che siano di entità decisamente maggiore. Comunque, in mancanza di dati attendibili, si è preferito non iscrivere alcuna variazione di gettito.

2.14 Trasformazione eterogenea (pag. 75)

In riferimento al tema della trasformazione eterogenea, disciplinata dal nuovo articolo 173 del Tuir, al punto 2.14 del documento pervenuto dalla Commissione Bilancio viene, preliminarmente, fatto presente che alcuni dei soggetti che risultano dalla trasformazione possono svolgere attività anche diversa da quella commerciale. In conseguenza di ciò, viene osservato che le riserve, in assenza dell'istituto della trasformazione eterogenea, sarebbero state tassate in capo ai soci con emersione di base imponibile assoggettabile ad imposta, in quanto il soggetto Irpeg per "trasformarsi" avrebbe dovuto prima procedere a liquidazione.

Ciò posto, nonostante la formulazione della richiesta appaia infelice in quanto si parla impropriamente di plusvalenze connesse alle riserve e poi di assoggettamento ad imposta dei beni, pare di comprendere che si chieda di chiarire se le nuove disposizioni del Tuir tengano conto del diverso trattamento fiscale delle riserve delle società soggette a Ires che si trasformano in enti non commerciali ovvero se, in base alla nuova normativa fiscale, possa configurarsi un mancato assoggettamento ad imposta ovvero un rinvio dell'imposizione stessa in relazione alle riserve stesse.

Al riguardo, il nuovo articolo 173, comma 1, del tuir, disciplina puntualmente il trattamento fiscale delle riserve, diverse da quelle di capitale, costituite prima della trasformazione da soggetto IRES a soggetto non commerciale. L'assoggettamento a tassazione nei confronti dei soci o associati:

- è rinviato al periodo di imposta in cui le suddette riserve vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, nel caso in cui dopo la trasformazione le stesse riserve siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- deve avvenire nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione in caso contrario.

Potrebbe, quindi, rispetto alla normativa vigente verificarsi, al massimo, un rinvio della tassazione, con una sostanziale compensazione negli anni per importi di non rilevante entità.

3.1.1 e 4.1.1 Società di persone e persone fisiche - abolizione della DIT (pag. 77 e 85)

Con riferimento al numero di contribuenti potenzialmente interessati, si evidenzia che la base dati utilizzata è quella più aggiornata disponibile, vale a dire le dichiarazioni dei redditi UNICO2002, ed è la stessa fonte dei dati utilizzati in sede di predisposizione della relazione sugli effetti della "Tremonti-bis". La modesta differenza in termini di numerosità rispetto a quanto indicato nella citata relazione - a causa di successivi arrivi di "code" di dichiarazioni - è da imputarsi al differente momento nel quale è stato elaborato l'archivio telematico (metà gennaio 2003 nel caso della relazione sull'art. 4 della legge n. 383/2001, luglio 2003 nel caso della Relazione Tecnica sull'IRES). Circa il recupero di gettito stimato con riferimento alla abolizione della DIT determinata in capo alle società di persone ed alle persone fisiche, si evidenzia che tale recupero di gettito IRPEF riguarda esclusivamente il caso in cui la persona fisica (socio di società di persone o imprenditore individuale) sia titolare di un reddito di impresa positivo a contabilità ordinaria, prodotto come impresa individuale od in forma associata. Tale reddito è tendenzialmente maggiore, in media, rispetto al reddito a contabilità semplificata. Tuttavia, per motivi prudenziali, tenuto altresì conto della probabile

riduzione del reddito ai fini DIT dal 2001 al 2004 causata dalle modifiche introdotte (per la parte, peraltro, che trova applicazione specifica per le società di persone e le persone fisiche), è stata utilizzata una aliquota IRPEF marginale media relativa a tutti i soci persone fisiche percettori di reddito di partecipazione, il 27% circa. Tale circostanza è anche avvalorata dall'utilizzo, in capo alle persone fisiche titolari di reddito di impresa, della aliquota marginale media "piena" del 29% con riferimento alla abolizione del D.lgs. n. 358/97 (Cfr. punto 4.1.2). Nel complesso, pertanto, non si ritiene che vi sia una sovrastima del recupero di gettito.

3.1.2 Abolizione imposta sostitutiva ex d.lgs. n. 358 del 1997 (pag. 79)

In merito alle perplessità evidenziate dal Servizio circa la congruità della stima di recupero di gettito, conseguente alla parziale imputazione al reddito delle società di persone delle plusvalenze – per la parte imponibile – attualmente assoggettate ad imposta sostitutiva del 19%, si evidenzia quanto segue:

- Il dato esposto è il risultato di una elaborazione specificamente effettuata in capo a tutti i contribuenti società di persone i quali hanno fatto ricorso alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 358/97, compilando l'apposito quadro;
- In tale sede, è emerso che una parte consistente delle plusvalenze realizzate (quasi il 36%) è stata assoggettata ad imposta sostitutiva benché gli stessi contribuenti dichiarassero, nello stesso periodo di imposta, un reddito di impresa negativo;
- In considerazione di ciò, in capo ai contribuenti di cui al punto precedente è stata interamente imputata alla perdita dell'esercizio la plusvalenza realizzata, per la parte attribuibile alle aziende e, nella misura del 40%, per la parte relativa alle partecipazioni, nell'ipotesi che in ogni caso sia più conveniente,

per tali contribuenti, utilizzare pienamente la perdita dell'esercizio a capienza delle plusvalenze, anche alla luce delle possibili, differenti redditività degli esercizi successivi;

- Peraltro, la parte delle plusvalenze in oggetto eventualmente eccedenti la perdita dell'esercizio ha concorso alla formazione di un reddito positivo e, pertanto, ha prodotto un recupero di gettito, potenzialmente anche in misura superiore alla prima rata (20%) imputata da parte dei soggetti con imponibile positivo;
- Infine, si rileva la circostanza che, con riferimento ai minori ammortamenti deducibili in conseguenza della impossibilità di iscrivere sui beni dell'attivo patrimoniale maggiori valori per imputazione di disavanzi da fusione e scissione fiscalmente rilevanti – il cui ammontare è compreso nella stima del Servizio di circa 522,6 milioni di Euro di plusvalenze - , il recupero di gettito è commisurato su una quota imponibile (quasi il 26%) percentualmente superiore alla quota annua (20%) delle plusvalenze rateizzate.

In considerazione di tutto ciò, si ritiene congrua la stima del recupero di gettito afferente l'abolizione del D.lgs. n. 358/97.

3.1.3 Abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al d.lgs. n. 461 del 1997 (articolo 2, comma 2) (pag. 81)

Con riferimento all'esercizio di riferimento dei dati utilizzati per la stima, si evidenzia che si tratta dell'anno di imposta 2001 (UNICO2002), ultimo disponibile. Con riferimento, invece, alla aliquota utilizzata ed alla circostanza che le persone fisiche percettrici possano essere in perdita o, comunque, non in condizione di dovere imposta, si evidenzia che tale percentuale – che si ricorda essere la aliquota IRPEF marginale media relativa a tutti i soci persone fisiche

perceptor di reddito di partecipazione - è stata ottenuta dal modello IRPEF, costituito da un universo di oltre 38 milioni di contribuenti e che, pertanto, tiene conto anche dei casi, peraltro non frequenti, nei quali, pur in presenza di un reddito da partecipazione positivo, la persona fisica percettrice non abbia alcuna imposta lorda dovuta.

3.1.4 e 4.1.3 Parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni, Thin capitalization e pro rata patrimoniale per le persone fisiche e le società di persone

Parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni (pag. 82 e 87)

In mancanza del dato specificamente attribuibile all'ammontare di minusvalenze realizzate su partecipazioni di controllo e collegamento da parte dei contribuenti persone fisiche e società di persone a reddito di impresa, è stata utilizzata – ai fini della stima del recupero di gettito conseguente alla indeducibilità delle spese – l'ipotesi che, stante altresì il comune andamento del mercato borsistico, la proporzione tra minusvalenze e plusvalenze conseguite o realizzate sia costante, e quindi possa essere utilizzato lo stesso rapporto percentuale esistente con riferimento alle società di capitali, tra plusvalenze realizzate – il cui dato è ricavabile dal prospetto di cui al D.lgs. n. 358/97 – e minusvalenze realizzate, dato ottenuto in base ai dati Mediobanca.

Il dato relativo alla percentuale indicata del 30%, quale stima delle minusvalenze realizzate destinate ad essere indeducibili, è stato pertanto ottenuto come rapporto tra il dato "Macro" ricavato da Mediobanca, attribuibile alle società di capitali ed enti commerciali e le plusvalenze su partecipazioni ex D.lgs. n. 358/97 di UNICO2002 società di capitali ed enti commerciali.

Tale percentuale, coerentemente con la ipotesi in precedenza esposta, è stato pertanto applicato alla stima di plusvalenze realizzate, assoggettate ad imposta sostitutiva ex Dl.gs. n. 358/97 (ricavata dal prospetto apposito), al fine di ottenere una *proxy* delle possibili minusvalenze realizzate, relative agli stessi beni, destinate ad essere non più fiscalmente deducibili e, quindi, in grado di produrre recupero di gettito.

Thin capitalization e pro rata patrimoniale

Il dato relativo sia al numero di società di persone astrattamente interessate che al numero di contribuenti con interessi passivi indeducibili è stato ricavato elaborando analiticamente le dichiarazioni dei redditi UNICO2002 presentate dalle società di persone.

4.1.4 Persone fisiche - Parziale inclusione (40%) nella base imponibile

IRPEF dei dividendi da partecipazioni qualificate (pag.88):

In merito all'inclusione nella base imponibile IRPEF dei dividendi da partecipazioni qualificate per il 40% del loro ammontare, la Commissione chiede di conoscere alcuni elementi quantitativi, tra cui le aliquote medie prese a riferimento.

Al riguardo si precisa che le valutazioni non sono state effettuate applicando aliquote medie, ma calcolando l'imposta in capo ai singoli percettori, considerando anche gli altri redditi dichiarati. In pratica, dopo aver ricostruito il reddito complessivo di ciascun contribuente interessato, si è proceduto alle

elaborazioni per calcolare l'imposta (applicando la tabella degli scaglioni e delle aliquote, le deduzioni, le detrazioni ecc.) secondo la norma vigente e secondo la norma da sottoporre a valutazione. Le differenze di imposta, sommate per tutti i contribuenti interessati, portano alle variazioni di gettito indicate nella relazione tecnica.

4.1.5 Persone fisiche - *Dividendi qualificati e non qualificati distribuiti dalle piccole s.r.l. (pag. 89 e ss):*

In merito ai dividendi qualificati e non qualificati distribuiti dalle piccole s.r.l., la Commissione chiede di conoscere in che modo si sia proceduto ad adeguare i dati delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/2000 e di UNICO 2000 all'esercizio fiscale 2004.

Al riguardo si precisa che si è proceduto ad aggiornare tutte le tipologie di redditi interessati in base ai coefficienti di aggiornamento all'anno 2004 utilizzati dal modello previsionale IRPEF, ricavati da fonti istituzionali.

4.1.6 Persone fisiche - *Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF delle plusvalenze da partecipazioni qualificate percepite fuori dell'esercizio di impresa (pag. 92 e ss):*

In merito all'inclusione nella base imponibile IRPEF delle plusvalenze da partecipazioni qualificate, percepite fuori dell'esercizio di impresa, per il 40% del loro ammontare, la Commissione osserva che l'aliquota media calcolata risulterebbe pari al 41,9%, il che può portare ad ipotizzare una sovrastima del recupero di gettito.

Al riguardo si precisa che, anche per l'argomento in oggetto, le valutazioni non sono state effettuate applicando una aliquota media, ma calcolando l'imposta in capo ai singoli percettori, considerando anche gli altri redditi dichiarati. In pratica, dopo aver ricostruito il reddito complessivo di ciascun contribuente interessato, si è proceduto alle elaborazioni per calcolare l'imposta (applicando la tabella degli scaglioni e delle aliquote, le deduzioni, le detrazioni ecc.) secondo la norma vigente e secondo la norma da sottoporre a valutazione. Le differenze di imposta, sommate per tutti i contribuenti interessati, portano alle variazioni di gettito indicate nella relazione tecnica.

**4.1.7 Persone fisiche - Parziale inclusione (40%) nella base imponibile
IRPEF dei dividendi da partecipazioni non qualificate percepiti
nell'esercizio di impresa (pag. 94):**

In merito all'inclusione nella base imponibile IRPEF dei dividendi da partecipazioni non qualificate percepiti nell'esercizio di impresa per il 40% del loro ammontare, la Commissione chiede di conoscere se vi sia un errore materiale nella cifra di recupero di gettito indicata (0,26 milioni di euro) e perché sia stata scelta un'aliquota media del 29%.

Al riguardo si precisa che si è effettivamente riscontrato un errore materiale nella trascrizione della cifra relativa al recupero di gettito, che deve essere posta pari a +0,16 milioni di euro in luogo dei +0,26milioni di euro.

Per quanto riguarda la scelta dell'aliquota, essa corrisponde all'aliquota media calcolata, con l'ausilio del modello previsionale IRPEF, per le persone fisiche che percepiscono reddito d'impresa.

4.1.10 Associazioni in partecipazione (pag.96).

In merito alla richiesta di chiarimenti sull'ammontare di deduzioni operate dai soggetti eroganti con riferimento alle associazioni in partecipazione, si precisa che, come chiaramente desumibile dalla relazione tecnica, gli utili derivanti da associazione in partecipazione e contratti assimilati costituiscono redditi soggetti a tassazione in capo agli associati e, corrispondentemente, remunerazioni da portarsi in deduzione in capo agli associanti.

Pertanto l'intera stima è partita dalla determinazione dell'ammontare degli utili in capo agli associati, al fine di determinare la perdita di gettito conseguente all'introduzione di un minore concorso alla formazione del reddito per tali soggetti, ed è proseguita utilizzando il medesimo importo al fine di stimare l'incremento di gettito erariale dovuto all'introduzione dell'indeducibilità delle remunerazioni per i soggetti associanti.

4.2.1 Enti non commerciali - *Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni qualificate percepiti fuori dell'esercizio di impresa (pag. 99):*

In merito all'inclusione nella base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni qualificate, percepiti fuori dell'esercizio di impresa, per il 40% del loro ammontare, la Commissione chiede di conoscere il peso dato nella valutazione a tutte quelle situazioni in cui verrà applicata l'aliquota agevolata IRES. Chiede inoltre informazioni in merito ai riflessi finanziari della normativa in termini di IRAP.

Per quanto riguarda le aliquote agevolate, si precisa che nelle elaborazioni di simulazione è stato mantenuto il rapporto con l'aliquota ordinaria. Quindi, ove presente, un'aliquota agevolata a legislazione vigente del 17% è stata posta, nella stima della legislazione proposta, al 16,5%.

Per quanto riguarda il riflessi finanziari in termini di IRAP, si precisa che i dividendi percepiti non sono assoggettati a tale imposta.

4.2.2 Enti non commerciali – Esclusione dalla base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni non qualificate (pag. 100):

In merito all'esclusione dalla base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni non qualificate, la Commissione osserva che non si dovrebbe verificare una perdita di gettito IRES a titolo di abolizione del credito d'imposta. Chiede inoltre informazioni sulla mancata stima di perdita di gettito IRAP.

Per quanto riguarda la perdita di gettito IRES, si precisa che essa è sostanzialmente dovuta alla riduzione dell'aliquota IRES al 33%. Occorre inoltre precisare che non si verifica una duplicazione di effetti con la valutazione relativa alla riduzione dell'aliquota ordinaria IRES al 33% (paragrafo 4.2.3), poiché per ogni valutazione sono stati distinti e isolati gli effetti relativi alla categoria di redditi interessata (in particolare, nella valutazione relativa alla riduzione dell'aliquota ordinaria IRES al 33%, sono stati esclusi i redditi valutati nei paragrafi precedenti).

Per quanto riguarda la mancata stima di perdita di gettito IRAP, si precisa che i dividendi percepiti non sono assoggettati a tale imposta.

4.2.3 Enti non commerciali – Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRES delle plusvalenze da partecipazioni qualificate percepite fuori dell'esercizio di impresa (pag. 101):

In merito all'inclusione nella base imponibile IRES delle plusvalenze da partecipazioni qualificate, percepite fuori dell'esercizio di impresa, per il 40% del loro ammontare, la Commissione osserva che la stima potrebbe risultare eccessiva in relazione alle variabili condizioni del mercato.

Al riguardo, si precisa che la valutazione è stata effettuata nell'ipotesi che le condizioni del mercato fossero analoghe a quelle verificatesi nell'anno 1999, cui si riferiscono i dati elaborati. Per motivi prudenziali non sono state effettuate simulazioni relative a scenari meno favorevoli del mercato. Infatti ciò avrebbe portato ad una sottostima della perdita di gettito dovuta all'abolizione dell'imposta sostitutiva.

4.2.4 Enti non commerciali – *Riduzione dell'aliquota ordinaria IRES dal 34% al 33% (pag. 103):*

In merito alla riduzione dell'aliquota ordinaria IRES dal 34% al 33%, la Commissione osserva che sarebbe stato opportuno, come anche per tutte le quantificazioni relative agli enti non commerciali, il dato più recente possibile, anziché il dato di UNICO 2000.

Al riguardo, si precisa che, in base ai risultati di una ricognizione effettuata sugli archivi al momento disponibili, la completezza dei dati relativi all'argomento in oggetto risultava garantita solamente dall'abbinamento tra gli archivi relativi al quadro SK del modello 770/2000 e gli archivi di UNICO 2000. L'utilizzo di archivi di annualità più recenti non avrebbe garantito la validità e la completezza dell'abbinamento.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

245^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro e per i beni e le attività culturali Pescante.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(2517) Deputati DE GHISLANZONI CARDOLI e ARMANI. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ricorda che il provvedimento, approvato in sede legislativa dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, ha avuto una gestazione lunga e travagliata, come testimonia la sostanziale riformulazione del testo rispetto al progetto di legge originariamente presentato. Infatti, mentre nella formulazione originaria esso era finalizzato al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico delle cascine lombarde, il testo successivamente adottato ha esteso l'ambito di applicazione a tutte le realtà di architettura rurale presenti sul territorio nazionale.

Ricorda altresì che alla Camera dei deputati sul provvedimento si è registrato un ampio consenso da parte di tutte le forze politiche, che hanno dato un proficuo contributo alla stesura del testo finale del provvedimento.

Passando ad esaminare il contenuto del disegno di legge, il Presidente relatore osserva anzitutto che all'articolo 1, comma 1, si prevede l'elenco delle tipologie di architettura rurale da salvaguardare. La puntuale individuazione della platea degli edifici rurali, a cui destinare i finanziamenti recati dal disegno di legge, è invece demandata ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Quanto all'articolo 2, esso consente alle regioni, sentita la competente soprintendenza, di individuare gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie suindicate, presenti nel proprio territorio, nonché di predisporre programmi per il loro recupero e la valorizzazione, sulla base di determinati criteri e principi direttivi. Per la definizione di detti piani si stabilisce altresì (al comma 4) la concertazione con gli enti locali interessati, nonché il parere preventivo dei Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché delle politiche agricole e forestali.

Allo scopo di finanziare detti programmi, all'articolo 3 viene istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse sono ripartite annualmente tra le regioni dal Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione alle rispettive richieste di finanziamento e alla quota di risorse stanziata dalle singole regioni e secondo modalità successivamente definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché delle politiche agricole e forestali.

Quanto alla dotazione del Fondo, essa è determinata in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, mentre a decorrere dal 2006 si rinvia ad una quantificazione annua in sede di legge finanziaria.

Oltre alle risorse di detto Fondo ed a quelle proprie, le regioni, ai sensi dell'articolo 5, possono avvalersi anche dei proventi di sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali per l'attuazione dei programmi di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale.

Con riferimento alle modalità di erogazione dei contributi, all'articolo 4 si prevede che le regioni possano finanziare sino al 50 per cento degli interventi sulla base dei rispettivi piani finanziari.

La concessione dei contributi è altresì subordinata alla stipula di una convenzione che prevede, fra l'altro, la non trasferibilità decennale degli immobili, nonché la revoca degli stessi qualora gli interventi non inizino entro sei mesi dal rilascio delle apposite autorizzazioni, ovvero risultino difformi rispetto ai progetti approvati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2529) Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

(2148) ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente

(2310) VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (FI), il quale si sofferma anzitutto sul disegno di legge n. 2529, con cui il Go-

verno intende anzitutto dare una risposta alla situazione di incertezza relativa alla collocazione nelle graduatorie permanenti delle diverse categorie di personale docente interessato, anche alla luce delle sentenze di annullamento del decreto ministeriale n. 40 del 2003, che aveva rideterminato i criteri per l'attribuzione dei punteggi relativamente all'ultimo scaglione nelle graduatorie permanenti.

Il Presidente relatore ripercorre indi i precedenti legislativi, dando anzitutto conto della legge n. 124 del 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, che ha – fra l'altro – trasformato le preesistenti graduatorie dei concorsi per soli titoli del personale docente in graduatorie permanenti, da utilizzare nelle assunzioni in ruolo del 50 per cento dei docenti (mentre il restante 50 per cento doveva essere assunto mediante il canale del concorso ordinario per titoli ed esami).

La legge n. 124 prevede inoltre che le graduatorie permanenti fossero periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti vincitori del concorso ordinario, per la medesima classe di concorso ed il medesimo posto, nonché dei docenti che avessero chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Allo stesso tempo, venne previsto l'aggiornamento delle posizioni in graduatoria di coloro che erano già inclusi nella graduatoria permanente.

Allo scopo di provvedere alla stabilizzazione dei docenti che, pur avendo già prestato servizio per almeno trecentosessanta giorni, non possedessero l'abilitazione (i cosiddetti precari), l'articolo 2, comma 4, contemplava, contemporaneamente all'indizione del primo concorso ordinario dopo l'entrata in vigore della stessa legge, l'indizione di una sessione riservata di esami per consentire agli stessi di conseguire l'abilitazione, necessaria per l'inserimento nelle graduatorie permanenti.

All'articolo 1, comma 3, la legge demandava inoltre alla fonte regolamentare la definizione delle modalità con cui effettuare l'aggiornamento e le integrazioni periodiche delle graduatorie permanenti, prevedendo, tuttavia, il rispetto di alcuni criteri, tra cui la salvaguardia delle posizioni di coloro che fossero già inclusi nella graduatoria stessa.

Il Ministero, nel dare attuazione alla legge, ed in particolare a tale principio di salvaguardia, ha stabilito che le graduatorie fossero costituite da diversi scaglioni, secondo un ordine di priorità cronologica riferito al momento del conseguimento dell'abilitazione, prevedendo altresì l'istituzione di nuovi scaglioni in relazione ai soggetti che nel tempo avrebbero conseguito l'abilitazione. Ciò avrebbe consentito una priorità nell'immissione in ruolo dei docenti abilitati prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, rispetto a quelli che avrebbero conseguito nuove abilitazioni e, più in generale, di chi – in qualsiasi momento – possedesse un'abilitazione rispetto a chi l'avrebbe conseguita in un momento successivo.

Tale criterio è stato tuttavia dichiarato illegittimo da parte della giustizia amministrativa, in quanto frutto di un'interpretazione non ricavabile dalla stessa legge.

Successivamente, nell'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico 2001-2002, il Governo ha adottato il decreto-legge n. 255 del 2001 (con-

vertito, con modificazioni, dalla legge n. 333 del 2001) contenente norme di interpretazione autentica della legge n. 124 del 1999, che oltre ad equiparare i punteggi assegnati per i servizi prestati nelle scuole paritarie a quelli prestati nelle scuole statali, conferma il criterio degli scaglioni, tuttavia riducendoli. Oltre alla graduatoria di base (derivante dalla trasformazione in graduatorie permanenti delle *ex* graduatorie dei concorsi per soli titoli) e al primo scaglione (composto dai docenti che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, pur in possesso sia dell'abilitazione, che dei trecentosessanta giorni di servizio, tuttavia non avevano potuto partecipare ai concorsi per soli titoli, in quanto – nel frattempo – non erano stati più espletati), il decreto-legge prevede infatti un secondo scaglione, unico, nel quale, in sede di aggiornamento, vengono inseriti «a pettine» coloro che via via conseguono l'abilitazione, nella posizione corrispondente al punteggio conseguito.

Nel medesimo scaglione, sono quindi confluiti anche gli insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso i corsi di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS), istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 341 del 1990 e dotati di valore abilitante (subordinato al superamento dell'esame di Stato conclusivo), ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, ai sensi del decreto-legge n. 240 del 2000 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 306 del 2000).

Tale inserimento nelle graduatorie permanenti dei diplomati SSIS nel medesimo scaglione dei precari «storici» ha condotto questi ultimi a lamentare i numerosi scavalcamenti in graduatoria, in conseguenza dell'attribuzione ai primi di un apposito punteggio – in aggiunta al punteggio relativo all'esame di Stato abilitativo, previsto dal decreto-legge n. 240 del 2000 – successivamente quantificato in trenta punti dal decreto ministeriale n. 268 del 2001.

Si pone quindi l'esigenza, già peraltro avvertita anche in sede parlamentare, di riequilibrare i punteggi aggiuntivi attribuiti ai docenti inseriti nel secondo scaglione delle graduatorie. Al riguardo, nel corso dell'approvazione del disegno di legge n. 1742, di conversione del decreto-legge n. 212 del 2002 (recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale), il Presidente relatore ricorda di aver presentato, in qualità di relatore, un ordine del giorno (n. 0/1742/3/7), accolto dal Governo e approvato all'unanimità dalla Commissione ai fini della sua trasmissione all'Assemblea. Tale ordine del giorno impegnava il Governo, ai fini della formazione delle graduatorie permanenti, ad assicurare parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio a coloro che avessero conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti e a coloro che avessero conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine dei corsi SSIS.

Inoltre, in sede di approvazione alla Camera della legge n. 53 del 2003, il Governo accolse l'ordine del giorno De Laurentiis (n. 9/3387/8),

anch'esso volto a riequilibrare i punteggi aggiuntivi attribuiti a tutti i docenti inseriti nell'ultimo scaglione.

A tal fine, è stato successivamente adottato il decreto ministeriale n. 40 del 2003, diretto ad attribuire 18 punti aggiuntivi ai precari storici, che tuttavia è successivamente stato annullato dal giudice amministrativo, a seguito dei numerosi ricorsi collettivi da parte dei diplomati SSIS presso il TAR del Lazio.

Nelle more del ricorso al Consiglio di Stato avverso le pronunce del TAR Lazio, il Governo, con il provvedimento in esame, intende ridefinire la disciplina, intervenendo tuttavia solo su aspetti che non sono stati oggetto del contenzioso amministrativo.

Il Presidente relatore illustra quindi il disegno di legge n. 2529 nel dettaglio.

L'articolo 1, comma 1, prevede la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti in base alla tabella allegata, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005. Quest'ultima è diretta a correggere alcune incongruenze della tabella attualmente in vigore, anzitutto realizzando, alla lettera A), una maggiore equità della valutazione dei titoli di accesso alla graduatoria permanente. Si prevede infatti che il punteggio attribuito ai titoli di accesso alle graduatorie permanenti sia compreso tra i quattro e i dodici punti (mentre secondo la normativa in vigore il massimo è pari a 36 punti). Attraverso la riduzione complessiva dei punteggi dei titoli di accesso, s'intende attenuare la sperequazione tra i punteggi assegnati all'esame finale del corso universitario SSIS che, essendo per metà determinati dal *curriculum* del candidato, risultano mediamente più elevati rispetto a quelli attribuiti ai restanti titoli, con una differenza media che la relazione illustrativa al provvedimento quantifica in circa dodici punti.

Oltre ad attribuire ai titoli conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea otto punti, si conferma altresì l'attribuzione di trenta punti al diploma di specializzazione SSIS, precisando che tale punteggio è comprensivo dei ventiquattro punti per il biennio di durata del corso di specializzazione, equiparato al servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, nonché dei medesimi punti attribuiti a tutti gli altri titoli di accesso.

Alla lettera B) della tabella sono poi confermati i punteggi da attribuire al personale iscritto nel secondo scaglione, già individuati nella tabella A/1 allegata al decreto ministeriale n. 40 del 2003.

Inoltre, si prevede che il servizio prestato contemporaneamente dai docenti nel medesimo anno scolastico per classi di concorso o insegnamenti diversi sia valutato con riferimento ad una sola graduatoria, a scelta dell'interessato tra quelle concernenti le classi di concorso o gli insegnamenti per i quali il servizio è stato prestato. Allo stesso modo, anche il biennio di durata legale del corso di specializzazione SSIS (pari a ventiquattro punti) è valutato per una sola classe di concorso, sempre a scelta dell'interessato.

S'intende così prevenire la possibilità che alcuni insegnanti possano cumulare i punteggi per i diversi servizi prestati nel medesimo anno scolastico per tutte le graduatorie permanenti in cui sono eventualmente iscritti.

Alla lettera C), salvo minori variazioni, si confermano sostanzialmente i punteggi attualmente previsti, con l'inclusione tuttavia, fra i titoli valutabili, del *master* universitario.

Quanto al comma 2, esso stabilisce che la definizione dei parametri per la valutazione dei titoli per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti o per l'aggiornamento dei punteggi siano riservati alla legge, mentre essi sono attualmente demandati alla fonte regolamentare.

Il comma 3 conferma che l'abilitazione ottenuta a seguito dei corsi SSIS costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti.

Quanto agli aggiornamenti e alle integrazioni delle graduatorie permanenti, al comma 4 si stabilisce che essi abbiano cadenza biennale, allo scopo di evitare i consistenti oneri organizzativi richiesti dall'attuale cadenza annuale.

L'articolo 2, comma 1, detta disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, dirette ad affrontare la questione dei docenti precari sprovvisti di abilitazione, prevedendo che essi possano conseguire tale abilitazione o l'idoneità all'insegnamento attraverso la frequenza di corsi universitari istituiti dalle università, senza oneri aggiuntivi per il bilancio statale.

Al comma 1 e al comma 3 sono altresì definite le categorie ammesse a tali corsi speciali, le cui modalità di svolgimento, al comma 2, sono demandate ad un apposito decreto ministeriale.

Al comma 4 si precisa che ai fini dell'ammissione a detti corsi, il servizio di insegnamento deve essere stato prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o alle classi di concorso.

Quanto all'articolo 3, recante disposizioni relative ai passaggi di ruolo, esso demanda ad un accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola la rideterminazione del contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria, in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) dei docenti presenti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli, nonché nelle graduatorie permanenti, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato.

L'articolo 4 infine provvede ad abrogare la disposizione recata dall'articolo 2, comma 1, del già richiamato decreto-legge n. 255 del 2001, la quale prescrive un aggiornamento annuale delle graduatorie permanenti, e non biennale, come invece contempla l'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame.

Il Presidente relatore richiama indi gli altri due disegni di legge il cui esame è stato congiunto al n. 2529.

Con riferimento al disegno di legge n. 2148, d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri, recante norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente, rileva che esso reca una disciplina più ampia, essendo anzitutto diretto a riequilibrare la collocazione in graduatoria dei precari storici rispetto ai docenti non solo provenienti dai corsi SSIS, ma anche dalle scuole private, mediante il raddoppio del punteggio assegnato per i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali.

All'articolo 2, inoltre, è contemplato un nuovo sistema di reclutamento, basato sulla riserva del 50 per cento dei posti del concorso ordinario ai docenti abilitati presso le università.

Si prevede altresì l'inserimento degli attuali idonei, con il rispettivo punteggio, nelle prossime graduatorie del concorso ordinario, la trasformazione delle attuali graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, nonché l'abrogazione delle disposizioni che prevedono l'istituto della chiamata diretta.

Esso prefigura infine il ripristino del sistema dell'automatismo nella messa a disposizione annuale del 70 per cento dei posti vacanti per l'assegnazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Passando al disegno di legge n. 2310, d'iniziativa dei senatori Valditarà ed altri, il Presidente relatore rileva che esso reca disposizioni in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti, prevedendo in particolare l'istituzione di appositi corsi da parte delle università per consentire il conseguimento del diploma di abilitazione necessario ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, nonché del diploma di specializzazione per l'attività didattica, di sostegno a determinate categorie di docenti.

Poiché entrambi i disegni di legge investono solo in parte la materia recata dal disegno di legge n. 2529 del Governo, il Presidente relatore invita i colleghi a manifestare il loro orientamento in ordine alla prosecuzione dell'esame congiunto delle proposte in titolo.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), il senatore VALDITARA (*AN*) e il senatore BRIGNONE (*LP*) esprimono il loro orientamento favorevole in ordine alla prosecuzione dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1019-1020-1175-B) *Interventi per l'espansione dell'Università di Messina, dell'Università di Cassino e in favore dell'Università pontina, nonché per l'espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Nania, Tofani, Pedrizzi e Forte e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre scorso.

Il presidente ASCIUTTI ricorda che il provvedimento, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, era stato inizialmente assegnato alla Commissione in sede deliberante. Prima dell'inizio della sessione di bilancio, da parte del prescritto numero di senatori, ne era stata tuttavia richiesta la rimessione alla sede referente.

Il Presidente avverte inoltre che è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio sull'unico emendamento presentato al disegno di legge in titolo (1.1, pubblicato in allegato al presente resoconto), diretto a sopprimere le indicazioni di spesa in esso contenute e devolvere parte dei finanziamenti in favore dell'edilizia universitaria. Il parere è di nulla osta a condizione che l'onere previsto nell'articolo 5 sia ridotto in conseguenza delle minori previsioni di spesa recate dallo stesso emendamento.

In sede di illustrazione dell'emendamento 1.1 interviene il senatore TESSITORE (*DS-U*), il quale premette un giudizio critico nei confronti del disegno di legge, peraltro, a suo giudizio, ulteriormente peggiorato dalle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Egli stigmatizza in primo luogo la previsione di finanziamenti diretti a mere strutture universitarie, che potrebbero anche non godere di autonomia contabile.

Rivolgendosi inoltre alla maggioranza ed al Governo, egli invita a riflettere sulle conseguenze negative che conseguirebbero dall'approvazione dell'atto in titolo, contraddittorio rispetto alle affermazioni di principio, ribadite in più occasioni, relative all'importanza di assicurare il rispetto del principio della sistematicità nel finanziamento del sistema universitario.

L'emendamento, osserva il senatore, pur ponendosi all'interno di un'iniziativa legislativa che non condivide in quanto di carattere settoriale, attribuendo i finanziamenti al Fondo per l'edilizia universitaria, consentirebbe almeno di fare salva la possibilità di un'effettiva verifica nell'impiego delle risorse.

Il relatore GABURRO (*UDC*) esprime parere contrario all'emendamento 1.1.

Il sottosegretario CALDORO si esprime in senso conforme al relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI informa che le comunicazioni del Ministro Urbani in ordine alle procedure di alienazione del patrimonio di interesse culturale, non potranno avere luogo domani, mercoledì 26 novembre, dal momento che il Ministro sarà impegnato presso la Conferenza Stato-Re-

gioni ove saranno in discussione molti degli atti del Governo sui cui la Commissione è chiamata ad esprimersi in questi giorni.

Il Ministro ha invece dato la sua disponibilità ad intervenire in Commissione mercoledì 3 dicembre.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani, mercoledì 26 novembre, alle ore 15, e giovedì 27 novembre, sempre alle ore 15, è integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto legislativo di attuazione della riforma scolastica (atto n. 303).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1019-1020-1175-B**

Art. 1.

1.1

MODICA, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, TESSITORE, MONTICONE, SOLIANI,
D'ANDREA

Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

«Art. 1. - (.....) – 1. Il fondo per l'edilizia universitaria è aumentato di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Interventi per il potenziamento infrastrutturale delle università».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

269^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.**La seduta inizia alle ore 9,50.**IN SEDE REFERENTE*

(2175-B) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzucca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 novembre scorso.

Prima di proseguire nella discussione generale interviene incidentalmente il senatore FALOMI (*DS-U*), il quale sottolinea la necessità di apportare modifiche al concordato calendario dei lavori della Commissione. Dopo aver sottolineato infatti come gli articoli 5, 23 e 24 del provvedimento in titolo rechino espliciti rinvii a disposizioni del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, integralmente dichiarato costituzionalmente illegittimo da parte della Corte Costituzionale, ricorda che il Governo ha recentemente adottato un decreto legge volto a porre rimedio a tale incongruenza, evitando che procedimenti avviati nel vigore del citato decreto legislativo n. 198 vengano interrotti. Giudica pertanto opportuna una sospensione dell'esame del disegno di legge n. 2175-B, al fine di iniziare immediatamente l'esame del disegno di legge di conversione dell'appena richiamato provvedimento d'urgenza, già assegnato alla Commissione in

sede referente in congiunta con la 13^a Commissione, il cui esito si pone in una posizione logicamente antecedente rispetto al medesimo disegno di legge n. 2175-B.

Rileva infine criticamente la riproduzione nel decreto legge di numerose disposizioni già contenute nel decreto legislativo n. 198, in relazione alle quali ritiene pertanto gravi un forte sospetto di incostituzionalità, e ribadisce la già illustrata proposta di modifica dell'andamento dei lavori della Commissione, anche al fine di rispettare il principio di certezza del diritto.

Il presidente *relatore*, GRILLO (FI), pur condividendo parte delle osservazioni formulate dal senatore Falomi, reputa tuttavia opportuno proseguire secondo l'ordine dei lavori concordato, procedere con l'esame del disegno di legge n. 2175-B per poi passare, alla conclusione dello stesso, all'esame del disegno di legge n. 2594, già a partire da domani, alle ore 15,30 e per il cui esame si procederà alla convocazione delle Commissioni congiunte 8^a e 13^a.

Il senatore MONTINO (DS-U) si associa alla richiesta formulata dal senatore Falomi, condividendo l'opinione per cui l'esame del disegno di legge n. 2594 debba necessariamente avvenire in via preliminare rispetto al disegno di legge n. 2175-B.

Dopo un ulteriore intervento del senatore FALOMI (DS-U), il presidente GRILLO ribadisce il precedentemente espresso orientamento.

Il senatore FABRIS (Misto-Udeur-PE) dissente dalla decisione di proseguire nei lavori della Commissione in concomitanza con le sedute dell'Assemblea, preannunciando la richiesta al Presidente del Senato di sconvocare la Commissione.

Interviene quindi in discussione generale il senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il quale rileva anzitutto come le osservazioni formulate in relazione ai rapporti tra il disegno di legge n. 2594 e il provvedimento in titolo pongano in evidenza decisive questioni di legittimità costituzionale di quest'ultimo. I rinvii ivi contenuti, infatti, al decreto legislativo n. 198 del 2002, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, non possono considerarsi *tamquam non essent*, costituendo invece una evidente disapplicazione di quanto disposto dalla Corte costituzionale; inoltre, la data del 31 dicembre 2003, indicata dalla Corte medesima quale termine ultimo per la definizione di un nuovo assetto del sistema radiotelevisivo, deve considerarsi ineludibile. Nell'eventualità del mancato puntuale rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale, l'oratore evidenzia il rischio della mancata promulgazione della legge, ovvero di una pronuncia di illegittimità costituzionale della medesima. Per quanto concerne la normativa recata dal provvedimento in discorso nel suo complesso, rileva in senso critico come la stessa non risulti improntata all'incremento del livello qua-

litativo della programmazione, soprattutto dal punto di vista culturale in senso ampio. Giudica altresì che una maggiore attenzione del legislatore con riferimento ai minori e ai giovani in generale non possa prescindere proprio dal miglioramento delle proposte culturali ad essi destinate. Dopo aver ribadito i profili di dubbia legittimità costituzionale che caratterizzano il provvedimento, anche alla luce delle considerazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002 relativamente alla necessità e alle modalità di instaurazione di un sistema radiotelevisivo pluralistico e indipendente, rileva criticamente, come già notato dal senatore Zanda, l'assenza nel Paese di un'effettiva concorrenza nel settore. In conclusione, reputa il provvedimento criticabile nei contenuti e di dubbia legittimità costituzionale.

Il senatore MONTINO (*DS-U*) esprime anzitutto l'auspicio che venga adottato un ripensamento complessivo su un provvedimento che non risulta condivisibile sotto numerosi profili. Ritiene che l'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 198 del 2002 rivesta un rilievo decisivo, anche alla luce della possibilità di effettiva fruizione dei finanziamenti previsti dal decreto legge n. 269 del 2003 nonché dalla legge finanziaria per il 2004 per agevolare il passaggio al sistema digitale terrestre: venendo a mancare la legge che regolamentava tale transizione, risulta impossibile utilizzare i relativi stanziamenti. Ricorda poi come il citato decreto legislativo n. 198 del 2002 avesse ingenerato un forte contenzioso con le regioni e con le amministrazioni locali in ordine alla titolarità delle potestà decisionali relative alla costruzione delle infrastrutture e alla localizzazione degli impianti. Dopo aver delineato gli ulteriori aspetti scarsamente condivisibili che caratterizzavano tale provvedimento, evidenziati anche dalla Corte costituzionale – la quale ha dichiarato integralmente illegittimo il decreto legislativo n. 198 del 2002, nonché alcuni passi della legge obiettivo –, citando espressamente le disposizioni in materia di disciplina dell'indizione e dello svolgimento delle conferenze di servizi, esprime l'auspicio che le autonomie locali risultino destinatarie del potere decisionale in tema di governo del territorio, anche a tutela delle cittadinanze dall'esposizione all'inquinamento elettromagnetico. In conclusione, esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento, auspicando una maggiore riflessione sulla materia della riforma dell'assetto del sistema radiotelevisivo, anche alla luce delle valutazioni recentemente espresse dal Presidente della Repubblica.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) ricorda anzitutto la vicinanza della data del 1 gennaio 2004, termine finale a disposizione della Rai per realizzare la copertura digitale del territorio nazionale. A fronte dello scarso intervallo di tempo a disposizione, sottolinea l'ingente ritardo nella definizione delle risorse a disposizione della Rai e nell'acquisizione da parte della medesima di frequenze aggiuntive da destinarsi alla programmazione digitale. A tale ultimo proposito, evidenzia altresì il rischio dell'eccessivo innalzamento dei costi che verranno richiesti alla Rai, in particolar modo

nel momento in cui entrasse in vigore la previsione dell'obbligo di tali acquisti. Manifesta quindi perplessità in ordine all'effettiva possibilità di rispetto e di verifica da parte degli organismi di vigilanza dei prescritti limiti per l'irradiazione dei programmi digitali, rilevando altresì criticamente l'intenzionale genericità della formulazione della relativa normativa. Con riferimento agli emendamenti presentati dalla propria parte politica, sottolinea come essi non abbiano mere finalità dilatorie e come tali proposte di modifica tendano a distinguere la nozione di utilizzazione dei minori in programmi radiotelevisivi, rispetto a quella di partecipazione. Ritiene altresì essenziale disciplinare la possibilità di prestazione da parte dei minori di attività lavorativa di tipo dipendente nel settore artistico e dello spettacolo, oltre ad enucleare ipotesi in cui anche i minori di anni 14 possano essere utilizzati per messaggi pubblicitari. Auspica pertanto che per l'esame di tali emendamenti si disponga di tempi congrui. Dopo aver stigmatizzato, infine, i rinvii recati dal provvedimento ad una legge dichiarata incostituzionale (il decreto legislativo n. 198 del 2002), rileva come sarebbe stato preferibile da parte della Commissione esaminare anzitutto il decreto legge finalizzato a porre rimedio a tale situazione.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) interviene incidentalmente osservando che il semplice rinvio, da parte della cosiddetta «legge Gasparri», ad un decreto dichiarato incostituzionale rappresenta un elemento di invalidità che inficia l'intero disegno di legge. A tale riguardo, sostiene pertanto la necessità che il Parlamento provveda a riformulare il testo di legge in esame apportando le necessarie correzioni.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) concorda con quanto espresso dal senatore Zanda circa il vizio di legittimità costituzionale del disegno di legge in titolo. Fa presente inoltre che il provvedimento è contraddistinto da un vizio logico nascente dall'esigenza di approvare, entro la fine dell'anno, una legge che eviti di ottemperare a quanto prescritto dalla sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale. Il principale strumento di elusione è costituito proprio dal sistema integrato delle comunicazioni. Per questa ragione la maggioranza ha operato una evidente forzatura delle tappe procedurali per giungere alla trattazione in Assemblea, senza aver preventivamente approfondito questioni di rilevante importanza. A tale proposito, ricorda i punti salienti del messaggio del Presidente della Repubblica del 23 luglio del 2002 evidenziando gli aspetti che risulterebbero più disattesi dalla legge in esame. In particolare si sofferma sulla questione relativa alla dominanza economica dei soggetti imprenditoriali già presenti nel settore radiotelevisivo e sulle distorsioni conseguenti, relative ai futuri assetti del mercato. Ribadisce quindi la critica di fondo imputabile al disegno di legge, che rappresenta un provvedimento contro il pluralismo e la democrazia nonché contro la stessa libertà di espressione. Il sistema risulta, inoltre, iniquo per quanto riguarda l'ingresso nel mercato radiotelevisivo da parte di nuovi soggetti ed il tema delle partecipazioni incrociate fra settore radiotelevisivo e quello della

carta stampata. Ricorda che, in tale contesto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno sollecitato una migliore identificazione del sistema integrato delle comunicazioni per evitare che una definizione eccessivamente vaga finisca con il rendere di fatto inoperante il limite *antitrust*. Il passaggio al digitale non costituirà quindi l'occasione per eliminare la situazione di abuso di posizione dominante da parte dell'operatore Mediaset. Ritiene inoltre che i criteri di attribuzione delle frequenze non risultino trasparenti così come richiesto dalla normativa europea e, di conseguenza, il meccanismo di acquisizione delle frequenze finisca per essere ispirato, in realtà, non al principio del pluralismo ma a quello della maggiore concentrazione, con evidenti e pericolose ripercussioni sulla concentrazione dei messaggi pubblicitari. Conclude infine sottolineando che la fretta di votare il provvedimento senza l'opportuna ponderazione ha determinato, di fatto, la redazione di un testo di legge inadeguato a rispondere alle esigenze del settore da regolare.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) fa presente la necessità di considerare i suggerimenti contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica più volte citato. L'esito della trattazione della legge di riforma del sistema radiotelevisivo testimonia tuttavia una superficialità evidente nei rapporti istituzionali poiché non sembra che il contenuto del disegno di legge abbia ripreso i principi ispiratori espressi dal presidente Ciampi. A tale riguardo, cita significanti analogie con l'approssimazione e la leggerezza con cui viene trattata la questione relativa al deposito delle scorie radioattive di Scansano Ionico. Risulta così che il messaggio presidenziale, finalizzato alla tutela del pluralismo in favore dei cittadini, finisce per essere completamente disatteso ed il Parlamento, invece di sfruttare la possibilità di creare nuovi spazi per l'informazione rivolta ai cittadini, cristallizza, di fatto, la situazione preesistente. Paventa, quindi, un rischio di regime incombente sul pluralismo dell'informazione e fa riferimento ad una sorta di censura preventiva che, pur consentendo la libertà di pensiero, limita di fatto quella di espressione poiché impedisce la divulgazione di quanto possa risultare sgradito alla maggioranza di Governo. Il recente accanimento contro certa satira rappresenta un esempio emblematico di quanto sostenuto.

La senatrice DATO (*Mar-DL-U*) giudica avvilente il modo in cui la maggioranza di Governo interpreta il suo ruolo malgrado si appresti a varare norme di sistema che, in quanto tali, dovrebbero essere largamente condivise, soprattutto in considerazione del fatto che la televisione rappresenta, ormai, un elemento cardine del processo di socializzazione politica e culturale dei giovani. Ritiene inadeguato, inoltre, il modo in cui il disegno di legge in esame definisce il rapporto fra televisione e fornitori di contenuti, dimenticando completamente le cosiddette televisioni di comunità, che coinvolgono gruppi sociali omogenei e ben distinti. Ritiene poi la formula di privatizzazione della concessionaria pubblica RAI inadeguata

poiché il soggetto liberalizzatore è guidato da un imprenditore privato che detiene la proprietà della televisione privata e il controllo di quella pubblica. Il provvedimento legittima inoltre la situazione di fatto relativa a Rete 4 e, attraverso il SIC, mira ad eludere i limiti *antitrust*, in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione. Decreta inoltre l'impossibilità del pluralismo poiché incide nefastamente sui limiti relativi alla raccolta pubblicitaria. Per quanto riguarda, infine, il meccanismo di nomina del Consiglio di amministrazione della Rai, critica le nuove modalità introdotte, insufficienti a garantire l'autonomia della Rai dai partiti politici.

In considerazione delle imminenti votazioni dell'Assemblea, il presidente GRILLO propone di sospendere brevemente la seduta per riprenderla al termine delle stesse.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 12,20 è ripresa alle ore 12,40.

Il PRESIDENTE, considerata la necessità dell'Assemblea, la cui ripresa è prevista alle ore 12,50, di proseguire nelle votazioni, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 12,45.

270^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GRILLO*

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2175-B) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzucca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri;

Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, con il prosieguo della discussione generale.

La senatrice FRANCO (*DS-U*) ritiene che il provvedimento in esame sia tra i più problematici dell'attuale legislatura. Per quanto riguarda i cambiamenti introdotti dalla Camera dei deputati osserva che questi risultano insufficienti ed incompleti. Non sono state infatti recepite le diverse proposte costruttive offerte dalla opposizione, relative, ad esempio, ad un osservatorio dei programmi indirizzati ai giovani ed alla richiesta di un impegno più esplicito della televisione pubblica verso i minori. Prendendo spunto dal messaggio del Presidente della Repubblica, sottolinea i passaggi che risultano disattesi dal provvedimento e ritiene che l'avvio del digitale non riesca a garantire quel pluralismo più volte richiamato nel citato messaggio. Fa presente, inoltre, che il passaggio definitivo dall'analogico al digitale, previsto per il 2006, sarà difficilmente attuabile in concreto. Il disegno di legge, che pure avrebbe potuto costituire un'occasione unica per l'avvio di un sistema realmente pluralistico, finisce invece per violare apertamente norme fondamentali della convivenza democratica, quali l'articolo 21 della Costituzione e l'articolo 10 della Carta europea dei diritti dell'uomo. Gli episodi di censura degli ultimi giorni rendono inoltre concrete quelle preoccupazioni che, fino a qualche giorno fa, potevano essere considerate soltanto teoriche. Riprende quindi alcune considerazioni formulate dal Presidente del Senato, in occasione di un recente convegno, relative ai principi di democrazia e d'informazione sui quali dichiara la propria incondizionata condivisione, manifestando tuttavia la propria perplessità allorché osserva che è proprio la maggioranza di Governo, alla prova dei fatti, a disattenderli. Fa presente infine che nell'ambito di una politica basata sempre più sulla spettacolarizzazione, risulta necessario regolare i meccanismi di partecipazione per evitare che la dominanza politica si esaurisca nella dominanza mediatica.

Il senatore SCALERA (*Mar-DL-U*) interviene illustrando il problema del pluralismo dell'informazione in Italia nel quadro europeo e sottolineando le specifiche caratteristiche del fenomeno italiano. La particolarità italiana consiste infatti nella concentrazione in capo ed un unico soggetto fra l'enorme potere mediatico e la titolarità del potere politico. Tale fenomeno finisce per configurare una grave frattura nei confronti di principi fondamentali affermati nella Costituzione, non ultimo l'articolo 51, evidentemente violato allorché prevede che l'accesso alle cariche elettive debba avvenire in condizioni di uguaglianza. Chiede infatti come si possa parlare di condizioni di uguaglianza, laddove una delle parti politiche di-

sponde largamente dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa. Il sistema delineato dalla legge Gasparri aggrava le violazioni del pluralismo ed impedisce quella informazione differenziata che rappresenta uno dei cardini fondamentali di un sistema democratico. Nell'attuale contesto politico è necessario pertanto riflettere sugli effetti derivanti dal potere di esternazione del Presidente del Consiglio e dall'uso che questi ha fatto dei messaggi a reti unificate rivolti ai cittadini. La legge Gasparri finisce così per blindare il potere del Presidente del Consiglio sui mezzi d'informazione. Il problema del pluralismo dell'informazione si sposa naturalmente con il problema della forma di Governo e, poiché la riforma del settore delle telecomunicazioni dovrebbe essere affrontata con un approccio sistemico, richiederebbe la più ampia condivisione dei fini in essa contenuti. Le modifiche introdotte dal Senato e dalla Camera dei deputati sono invece di scarso significato politico e il provvedimento appare ormai imprigionato in logiche che negano il dialogo che ne impediscono il miglioramento.

Il senatore FABRIS (*Misto-Udeur-PE*) osserva preliminarmente che, fin dall'inizio dell'esame del provvedimento, l'atteggiamento della minoranza è stato aperto e collaborativo, mentre è stata evidente da parte della maggioranza una certa fretta nel condurre in porto il disegno di legge. La speditezza con cui la Casa della libertà ha condotto l'esame del provvedimento non può peraltro trovare giustificazione nell'urgenza della scadenza fissata dalla sentenza della Corte costituzionale per il trasferimento del satellite di Rete 4 entro il 31 dicembre prossimo, poiché più ampie e sistemiche erano le finalità che il disegno di legge avrebbe dovuto perseguire. In realtà, il confronto fra maggioranza e opposizione, sia al Senato che alla Camera dei deputati, è sembrato più una discussione fra sordi che un confronto parlamentare. Il messaggio del Presidente della Repubblica è stato soltanto una momentanea illusione che avrebbe dovuto stimolare la decisione parlamentare su norme che risultassero di garanzia per tutti. La maggioranza non ha inteso cogliere il richiamo del capo dello Stato, perdendo così una significativa occasione di riforma e manifestando indifferenza rispetto alla sollecitazione istituzionale del Presidente Ciampi. Manifesta quindi al Ministro delle comunicazioni la propria perplessità sui tempi di attuazione del passaggio del digitale e sul fatto che il pluralismo sarà una conseguenza immediata della disponibilità delle nuove tecnologie. Contesta quindi la definizione del sistema integrato delle comunicazioni che ha già attirato le critiche del Parlamento europeo. Per quanto riguarda infine l'impoverimento delle emittenti locali, conseguente al nuovo assetto radiotelevisivo del Paese, rimane perplesso nell'osservare che in seno alla maggioranza non si siano pronunciate le voci di coloro che più frequentemente si pronunciano in favore delle istanze localistiche.

Il senatore BOCO (*Verdi-U*) interviene sottolineando lo stretto rapporto tra democrazia, diritto di cittadinanza ed informazione. Accedere alle fonti d'informazione è infatti un momento essenziale affinché si sviluppino correttamente il diritto di cittadinanza. Il diritto ad attingere alle fonti d'informazione si configura quindi come un diritto costituzionalmente sancito. L'informazione non può dunque essere trattata in base alle risultanti di condizionamenti economici ma in funzione della sua valenza politica e sociale. In tale contesto deve essere pertanto definito il ruolo del servizio pubblico attinente all'informazione. Si sofferma quindi brevemente sul tema di rilevante attualità, date le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, inerente la tutela dei minori nei confronti dei messaggi pubblicitari. A tale proposito ricorda la volontà propositiva manifestata concretamente nelle proposte formulate dal suo Gruppo, finalizzate anche alla definizione di nuove prospettive di sviluppo della televisione digitale.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente GRILLO dichiara quindi chiusa la discussione generale e, intervenendo in sede di replica, pone l'accento su alcune questioni emerse nel corso del dibattito. Per quanto riguarda la frettezza della maggioranza nel portare a termine l'*iter* del provvedimento, ritiene l'osservazione infondata. A tale riguardo, fa presente che la discussione generale, appena conclusa si è svolta sull'intero provvedimento e non soltanto sulle parti da ultimo modificate dalla Camera dei deputati. Ricorda inoltre che la Commissione, nella precedente lettura, ha apportato modifiche importanti al testo del provvedimento ed ha effettuato alcune decine di sedute. Sulla questione della costituzionalità del disegno di legge, ritiene poi che il decreto legge n. 315 del 2003 più volte richiamato rientri nell'ambito di una tecnica normativa particolare che, condivisibile o meno, non determina alcuna forma di incostituzionalità. Per quanto riguarda infine il processo di privatizzazione dell'emittente pubblica, fa presente al senatore Zanda che la varietà delle opzioni possibili non consentono, in questo momento politico, di ravvisare una maggioranza che si aggrega attorno ad un disegno di totale privatizzazione ad oggi non ancora definito.

Il sottosegretario dichiara di rinunciare ad intervenire in sede di replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

271^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono il ministro delle comunicazioni Gasparri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(2175-B) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, in quanto privi di portata modificativa gli emendamenti: 10.141, 10.142, 10.151, 10.160, 10.161, 10.164, 10.165, 10.166, 10.167, 10.176, e, in quanto riferiti alle parti non modificate all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti: 10.283, 10.284, 10.172, 10.173 e 10.261. In relazione poi alle parti modificate dell'articolo 24, nel rispetto di una prassi costante dell'Assemblea, sono stati ritenuti accoglibili quegli emendamenti che introducono, in connessione con la norma soppressa e in applicazione dell'articolo 104 del Regolamento, limitazioni di natura temporale o sostanziale alla disciplina contenuta nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 24. Secondo tale criterio sono quindi inammissibili gli emendamenti: 24.162, 24.163, 24.164, 24.165, 24.166, 24.167, 24.168, 24.169, 24.170, 24.171, 24.172, 24.173, 24.174, 24.175, 24.176, 24.177, 24.178, 24.179, 24.180, 24.181, 24.182, 24.184, 24.185, 24.186, 24.188, 24.189, 24.190, 24.191, 24.199, 24.200, 24.201, 24.202, 24.203, 24.204, 24.205, 24.206, 24.207, 24.210, 24.211, 24.212, 24.213, 24.214, 24.215, 24.216, 24.217, 24.218,

24.219, 24.220, 24.221, 24.222, 24.224, 24.225, 24.226, 24.227, 24.228, 24.229, 24.230, 24.231, 24.232, 24.233, 24.234, 24.235, 24.236, 24.237, 24.238, 24.239, 24.240.

Il senatore FALOMI (*DS-U*), pur non ritenendo di dover contestare le decisioni prese dalla Presidenza in punto di inammissibilità, chiede chiarimenti sull'emendamento 24.169 volto a inserire alcuni limiti alle disposizioni dell'articolo 10 richiamando, fra l'altro, i contenuti di una decisione dell'Autorità per le telecomunicazioni.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) chiede anch'essa chiarimenti sulle dichiarazioni d'inammissibilità su alcuni emendamenti presentati a sua firma sull'articolo 24. In particolare cita l'emendamento 24.167 con il quale si intendeva solamente aggiungere un inciso che richiamasse il necessario rispetto dei diritti e delle libertà costituzionali. Più in generale, chiede delucidazioni sul criterio di cui all'articolo 104 del Regolamento del Senato utilizzato per alcune dichiarazioni di inammissibilità.

Il senatore SCALERA (*Mar-DL-U*) si associa alle richieste di chiarimento aventi ad oggetto le decisioni di inammissibilità, con particolare riferimento agli emendamenti 24.205 e 24.211.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) si associa alle richieste di chiarimento sui criteri utilizzati per decidere l'inammissibilità degli emendamenti 10.172 e 10.173 in base ai quali verrebbe predisposta un'adeguata cornice sanzionatoria alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo dell'articolo 10.

Il senatore MONTINO (*DS-U*) esprime le proprie perplessità sulla inammissibilità dell'emendamento 24.222, rilevando come non sia chiaro il motivo per il quale, mentre quest'ultimo è stato dichiarato inammissibile, l'emendamento 24.223 di simile contenuto, non sia stato colpito da declaratoria di inammissibilità.

Il presidente GRILLO osserva preliminarmente come l'articolo 104 del Senato imponga di dichiarare inammissibili solo quegli emendamenti non caratterizzati da una diretta correlazione con le modifiche apportate presso la Camera dei deputati, ribadendo quindi i criteri seguiti nel caso di specie per le dichiarazioni di inammissibilità. Fa riferimento pertanto, al fine di fornire un chiarimento, al caso dal senatore Montino.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) osserva che gli emendamenti 10.283 e 10.284 pongono il medesimo problema in relazione alle sanzioni. Infatti con tali emendamenti si intende inserire la previsione di sanzioni differenziate per eventuali fattispecie in cui i bambini vengano utilizzati a fini pubblicitari.

Il presidente GRILLO rileva come tali emendamenti debbano ritenersi inammissibili poiché, qualora approvati, comporterebbero modifiche indirette a parti dell'articolo 10 non toccate dagli interventi modificativi operati dalla Camera dei deputati.

Il senatore FALOMI (*DS-U*), pur rispettando le valutazioni formulate dalla Presidenza, si dichiara tuttavia perplesso sulla applicazione del criterio d'inammissibilità di cui all'articolo 104 del Regolamento del Senato. Infatti, la Camera dei deputati ha in effetti provveduto a cancellare una deroga, pertanto la norma così come emendata dall'altro ramo del Parlamento, non prevede più eccezioni. Risulterebbe logico, dunque, poter inserire nuove eccezioni senza che tali interventi emendativi possano dirsi inammissibili.

Il presidente GRILLO osserva come l'utilizzo di questo criterio segue una prassi interpretativa assai consolidata nel corso dei lavori di Assemblea del Senato. Rispondendo poi a richieste di chiarimenti avanzate dalla senatrice Donati e dal senatore Paolo Brutti in relazione agli emendamenti relativi all'articolo 10, conclude ribadendo che la Camera dei deputati, con i propri interventi emendativi, non ha toccato, nei fatti, il regime sanzionatorio il quale, invece, sarebbe potuto essere intaccato e modificato dalle proposte emendative dichiarate inammissibili.

Prima di passare alla votazione degli emendamenti il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) chiede di porre un termine alla durata della seduta odierna.

A sostegno della richiesta intervengono i senatori MONTINO (*DS-U*), VERALDI (*Mar-DL-U*) e BOCO (*Verdi-U*) che, nella sua qualità di Presidente del Gruppo Verdi-l'Ulivo, spiega brevemente come si sono svolti i lavori della Conferenza dei Gruppi parlamentari in relazione alla calendarizzazione in Assemblea del provvedimento in esame.

Il senatore FALOMI (*DS-U*) chiede che venga rinviato il seguito dell'esame del disegno di legge. La richiesta nasce dalla necessità di esaminare la portata del decreto legge con cui, a quanto consta, il Governo intende sanare le incostituzionalità del disegno di legge in esame. Dal momento che il decreto legge n. 315 del 2003 può, in linea teorica, essere approvato, respinto o modificato nel corso dell'*iter* di conversione in legge, ciò potrebbe incidere sulla effettiva portata del disegno di legge. Tra l'altro, con il decreto legge citato vengono riproposte norme già dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale; pertanto sia tenendo conto di tali dubbi di illegittimità, sia considerando il rapporto di presupposizione tra quel decreto legge e il disegno di legge in esame, chiede formalmente che si rinvii il seguito dei lavori.

Interviene, quindi, la senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), dichiarandosi favorevole alla proposta di sospensione avanzata dal senatore Falomi poiché il disegno di legge in esame contiene riferimenti a norme dichiarate incostituzionali. Il decreto legge, che intende sanare una incostituzionalità, andrebbe dunque preso in considerazione, non potendosi escludere, tra l'altro, che esso non venga convertito in legge oppure che venga convertito con emendamenti.

Ha la parola il senatore GUASTI (*FI*) che esprime la propria contrarietà sulla richiesta di rinvio prospettata dal senatore Falomi.

Posta ai voti la richiesta di rinvio da parte del senatore FALOMI (*DS-U*), essa risulta respinta.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) illustra gli emendamenti all'articolo 10 che intendono modificare il rigido principio di vietare la presenza dei minori di anni quattordici negli *spot* pubblicitari, pur mantenendone la ragione giustificatrice di fondo. Gli emendamenti 10.179, 10.180, 10.182, 10.178 e 10.202 rappresentano un primo gruppo di proposte modificative che estendono il divieto a tutte le tipologie di pubblicità quali, ad esempio, le televendite.

Un secondo gruppo di emendamenti tende invece, ad apporre specifiche eccezioni alla precisione di impiego dei minori, ad esempio in tema di prodotti che riguardano direttamente il minore, per i quali, il divieto non potrebbe valere. Cita, in particolare, gli *spot* di pubblicità avente carattere sociale in cui il messaggio positivo e di progresso potrebbe, in alcuni casi, essere veicolato con maggior forza con l'impiego dell'immagine dei minori.

Un terzo gruppo di emendamenti quali il 10.219, il 10.228 e il 10.233 mira a specificare ciò che è assolutamente precluso agli sponsor. In particolare, con l'emendamento 10.283, nella parte non colpita da inammissibilità, si intendeva prevedere una specifica cornice sanzionatoria alle violazioni delle norme di protezione in favore degli stessi minori. L'emendamento 10.285, invece, intende apporre una modifica sui poteri di controllo degli *spot*, più che sulle sanzioni.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 10.100, il quale estende il divieto di utilizzo di minori di anni quattordici anche alle telepromozioni. Inoltre, afferma che con le proposte emendative del proprio gruppo, si intende porre particolare attenzione al linguaggio e alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario che non dovrebbero essere in contraddizione con i principi fondamentali previsti all'articolo 3 dello stesso disegno di legge. Si intende, così, bandire linguaggi e contenuti razzisti e discriminatori. Ciò, peraltro, scongiurerebbe il rischio di un vuoto di tutela in conseguenza della eventuale modifica del codice di

autoregolamentazione che ora rappresenta il limite di garanzia contro i linguaggi e le modalità di comunicazione non conformi ai principi di non discriminazione, di obiettività e di imparzialità anche in relazione alla tutela degli stessi minori di età.

Il senatore FALOMI (*DS-U*), riferendosi ad alcune indiscrezioni trapelate sulle intenzioni del Governo, osserva che è particolarmente illogico che si ponga mano in un secondo momento alla disciplina contenuta nell'articolo 10, solo per ottenere l'immediata approvazione della «legge Gasparri» senza un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati. Ritiene infatti, contraddittorio che il Governo mantenga ad oltranza il testo emendato dalla Camera per poi, come sembra profilarsi, intervenire nuovamente per modificare e correggere la disciplina a tutela dei minori. Alla luce di questi rilievi, chiede ufficialmente quali siano le intenzioni del Governo sul punto e se sia vero che è già in preparazione un disegno di legge emendativo dell'articolo 10 della «legge Gasparri». Circa gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, essi intendono modulare il divieto di pubblicità che utilizzano minori di anni quattordici in rapporto al tipo di messaggio pubblicitario veicolato, tentando, così, di operare dei proficui distinguo. In secondo luogo, essi cercano di condizionare l'utilizzo dei minori negli *spot* pubblicitari alla diffusione del sostegno di specifici valori relativi allo sviluppo psichico, fisico e morale degli stessi minori di anni quattordici. In particolare l'emendamento 10.115 è, specificamente volto a prevenire il ricorso a messaggi pubblicitari che presentino rischi di incentivare e diffondere immagini dei rapporti tra minori e adulti impropri e in vario modo pericolosi o rischiosi.

I senatori MONTINO (*DS-U*) e VERALDI (*Mar-DL-U*) pongono ancora una volta la necessità di stabilire un limite orario alla seduta in corso. A loro avviso non è infatti comprensibile la fretta con cui il Governo e la maggioranza vogliono porre termine ai lavori della Commissione senza dare il tempo di un adeguato esame degli emendamenti. Ritengono infatti che incardinare il provvedimento in Assemblea a partire dalla prossima settimana non comporterebbe alcun ritardo e consentirebbe di lavorare in condizioni ragionevoli.

I senatori MENARDI (*AN*), PELLEGRINO (*UDC*) e MEDURI (*AN*) propongono invece di proseguire nei lavori fino all'approvazione degli emendamenti per essere puntali con la calendarizzazione effettuata dalla Conferenza dei Capi-gruppo del disegno di legge.

Considerata la situazione il presidente GRILLO propone una breve sospensione dei lavori affinché i Gruppi di maggioranza e di opposizione possano trovare un accordo sul modo di procedere.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 24.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) illustra alcuni degli emendamenti a propria firma, osservando che la modifica introdotta alla Camera, non è da considerare di poca importanza, poiché tale modifica fa sì che, qualora si utilizzino minori a scopi pubblicitari, si incorre in precise conseguenze sanzionatorie. Si presenta, dunque, l'esigenza di estendere questa tutela a varie forme di pubblicità e di programmi quali, in particolare, le televendite. Oltre a questo profilo, si prospetta anche il tema della partecipazione del minore al messaggio pubblicitario, che non coincide esattamente con il concetto di «impiego» del minore. Infine, si apre anche la questione per cui, quando si utilizza un minore per un messaggio pubblicitario, si configura un rapporto di lavoro con tutte le conseguenze giuridiche del caso. L'insieme delle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo, tende ad incidere su queste distinte problematiche giuridiche.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) prospetta le proprie generali riserve sullo svolgimento della dialettica parlamentare in occasione dell'esame del disegno di legge in questione: infatti, stigmatizza il fatto che una legge di sistema rischi di essere approvata in pochi giorni ed in tutta fretta. Richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che, probabilmente, le modifiche apportate alla Camera dei deputati sono state frutto del voto occulto di franchi tiratori avente ad oggetto gli articoli 10 e 24 per pura coincidenza. Anche per questo, il tema dell'utilizzo dei minori a fini pubblicitari non può essere in alcun modo sottovalutato e va anzi approfondito ed analizzato senza preconcetti. Nell'illustrare alcuni emendamenti a sua firma, si richiama a quanto espresso in sede di discussione generale.

Il senatore MONTINO (*DS-U*) osserva come gli interventi modificativi apportati dalla Camera dei deputati, siano il frutto di votazioni contrarie rispetto alle indicazioni del Governo; ciò dovrebbe fornire uno spunto di riflessione per la maggioranza che dovrebbe prendere atto che il contenuto di questa legge non è assolutamente soddisfacente. Nel merito, pur convenendo che con l'utilizzo dei minori negli *spot* si intende far fronte alla obiettiva degenerazione delle modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari in ambito televisivo, osserva come le modifiche apportate dalla Camera determinino una formulazione incongrua che non distingue fra caso e caso e che dunque è senz'altro migliorabile.

Il senatore FALOMI (*DS-U*) insiste nel domandare al Governo se siano infondate le voci, in base alle quali il Governo intenderebbe con un ulteriore intervento normativo, modificare il testo del disegno di legge in esame, una volta che sia entrato in vigore, sullo specifico aspetto relativo al rapporto tra pubblicità e minori.

Il ministro GASPARRI osserva che qualunque anticipazione su tali presunti interventi normativi sarebbe del tutto prematura e fuori luogo.

Terminata la discussione sugli emendamenti riferiti all'articolo 10, il relatore, presidente GRILLO esprime il proprio parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il Rappresentante del GOVERNO si associa al relatore nell'esprimere, a sua volta, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Si passa quindi al voto sull'emendamento 10.100.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore FALOMI (*DS-U*).

Ha la parola in sede di dichiarazione di voto favorevole la senatrice DONATI (*Verdi-U*), la quale ribadisce la necessità di estendere alle televendite e ad altri mezzi di pubblicità il regime dei divieti di utilizzo dei minori. Inoltre, riafferma la necessità di limitare la partecipazione dei minori alla realizzazione di messaggi pubblicitari riconducendola all'interno di riferimenti normativi che consentano un minimo di elasticità e differenziazione.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 10.100. In parziale dissenso con il proprio Gruppo annuncia la propria astensione sull'emendamento in questione.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 10.100.

Posto ai voti l'emendamento 10.100, risulta respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 1,04.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2175-B**Art. 10.****10.100**

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot», conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti: «È vietata la partecipazione di minori nella produzione e nella diffusione di spot, messaggi promozionali e telepromozioni con linguaggi, contenuti e finalità in contrasto con quanto definito all'articolo 3 della presente legge e nel Codice di autoregolamentazione tv e minori».

10.101

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot», conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti: «La partecipazione di minori di quattordici anni in spot, messaggi pubblicitari, telepromozioni deve rispettare le indicazioni previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori e comunque deve osservare lo spirito e la lettera di quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge».

10.102

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot», conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti: «L'impiego dei minori di quattordici anni in programmi radiotelevisivi, ovvero negli spot pubblicitari, messaggi promozionali o telepromozioni, nonché tutta la materia riguardante la pubblicità rivolta anche a tutto il mondo giovanile dovrà costituire oggetto di apposita regolamenta-

zione che per le relative competenze e responsabilità sarà definito con apposito decreto ministeriale».

10.103

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot», *conseguentemente dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Le Imprese televisive si impegnano a controllare i contenuti di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi, prevedendo altresì il divieto di utilizzo a titolo oneroso dei minori per detti tipi di messaggi pubblicitari».

10.104

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot».

10.105

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari».

10.106

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «oltre che essere vietato per».

10.107

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «oltre che essere».

10.108

FABRIS

Al comma 3, sopprimere le parole: «oltre che essere».

10.109

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «messaggi pubblicitari e».

10.110

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e spot».

10.111

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, alle parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» premettere le seguenti: «susceptibili di pregiudicare il loro sviluppo fisico, psichico e morale,».

10.112

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, alle parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» premettere le seguenti: «che abusano della loro naturale credulità,».

10.113

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, alle parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» *premettere le seguenti:* «che possano danneggiarli fisicamente, moralmente e psichicamente,».

10.114

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, alle parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» *premettere le seguenti:* «che sfruttino la loro mancanza di esperienza».

10.115

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, alle parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» *premettere le seguenti:* «deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani ed».

10.116

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, alle parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» *premettere le seguenti:* «relativi a casi di cronaca che li coinvolgono,».

10.116a

FABRIS

Al comma 3, alle parole: «oltre che essere» *premettere le seguenti:* «specie se prodotti in Paesi in cui non vi sia un disciplinato controllo sullo sfruttamento dei minori».

10.117

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» *con le seguenti:* «con esclusione del loro sfruttamento commerciale».

10.118

ZANCAN, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, sostituire le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» *con le seguenti:* «può essere autorizzato solo sulla base della Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni, di seguito denominata "Carta", che sarà emanata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con propria deliberazione, su proposta del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e sentito il parere del Consiglio nazionale degli utenti, delle associazioni di rappresentanza delle emittenti radiotelevisive, degli editori di giornali e periodici, dell'Ordine dei giornalisti, delle associazioni familiari e di educatori della gioventù».

10.119

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, sostituire le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» *con le seguenti:* «è autorizzato solo in casi eccezionali e comunque nel pieno rispetto della Costituzione, della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, delle direttive dell'Unione europea e della normativa vigente».

10.120

FABRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» *con le seguenti:* «oltre che essere sottoposto alla preventiva approvazione della Autorità garante per la protezione dei dati

personali, viene vietato sia per i messaggi pubblicitari, che per gli spot ed».

10.121

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» con le seguenti: «ivi compreso il loro sgruttamento commerciale, è vietato ed».

10.122

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» con le seguenti: «suscettibili di pregiudicare il loro sviluppo fisico, psichico e morale,».

10.123

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» con le seguenti: «che possono danneggiarli fisicamente, moralmente e psichicamente,».

10.124

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» con le seguenti: «che abusano della loro naturale credulità, è vietato ed».

10.125

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» con le seguenti: «che sfruttino la loro mancanza di esperienza, è vietato ed».

10.126

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» con le seguenti: «che tradiscono il loro senso di lealtà, è vietato ed».

10.127

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» con le seguenti: «incitanti alla violazione di norme di comportamento sociale generalmente accettate, è vietato ed».

10.128

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, VIUSERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» con le seguenti: «inducenti a compiere azioni pericolose, è vietato ed».

10.129

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» con le seguenti: «i cui contenuti possano far credere ai minori la mancanza di assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori, è vietato ed».

10.130

VISERTA COSTANTINI, FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO

Al comma 3, sostituire le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» *con le seguenti:* «deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani ed».

10.131

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, sostituire le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» *con le seguenti:* «deve avvenire privilegiando la rappresentazione degli stessi all'interno della comunità familiare di appartenenza. E esso».

10.132

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, sostituire le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» *con le seguenti:* «è vietato per i programmi che esaltino comportamenti aggressivi o esageratamente competitivi, ed».

10.133

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole da: «oltre che» *fino a:* «e spot» *con le seguenti:* «fermo restando il divieto per gli stessi minori di prendere parte, a qualsiasi titolo, a messaggi pubblicitari e spot reclamizzanti prodotti destinati ad un pubblico adulto,».

10.134

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, sostituire le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» con le seguenti: «non può in ogni caso essere associato a situazioni che ridicolizzino o deridano i minori medesimi. ESSO».

10.135

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, sostituire le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» con le seguenti: «non deve essere associato alla commissione di reati contro la persona, ed».

10.136

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, sostituire le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» con le seguenti: «non è permesso in trasmissioni non adeguate alle condizioni psicologiche della loro età.».

10.137

VISERTA COSTANTINI, FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO

Al comma 3, sostituire le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» con le seguenti: «relativi a casi di cronaca che li coinvolgono.».

10.138

VISERTA COSTANTINI, FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO

Al comma 3, sostituire le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» con le seguenti: «, compresi i messaggi pubblicitari e spot».

10.139

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «oltre che essere vietato per» con la seguente: «in».

10.140

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «oltre che essere vietato» con la seguente: «nonchè».

10.141

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, sostituire le parole: «oltre che essere» con la seguente: «è».

10.142

FABRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «oltre che essere» con la seguente: «risultando».

10.143

FABRIS

Al comma 3, dopo la parola: «oltre» inserire le seguenti: «alla rilevazione che questo sia nocivo per la crescita equilibrata degli stessi e».

10.144

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo la parola: «oltre» inserire le seguenti: «a dover avvenire con il consenso informato dei genitori ed oltre».

10.145

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo la parola: «oltre» inserire le seguenti: «a dover avvenire in ogni caso senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità e oltre».

10.146

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo la parola: «oltre» inserire le seguenti: «ad evitare che essi siano mostrati intenti al consumo di alcoolici o di prodotti contenenti tabacco e oltre».

10.147

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo la parola: «oltre» inserire le seguenti: «ad escludere che minori partecipino a trasmissioni dedicate a stabilire la capacità di uno o dell'altro genitore ai fini dell'affidamento del minore stesso ed oltre».

10.148

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo la parola: «oltre» inserire le seguenti: «ad avere riguardo alle norme generali sul limite minimo di età per l'espletamento di attività di lavoro alle dipendenze d'altri e oltre».

10.149

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo la parola: «oltre» inserire le seguenti: «ad avere riguardo preminente al principio di cui all'articolo 3 della Convenzione dell'ONU, secondo cui i maggiori interessi dei bambini e delle bambine devono costituire oggetto di primaria considerazione rispetto a quelli dell'impresa e dell'informazione e ad».

10.150

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo la parola: «oltre» inserire le seguenti: «a non poter riguardare minori con patologie o disabilità ed oltre».

10.151

FABRIS

Al comma 3, sostituire la parola: «che» con la seguente: «ad».

10.152

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che» inserire la seguente: «non».

10.153

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che» inserire le seguenti: «a dover avvenire con il massimo rispetto della loro persona e ad».

10.154

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che» inserire le seguenti: «a dover in particolare provvedere a garantire la piena applicazione delle norme a tutela dei minori contenute nel Codice di autodisciplina pubblicitaria e ad».

10.155

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che» inserire le seguenti: «a dover affrontare argomenti scabrosi o rivolgere domande allusive alla loro intimità o a quella dei loro familiari e ad».

10.156

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che» inserire le seguenti: «a non essere consentito di intervistarli in situazione di gravi crisi personali o familiari ed».

10.157

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che» inserire le seguenti: «a non poter avere fini di lucro ed».

10.158

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che» inserire le seguenti: «la loro partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive, in aggiunta ad».

10.159

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che» aggiungere le seguenti: «non mostrarli in atteggiamenti aggressivi o pericolosi e ad».

10.160

FABRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «essere vietato» con le seguenti: «essere sottoposto a divieto».

10.161

FABRIS

Al comma 3, sostituire la parola: «essere» con la seguente: «venire».

10.162

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire la parola: «vietato» con la seguente: «ammesso».

10.163

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire la parola: «vietato» con la seguente: «consentito».

10.164

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire la parola: «vietato» con le seguenti: «non ammesso».

10.165

VISERTA COSTANTINI, FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO

Al comma 3, sostituire la parola: «vietato» con le seguenti: «non consentito».

10.166

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire la parola: «vietato» con le seguenti: «non permesso».

10.167

FABRIS

Al comma 3, sostituire la parola: «vietato» con la seguente: «proibito».

10.168

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui abbia le caratteristiche di attività continuativa, anche per periodi temporanei o determinati o coordinata con altri prestatori d'opera in relazione agli orari di impegno lavorativo e alla presenza nei luoghi di produzione dei programmi è altresì vietato».

10.169

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato», inserire le seguenti: «, nel pieno rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori e in particolare delle disposizioni contenute nella legge n. 223 del 1990, all'articolo 8 e all'articolo 15,».

10.170

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «essere vietato», inserire le seguenti: «, per dare piena e completa applicazione del Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV,».

10.171

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato», inserire le seguenti: «, a completamento del Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV,».

10.172

MONTINO, BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato» inserire le seguenti: «e sanzionato a partire da 1.000 euro fino a 10.000 euro,».

10.173

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato» inserire le seguenti: «e sanzionato,».

10.174

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo le parole: «essere vietato» aggiungere le seguenti:
«, a qualsiasi titolo.».*

10.175

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo le parole: «essere vietato» aggiungere le seguenti:
«, anche nei programmi radiofonici.».*

10.176

FABRIS

*Al comma 3, sostituire la parola: «per» con le seguenti: «all'interno
di.».*

10.177

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 3, dopo le parole: «vietato per» inserire le seguenti:
«promo dei programmi.».*

10.178

VISERTA COSTANTINI, FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO

*Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato per» inserire le
seguenti: «ogni tipologia di.».*

10.179

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «per messaggi pubblicitari e spot» con le seguenti: «per qualsiasi tipo di messaggio pubblicitario».

10.180

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «messaggi pubblicitari e spot» con le seguenti: «ogni forma di comunicazione commerciale pubblicitaria».

10.181

FABRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «messaggi pubblicitari e spot» con le seguenti: «ogni forma di pubblicità».

10.182

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, sostituire le parole: «messaggi pubblicitari e spot» con le seguenti: «messaggi pubblicitari, spot e ogni altra forma di comunicazione commerciale».

10.183

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «messaggi pubblicitari» con la seguente: «televendite».

10.184

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «messaggi pubblicitari» con la seguente: «telepromozioni».

10.185

FABRIS

Al comma 3, sostituire la parola: «messaggi» con la seguente: «spazi».

10.186

FABRIS

Al comma 3, sostituire la parola: «pubblicitari» con le seguenti: «di pubblicità commerciale».

10.187

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari», aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli che vogliono promuovere raccolta di fondi per interventi verso popolazioni coinvolte in fatti di guerra, di violenza etnica o catastrofi naturali, e, analogamente, per gli» e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

10.188

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «per messaggi pubblicitari», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelli che propagandano prodotti sanitari per l'infanzia e, analogamente, per gli» e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

10.189

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari», aggiungere le seguenti: «, escludendo dal divieto la promozione di raccolta di fondi a favore delle chiese ammesse a compartecipare ai contributi dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi, e, analogamente, per gli» e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

10.190

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari», aggiungere le seguenti: «, escludendo dal divieto la promozione di attività di volontariato, e, analogamente, per gli» e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

10.191

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari», aggiungere le seguenti: «escludendo dal divieto quelli che propagandino prodotti per l'allevamento della prima infanzia, e, analogamente, per gli» e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

10.192

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari», aggiungere le seguenti: «con l'esclusione di quelli che promuovono attività missionarie, e, analogamente, per gli» e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

10.193

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari», aggiungere le seguenti: «tranne quelli che promuovono attività sportive non professio-

nali, e, analogamente, per gli» e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

10.194

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari», aggiungere le seguenti: «, non comprendendo nel divieto la promozione della raccolta di finanziamenti alla Chiesa cattolica, nelle varie forme consentite dall'ordinamento attuale, e, analogamente, per gli» e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

10.195

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari», aggiungere le seguenti: «, rimanendo consentiti i messaggi della pubblicità-progresso a cura dei ministeri interessati, e, analogamente, per gli» e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

10.196

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari», aggiungere le seguenti: «qualora però non si riferiscano ad immagini di situazioni, circostanze ed ambienti ripresi dal vivo, eventualmente anche comprendenti minori, ma senza specifico riferimento ai minori lì raffigurati, e, analogamente, per gli» e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

10.197

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «per messaggi pubblicitari», aggiungere la seguente: «, trailer».

10.198

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari», insrire la seguente: «televendite».

10.199

PASSIGLI

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari» aggiungere la seguente: «, televendite».

10.200

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari» aggiungere la seguente: «, telepromozioni».

10.201

FABRIS

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari» aggiungere la seguente: «, telepromozioni».

10.202

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari» aggiungere la seguente: «, telepromozioni».

10.203

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo la parola: «pubblicitari» aggiungere la seguente: «, autopromozioni».

10.204

PASSIGLI

Al comma 3, dopo la parola: «pubblicitari» aggiungere le seguenti: «, programmi televisivi per adulti messi in onda in fascia oraria non protetta».

10.205

FABRIS

Al comma 3, dopo le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari» inserire le seguenti: «e proibito per gli».

10.206

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «e spot» con le seguenti: «, spot e ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria, ad esclusione di quelli specificamente dedicati alla promozione di prodotti destinati a minori».

10.207

FABRIS

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari» sostituire: «e spot» con le seguenti: «per gli spot e ogni forma di pubblicità».

10.208

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «e spot» con le seguenti: «di vario genere, ivi compresi gli spot e le televendite».

10.209

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «e spot» con le seguenti: «di vario genere, ivi compresi gli spot».

10.210

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «e spot» con le seguenti: «di vario genere, ivi comprese le telepromozioni».

10.211

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «e spot» inserire le seguenti: «di vario genere, ivi comprese le televendite».

10.212

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «e spot» con le seguenti: «di varie tipologie, ivi comprese le televendite».

10.213

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «e spot» con le seguenti: «di varie tipologie, ivi compresi le televendite e le telepromozioni».

10.214

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «e spot» inserire le seguenti: «di vario tipo, ivi comprese le telepromozioni».

10.215

VISERTA COSTANTINI, FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO

Al comma 3, sostituire le parole: «e spot» con le seguenti: «, telepromozioni e televendite».

10.216

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire la parola: «spot» con la seguente: «telepromozioni».

10.217

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, sostituire la parola: «spot» con la seguente: «televendite».

10.218

FABRIS

Al comma 3, sostituire la parola: «spot» con le seguenti: «interruzione pubblicitaria».

10.219

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo la parola: «spot» inserire le seguenti: «suscettibili di nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengono

scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità,».

10.220

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «e spot» inserire le seguenti: «susceptibili di pregiudicare il loro sviluppo fisico, psichico e morale.».

10.221

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «e spot» inserire le seguenti: «che possano danneggiarli, fisicamente, moralmente e psichicamente.».

10.222

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «e spot» inserire le seguenti: «che possano creare dipendenza affettiva dagli oggetti.».

10.223

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «e spot,» inserire le seguenti: «che abusano della loro naturale credulità.».

10.224

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «e spot,» inserire le seguenti: «che sfruttino la loro mancanza di esperienza.».

10.225

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «e spot,» inserire le seguenti: «che strumentalizzano la loro età e la loro ingenuità e che affrontano argomenti scabrosi e violino il loro benessere morale, fisico e psichico».

10.226

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo la parola: «spot,» inserire le seguenti: «che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo creando turbamento nei minori, preoccupati per la stabilità affettiva delle relazioni con i loro genitori».

10.227

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «e spot,» inserire le seguenti: «che tradiscono il loro senso di lealtà».

10.228

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo la parola: «spot,» inserire le seguenti: «che adottano un linguaggio scurrile o blasfemo, allusioni volgari, comportamenti sessuali espliciti e scene violente o angoscianti e che comunque possono nuocere allo sviluppo psichico dei minori.».

10.229

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo la parola: «spot,» inserire le seguenti: «che esortano i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l'acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza.»

10.230

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «e spot,» inserire le seguenti: «i quali esortino i minori ad acquistare un prodotto o un servizio.»

10.231

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo la parola: «spot» inserire le seguenti: «che inducano a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori;»

10.232

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «e spot» inserire le seguenti: «che violino norme di comportamento socialmente accettate o che screditino l'autorità, la responsabilità e i giudizi di genitori, insegnanti e di altre persone autorevoli.»

10.233

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo la parola: «spot» aggiungere le seguenti: «che offendono la dignità della persona e le sue convinzioni religiose, che evocano discriminazioni di razza, sesso e nazionalità ed inducono a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente».

10.234

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» inserire le seguenti: «che non riguardino prodotti per l'infanzia».

10.235

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «e spot» inserire le seguenti: «nei quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonchè si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi».

10.236

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «e spot» inserire le seguenti: «nei quali i minori sono presentati come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi, in situazioni di violenza e aggressività».

10.237

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «e spot» inserire le seguenti: «non rispondenti a criteri di responsabilità e rispetto della dignità dei bambini e che mettano in pericolo l'equilibrato sviluppo della loro personalità.».

10.238

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo la parola: «spot» inserire le seguenti: «raffiguranti situazioni che possano costituire pregiudizio per l'equilibrio psichico e morale dei minori.».

10.239

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCA

Al comma 3, dopo la parola: «spot», inserire le seguenti: «riproducenti situazioni di ambiguità tra il bene e il male che disorientino circa i punti di riferimento ed i modelli a cui tendere;».

10.240

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCA

Al comma 3, dopo la parola: «spot», aggiungere le seguenti: «proponenti discriminazioni di sesso e di razza.».

10.241

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «e spot», aggiungere le seguenti: «incitanti alla violazione di norme di comportamento sociale generalmente accettate.».

10.242

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «, e spot,» aggiungere le seguenti: «inducenti a compiere azioni in situazioni pericolose,».

10.243

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «, e spot,» aggiungere le seguenti: «i cui contenuti possano far ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato significhi inferiorità,».

10.244

MONTINO, BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «, e spot,» aggiungere le seguenti: «il cui contenuto possa far credere ai bambini mancanza di assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori,».

10.245

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» aggiungere le seguenti: «relativi a bevande alcoliche e superalcoliche,».

10.246

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCA

Al comma 3, dopo la parola: «spot», aggiungere le seguenti: «privi di contenuti educativi e formativi, ovvero suscettibili di nuocere allo sviluppo dei minori,».

10.247

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari e spot», inserire le seguenti: «e tutte le forme di comunicazione commerciale e pubblicitaria».

10.248

FABRIS

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari e spot» inserire la seguente: «commerciali».

10.249

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quanto disposto con specifico provvedimento del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori,».

10.250

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCA

Al comma 3, dopo la parola: «spot», aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per quelli che siano destinati a pubblicizzare prodotti per bambini e che siano realizzati con il massimo rispetto della loro persona,».

10.251

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari e spot» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per quelli relativi a prodotti per bambini».

10.252

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCA

Al comma 3, dopo la parola: «spot», aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelli che propongono valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della persona;».

10.253

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo la parola: «spot», aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelli che privilegiano aspetti educativi e formativi del minore,».

10.254

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «e spot» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quanto disposto annualmente dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, e comunque nel rispetto del Codice di autoregolamentazione TV e minori, sottoscritto il 29 novembre 2002, della Carta di Treviso e del codice di autoregolamentazione pubblicitaria,».

10.255

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «e spot» aggiungere le seguenti: «con esclusione delle campagne sociali annualmente predisposte dalla Associazione Pubblicità Progresso».

10.256

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari e spot», aggiungere le seguenti: «eccettuati quelli riguardanti prodotti per bambini».

10.257

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari», aggiungere le seguenti: «fatti salvi quelli dedicati a sollecitare raccolte di mezzi finanziari devoli ad attività di ricerca scientifica sul cancro, sulle malattie genetiche o sulle malattie rare, e, analogamente, per gli» e sopprimere la congiunzione «e» prima della parola «spot».

10.258

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» aggiungere le seguenti: «fatti salvi gli impieghi nelle campagne sociali annualmente predisposte dalla Associazione Pubblicità Progresso».

10.259

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» aggiungere le seguenti: «salve le campagne pubblicitarie programmate dallo Stato e dagli enti pubblici per stimolare in ogni cittadino una riflessione sui valori dell'onestà, del rispetto, della responsabilità, del senso di appartenenza alla collettività.».

10.260

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» aggiungere le seguenti: «salve le tassative eccezioni dettate annualmente dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.».

10.261

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 3, dopo la parola: «spot» inserire le seguenti: «è sanzionato con una somma a partire da 1.000 euro fino a 10.000 euro, ed».

10.262

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari e spot» aggiungere le seguenti: «in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 21, ultimo comma, 31, secondo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione, delle direttive europee in materia e della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176».

10.263

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo le parole: «e spot» aggiungere le seguenti: «in attuazione dell'articolo 31, comma 2 della Costituzione».

10.264

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari e spot» aggiungere le seguenti: «oltre che per la produzione di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che contengano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche».

10.265

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari e spot», aggiungere le seguenti: «e per la produzione di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che possano nuocere allo sviluppo psichico, fisico o morale dei minori».

10.266

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari e spot», aggiungere le seguenti: «e per la produzione di programmi radiotelevisivi e di servizi interattivi e multimediali che contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità».

10.267

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari e spot» aggiungere le seguenti: «, per la trasmissione di presentazioni di opere di futura programmazione quali promos e trailers di produzioni, film, telefilm e programmi alla visione delle quali non sono ammessi i minori a norma dei commi 11 e 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle altre disposizioni in materia,».

10.268

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «e spot» aggiungere le seguenti: «e per tutti i programmi che non siano adatti alla visione o all'ascolto da parte dei minori, cioè per i programmi che siano rispettosi della loro sensibilità, privi di volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia morale ed esteticamente validi,».

10.269

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» aggiungere le seguenti: «e per i programmi che non siano specificamente rivolti ai minori, cioè corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto interattivo,».

10.270

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» aggiungere le seguenti: «e in ogni programma all'interno del quale si rinvenga una qualunque forma di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso,».

10.271

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» *aggiungere le seguenti:* «e nelle opere di attuale o futura programmazione nelle sale cinematografiche, alla cui visione i minori non possono essere ammessi.».

10.272

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» *aggiungere le seguenti:* «è vietato in qualsiasi forma nei settori radiotelevisivo, telematico, cinematografico, teatrale, di ogni altro settore audiovisivo, dell'informazione, dell'editoria e della pubblicità e applica le sanzioni previste dalla presente legge, ed».

10.273

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» *aggiungere le seguenti:* «deve essere compatibile con i tempi degli impegni propri degli stessi e non deve essere tale da creare danni per il loro normale processo di crescita ed educazione e con l'obbligo scolastico.».

10.274

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» *aggiungere le seguenti:* «deve in ogni caso tenere conto del regolare e armonico sviluppo psichico, fisico e morale del minore quale diritto soggettivo inviolabile della persona, ed».

10.275

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari e spot» aggiungere le seguenti: «nel rispetto del regolare e armonico sviluppo psichico, fisico e morale del minore quale diritto soggettivo inviolabile della persona, ai sensi degli articoli 2, 21, ultimo comma, 31, secondo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione, delle direttive europee in materia e della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176».

10.276

FABRIS

Al comma 3, dopo le parole: «e spot» inserire le seguenti: «e comunque sottoposto alla vigilanza della Autorità garante per la protezione dei dati personali».

10.277

FABRIS

Al comma 3, dopo la parola: «spot» aggiungere le seguenti: «e televendite».

10.278

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo la parola: «spot» aggiungere le seguenti: «e televendite».

10.279

ZONDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 3, dopo le parole: «messaggi pubblicitari e spot» inserire le seguenti: «nonchè telepromozioni».

10.280

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'impegno di minori di quattordici anni è unicamente consentito per la diffusione di spot ovvero di messaggi promozionali relativi a contenuti o iniziative di carattere istituzionale, sociale o culturale o comunque laddove sia escluso ogni qual fine di lucro».

10.281

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In deroga al divieto di cui al presente comma, l'impiego di minori è consentito unicamente per messaggi pubblicitari e spot riguardanti prodotti per bambini i quali prestano la propria immagine esclusivamente a titolo gratuito».

10.282

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Dero- ghe al divieto di cui al presente comma, possono essere stabilite dal Mi- nistro per le comunicazioni, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, previa verifica del rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela dei minori anche ten- tendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra te- levisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

10.283

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 31, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Nel caso di recidiva nelle violazioni entro l'arco di un anno, l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni può, ai sensi dell'articolo 31, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223, disporre la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni, e nei casi più gravi, può proporre al Ministero delle comunicazioni la revoca della concessione o dell'autorizzazione».

10.284

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione del divieto di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 12 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

10.285

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La violazione del divieto di cui al presente comma può essere denunciata da qualunque soggetto interessato, ed in particolare, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281».

Art. 24.**24.100**

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «in fase di prima applicazione e in deroga a quanto previsto dalla

lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, relativamente alla previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato».

24.101

MONTALBANO, FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «in fase di prima applicazione e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, relativamente alla previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di fornitore di contenuti radiofonici».

24.102

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alle parole: «previsione delle procedure» premettere le seguenti: «in fase di prima applicazione ed in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, relativamente alla previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato,»

24.103

MONTALBANO, FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «in fase di prima applicazione e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, relativamente alla previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di fornitore di contenuti radiofonici».

24.104

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire, all'inizio del primo periodo, le seguenti parole: «in fase di prima applicazione e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, relativamente alla misura che prevede che l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni,».

24.105

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire, all'inizio del primo periodo, le seguenti parole: «in fase di prima applicazione e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, relativamente alla misura che prevede che l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,».

24.106

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «in fase di prima applicazione e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, relativamente alla misura che prevede che l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze».

24.107

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alle parole: «previsione delle procedure» premettere le seguenti: «in fase di prima applicazione ed in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge,».

24.108

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione», premettere le seguenti parole: «In fase di prima applicazione, le amministrazioni pubbliche competenti rilasciano i provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali; nonché».

24.109

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire, all'inizio del primo periodo, le seguenti parole: «in fase di prima applicazione, garanzia del rispetto dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nella».

24.110

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire, all'inizio del primo periodo, le seguenti parole: «in fase di prima applicazione, sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione».

24.111

MONTINO, FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «in fase di prima applicazione, sulla base del principio di trasparenza,».

24.112

MONTABANO, FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire, all'inizio del primo periodo, le seguenti parole: «in fase di prima applicazione, sulla base del principio di trasparenza,».

24.113

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «in fase di prima applicazione, nel rispetto della coesistenza fra sistemi trasmissivi digitali e analogici e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge,».

24.114

VISERTA COSTANTINI, FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «in fase di prima applicazione, nel rispetto della coesistenza fra sistemi trasmissivi digitali e analogici,».

24.115

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «in fase di prima applicazione, sentita l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato,».

24.116

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «in fase di prima applicazione, sentito il Ministero delle comunicazioni,».

24.117

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alle parole: «previsione delle procedure» premettere le seguenti: «in fase di prima applicazione, definizione e».

24.118

MONTINO, FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «in fase di prima applicazione,».

24.119

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «In fase di prima applicazione della legge ed in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge».

24.120

FABRIS

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: «in fase di prima applicazione del regolamento».

24.121

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alle parole: «previsione delle procedure» premettere le seguenti: «nella fase di transizione, nel rispetto della coesistenza fra sistemi trasmissivi digitali e analogici, e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge».

24.122

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «nella fase di transizione, nel rispetto della coesistenza fra sistemi trasmissivi digitali e analogici.».

24.123

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «nella fase di transizione, dal sistema analogico a quello digitale, nel rispetto della coesistenza fra sistemi trasmissivi, e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge.».

24.124

VISERTA COSTANTINI, FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «nella fase di transizione, dal sistema analogico a quello digitale, nel rispetto della coesistenza fra sistemi trasmissivi.».

24.125

VISERTA COSTANTINI, FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «nella fase di transizione, dal sistema analogico a quello digitale, e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, definizione e».

24.126

MONTINO, FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «nella fase di passaggio dal sistema trasmissivo analogico a quello

digitale, in deroga a quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, definizione e».

24.127

MONTALBANO, FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «nella fase di passaggio dal sistema trasmissivo analogico a quello digitale, e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge,».

24.128

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «nella fase di passaggio dal sistema trasmissivo analogico a quello digitale,».

24.129

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «durante la fase di passaggio dal sistema trasmissivo analogico a quello digitale, definizione e».

24.130

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «nella fase di primo avvio, nel rispetto della coesistenza fra sistemi trasmissivi digitali e analogici, e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge,».

24.131

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «nella fase di primo avvio, nel rispetto della coesistenza fra sistemi trasmissivi digitali e analogici.».

24.132

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «nella fase di coesistenza fra sistemi trasmissivi digitali e analogici, e analogici, e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge.».

24.133

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «nella fase di coesistenza fra sistemi trasmissivi digitali e analogici.».

24.134

MONTINO, FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «nella fase immediatamente precedente all'avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge.».

24.135

MONTALBANO, FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «nella fase immediatamente precedente all'avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale.».

24.136

MONTALBANO, FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «nella fase di sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, definizione e».

24.137

MONTINO, FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), primo periodo, alle parole: «previsione delle procedure,» *premettere le seguenti:* «nella fase di sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, definizione e».

24.138

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione» *inserire le seguenti:* «nella fase che precede l'approvazione del piano nazionale per l'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge,».

24.139

MONTALBANO, FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «in fase di sperimentazione,».

24.140

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione» *inserire le seguenti:* «fino al 31 dicembre 2005 e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge».

24.141

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2003, in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge».

24.142

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione» inserire le seguenti: «per un periodo di tre anni e in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge».

24.143

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione» inserire le seguenti: «sospensione per un periodo di tre anni delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge e».

24.144

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione» inserire le seguenti: «con esclusione per un periodo di due anni delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge».

24.145

FABRIS

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: «entro un periodo massimo di sei mesi dall'inizio della fase di applicazione del regolamento formulato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

24.146

FABRIS

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: «entro un periodo massimo di sette mesi dall'inizio della fase di applicazione del regolamento formulato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

24.147

FABRIS

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: «entro un periodo massimo di otto mesi dall'inizio della fase di applicazione del regolamento formulato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

24.148

FABRIS

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: «entro un periodo massimo di nove mesi dall'inizio della fase di applicazione del regolamento formulato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

24.149

FABRIS

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: «entro un periodo massimo di dieci mesi dall'inizio della fase di applicazione del regolamento formulato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

24.150

FABRIS

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: «entro un periodo massimo di undici mesi dall'inizio della fase di applicazione del regolamento formulato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

24.151

FABRIS

Al comma 1, lettera c), premettere le parole: «entro un periodo massimo di un anno dall'inizio della fase di applicazione del regolamento formulato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

24.152

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, relativamente alla previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi e di fornitore di contenuti radiofonici».

24.153

MONTINO, FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, relativamente alla previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di fornitore di servizi radiofonici e interattivi associati».

24.154

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, relativamente alla previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete».

24.155

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, FALOMI, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alle parole: «previsione delle procedure» premettere le seguenti: «in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, e in fase di prima applicazione,».

24.156

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione», inserire le seguenti: «in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge e non oltre il 31 gennaio 2004,».

24.157

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, definizione e».

24.158

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge,».

24.159

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge».

24.160

VISERTA COSTANTINI, FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «fatta eccezione a quanto previsto all'articolo 5, comma 1 lettera b) della presente legge».

24.161

FABRIS

Al comma 1, lettera c) inserire all'inizio del periodo le seguenti parole: «escludendo la previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.».

24.162

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione», inserire le seguenti: «fatto salvo il conseguimento di obiettivi di interesse generale conformemente alla normativa comunitaria».

24.163

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «fatte salve le condizioni stabilite dalla direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002.».

24.164

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali.»

24.165

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al primo periodo, alla parola: «previsione», premettere le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 8, della legge 31 luglio 1997 n. 249 e sulla base della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva.»

24.166

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «nel rispetto del principio del pluralismo dei mezzi di informazione.»

24.167

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione», inserire le seguenti: «nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione.»

24.168

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione», inserire le seguenti parole: «nel rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute umana.».

24.169

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione» inserire le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni previste dalla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n.435/01/CONS.».

24.170

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione», inserire le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito in materia dall’Autorità per la tutela della concorrenza e del mercato.».

24.171

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire all’inizio del primo periodo le seguenti parole: «Nel rispetto del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale.».

24.172

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), primo periodo, alla parola: «previsione», premettere le seguenti parole: «rispetto delle condizioni connesse ai diritti

d'uso delle frequenze radio in attuazione della direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002 e».

24.173

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «Sulla base delle norme e dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,».

24.174

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «conformemente agli obiettivi e alle condizioni stabiliti dalle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del 7 marzo 2002».

24.175

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione» *inserire le seguenti:* «conformemente con quanto previsto dal piano nazionale per l'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale,».

24.176

VISERTA COSTANTINI, FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, MONTINO

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» *premettere le seguenti:* «Conformemente al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione».

24.177

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute umana.».

24.178

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione», premettere le seguenti parole: «conformità al principio sancito in sede comunitaria secondo il quale le Autorità nazionali di autoregolamentazione impartiscono e assegnano le radiofrequenze secondo criteri trasparenti non discriminatori e obiettivi che tengano conto degli interessi democratici, sociali, linguistici e culturali connessi con l'uso della frequenza, nonchè».

24.179

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione», premettere le seguenti: «conformità agli obblighi specifici di cui all'articolo 6 della direttiva 2002/20/CE mediante la».

24.180

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia».

24.181

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «in attuazione della normativa comunitaria, assegnazione delle frequenze in tecnica digitale da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e».

24.182

ZANDA, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA, D’AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «In attuazione delle norme costituzionali in materia di libertà di espressione,».

24.183

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione», *premettere le seguenti:* «in relazione alla tipologia del servizio effettuato, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5,».

24.184

ZANDA, D’ANDREA, VERALDI, SCALERA, D’AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «Nel quadro di una riforma del mercato della radiodiffusione mirata alla sua piena apertura alla concorrenza,».

24.185

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione», inserire le seguenti: «coerente applicazione degli articoli 14, 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 in sede di».

24.186

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «in ottemperanza agli obiettivi della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2001 relativi ai regimi di autorizzazione.».

24.187

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «Mantenendo l'obbligo per i soggetti titolari di più di una autorizzazione come fornitore di contenuti di adottare una contabilità separata per ciascuna autorizzazione.».

24.188

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione», premettere le seguenti parole: «Con riferimento all'obbligo per il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi di adottare un sistema di contabilità separata per ciascuna attività oggetto di autorizzazione.».

24.189

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione», inserire le seguenti: «applicazione di procedure adeguate e trasparenti per l'assegnazione di frequenze radio qualora la richiesta di tali frequenze in una determinata gamma superi l'offerta al fine di evitare».

24.190

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «in applicazione di quanto stabilito dalla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.».

24.191

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «in applicazione delle norme comunitarie in materia.».

24.192

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «in applicazione di quanto stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge.».

24.193

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «garanzia del rispetto dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nella definizione e nella».

24.194

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «garanzia del rispetto dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione nella».

24.195

VISERTA COSTANTINI, FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «garanzia di un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale, nella».

24.196

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo le seguenti parole: «garanzia di un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale, attraverso la».

24.197

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al primo periodo, alla parola: «previsione», premettere le seguenti: «garanzia della concorrenza del sistema radiofonico attraverso la».

24.198

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione», inserire le seguenti: «garantendo parità di trattamento a tutti i richiedenti in relazione alla effettiva disponibilità delle frequenze.».

24.199

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «per garantire la tutela dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.».

24.200

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «Per garantire l'obiettivo di incrementare il numero di operatori che, in competizione tra loro, offrono i servizi di trasmissione in tecnica digitale.».

24.201

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «garantire, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, la tutela dell'apertura alle diverse tendenze politiche e sociali mediante la.».

24.202

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «creazione di condizioni per una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni in sede di.».

24.203

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «Anche al fine della salvaguardia degli equilibri concorrenziali nell'industria dell'informazione e nei mezzi di comunicazione».

24.204

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «allo scopo di garantire una adeguata copertura sul territorio nazionale e locale.».

24.205

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «Allo scopo di garantire la tutela dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose».

24.206

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «al fine della salvaguardia del pluralismo, ed in attuazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge.».

24.207

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «Al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale».

24.208

PASSIGLI

Al comma 1, lettera c), all'inizio del periodo aggiungere le parole: «al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di adozione del regolamento,».

24.209

PASSIGLI

Al comma 1, lettera c), all'inizio del periodo aggiungere le parole: «al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

24.210

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione» premettere le seguenti: «ai fini di un razionale, efficiente e corretto sviluppo delle trasmissioni radiofoniche, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5,».

24.211

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «Per avallare la finalità di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tec-

nica digitale nonché di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione».

24.212

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «Tenendo conto che il rafforzamento del pluralismo e della concorrenza delle telecomunicazioni costituisce condizione fondamentale per lo sviluppo delle attività economiche e la competitività del mercato,».

24.213

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione», *inserire le seguenti:* «tenendo conto della scarsità delle risorse e della necessità di promuovere l'innovazione».

24.214

ZANDA, D'ANDREA, VERALDI, SCALERA, D'AMICO, BATTISTI, DATO, MONTICONE

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «Tenendo presente l'obiettivo principale della salvaguardia della concorrenza, al fine di evitare l'abuso e il rafforzamento di posizioni dominanti,».

24.215

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «salvaguardare un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, mediante la».

24.216

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), primo periodo, alla parola: «previsione», premettere le seguenti: «salvaguardia dei criteri di non discriminazione da applicare nella».

24.217

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), primo periodo, alla parola: «previsione», premettere le seguenti: «assicurare, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, la tutela dell'apertura alle diverse opinioni mediante la».

24.218

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), alla parola: «previsione», premettere le seguenti: «tutelare, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, la diffusione delle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose mediante la».

24.219

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «tutela della massima trasparenza in sede di».

24.220

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «previsione di regole, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, finalizzate alla non discriminazione e all'imparzialità, nonché».

24.221

MONTINO, FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), inserire all'inizio del primo periodo, le seguenti parole: «sentita l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato».

24.222

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione», *inserire le seguenti:* «non applicabilità ai fornitori di rete e di contenuti radiofonici delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della presente legge e».

24.223

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione», *inserire le seguenti:* «per i fornitori di rete e di contenuti radiofonici, in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della presente legge».

24.224

FALOMI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione», *inserire le seguenti:* «rilascio delle autorizzazioni di fornitori di rete e di contenuti

radiofonici in deroga a quanto previsto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 15 della presente legge e,».

24.225

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), primo periodo, alla parola: «previsione», premettere le seguenti: «parità di trattamento a tutti gli operatori di rete o fornitori di contenuti mediante la».

24.226

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione» inserire le seguenti: «in caso di richieste di abilitazioni eccedenti la disponibilità delle frequenze, realizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni di un coordinamento degli impianti di trasmissione e».

24.227

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione» inserire le seguenti: «promozione della condivisione dei siti, degli impianti e apparati trasmissivi in caso di richieste di abilitazioni eccedenti la disponibilità delle frequenze e».

24.228

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al primo periodo, alla parola: «previsione», premettere le seguenti: «pieno adempimento ai principi dell'attività di regolamentazione previsti dalla direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 in materia di gestione efficiente delle radiofrequenze, nonché in materia di allocazione e assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione, nonché».

24.229

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «completamento del processo di recepimento nazionale delle direttive comunitarie in materia di autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica mediante la».

24.230

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), primo periodo, alla parola: «previsione», premettere le seguenti: «introduzione di criteri che assicurino l'ottemperanza degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2001 in sede di».

24.231

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «determinazione, di criteri e di limiti per l'assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze sulla base dei principi di trasparenza obiettività, proporzionalità e non discriminazione, sentita l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, nonché».

24.232

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione», inserire le seguenti: «conferma dell'applicazione dei diritti, delle procedure e condizioni obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati in attuazione della direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002, ai fini della».

24.233

BOCO, DONATI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al primo periodo, alla parola: «previsione», premettere le seguenti: «istituzione di un quadro normativo per garantire la libera prestazione delle reti in attuazione della direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002, nonchè».

24.234

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «adozione di norme meno onerose sull'accesso al mercato delle reti anche mediante la».

24.235

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione» inserire le seguenti: «definizione di strumenti che garantiscano, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, parità di trattamento e imparzialità, nonchè».

24.236

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «disciplina della fase di avvio di controlli e verifiche, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, sulla separazione contabile dei soggetti titolati di autorizzazioni e licenze anche nel rispetto delle norme comunitarie in sede di».

24.237

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «avvio di un regime di autorizzazione generale che indichi in modo esplicito i diritti e gli obblighi attribuiti alle imprese allo scopo di garantire parità di condizioni e».

24.238

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), premettere le seguenti parole: «assegnazione diretta delle frequenze radio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di concerto con l'autorità per la concorrenza e il mercato e».

24.239

DONATI, DE PETRIS, BOOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), al primo periodo, alla parola: «previsione», *premettere le seguenti:* «promozione dello sviluppo dei nuovi servizi di comunicazione mediante un sistema di autorizzazioni meno oneroso possibile, nonché mediante la».

24.240

DONATI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), prima della parola: «previsione», *inserire le seguenti:* «valorizzazione e promozione delle culture regionali e locali in sede di».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

190^a Seduta*Presidenza del Presidente*
RONCONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario CURSI, rispondendo all'interrogazione numero 3-01311 della senatrice De Petris, precisa preliminarmente che a partire dal mese di agosto 2000, l'Italia è stata interessata da una delle più estese epidemie di febbre catarrale degli ovini (*blue tongue*) mai verificatesi in Europa, che ha interessato 13.695 allevamenti (con morbilità e mortalità finali rispettivamente del 17,9 per cento e del 4,2 per cento) e con un danno diretto (con riferimento ai capi ovi-caprini morti ed abbattuti) valutato in oltre 25 milioni di euro. A seguito della emanazione della Direttiva 2000/75/CE del 20 novembre 2000, recepita con decreto legislativo n. 225 del 9 luglio 2003, si è prevista la delimitazione, intorno all'azienda infetta, di una zona di protezione avente un raggio minimo di 100 chilometri e, in aggiunta, di una zona di sorveglianza di ulteriori 50 chilometri.

La strategia adottata dal Ministero della salute e dal Centro di referenza nazionale – prosegue il sottosegretario Corsi – ha consentito di ridurre le zone di restrizione previste dalla citata Direttiva ad un'area di 20 km di diametro, permettendo di riaprire i canali commerciali e di facilitare la movimentazione degli animali vivi dalle zone di sorveglianza. Ciò avrebbe determinato, a partire dalla comparsa del primo focolaio (agosto del 2000), il blocco totale della movimentazione dalle zone interessate, fino ad oggi, per quasi 39 mesi.

Precisa altresì che l'ordinanza dell'11 maggio 2001 del Ministero della salute, concernente le misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la *blue tongue* è stata emanata previo parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità, e che la profilassi vaccinale (completata nell'anno 2002 solo in Sardegna e Toscana) ha consentito di ridurre la malattia a qualche focolaio.

Osserva anche che tale strategia ha avuto il riconoscimento della Commissione europea, la quale ha sancito l'istituzione di zone di restrizione più limitate, corrispondenti al territorio di singole province e, fin dall'inizio, ha condiviso la strategia di lotta adottata in Italia, attraverso la fornitura del vaccino necessario alle campagne vaccinali, l'approvazione formale ed anche il cofinanziamento dei piani di sorveglianza e di profilassi vaccinale.

Dalla relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta (istituita il 6 marzo 2003 dal Ministro della salute), risulta che le patologie lamentate dagli allevatori non appaiono direttamente correlate alla somministrazione dei vaccini contro la malattia.

La citata Commissione di inchiesta ha altresì sottolineato che dove la vaccinazione è stata eseguita per tempo, non si è verificato alcun problema di salute per gli animali e che la limitazione degli spostamenti degli animali, pur costituendo un danno indiretto per gli allevatori coinvolti, ha comunque consentito di circoscrivere la diffusione delle patologie.

Precisa inoltre che la presenza e la replicazione del virus vaccinale nell'animale vaccinato non rendono quest'ultimo un importante veicolo di trasmissione, in quanto la quantità di virus vaccinale in circolo è inferiore a quella minima necessaria per infettare il vettore e il vettore può trasmettere l'infezione solo se infetto e che tale dato, dichiarato dal produttore del vaccino, è stato confermato sia per gli ovini sia per i bovini, nel corso delle prove di sicurezza e di efficacia del vaccino effettuate dal Centro nazionale di referenza per le malattie esotiche (in accordo con quanto stabilito con Decisione 2001/75/CE dall'Unione europea).

Con riferimento alla relazione dell'Istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana, ove si afferma che, durante l'anno 2003, nelle due regioni, il livello di circolazione virale, valutabile attraverso l'incidenza di «sierconversioni» negli animali sentinella, si è mantenuto ai medesimi valori di quanto riscontrato negli anni precedenti, dichiara che tale affermazione è inesatta in quanto – se si considera il numero mensile di aziende sentinella con sierconversione – è possibile verificare come in Toscana vi sia una chiara tendenza ad una riduzione della circolazione virale rispetto all'anno 2003 e che nel Lazio la riduzione della circolazione virale è meno evidente rispetto alla regione Toscana, a causa dell'estendersi dell'epidemia 2002-2003 ai primi mesi dell'anno 2003, probabilmente dovuta ai ritardi nell'esecuzione della prima campagna di vaccinazione.

Osserva come dai dati oggi disponibili emergano i benefici delle campagne di vaccinazione effettuate sul territorio in termini di riduzione della circolazione virale, con conseguente riduzione del territorio sottoposto a restrizione dei movimenti dei capi animali: nella regione Lazio l'ef-

fetto di riduzione della circolazione virale è meno evidente che in Toscana in quanto, nel corso del 2003 sono stati vaccinati per la prima volta i territori della provincia di Rieti, dove si è avuto il 20,4 per cento del numero totale di aziende con sier conversionsi nel Lazio nel 2003.

Il sottosegretario Cursi ritiene inoltre che la dimostrazione della riduzione del numero di comuni sottoposti a restrizione di per sé smentisca l'affermazione fatta nella relazione dell'Istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana in ordine al mantenimento delle restrizioni per la movimentazione degli animali verso le rimanenti parti del territorio nazionale, salvo in limitati periodi finestra.

Sottolinea che, mentre nella regione Toscana, sia per quanto riguarda la prima che la seconda campagna di vaccinazione, più dell'80 per cento dei capi è stato vaccinato prima del periodo estivo-autunnale di massima circolazione virale, massimizzando così, l'effetto della vaccinazione, nel caso della regione Lazio, per la prima campagna di vaccinazione la percentuale di capi vaccinati si è attestata attorno al 60 per cento, con il raggiungimento, alla fine del 2002, dell'80 per cento nelle sole province di Roma e Viterbo, osservando che, se la circolazione virale fosse prevalentemente dovuta alla vaccinazione, l'attesa sarebbe di una maggiore incidenza delle sier conversionsi in Toscana rispetto al Lazio.

Ritiene inoltre non corretta l'ipotesi che il virus vaccinale abbia massivamente circolato sul territorio: i dati riportati dall'Istituto del Lazio e della Toscana indicano in modo evidente una maggiore circolazione virale nel periodo tardo estate-autunno, con una marcata riduzione nel periodo invernale, proprio quando il numero degli animali vaccinati raggiunge i suoi valori più elevati. È pertanto evidente il carattere stagionale dell'infezione, ove si consideri che, a fronte di una circolazione virale minima durante l'inverno, nel quale sono stati vaccinati gli animali, la circolazione virale ha ripreso vigore a partire dal mese di luglio, confermando la naturale stagionalità della malattia.

In particolare, il confronto tra l'andamento temporale delle vaccinazioni e delle sier conversionsi, evidenzia che le sier conversionsi rilevate nei primi mesi del 2003, più che essere dovute alle vaccinazioni, sono in realtà le fasi finali della curva epidemica del 2002; che le sier conversionsi rilevate nell'estate 2003 sono temporalmente sfasate rispetto alle vaccinazioni, ed inoltre che il tempo trascorso dal periodo in cui si è avuta la parte preponderante della campagna vaccinale, è tale da non giustificare una relazione causale generalizzata tra vaccinazioni e sier conversionsi.

Precisa che le positività sierologiche riconducibili a contatto con virus vaccinale, sono state osservate in 10 aziende sentinella, nelle quali i servizi veterinari competenti hanno escluso la possibilità che gli animali positivi fossero stati vaccinati erroneamente: in questi casi, si è formulata l'ipotesi della possibile circolazione del virus vaccinale. Tuttavia, rileva come, nonostante i servizi veterinari abbiano escluso la possibilità di erronea vaccinazione degli animali sentinella, si siano avuti due casi di allevamenti nei quali il 100 per cento degli animali sentinella hanno «sier convertito», e sono risultati positivi alla «PCR» per virus vaccinale, rile-

vando come una tale efficienza di trasmissione, tuttavia, appaia piuttosto improbabile: tali situazioni sarebbero molto più plausibili ipotizzando che si siano verificati casi di vaccinazione erronea degli animali sentinella, senza che ciò sia rilevabile sulla base della documentazione disponibile.

Osserva poi che ulteriori disagi agli allevatori – con penalizzazione dell'economia di intere zone – sono causati anche dal fatto che, talvolta, i servizi veterinari hanno vaccinato per errore animali sentinella, che sono pertanto risultati positivi sierologicamente, precisando che successive comunicazioni da parte dei servizi competenti hanno permesso di correggere tali dati: in particolare, nel corso del 2003, tali errori sono stati effettuati 33 volte in Toscana e 18 nel Lazio.

Nel ricordare la normativa vigente per lo spostamento degli animali, in caso di sospetto di infezione (intendendo con ciò anche i casi di positività sierologica in animali sentinella), quando entro 20 giorni dall'emissione del sospetto, non vi sia ancora la conferma o smentita diagnostica del sospetto, osserva che, nel corso del 2003, nessun provvedimento di zona di protezione emesso dalle regioni Toscana o Lazio è stato notificato.

Nel richiamare le raccomandazioni finali del terzo simposio internazionale dell'OIE sulla *blue tongue*, tenutosi recentemente a Taormina, ritiene che l'attuale normativa europea che vieta la possibilità di movimentazione degli animali, ancorché vaccinati, da territori con circolazione virale in atto, con l'eccezione dell'invio diretto al macello, sarà modificata e con essa anche il sistema di sorveglianza adottato nel Paese.

Sottolinea tuttavia come il sistema di sorveglianza sierologica adottato in Italia, basato su un fitto numero di aziende sentinella, abbia permesso di dimostrare la mancanza della circolazione virale in diversi territori italiani, permettendo la movimentazione degli animali. Ritiene che l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, qualora ritenga di conoscere modelli diversi di sorveglianza, compatibili con il quadro legislativo internazionale, in grado di ottenere i medesimi risultati, potrebbe opportunamente renderli noti alle Autorità competenti.

Tuttavia – osserva il rappresentante del Governo – la proposta di aumentare la sensibilità del sistema, ricorrendo ad approfondimenti diagnostici per accertare inequivocabilmente l'eziologia delle infezioni, confonde i concetti di sensibilità e specificità. È chiaro, infatti, che richiedere protocolli diagnostici che accertino maggiormente l'eziologia delle infezioni vuol dire aumentare la specificità del sistema diagnostico, diminuendone la sensibilità.

Sottolinea che, probabilmente, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana intendeva perseguire l'obiettivo di consentire il massimo della liberalizzazione dei movimenti degli animali dalle aree sottoposte a restrizioni a causa del virus della febbre catarrale degli ovini, ricordando peraltro come tale obiettivo sia sempre stato perseguito dal Ministero della salute e dal Centro nazionale di referenza per l'epidemiologia, programmazione ed informazione veterinarie nonché dal Centro nazionale di referenza per lo studio delle malattie esotiche.

In merito al secondo quesito esposto nell'interrogazione, sottolinea come la strategia adottata nel 2000, abbia raggiunto l'obiettivo di ridurre le perdite da malattia, oltre a consentire la movimentazione di animali delle specie recettive – in particolare bovini dalle zone di protezione sia verso il macello sia verso altri allevamenti nelle zone libere da infezione e a ridurre in modo consistente la circolazione virale. Tale ultimo obiettivo, in particolare, è stato raggiunto nelle aree in cui si è vaccinato in modo adeguato, secondo i tempi ed i modi previsti dall'ordinanza del Ministro della salute.

Ritiene poi che siano già state adottate, a livello nazionale, tutte le misure idonee per minimizzare, per quanto possibile, tale problema e che tali misure costituiscono, allo stato, lo strumento di lotta più efficace attualmente disponibile nei confronti della febbre catarrale degli ovini. Richiamando le risultanze del citato simposio di Taormina, fa presente che la comunità scientifica internazionale ha convenuto che gli animali con anticorpi nei confronti del virus della *blue tongue* possono circolare, se vaccinati da almeno trenta giorni nei confronti di tutti i virus della *blue tongue* circolanti nelle zone di origine ovvero, se non vaccinati, solo dopo che da almeno 60 giorni è cessata qualsiasi circolazione virale nelle zone di origine.

Segnala infine che le Autorità italiane competenti hanno inoltrato alla Commissione europea una richiesta di modifica della citata decisione, sulla base delle risultanze del simposio internazionale di Taormina, al fine di discutere una proposta di decisione nel senso sopra rappresentato, in occasione del prossimo Comitato per la catena alimentare e la sanità veterinaria che si terrà a Bruxelles nel prossimo mese di dicembre.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) si dichiara non soddisfatta delle risposte fornite dal rappresentante del Governo, ricordando in particolare come la Commissione europea non abbia mai autorizzato l'estensione della campagna vaccinale in questione ai bovini, ai bufalini ed ai caprini, in ordine ai quali osserva come l'estensione del trattamento non fosse stata supportata da sufficiente sperimentazione.

Ricorda inoltre che in più di un'occasione le associazioni rappresentative degli allevatori hanno segnalato numerosi danni al patrimonio zootecnico sottoposto a vaccinazione, e che l'accettazione da parte degli allevatori di sottoporre al trattamento i propri capi di bestiame era stata determinata dalla finalità di evitare il blocco alla movimentazione.

Gli effetti collaterali determinati dalla indiscriminata estensione della profilassi vaccinale stanno aggravando la separazione tra il Nord e le regioni del Centro-Sud, che hanno recentemente riscontrato un forte decremento della domanda proveniente dalle regioni settentrionali.

Nel sottolineare come il Rappresentante del Governo non abbia fornito una risposta precisa alle questioni sollevate dall'Istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana, osserva come la possibilità di individuare soluzioni alternative alle politiche di vaccinazione obbligatoria e di restrizione alla movimentazione non possa essere aprioristicamente

scartata. Fa inoltre osservare come la richiesta, da più parti formulata, di provvedere ad un approfondito monitoraggio di risultati della campagna di vaccinazione, non sia stata ancora tradotta in attività concrete.

Con riguardo alle indicazioni emerse nel corso del Simposio di Taormina, ricorda che in più di un'occasione sono state avanzate numerose riserve sulle strategie adottate dall'Italia, anche a causa delle difficoltà riscontrate in ordine alla concreta verificabilità dei risultati prodotti.

Ritiene, infine, necessario provvedere alla valutazione di nuove strategie in quanto, in numerose aree, si riscontrano situazioni gravi nelle quali la malattia non è stata ancora eradicata, considerando che vi è tuttora il rischio che una politica di vaccinazione indiscriminata possa contribuire a diffondere la malattia al di fuori delle aree a rischio.

Il presidente RONCONI, dopo aver ringraziato il sottosegretario Cursi, dichiara concluso lo svolgimento dell'odierna procedura informativa, con riferimento all'interrogazione numero 3-01311.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

203^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione

(1393) VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo

– e petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 29 ottobre scorso il ministro Maroni si è già soffermato su quanto previsto dall'emendamento governativo 1.0.1, rispondendo altresì ai quesiti postigli in tale occasione da alcuni Senatori. Attesa la complessità della disciplina contenuta nell'ambito della sopracitata proposta emendativa, nella seduta odierna sarà possibile porre al Ministro eventuali ed ulteriori richieste di chiarimento.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) esprime il proprio disappunto per la scelta di porre la fiducia in ordine al testo normativo in esame, prefigurata recentemente dall'Esecutivo, evidenziando che tale ipotesi risulta del tutto incongrua e per taluni aspetti paradossale, atteso che l'*iter* proce-

dimentale in ordine al disegno di legge n. 2058 è ancora alle fasi iniziali e che, tra l'altro, tale circostanza è imputabile esclusivamente all'incertezza e ai conflitti interni insorti nell'ambito della compagine governativa.

Occorre peraltro considerare che la disciplina prefigurata nell'ambito del testo normativo in questione richiede tempi adeguati di esame, essendo stata elaborata a prescindere dall'attivazione di congrui moduli concertativi con le parti sociali.

Le misure contemplate nell'ambito dell'emendamento 1.0.1 – in particolare all'articolo 1-*ter* – relative alla modifica del diritto di accesso al trattamento pensionistico di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2008, si pongono in contraddizione con la linea di tendenza riscontrabile in altri Paesi europei, nei quali l'elevamento dell'età di accesso al pensionamento è avvenuta secondo moduli improntati a gradualità. Il netto *discrimen* tra i lavoratori che al 31 dicembre 2007 abbiano maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente ai fini del trattamento pensionistico di anzianità, e i restanti lavoratori, che non rientrino in tale tipologia, risulta non solo iniquo, ma anche scarsamente funzionale sul piano concreto, rendendo comunque necessario un ulteriore futuro intervento da parte dell'Esecutivo in carica nell'anno 2006.

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*), nell'associarsi alle considerazioni espresse dal senatore Battafarano relativamente alla scelta di porre la questione di fiducia sul testo normativo in esame, sottolinea che in tal modo si pregiudicherebbero le prerogative del Parlamento, comprimendo ingiustificatamente il processo decisionale delle Assemblee legislative.

A suo avviso, inoltre, l'ipotesi dell'introduzione di misure di condono in ordine ai contributi pensionistici dovuti e non versati, emersa recentemente nell'ambito delle forze politiche di maggioranza, risulta del tutto incongrua ed iniqua, in quanto l'evasione contributiva si attesta attualmente su livelli elevati, comportando la sottrazione indebita di risorse all'erario pubblico. Tale grave fenomeno, che è suscettibile di ingenerare anche forme di concorrenza sleale fra le imprese, andrebbe fronteggiato attraverso un potenziamento dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali, prefigurato anche in un ordine del giorno recentemente accolto dall'Assemblea, all'unanimità.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) dichiara di condividere i profili critici, sollevati nel corso dei precedenti interventi, in relazione alla scelta di ricorrere alla questione di fiducia sul testo normativo in esame, reputando la stessa del tutto incongrua e inaccettabile, in quanto l'*iter* procedimentale inerente ai disegni di legge in titolo è attualmente ancora in fase iniziale.

In relazione alla tematica attinente al posticipo del pensionamento, contemplato nell'ambito dell'emendamento governativo 1.0.1 – in particolare all'articolo 1-*quater* – pur essendo discutibili le concrete modalità con cui è stata configurata tale misura, risultano tuttavia incomprensibili i motivi per i quali il Governo non abbia provveduto ad inserire tale disciplina

nell'ambito di un apposito decreto-legge, in modo tale da conferire alla stessa immediata operatività.

Inoltre la cumulabilità di pensione e redditi da lavoro, contemplata nell'articolo 1, comma 1, lettera *d*) del disegno di legge n. 2058, risulta incompatibile con le misure di incentivazione prospettate nell'ambito dell'emendamento governativo, essendo suscettibile di vanificare l'efficacia delle stesse.

La riforma previdenziale prevista dal disegno di legge n. 2058, peraltro, non risulta affatto necessaria, costituendo solamente un espediente mediante il quale l'Esecutivo cerca di porre rimedio alle carenze attinenti alla manovra finanziaria, nell'ambito della quale risultano prevalenti gli interventi *una tantum* rispetto a quelli strutturali.

Riguardo alla tematica della previdenza dei lavoratori esposti all'amianto, è ravvisabile una interferenza tra la disciplina di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 269 e la normativa contenuta nell'emendamento governativo 1.0.1, con conseguente grave pregiudizio delle posizioni e dei diritti di tale categoria di lavoratori.

L'oratore conclude il proprio intervento chiedendo al Ministro chiarimenti in ordine alle modalità con cui verranno utilizzate le maggiori risorse finanziarie disponibili a partire dal 2008, conseguenti all'adozione delle misure previste dall'emendamento in questione.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) ravvisa preliminarmente una contraddittorietà tra le esigenze di urgenza prospettate dal Governo in relazione all'*iter* di approvazione del disegno di legge n. 2058 e le linee politiche prefigurate nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007, atte a prospettare l'opportunità di conseguire l'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento attraverso misure incentrate su moduli di tipo volontario. La proiezione al 2008 dell'efficacia delle misure previste dall'emendamento governativo – in particolare all'articolo 1-*ter* – costituisce un chiaro indice della mancanza di effettive esigenze di urgenza in relazione alla riforma previdenziale, prospettata dall'Esecutivo al solo scopo di rendere accettabile, in ambito comunitario, una manovra finanziaria del tutto incongrua e priva di significativi profili strutturali.

Sono inoltre ravvisabili elementi di contraddittorietà tra la disposizione normativa contemplata all'articolo 1, comma 1, lettera *c*) del disegno di legge n. 2058, relativa alla liberalizzazione dell'età pensionabile, e la disposizione contenuta nell'emendamento governativo, all'articolo 1-*ter*.

Inoltre la disciplina in questione risulta incompatibile con le esigenze di semplificazione normativa, essendo volta a conferire una serie di deleghe, suscettibili di complicare eccessivamente il quadro normativo di riferimento relativo alla materia previdenziale.

Sulla delega al Governo contemplata dall'articolo 1-*ter*, comma 3, che prefigura l'elaborazione di soluzioni alternative sulla base di eventuali proposte formulate dalle parti sociali – atte a configurare diverse modalità

di attuazione degli obiettivi di sostenibilità finanziaria indicati al comma 1 – va rilevato che i rigidi principi e criteri direttivi contenuti nel testo normativo in questione rendono di fatto impossibile l'elaborazione di qualsivoglia proposta ad opera delle parti sociali.

L'oratore conclude il proprio intervento esprimendo forti perplessità in ordine alla disciplina previdenziale prevista per i lavoratori «precoci».

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) chiede un chiarimento in ordine all'effettivo valore giuridico della certificazione del diritto al conseguimento della pensione.

Inoltre la relazione tecnica presentata dal Governo in relazione alla proposta emendativa in questione risulta incompleta, prendendo in considerazione esclusivamente i profili di convenienza connessi agli incentivi di cui all'articolo 1-*quater* – in ordine ai quali peraltro sono ravvisabili dubbi e perplessità – senza tuttavia soffermarsi sull'incidenza dissuasiva al posticipo del pensionamento indotta dalla brusca modifica del regime previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Risultano inoltre discrasie tra i dati contenuti nella sopracitata relazione tecnica e quelli prospettati dall'INPS, relativamente alla quantificazione dei risparmi conseguiti a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. In particolare le valutazioni effettuate dall'INPS prospettano la possibilità di conseguire risparmi solo fino al 2030, in quanto l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento comporta in prospettiva il conseguimento di un diritto a prestazioni pensionistiche più elevate, sminuendo quindi il carattere strutturale della riforma in questione.

La delega al Governo per l'elaborazione di soluzioni alternative, a seguito della presentazione di eventuali proposte predisposte ad opera delle parti sociali, risulta in concreto priva di qualsivoglia incidenza, atteso che la decorrenza delle sopracitate soluzioni alternative è fissata a partire dal 2008, con conseguente oggettiva impossibilità di proporre moduli improntati a gradualità.

La senatrice PILONI (*DS-U*), dopo aver preliminarmente espresso apprezzamento per la scelta del Ministro di seguire personalmente l'*iter* di approvazione dei disegni di legge in titolo, esprime forti perplessità in ordine alle esigenze di urgenza prospettate dal Governo in relazione alla riforma previdenziale, atteso peraltro che le misure proposte espletano la propria incidenza solo a partire dal 1° gennaio del 2008. D'altra parte l'approvazione entro il 31 dicembre 2003 del disegno di legge in titolo, risulta oggettivamente impossibile, attesi i numerosi provvedimenti iscritti all'ordine del giorno di Commissione e Assemblea in tale periodo.

Sarebbe opportuno inserire nell'ambito di un decreto-legge le misure in incentivo al posticipo del pensionamento nonché quelle relative all'aumento dell'indennità di disoccupazione – prefigurate nel disegno di legge n. 848-*bis* – in modo tale da consentire un'immediata operatività delle stesse.

La delega al Governo per l'elaborazione di soluzioni alternative, a seguito di eventuali proposte formulate dalla parti sociali risulta priva di una concreta valenza, in quanto i rigidi criteri e principi direttivi di delega rendono oggettivamente impossibile l'elaborazione di proposte alternative. Risulta inoltre incongrua la disposizione normativa sui lavoratori precoci.

Conclude chiedendo al Ministro di chiarire se per il Governo rivesta una valenza prioritaria l'approvazione del disegno di legge n. 2058, recante una delega per la riforma del sistema previdenziale, oppure l'approvazione del disegno di legge n. 848-*bis*, recante una delega in materia di ammortizzatori sociali.

Il ministro MARONI in relazione al quesito posto dal senatore Pizzinato nella seduta del 29 ottobre 2003, volto a ottenere chiarimenti in ordine al numero di lavoratori che hanno usufruito delle misure di incentivazione all'occupazione dei lavoratori anziani, previste dall'articolo 75 della legge n. 388 del 2000, rileva che una precisa quantificazione risulta nel caso di specie oggettivamente impossibile, per motivi tecnici inerenti agli archivi dell'INPS, precisando tuttavia che la platea dei lavoratori che hanno usufruito di siffatte tipologie di incentivo risulta piuttosto ridotta, come emerge anche dalle verifiche effettuate in talune realtà territoriali, come quella inerente alla provincia di Bergamo, nella quale solamente 50 lavoratori hanno usufruito di tali misure.

Riguardo ai quesiti prospettati da diversi Senatori, relativi al ricorso alla questione di fiducia sul testo normativo in questione, va precisato che tale possibilità risulta meramente teorica, atteso che il Governo non ha alcuna intenzione di utilizzare tale strumento nel corso dell'*iter* di approvazione del disegno di legge n. 2058.

È auspicabile comunque che l'esame dei disegni di legge in titolo venga completato in tempi rapidi – in modo tale da consentire ai lavoratori interessati la possibilità di usufruire degli incentivi al posticipo del pensionamento – anche se l'esatta determinazione della tempistica dell'*iter* di esame costituisce una prerogativa del Parlamento.

Il rilievo, sollevato da alcuni Senatori, circa la contraddittorietà tra le esigenze di celerità sottolineate dal Governo e il ritardo con cui – sempre secondo taluni – è stata prospettata la questione inerente alla riforma previdenziale, risulta del tutto erroneo ed infondato, in quanto il disegno di legge n. 2058 è già stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ed inoltre il Governo ha istituito fin dal mese di settembre 2001 un apposito organo collegiale – presieduto dal sottosegretario Brambilla – volto ad analizzare i profili attinenti alla materia in questione. Gli ostacoli insorti in seno alla compagine governativa, sono stati superati, restando aperta solo la questione relativa al confronto con le parti sociali.

Relativamente ai rilievi sollevati nel corso di taluni interventi, riguardanti la pretesa impossibilità per le parti sociali di formulare proposte alternative compatibili con il quadro finanziario prospettato dal Governo, è opportuno rilevare che sono prospettabili nel caso di specie diverse soluzioni alternative.

D'altra parte, il problema della garanzia della sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici è emerso non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei, tra i quali va citato a titolo esemplificativo la Gran Bretagna, che ha innalzato l'età minima pensionabile delle donne, a partire dal 2004, senza alcuna modulazione graduale.

Il supposto effetto dissuasivo alla permanenza in servizio derivante dal cambiamento di regime a decorrere dal 1° gennaio 2008, evidenziato dal senatore Treu, risulta in realtà infondato, in quanto i lavoratori che al 31 dicembre 2007 abbiano maturato i requisiti di anzianità di età e contributiva, previsti dalla normativa vigente, accedono alla prestazione pensionistica secondo il regime pregresso. La certificazione del diritto al conseguimento della pensione espleta una valenza ricognitiva del diritto spettante alla sopraccitata categoria di lavoratori, configurabile come un vero e proprio diritto soggettivo, spettante agli stessi a seguito della maturazione dei requisiti e a prescindere quindi dell'effettivo rilascio della certificazione.

Riguardo al quesito prospettato dal senatore Malabarba, va precisato che il Governo non intende adottare nessuna misura di condono in riferimento ai contributi previdenziali versati e non dovuti. È inoltre sicuramente utile coprire i posti previsti in pianta organica in relazione ai servizi ispettivi, anche se tale misura costituisce una deroga al blocco delle assunzioni prefigurato nell'ambito della manovra finanziaria, che, in quanto tale, dovrà essere concordata con il Ministro dell'economia. D'altra parte la stessa legge n. 30 del 2003, prevede una riforma dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, orientata nell'ottica di un miglior coordinamento dell'attività degli stessi e del rafforzamento degli apparati attualmente esistenti.

Il fenomeno del lavoro nero è stato fronteggiato anche attraverso l'istituzione, in ambito territoriale provinciale, di appositi comitati locali.

Riguardo all'esigenza di inserire nell'ambito di un decreto-legge le misure di incentivo al posticipo del pensionamento, prospettata dal senatore Ripamonti, la stessa sarà segnalata al Consiglio dei ministri, al fine di consentire un approfondimento dei profili inerenti a tale eventuale scelta.

I rilievi relativi alla supposta incompatibilità tra la cumulabilità tra pensioni e redditi da lavoro e le misure di incentivo al posticipo del pensionamento, sollevati dallo stesso senatore Ripamonti, risultano in realtà infondati in quanto tali due tipologie di interventi non sono contestuali, almeno per un lasso di tempo pari a circa due anni.

Riguardo alla questione attinente alla previdenza dei lavoratori esposti all'amianto, è inopportuno trattare tale materia nel disegno di legge in titolo, essendo la stessa già stata prevista nell'ambito di altri provvedimenti normativi.

Il rilievo sollevato dal senatore Montagnino, inerente a una supposta contraddittorietà tra le linee politiche prefigurate nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria e la disciplina contenuta nell'emendamento 1.0.1, risulta priva di fondamento, in quanto le strategie

adottate dal Documento di programmazione sono orientate nel senso della incentivazione al posticipo del pensionamento – precludendo quindi per il triennio di riferimento opzioni incentrate su disincentivi – coerentemente quindi a quanto contemplato nell'ambito dell'articolo 1-*quater* della proposta emendativa governativa.

La ipotizzata contraddittorietà tra i dati prospettati dall'INPS e quelli contenuti nella relazione tecnica elaborata dal Governo, evidenziata dal senatore Treu, costituisce l'implicita conferma della sfera di autonomia che l'Esecutivo opportunamente garantisce a tale Istituto.

In relazione alla questione attinente ai lavoratori precoci, è necessario che il testo normativo in esame venga riformulato, in ordine al profilo in questione.

Infine, è opportuno precisare che, pur rivestendo una notevole importanza sia le misure del disegno di legge n. 2058, recante una delega in materia previdenziale, sia quelle inserite nell'ambito del disegno di legge n. 848-*bis* relativo agli ammortizzatori sociali, risultano comunque maggiormente pregnanti le esigenze di priorità relativamente al primo dei due sopracitati provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si riunirà per domani, alle ore 14,30, per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

173^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la dottoressa Laura Pellegrini, direttore generale, ed il dottor Bruno Rusticali, responsabile linee-guida, per la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, il dottor Paolo Alessandrini, responsabile per i rapporti con il Parlamento e la dottoressa Teresa Di Fiandra, dirigente coordinamento interregionale sanità, per la SIGO (Società italiana di ginecologia e ostetricia), il professor Antonio Castellano, segretario generale, per l'AOGOI (Associazione italiana ostetrici e ginecologi ospedalieri), il professor Antonio Chiantera, segretario nazionale ed il professor Fabio Parazzini, epidemiologo, per il Tribunale per i diritti del malato, il dottor Stefano Inglese, segretario nazionale e la dottoressa Francesca Goffi, responsabile aree campagne di informazione, e per l'AGEDO (Associazione genitori parenti e amici di omosessuali), il dottor Cirus Rinaldi, consulente sociologo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle audizioni all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato aveva già preannunciato il proprio assenso.

Conviene la Commissione e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia: audizioni di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 6 novembre 2003.

La dottoressa PELLEGRINI illustra una serie di dati statistici riguardanti l'incidenza del parto cesareo in Italia, dai quali emerge il primato italiano rispetto agli altri paesi, con un notevole distacco dagli Stati Uniti, che si collocano al secondo posto nella graduatoria dell'incidenza del parto cesareo. Osserva che tutte le regioni meridionali registrano una frequenza di parti cesari superiori alla media, mentre una frequenza inferiore si riscontra nel Settentrione. A fronte dell'aumento dei parti cesarei vi è, piuttosto sorprendentemente, anche un lieve incremento dei parti operativi. Rileva inoltre la frequente mancanza di una diagnosi specifica alla base della scelta del cesareo, dovuta spesso, in realtà, ad un atteggiamento difensivo nei confronti di eventuali contenziosi medico-legali. Osserva quindi che il ricorso al taglio cesareo è più frequente nei punti nascita piccoli e quando l'età della partoriente è superiore ai trenta anni. A fronte di tali dati sostiene in fine che un ricorso più oculato al cesareo presuppone interventi sulle strutture, sulla cultura e sulla formazione del personale.

Prende la parola la dottoressa DI FIANDRA, la quale sottolinea l'iniziativa adottata dal Coordinamento interregionale sanità della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, consistente nell'elaborazione del certificato di assistenza al parto, concepito per monitorare la situazione delle modalità di parto in Italia, dal quale saranno ricavabili dati disponibili a partire dalla fine del 2003. Si sofferma quindi sulle caratteristiche dei documenti predisposti dalle regioni Campania, Veneto e Valle d'Aosta, scelte come campione significativo della realtà nazionale, frutto di indagini mirate a rilevare le modalità di assistenza.

Il professor CASTELLANO interviene rilevando quale causa della denatalità il peso acquisito nella società dal lavoro femminile, contraddistinto da una notevole competitività. Rileva che si porrà sempre maggiormente il problema dell'assistenza agli anziani, insieme alla necessità di affrontare nel modo più adeguato l'immigrazione, la quale può rappresentare una soluzione alla crisi dello Stato sociale dovuta a cause demografiche.

Rileva il dato negativo rappresentato dalla parcellizzazione dei punti-nascita e osserva la tendenza diffusa a coltivare aspettative di perfetta salute relativamente ai nascituri, che porta ad una maggiore domanda di ricorso a tecniche per la tutela del bambino oltre che della madre. Si dichiara quindi favorevole all'adozione di linee-guida sul parto cesareo basate su dati scientifici, alla razionalizzazione dei punti-nascita, all'uso di

tecniche per la riduzione del dolore nel parto, nonché alla diffusione di una migliore accoglienza, basata sulla mediazione culturale, delle puerpere immigrate.

Il professor PARAZZINI rileva come l'incremento dei parti cesarei abbia contribuito ad un generale miglioramento della prognosi ostetrica, tuttavia i tassi relativi al ricorso al parto cesareo non sono clinicamente giustificati, pur essendo da considerare l'elevata età media delle puerpere e l'alta percentuale di nullipare. Spesso il ricorso al parto cesareo è motivato dalla mancanza di una guardia attiva ostetrica, fatto frequente nelle strutture piccole e in quelle private. Un'altra concausa può essere rilevata nello scollamento tra l'assistenza del ginecologo durante la gravidanza e il momento del parto, cui di frequente il ginecologo di fiducia della partoriente non partecipa. Sottolinea quindi la necessità di adottare linee guida riguardanti il parto cesareo che siano condivise dalla generalità dei ginecologi e suggerisce il ricorso a mezzi come l'assicurazione obbligatoria quale possibile rimedio all'aumento dei casi di contenzioso medico-legale, che è da considerare un'ulteriore causa del frequente utilizzo del cesareo. Osserva infine che la percentuale di parti cesarei indicata come ideale dall'OMS (15 per cento) non è comunque realistica in Italia, dove deve essere valutata tenendo in considerazione le peculiarità del nostro paese, su cui si è precedentemente soffermato.

Il dottor INGLESE illustra le problematiche relative alla gravidanza e al parto maggiormente rilevate dall'utenza, le quali riguardano in particolare la carenza di informazioni, l'eccesso di medicalizzazione della gravidanza, la scarsa accessibilità dei servizi di assistenza regionali, che si manifesta principalmente nell'eccessiva lunghezza delle liste d'attesa, la crescente frequenza dei casi di cattiva pratica sanitaria – rispetto alla quale, osserva, l'area ostetrico-ginecologica è una delle più interessate –, la qualità dell'assistenza nel dopo parto, rispetto soprattutto all'assistenza nei casi di depressione post parto, alla presenza di nidi e alle modalità di allattamento. Quanto alla presenza di un notevole numero di punti nascita che non raggiungono i cinquecento parti annui, rileva come la soppressione di tali strutture, attuata in nome della razionalizzazione, non sia auspicabile in assoluto, ma debba tener conto delle specifiche necessità dei vari contesti territoriali. Riguardo alla diffusione del parto cesareo rileva come questo sia da interpretare come un esempio di medicina difensiva e come spesso la scelta di ricorrervi sia legata alle necessità di operatori e strutture. Lo sforzo maggiore, a suo giudizio, dovrebbe essere fatto per assicurare un maggior livello di informazione all'utenza; tale informazione dovrebbe riguardare anche le linee guida sul parto che auspicabilmente dovrebbero essere elaborate e condivise dai medici.

Il dottor RINALDI riferisce circa i risultati di ricerche internazionali dalle quali risulta che la visibilità e l'accettazione sociale dell'omosessualità non hanno legami con la denatalità, le cui cause sono piuttosto da at-

tribuire a motivi economici e sociali diversi. Rileva che in paesi come l'Olanda e la Francia vi è una ripresa del tasso di fecondità, pur in presenza di una visibilità dell'omosessualità, sanzionata da precise scelte legislative, assente in Italia. Osserva quindi che molti sono gli omosessuali con figli. Sottolinea infine l'importanza simbolica della presenza di un rappresentante dell'AGEDO, cosa per la quale ringrazia il Presidente Tomassini.

Il presidente TOMASSINI ringrazia i convenuti e li invita ad integrare i propri contributi, consentendo alla Commissione di disporre di una documentazione il più possibile completa sul tema dell'assistenza materno-infantile, mentre nel corso delle odierne audizioni l'attenzione è stata eccessivamente rivolta al tema del parto cesareo. A questo proposito, dopo avere illustrato il contenuto di un articolo nel quale è descritto l'aumento del ricorso al parto cesareo negli Stati Uniti, dovuto ad un ripensamento svolto sulla base dell'esperienza, auspica l'adozione di precise linee guida.

Il senatore TREDESE (*FI*) interviene chiedendo se vi possa essere un legame tra la denatalità e la paura del parto.

Il professor CHIANTERA afferma che l'AOGOI intende attivare un gruppo di studio per stabilire la percentuale di parti cesarei da ritenere effettivamente necessari, tenuto conto delle caratteristiche del nostro paese. Rispondendo al senatore Tredese, rileva che la denatalità è dovuta anche al diffuso timore nei confronti del dolore; osserva quindi come il numero di parti cesarei possa essere ridotto con un maggiore ricorso all'anestesia, che tuttavia richiede alle strutture sanitarie uno sforzo finanziario maggiore.

Il presidente TOMASSINI ringrazia nuovamente gli auditi e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

265^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1753-B) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore SPECCHIA (AN) riferisce sul disegno di legge in titolo, nelle parti modificate dalla Camera dei deputati, sottolineando innanzitutto come l'*iter* parlamentare del provvedimento sia durato quasi due anni, di talché i tempi sono maturi per portarlo finalmente a conclusione. D'altra parte, l'altro ramo del Parlamento ha apportato al disegno di legge non molte modifiche, alcune delle quali ampiamente condivisibili, mentre su altre non si può a questo punto che prendere atto della posizione assunta dalla Camera dei deputati.

Al comma 5, la Camera dei deputati ha reintrodotta la previsione di un secondo passaggio presso le Commissioni ambiente dei due rami del Parlamento degli schemi di decreto legislativo recanti i testi unici, così come previsto dal testo che era stato licenziato dalla 13^a Commissione permanente del Senato, testo successivamente modificato durante l'esame in Assemblea. La formulazione individuata dall'altro ramo del Parlamento è sicuramente condivisibile, rafforzando il ruolo delle Commissioni competenti in sede di espressione del parere sui testi unici.

Condivisibile è altresì la modifica introdotta al comma 8, lettera b), laddove tra i principi e criteri direttivi generali è stato introdotto quello relativo alla certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente.

Non si può invece che prendere atto con qualche rammarico della soppressione della lettera o) del medesimo comma 8, disposizione a suo tempo condivisa dalla Commissione ambiente del Senato, concernente la sperimentazione e la previsione dell'introduzione nella contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli.

Oltre ad alcune marginali modifiche ai commi 18 e 19, relativi alla copertura delle spese di cui ai commi 11, 12, 17 e 18, la Camera dei deputati ha modificato poi il comma 24, al fine di stabilire che l'accoglimento dell'istanza di traslazione di diritti edificatori non costituisce titolo per richieste di indennizzo quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile; nei casi in cui, invece, il titolare del diritto di edificare possa chiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa è computata ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.

Le modifiche introdotte al comma 32, poi, se possono suscitare qualche perplessità sul piano del merito, non sembrano peraltro discutibili sul piano strettamente giuridico-costituzionale, anche perché la Corte Costituzionale ha rimesso alla discrezionalità del Legislatore la valutazione in materia. Con la disposizione in questione, in sostanza, si prevede che anche per i lavori compiuti in assenza dell'autorizzazione prevista l'articolo 163, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, l'accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti comporta l'estinzione del reato. Inoltre, al medesimo comma è stata soppressa la condizione – perché il reato possa essere estinto – che le difformità dei lavori effettivamente eseguiti rispetto all'autorizzazione rilasciata non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti. Infine, si prevede che il reato si estingua laddove i trasgressori abbiano previamente pagato la sanzione pecuniaria, ove sia accertato il danno arrecato.

Altre modifiche sono state apportate al comma 35 – relativo all'istituzione di una segreteria tecnica presso il Ministero dell'ambiente – mentre sono stati soppressi i commi 42 e 43 – in materia di servizi pubblici locali – nonché i commi da 44 a 56, sull'Istituto di alti studi ambientali.

Il comma 41, nel nuovo testo licenziato dalla Camera dei deputati, modifica innanzi tutto l'articolo 113 del testo unico sugli enti locali al fine di prevedere che la disciplina dettata dallo stesso articolo 113 non si applica al settore del trasporto pubblico locale, che resta disciplinato dal decreto legislativo n. 422 del 1997. Sempre con il comma 41 si stabilisce che la disciplina dettata dall'articolo 113 del testo unico sugli enti locali non si applica agli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva, esercitati in aree montane, e si inserisce un nuovo comma nell'articolo 113 del testo unico sugli enti locali, al fine di prevedere che in ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di

concessione di lavori pubblici, conclusi a seguito di procedure ad evidenza pubblica, ovvero in economia.

Il comma 41, infine, stabilisce che, qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

In conclusione, invita la Commissione a non modificare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, così da concludere definitivamente l'*iter* del disegno di legge entro la fine dell'anno, anche nella considerazione che qualsiasi modifica che dovesse palesarsi opportuna potrà sempre essere introdotta con appositi provvedimenti legislativi, anche sulla base dell'esperienza applicativa maturata.

Il presidente NOVI esprime le proprie personali perplessità sulla formulazione del comma 32 introdotta dalla Camera dei deputati, sulla quale si registra altresì una posizione fortemente critica del Ministro dei beni e delle attività culturali. La disposizione in questione, infatti, prevedendo tra l'altro una sorta di sanatoria anche in caso di lavori compiuti in totale assenza di autorizzazione, appare eccessivamente permissiva, oltre che non del tutto in linea con quanto previsto dalla vigente normativa.

Il relatore SPECCHIA (AN), con riferimento a quanto testé osservato dal presidente Novi, ribadisce che la nuova formulazione del comma 32, se può formare oggetto di discussioni nel merito, non appare comunque in contrasto con la Costituzione e con la giurisprudenza della Corte Costituzionale la quale, con l'ordinanza n. 46 del 2001, ha rilevato che la scelta di differenziare, sotto il profilo dell'effetto estintivo del reato, le violazioni edilizie e i reati contravvenzionali dai reati ambientali, è una valutazione rientrante nella discrezionalità del Legislatore.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore RIZZI (FI) esprime qualche perplessità su alcune fra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, ritenendo innanzitutto eccessivamente rigorosa la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 5, laddove si prevede che il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega. Inoltre, i venti giorni lasciati alle Commissioni ambiente dei due rami del Parlamento per l'espressione del parere definitivo sugli schemi di decreto appaiono troppo pochi.

Condivisibile è invece la modifica introdotta al comma 8, lettera b), mentre desta perplessità la scelta di sopprimere la lettera o) del medesimo comma, sull'introduzione della contabilità dello Stato e degli enti pubblici dei costi ambientali. Al riguardo, va ricordato che alcuni paesi dell'UE – come è stato recentemente dibattuto in sede di Consiglio d'Europa – hanno già avviato importanti sperimentazioni, per cui sarebbe grave se l'Italia rimanesse indietro rispetto ai *partners* europei.

Il presidente NOVI, sulla base di quanto convenuto oggi in seno all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato per le ore 18 di martedì 2 dicembre.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che, per quanto concerne il seguito dell'esame dell'affare assegnato sulla tutela dell'ambiente nella Costituzione europea, è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

AFFARE ASSEGNATO

Sulla tutela dell'ambiente nella Costituzione europea

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 ottobre scorso.

Il presidente NOVI ringrazia il senatore Amato per essere presente nell'odierna seduta, nella quale potrà fornire un prezioso punto di vista in merito alle modalità con cui sono state affrontate le tematiche ambientali all'interno del progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

Il senatore AMATO (*Misto*), dopo aver ringraziato il presidente Novi e tutta la Commissione, osserva che l'affare assegnato costituisce un'ot-

tima occasione per approfondire i temi connessi all'ambiente nell'ambito della futura Costituzione europea. Infatti, tanto nell'individuazione dei principi, quanto nelle disposizioni concernenti le politiche, l'ambiente è stato considerato uno degli assi centrali della nuova Europa. Basti pensare, ad esempio, all'articolo 3 del progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa che, in via generale, ha previsto obiettivi in parte diversi da quelli che nel corso degli anni si sono venuti a stratificare all'interno degli originari trattati che hanno istituito la Comunità europea. In tal modo se in passato una delle finalità principali è stata quella di favorire una maggiore integrazione dei mercati, in futuro, invece, si profilano obiettivi ulteriori che dovranno essere sviluppati in un'Europa allargata. All'interno dello stesso articolo 3, il paragrafo 3, fa riferimento allo sviluppo sostenibile dell'Europa ed ad un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. La formulazione di tali obiettivi risulta, peraltro, coerente con l'attuale evoluzione che investe la nozione di sviluppo sostenibile, non più esclusivamente circoscritta all'ambito ambientale, ma estesa anche alle problematiche sociali. Pertanto, proprio questa più estesa accezione dello sviluppo sostenibile ha consigliato di prevedere autonomamente un riferimento alla tutela ambientale.

Nel corso delle precedenti sedute la Commissione ha avuto modo di soffermarsi sulle ragioni per le quali, in sede di Convenzione, si è deciso di collocare il tema dell'ambiente tra gli obiettivi e non tra i principi ed i valori. In merito a tale questione, bisogna tener conto anche di quanto disposto dall'articolo 7 del trattato sull'Unione europea che contempla una serie di procedure sanzionatorie allorché alcuni Stati membri si rendano responsabili di violazioni di quelli che sono ritenuti principi comuni. In virtù di tale previsione normativa, quindi, si è attentamente considerato il problema della esatta definizione dei valori comuni che, necessariamente, non devono essere oggetto di valutazioni così discordanti da poter esporre eventualmente i singoli Stati membri alle procedure sanzionatorie indicate. In tal senso, la Convenzione ha ritenuto di riportare all'articolo 2 del progetto di Costituzione europea quei valori, tradizionalmente riconosciuti, come la libertà e l'uguaglianza, non ritenendo, di conseguenza, che l'ambiente potesse essere annoverato in questo elenco.

Un ulteriore settore del progetto istitutivo della Costituzione europea che coinvolge le tematiche ambientali è quello relativo all'incorporazione, nello stesso progetto, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, proclamata in occasione del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000. In particolare, l'articolo II-37 stabilisce che un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. A suo avviso siffatta formulazione non aggiunge nulla a quanto espresso tanto nella parte I quanto nella parte III del progetto, anche perché, in relazione all'inserimento della Carta dei diritti fondamentali nella Costituzione europea, si è svolto un difficile negoziato nel quale, soprattutto rappresentanti del Regno Unito, hanno manifestato più di una diffidenza. Le riserve si sono concentrate sia su motivazioni di ca-

rattere generale sia su indicazioni attinenti al merito. Per quanto riguarda i motivi generali, si è fatto presente che circa tre anni fa il Regno Unito ha recepito nel proprio ordinamento interno le disposizioni della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, firmata a Roma nel 1950. In virtù di tale fatto una legge del Parlamento inglese che risulti contraria alle disposizioni di quella Convenzione può essere disapplicata dal giudice interno. Proprio in ragione degli effetti conseguenti al ricordato recepimento della Convenzione sui diritti umani gli esponenti del Regno Unito hanno avanzato le loro perplessità sul fatto che la Carta dei diritti fondamentali potesse essere integralmente inserita nel progetto di Costituzione europea.

Un ulteriore elemento critico ha riguardato il problema della giustiziabilità dei diritti in quanto, nella tradizione anglosassone, è rimessa al Parlamento e non al giudice la decisione sul contenuto degli stessi diritti. Tuttavia, nella Carta dei diritti fondamentali è presente la differenza tra norme programmatiche e norme precettive nel senso che la Convenzione, chiamata a redigere le disposizioni della Carta dei diritti, aveva tenuto a distinguere le norme contenenti i diritti giustiziabili da quelle invece contenenti principi destinati ad essere tradotti con successive azioni legislative. Sulla base di questo argomento, il Regno Unito ha ottenuto che, tra le clausole relative all'interpretazione e all'applicazione della Carta, si precisasse che le disposizioni che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi ed esecutivi adottati da istituzioni od organi dell'Unione ed altri Stati membri e che esse possono essere invocate davanti a un giudice solo ai fini dell'interpretazione del controllo della legalità di detti atti. Il dibattito che si è sintetizzato può forse spiegare le ragioni per le quali il diritto alla tutela ambientale si sia configurato nella formulazione contenuta nell'articolo II-37, che si è in pratica limitato a ribadire che l'obiettivo di un livello elevato di tutela ambientale sia raggiunto attraverso le varie politiche di settore.

Con riferimento alle politiche e al funzionamento dell'Unione, nella parte III, l'articolo 4 stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Attraverso questa disposizione – che richiama, peraltro, l'importanza della cosiddetta rendicontazione ambientale – si esprime l'esigenza di una necessaria integrazione delle politiche nazionali dei singoli Stati membri con riferimento al rispetto di alcuni parametri di tutela ambientale. In pratica, si tratta di ripercorrere in questo settore quel metodo di coordinamento e di armonizzazione che è stato perseguito nell'Unione europea per le politiche economiche e finanziarie e, di recente, anche per quelle sull'occupazione e la ricerca. Gli articoli III-129, III-130 e III-131 si soffermano poi sulle tematiche ambientali all'interno della cornice normativa che disciplina le competenze. In particolare, si è prevista la costituzionalizzazione del principio di precauzione il quale è stato ritenuto irrinunciabile, anche se dovrà essere correttamente applicato dai singoli Stati membri. La valenza di questo principio è morale prima ancora che giuridica, soprattutto se riferita alle produzioni innovative. In-

fatti, bisogna affrontare la questione se coloro che hanno inventato determinati prodotti, ma che ignorano gli effetti che gli stessi potrebbero produrre su terzi, possono, in presenza di tale situazione, commercializzare gli stessi prodotti. Oltre a tale questione, nella parte III si è poi stabilito quando la competenza spetta al Parlamento Europeo e al Consiglio dei ministri dell'Unione Europea e quando invece soltanto a quest'ultimo; ad esempio, si dispone che restino riservate alle sovranità nazionali – come rappresentate nel Consiglio dei ministri dell'Unione Europea – le misure aventi una sensibile incidenza nella scelta di uno Stato membro in materia di approvvigionamento energetico e di definizione delle tipologie delle diverse fonti energetiche. D'altro canto, il modello delle competenze concorrenti prospettato nella Costituzione europea *in fieri* è differente rispetto a quello conosciuto nella Costituzione italiana; infatti, a livello europeo, la competenza è riservata allo Stato ma, qualora sulla base del principio di sussidiarietà si renda necessaria un'azione europea, nel settore subentra la legge europea. Infine, la specificità delle zone montane ed insulari – che forse non è stata adeguatamente approfondita nel corso dei lavori della Convenzione – sarà presumibilmente posta all'attenzione dal Governo italiano nella Conferenza intergovernativa.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE (*UDC*) ritiene che l'applicazione del principio di precauzione possa condurre a conseguenze preoccupanti dal momento che la ricerca scientifica non è sempre in grado di garantire risposte certe. Ciò, quindi può determinare situazioni ingiustificatamente allarmistiche come è accaduto in Italia allorquando si è discusso sulle normative relative alla fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

Il senatore AMATO (*Misto*) concorda sulla necessità di un uso ponderato e non ideologico del principio di precauzione. Tuttavia bisogna interrogarsi sulle modalità con le quali i risultati della stessa ricerca scientifica possono essere utilizzati, soprattutto nel campo commerciale, qualora non si sia in grado di attestare gli effetti che potrebbero riguardare i terzi. Quanto accaduto in materia di fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici costituisce comunque un caso emblematico di eccessivo allarmismo.

Il presidente NOVI osserva che l'uso ponderato del principio di precauzione appare arduo di fronte alle tensioni che possono emergere all'interno dell'opinione pubblica anche a causa del condizionamento dei *mass media*.

Il senatore RIZZI (*FI*) osserva che l'ambiente, inteso come bene comune, può essere insidiato da chiunque. Si prenda il caso concreto dell'Italia che, attraverso un referendum, ha rinunciato all'uso dell'energia nucleare, quantunque alcuni paesi confinanti utilizzino questa fonte energe-

tica, con inevitabili conseguenze negative in alcune parti del territorio nazionale.

Ad avviso del senatore AMATO (*Misto*) quanto ricordato dal senatore Rizzi giustifica la posizione della Convenzione che ha ritenuto di non dover includere il tema dell'ambiente tra i valori comuni. L'Italia, peraltro, ha deliberatamente scelto di rinunciare all'energia nucleare e, del resto, le decisioni sulle tipologie delle fonti di approvvigionamento energetico attengono alla sovranità dei singoli Stati e sono quindi sottratte al principio di maggioranza. Tuttavia ciò non esclude che si possa prospettare una contraddizione nel senso che un singolo Stato potrebbe scegliere di utilizzare una fonte energetica inquinante con conseguenze negative sui paesi vicini.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) evidenzia che sull'inclusione del tema dell'ambiente tra i valori anziché tra gli obiettivi della nuova Europa si è aperto un dibattito, anche se l'attuale collocazione della tutela ambientale nell'ambito degli obiettivi non costituisce un elemento da sottovalutare. Bisogna infatti tener conto che l'ambiente ha fatto ingresso nella sfera etica e nella responsabilità degli Stati nel momento in cui è stata raggiunta la consapevolezza della eventuale distanza che può intercorrere tra la potenza dell'uomo e la limitatezza delle risorse naturali. Sotto tale profilo, quindi, il progetto di Costituzione europea non fa altro che fotografare la situazione attuale anche se, forse, non è stato in grado di cogliere la tensione che si avverte su queste problematiche. Al di là delle definizioni formali bisognerebbe allora approfondire i contenuti che dovrebbe avere il diritto all'ambiente, anche alla luce del futuro allargamento dell'Unione europea che verosimilmente si accompagnerà a problemi nella integrazione e armonizzazione delle diverse politiche ambientali. Eppure, l'esigenza di questa integrazione risulta evidente quando, ad esempio, si vogliono affrontare i problemi ambientali concernenti determinate aree dell'Unione europea, come il Mar Baltico, il Mar Adriatico o il bacino del Danubio, che non possono essere gestiti dai singoli Stati. Infine, richiama l'attenzione sulla eccessiva presenza di direttive europee che disciplinano con estremo dettaglio molte delle questioni ambientali, mentre, dall'altro lato, nella elaborazione costituzionale si avverte più di una timidezza nell'assegnare il più alto riconoscimento al problema dell'ambiente.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*), dopo aver ringraziato il senatore Amato, concorda con il richiamo appena fatto del senatore Giovanelli sull'eccessiva invasività delle direttive europee, anche in considerazione dei futuri scenari che si realizzeranno in seguito all'allargamento. Inoltre, un aspetto che non sembra essere stato adeguatamente approfondito è quello concernente il ruolo che potranno rivestire le regioni nella nuova Costituzione europea.

Il senatore AMATO (*Misto*) fa presente al senatore Rollandin che in futuro le regioni potranno tutelare le proprie posizioni attraverso un duplice meccanismo: uno preventivo, in base al quale qualunque proposta di normativa comunitaria dovrà essere posta all'attenzione del Parlamento e delle regioni per verificare se la stessa violi il principio di sussidiarietà; uno repressivo, che chiama in causa il ruolo del Comitato delle regioni che potranno adire la Corte di giustizia europea in caso di violazione del principio di sussidiarietà.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato il senatore Amato per l'ampiezza e profondità delle sue analisi e valutazioni, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Riunione n. 40

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 14,10 e termina alle ore 14,20.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

Presidenza del Presidente
Alberto di LUCA

Interviene il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio Eugenio Sicurezza.

La seduta inizia alle ore 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa: Audizione del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio Eugenio Sicurezza

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio Eugenio Sicurezza, che è accompagnato dal capitano di vascello Giovanni Pettorino.

Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio Eugenio SICUREZZA, svolge una relazione approfondendo alcuni aspetti oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Tino BEDIN (*Mar-DL-U*), il deputato Giorgio PASETTO (*MARGH-U*), il senatore Giampaolo BETTAMIO (*FI*) e il deputato Andrea DI TEODORO (*FI*).

Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio Eugenio SICUREZZA, risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio Eugenio Sicurezza, e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, dottoressa Luciana Izzo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BUCCIERO fa presente che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per l'odierna audizione e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'assistenza prestata ai minori in stato di abbandono da parte di istituti pubblici e privati e di comunità di tipo familiare: audizione del Procuratore della Repubblica del Tribunale dei minori di Napoli

Riprende l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 22 luglio 2003.

Il presidente BUCCIERO ricorda preliminarmente oggetto e finalità dell'indagine conoscitiva. Dà quindi la parola alla dottoressa Izzo per una breve relazione introduttiva.

La dottoressa IZZO, dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito, fa presente che in Campania la presenza degli istituti è diffusa ed anche in misura maggiore rispetto ad altre regioni d'Italia. Le situazioni di abbandono per gravi disagi familiari sono acute dalla carenza di servizi sociali, e dall'assoluta mancanza di controlli sul territorio. A tale proposito rende noto che la procura ha organizzato una squadra di polizia municipale con l'obiettivo di effettuare controlli mirati e con un approccio omogeneo, in modo da verificare le concrete modalità di prestazione dell'assistenza ai minori. All'esito di tali verifiche è emerso che l'assistenza prestata dalle comunità di tipo familiare si connota diversamente rispetto a quella prestata dagli istituti, poiché per le prime è diffusa una cultura della formazione di tipo evoluto, tesa cioè a recepire le esigenze dei minori e a favorire i rapporti affettivi interpersonali. Tutti questi aspetti sono invece carenti negli istituti di assistenza pubblici e soprattutto in quelli gestiti da ordini religiosi dove, a fronte di ottime condizioni igienico-sanitarie, esiste una totale mancanza di rapporti affettivi; in particolare, la situazione di disagio e di degrado familiare da cui proviene il bambino non viene né compensata né supportata adeguatamente dagli operatori. La dottoressa Izzo mette quindi a disposizione della Commissione del materiale di documentazione che approfondisce le questioni trattate nell'esposizione testé svolta.

Il presidente BUCCIERO ricorda che la presente indagine conoscitiva nasce dall'esigenza di verificare la congruità o meno della futura chiusura degli istituti di assistenza per minori che la legge 4 maggio 1983 n. 184, all'articolo 2, stabilisce al 31 dicembre 2006. La riflessione della Commissione si incentra in particolare sullo scenario che si potrebbe determinare all'indomani di tale data, con riferimento al tipo di risposta che le istituzioni sono in grado di offrire ai bisogni dei minori in condizioni di abbandono. Tale riflessione si estende anche all'assistenza prestata dalle case-famiglia che non possono essere esenti dai necessari controlli, per evitare facili speculazioni e per assicurare che il rapporto con la famiglia di origine dei minori affidati sia costantemente perseguito nel modo corretto.

La dottoressa IZZO conferma che dalla sua esperienza emerge che i rapporti affettivi interpersonali sono stimolati all'interno della casa-famiglia e non costituiscono invece obiettivo primario nell'ambito dell'assistenza prestata dagli istituti, dove i bambini non esprimono alcuna serenità o vivacità. Inoltre nella casa famiglia si assiste senz'altro al tentativo di recuperare un rapporto positivo con la famiglia di origine e spesso tale obiettivo viene positivamente raggiunto.

Su richiesta del presidente Bucciero, la dottoressa Izzo precisa inoltre che ci sono numerosi casi di bambini affidati temporaneamente alle case-famiglia che ritornano poi definitivamente nella loro famiglia di origine, dopo aver recuperato un positivo rapporto con la vita. Diversamente, l'approccio con i minori negli istituti è improntato ad una sostanziale staticità, nel senso che il personale (soprattutto quello religioso) degli istituti tende

a considerare le esperienze traumatiche vissute dai minori come un fatto ormai acquisito e irrimediabile, che esclude tentativi di recupero psicologico ed educativo. Emergono altresì altri aspetti negativi: diffusa mancanza di trasparenza nei rapporti interpersonali, approssimazione nell'organizzazione interna delle strutture, e soprattutto scarsa preparazione culturale e professionale del personale addetto che dimostra a volte anche mancanza di elasticità e di comprensione nelle situazioni più gravi. La procura ha per questo attivato un sistema di controlli sugli istituti in modo da verificare l'osservanza dei criteri e delle direttive appropriate nell'assistenza, controlli che naturalmente non escludono anche le case-famiglia per le quali si pone il problema di verificare che siano effettivamente resi i servizi promessi. In particolare, precisa al presidente Bucciero che occorre verificare attentamente se il processo di riconversione degli istituti sia reale e non di mera facciata.

Il senatore GIRFATTI (*FI*), dopo aver ringraziato il procuratore per la sua esposizione che ha toccato molti punti problematici, ricorda che il disegno di legge di cui egli è primo firmatario (A.S. 791) è diretto ad evitare che la chiusura degli istituti prevista per il 31 dicembre 2006 possa acuire situazioni di mancata assistenza ai minori proprio per insufficienza di strutture idonee allo scopo. La tematica è complessa e va approfondita, fino ad esplorare la possibilità di riconoscere ad alcuni istituti in via di riconversione una funzione di assistenza anche *part-time* per i minori extracomunitari.

La dottoressa IZZO fa presente che sul diverso tipo di assistenza che qualifica le comunità famiglia rispetto a quella degli istituti, incide il numero dei bambini, che se è elevato, non consente di condurre interventi mirati e personalizzati. Quanto all'assistenza anche *part-time* per minori extra comunitari, si rischia di accentuare una situazione di separatezza verso l'esterno, in particolare nei casi in cui non venga coltivato il contesto culturale proprio della famiglia di origine.

La senatrice MAGISTRELLI (*Mar-DL-U*) chiede precisazioni circa lo stato di riconversione degli istituti di carattere religioso. Osserva poi che la soluzione di ricoverare il minore in istituto è più spesso ricercata dalle stesse famiglie che in tal modo testimoniano una pesante situazione di disagio soprattutto economico o di degrado sociale.

La dottoressa IZZO risponde che il quadro è assai variegato e complesso: per alcuni di questi istituti la riconversione consiste nella prestazione di altro tipo di assistenza, ad esempio agli anziani; in altri casi la trasformazione è solo di facciata; in altri casi ancora è invece reale. Quando è il Tribunale a disporre gli affidi, in genere sono calibrati sulla situazione di bisogno del minore; quando la richiesta di affido proviene dalla stessa famiglia del bambino, evidentemente lì c'è il sintomo di uno stato di estremo disagio, soprattutto economico, che aumenta il rischio

di una lunga permanenza del minore nell'istituto. Tale fenomeno è particolarmente avvertito nelle regioni meridionali ed è acuito dalla tendenza all'assistenzialismo.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) chiede se il processo della deistituzionalizzazione si possa considerare in progressiva diminuzione e se è in corso di attuazione la formazione per il personale che opera all'interno degli istituti. Sottolinea poi l'esigenza di trovare soluzioni adeguate per l'assistenza a minori extracomunitari che giungono in Italia clandestinamente e che sono facile preda di traffici illeciti.

La dottoressa IZZO ribadisce che il pur lodevole intento di proteggere il bambino rischia però di determinare conseguenze negative sul suo sviluppo se si insiste sulla linea della separazione del minore rispetto al contesto sociale circostante. Dalla sua esperienza emerge che il miglior modo per intervenire è cercare di predisporre il minore a rientrare nel contesto sociale, aiutato dalle strutture idonee con i dovuti supporti psico-pedagogici. Sulla formazione fa presente che gli ordini religiosi, alcuni dei quali sono anche in via di estinzione, non hanno interesse per tale aspetto dell'assistenza e di conseguenza solo raramente si assiste alla acquisizione di competenze specifiche di tipo psico-pedagogico da parte di personale religioso.

Il senatore SEMERARO (*AN*) esprime l'avviso che la chiusura degli istituti possa determinare una carenza di assistenza e possa anche alimentare speculazioni, ricordando, a tale proposito, esempi di case-famiglia pluri-affidatarie, che contraddicono di per sé lo spirito di tale struttura. Peraltro, un rapporto affettivo eccessivamente stretto fra il minore e la famiglia affidataria non solo può impedire il recupero del contesto familiare di origine, ma lo stesso ritorno nella famiglia d'origine alla scadenza dell'affidamento temporaneo, può costituire un trauma per il bambino.

La dottoressa Izzo esprime l'avviso che le disfunzioni nascono dalla mancanza di controlli efficaci. L'attuazione dei progetti di affido secondo criteri e modalità appropriate dovrebbero mettere a riparo dai rischi cui ha fatto testé cenno il senatore Semeraro. Senz'altro la materia è estremamente complessa e delicata e quindi tante sono le soluzioni possibili, ma il criterio guida determinante dovrebbe essere sempre quello del rispetto dei bisogni del minore così come vengono da questi rappresentati.

Il presidente BUCCIERO ringrazia la dottoressa Izzo per i preziosi approfondimenti della tematica oggetto dell'indagine e, dichiarando conclusa la presente audizione, la congeda.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

156^a seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1435-B) Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(375-B) FASSONE ed altri. - Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PASTORE (*FI*) riferisce sulle modifiche che la Camera dei deputati ha apportato al testo del disegno di legge in titolo; non rilevando profili di costituzionalità di rilievo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione approva il parere proposto dal relatore.

(2408) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, in materia di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), relatore sul disegno di legge in titolo, dopo averlo illustrato propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2175-B) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzucca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (*FI*), dopo aver dato conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda.

(2517) Deputati DE GHISLANZONI CARDOLI e ARMANI. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo, condizionato e con osservazioni)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, e volto a dettare una disciplina di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale; propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo invitando tuttavia la Commissione di merito a riformulare l'articolo 2, comma 1, evitando il fuorviante riferimento a «criteri e principi direttivi», in quanto si tratta di una dizione utilizzata dalla Costituzione specificamente per la disciplina della delega legislativa. Propone, inoltre, di segnalare alla Commissione di merito che le disposizioni di cui all'articolo 4 si intendono compatibili con il riparto di competenze legislative delineato dall'articolo 117 della Costituzione nel presupposto che esse siano intese quali norme riconducibili alla «tutela dei beni culturali» o quali principi fondamentali in materia di «valorizzazione dei beni culturali» finalizzati ad assicurare un'omogeneità della valorizzazione dell'architettura rurale sul territorio nazionale e nel presupposto che da tale disciplina non discendano vincoli alle regioni nell'uso delle risorse loro proprie.

Propone, infine, che il parere non ostativo con le osservazioni ora formulate sia condizionato alla specificazione, sempre con riferimento all'articolo 4, che sono fatte salve le competenze in materia riconosciute alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi Statuti speciali e dalle norme di attuazione dei medesimi Statuti.

La Sottocommissione concorda con il parere formulato dal relatore.

(2460) Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2486) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2489) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2548) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

252^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Molgora.

La seduta inizia alle ore 16.

(2431) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia
(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo per i profili di competenza, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme al relatore del sottosegretario MOLGORA, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.

(2175-B) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI (AN) fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al testo modificato del disegno di legge

recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, osserva che occorre verificare se possano derivare effetti finanziari dai seguenti emendamenti: 24.226 (in relazione ai compiti di coordinamento demandati al Ministero delle comunicazioni), 24.227 (in relazione agli interventi di promozione della condivisione di siti e impianti ivi previsti), 24.234 e 24.239 (per quanto concerne la riduzione degli oneri che gravano sui soggetti interessati, rispettivamente, ad accedere al mercato ed allo sviluppo dei nuovi servizi di comunicazione). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO non riscontra osservazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte dal relatore, sottolineando l'opportunità di introdurre apposite clausole di invarianza degli oneri negli emendamenti evidenziati.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) fa presente che, a suo avviso, le proposte 24.226 e 24.227 non appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri e pertanto appare ultronea l'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione approva, infine, il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 24.234 e 24.239, sulle quali il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'inserimento, rispettivamente, dopo le parole "adozione" e "promozione", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,"».

(2548) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra il provvedimento in titolo per i profili di competenza. Posto che la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento concerne soltanto l'invio di funzionari connesso all'attività di assistenza reciproca in materia doganale (protocollo 5), rileva che occorre valutare se le disposizioni relative alla graduale soppressione dei dazi doganali tra l'Italia e l'Egitto di cui al protocollo 1, possa determinare effetti finanziari, in termini di minori entrate, per il bilancio dello Stato. Occorre, inoltre, valutare l'articolo 12 del protocollo 5, concernente le spese di interpreti e traduttori, in quanto la relazione tecnica indica che non deriveranno maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nel presupposto che verranno impiegati funzionari dello Stato, per i quali non è

previsto il rimborso delle spese da parte dell'Amministrazione doganale richiedente. Inoltre, fa presente che la clausola di copertura finanziaria del provvedimento utilizza il fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio 2003 e relativo al triennio 2003-2005; a seguito della presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2004 vi è una sovrapposizione del nuovo fondo speciale con quello vigente, in particolare per gli esercizi a decorrere dall'anno 2004: l'onere che ricade in tali esercizi, quindi, fa riferimento anche al nuovo fondo speciale, non ancora approvato in via definitiva. Occorre pertanto valutare se l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'iter del disegno di legge finanziaria 2004 possa garantire la sussistenza delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2004.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esclude effetti finanziari derivanti dal protocollo 1 nonché dall'articolo 12 del protocollo 5 citati dal relatore e conferma la sussistenza di risorse idonee alla copertura del provvedimento in esame nonché l'inserimento dello stesso, nel contesto delle risorse destinate alla ratifica ed applicazione di accordi internazionali, fra le finalizzazioni dei fondi speciali già indicate dal Governo in relazione al disegno di legge finanziaria 2004.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto dei criteri già definiti nella seduta odierna della Commissione bilancio in merito all'utilizzo dei fondi speciali nel corso della sessione di bilancio, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2004 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2004 nonché nel presupposto che gli oneri a partire dall'anno 2004 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2004-2006».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(1019-1020-1175-B) *Interventi per l'espansione dell'Università di Messina, dell'Università di Cassino e in favore dell'Università pontina, nonché per l'espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa di Nania ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO (FI) fa presente che si tratta dell'emendamento 1.1 riferito al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare sul testo dell'emendamento.

Segnala, tuttavia, l'esigenza che, ove l'emendamento stesso venga approvato, la copertura finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 5, pari a 7.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, sia ridotta fino a concorrenza dell'onere recato dall'emendamento, pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni suddetti. Infine, in relazione al parere di nulla osta già reso dalla Commissione sul testo in data 24 settembre 2003, occorre valutare l'opportunità di riesaminare il suddetto parere, al fine di verificare se, incidendo l'onere previsto dall'articolo 5, comma 1, anche sugli accantonamenti relativi agli anni 2004 e 2005 del fondo speciale in conto capitale previsto dalla legge finanziaria « e ancorché sussistano risorse disponibili nei nuovi fondi speciali previsti dal disegno di legge finanziaria 2004 » l'approvazione definitiva del provvedimento prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria 2004 possa garantire la sussistenza delle risorse necessarie a partire dall'esercizio finanziario 2004.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con l'opportunità di esprimere un parere non ostativo condizionato al fine di uniformare l'onere recato dall'emendamento con la copertura finanziaria del provvedimento.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore MORANDO (*DS-U*), sull'opportunità di riesaminare anche il testo del provvedimento in titolo alla luce dell'esigenza di verificare la sussistenza delle risorse impiegate a copertura a valere sui nuovi fondi speciali previsti dal disegno di legge finanziaria 2004, il presidente AZZOLLINI sottolinea che la Sottocommissione avrà l'opportunità di tornare ad esprimersi sul testo, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza delle risorse necessarie per la copertura a partire dall'anno 2004, in sede di formulazione del parere all'Assemblea e propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere, per quanto concerne l'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.1 relativo al disegno di legge in titolo – riservandosi di riesaminare il testo del provvedimento in sede di formulazione del parere per l'Assemblea al fine di verificare se, incidendo l'onere previsto dall'articolo 5, comma 1, anche sugli accantonamenti relativi agli anni 2004 e 2005 del fondo speciale di conto capitale previsto dal disegno di legge finanziaria 2004, sussistano le risorse necessarie a coprire i suddetti oneri a partire dall'esercizio finanziario 2004 – esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, ove accolto, l'articolo 5 del disegno di legge in titolo sia modificato nel senso di sostituire le parole: »7.500 migliaia di euro« con le seguenti: »2.500.000 euro».

La Sottocommissione approva, quindi, la proposta del Presidente.

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro

(Parere alla 12^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Il relatore NOCCO (*FI*) fa presente che si tratta del disegno di legge concernente l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-quater della legge 30 dicembre 1992, n. 502, recante la disciplina della reversibilità della scelta dei medici in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro con le aziende sanitarie locali, nonché dei relativi emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

In relazione al testo, per quanto di competenza, osserva che occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione verificata sui possibili effetti finanziari della misura, con particolare riferimento all'effettivo numero di soggetti che potrebbero avvalersi della norma in questione rinunciando al regime di esclusività. Tale rinuncia, infatti, determinerebbe per le aziende sanitarie locali, da un lato, risparmi di spesa correlati alla mancata corresponsione della prevista indennità contrattuale di esclusività, e, dall'altro, minori introiti derivanti dal mancato svolgimento, da parte dei medici che recedono dal regime di esclusiva, dell'attività privatistica *intra moenia* nei locali delle aziende sanitarie locali (una quota dei quali affluisce nel bilancio delle stesse aziende). Occorre infine valutare se dalla misura suddetta possono derivare ulteriori effetti finanziari, tenuto conto che la rinuncia al regime di esclusività potrebbe determinare una riduzione dell'orario di lavoro per il personale interessato.

In relazione agli emendamenti, con riferimento alle osservazioni già formulate sul testo, rileva che occorre valutare le proposte 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38 (che, pur fissando condizioni di varia natura, analogamente al disegno di legge si collocano nella prospettiva di consentire la reversibilità della scelta dei medici) nonché 1.26, 1.27 e 1.28 (che riaprono i termini per l'opzione fra il rapporto esclusivo e quello non esclusivo). Occorre altresì valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.3 che estende l'irreversibilità del rapporto ai dirigenti a tempo determinato. Segnala inoltre gli emendamenti 1.39, 1.0.1 e 1.0.2, in relazione ai quali occorre valutare se dall'eventualità prospettata del differimento della soppressione dei contratti a tempo definito fino alla stipula del nuovo contratto collettivo dei dirigenti sanitari, non derivino effetti finanziari aggiuntivi, correlati ai nuovi inserimenti in organico a tempo indeterminato. Fa presente, infine, che non vi sono profili meritevoli di osservazioni per i restanti emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e TIT.1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva l'opportunità che la valutazione sul provvedimento in titolo sia preceduta dalla predisposizione della relativa relazione tecnica.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) conviene con le considerazioni del sottosegretario Armosino.

Preso atto dei rilievi formulati dal Sottosegretario, la Sottocommissione delibera quindi di chiedere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il presidente AZZOLLINI, al fine di consentire alla Commissione di merito di proseguire i propri lavori, sollecita il rappresentante del Governo ad adoperarsi affinché la suddetta relazione tecnica sia trasmessa alla Commissione in tempi molto brevi, consentendole così di rendere il prescritto parere.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di farsi carico di rappresentare tale esigenza agli Uffici competenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2003

36^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(375-B) FASSONE ed altri. – *Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 3^a Commissione:

(2373) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2548) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2549) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

**(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica (2594).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizione dei rappresentanti del Coordinamento delle Città metropolitane.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Norme in materia di reati elettorali (2414) (*Approvato dalla Camera dei deputati previo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 15 luglio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).
- TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (2419).
- CALDEROLI. – Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo (2494).
- COSSIGA ed altri. – Modifiche all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente norme per la elezione del Parlamento europeo (2551).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenina*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
- BASSO ed altri. – Abolizione dei limiti alla rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province (823).
- CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
- GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
- MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
- RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
- RIZZI e MANFREDI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1952).
- RIGONI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia, di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia e di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore (1970).
- SEMERARO. – Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali (2048).
- CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli, di durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, di ineleggibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di incompatibilità tra le cariche di consigliere e assessore e di nomina e funzioni del segretario comunale e del direttore generale (2185).

- MALAN. – Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assegnazione dei seggi nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (2428).
- e della petizione n. 301 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle Regioni a statuto ordinario (448).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (1998).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale (2320).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).
- delle petizioni nn. 26, 39, 400, 433 e del voto regionale n. 84 ad essi attinenti.

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

IX. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MENARDI ed altri. – Modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione (1443) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 8,45 e 20,45

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, in materia di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (2408).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).

- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (498).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri e Cola*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali (375-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001 (2548) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002 (2547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000 (2490) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 (2488) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Amman l'11 giugno 2002 (2376) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000 (2460).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001 (2228).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l'8 dicembre 1998 (2550) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 (2549) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002 (2486) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (2489) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 novembre 2000 (2487) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001 (2372) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (2373) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kampala il 6 ottobre 2000 (2036).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della *Interamerican Investment Corporation*, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'*Asem trust fund* (2391) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONATESTA. – Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche (2274).
- NIEDDU ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche (2275) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Esame del disegno di legge:

- NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e della guerra di Liberazione (2276) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo (1435-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate: esame della proposta di documento conclusivo.

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate (1574).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003 (n. 268).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 284).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da *a*) ad *o*) della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2004 (n. 291).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (1998).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale (2320).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo *57-bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo *75-bis*, nonché della disposizione transitoria e finale *XVII-bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (2529).
 - ACCIARINI ed altri. – Norme relative al reclutamento dei docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente (2148).

- VALDITARA ed altri. – Norme in materia di acquisizione dei titoli per l'accesso alle graduatorie permanenti (2310).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi per l'espansione dell'Università di Messina, dell'Università di Cassino e in favore dell'Università pontina, nonché per l'espansione e il potenziamento di sedi e poli decentrati di altri atenei (1019-1020-1175-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Nania; Tofani; Pedrizzi e Forte; e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati DE GHISLANZONI CARDOLI e ARMANI. – Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale (2517) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione (n. 303).
 - Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione di misure di razionalizzazione dell'Ente per le Ville Vesuviane (n. 293).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Codice dei beni culturali e paesaggistici» (n. 295).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche» (n. 296).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema"» (n. 297).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, di trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico"» (n. 298).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Ravenna (n. 84).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema portuale italiano e sulle prospettive connesse agli sviluppi della normativa comunitaria di settore:

- audizione dell'Associazione Italiana Terminalisti Portuali ASSITERMINAL
 - audizione delle Organizzazioni Sindacali del trasporto marittimo
 - audizione dei vertici di CONFINDUSTRIA.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MANFREDI ed altri. – Principi e criteri generali per uniformare, sul territorio nazionale, la normativa concernente la pesca sportiva e per tutelare l'ecosistema delle acque interne (1756).
 - SPECCHIA. – Disciplina della pesca nelle acque interne marittime di tutto il territorio nazionale (1848).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) (n. 85).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 86).

- Proposta di nomina del Presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (n. 87).
- Proposta di nomina del Presidente dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) (n. 88)

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d’iniziativa governativa*).
- MANZIONE. – Modifica all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. – Misure per l’estensione dei diritti dei lavoratori (2008).
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
 - VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
 - e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393 e 574 ad essi attinenti.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).

- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

VI. Esame del disegno di legge:

- GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato CAMINITI. – Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (2379) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulla tutela dell'ambiente nella Costituzione europea.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite» (n. 292).

II. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

III. Esame di emendamenti al disegno di legge:

- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 20,30

Inchiesta sulle problematiche afferenti il contrasto della febbre catarrale degli ovini (*blue tongue*): audizione del direttore generale della Sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute, dottor Romano Marabelli.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno**

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 14,30

Seguito dell'esame del Regolamento interno.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 14,30

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione della relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 287).

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 14

- Audizione informale della signora Betty William, Premio Nobel per la pace.
 - Comunicazioni del Presidente.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 26 novembre 2003, ore 13,50 e 14

ORE 13,50

- Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

Seguito della discussione in materia di programmazione delle attività istruttorie.
